



REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA

# LA SICILIA RACCONTA

7 anni di Giurisprudenza del Consumatore

A cura di  
Maria Castri





REGIONE SICILIANA  
PRESIDENZA

# LA SICILIA RACCONTA

7 anni di Giurisprudenza del Consumatore

A cura di Maria Castri

## **INDICE**

<b>PREFAZIONE</b>	pag. 7
<b>CAPITOLO I</b> DEFINIZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE ED AZIONI INIBITORIE	pag. 11
<b>CAPITOLO II</b> BANCA, FINANZA ED ASSICURAZIONE	pag. 107
<b>CAPITOLO III</b> RAPPORTI DI UTENZA	pag. 181
<b>CAPITOLO IV</b> TURISMO E TRASPORTI	pag. 217
<b>CAPITOLO V</b> RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO E GARANZIA NELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO	pag. 313
<b>APPENDICE</b> METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	pag. 349

## Prefazione

*“Il recesso del consumatore dal contratto ... è concepito ... come vicenda attinente alla stessa formazione del contratto, che non può dirsi concluso ... se non quando sia trascorso il lasso di tempo entro il quale il consumatore può revocare la propria accettazione”*

Francesco Galgano<sup>1</sup>

Questa profonda riflessione ci fa comprendere chiaramente (e semplicemente) che quando si parla di “diritto dei consumi” niente può essere dato per scontato: questa materia – peraltro assai recente - è, infatti, soggetta a tutta una serie di legislazioni “speciali”, in continua e rapida evoluzione.

E proprio a causa di questa rapidità evolutiva, il diritto dei consumi ha un'altra particolarità: si perfeziona grazie soprattutto alla giurisprudenza; ma reperire giurisprudenza in questa materia non è così semplice, con la conseguenza che dare al consumatore un'adeguata informazione in questo settore è arduo.

Ecco perché, nell'ormai lontano 2008, mi sono lanciata in un'avventura: realizzare un volume dove raccogliere e commentare le sentenze emesse dalle Corti siciliane dal 1996 – anno in cui sono apparse le prime timide decisioni – in tema di diritto dei consumi.

È stata una vera e propria sfida che è stata vinta non solo perché il volume è stato realizzato ma, soprattutto, perché il “tomo” è stato richiesto (ed apprezzato) da una moltitudine – impensata ed impensabile - di persone provenienti da tutta Italia: tant'è che questo testo, nel suo formato cartaceo, è andato esaurito da tempo (ma è disponibile on line nel sito [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)).

<sup>1</sup> Francesco Galgano – Trattato di Diritto Commerciale – Vol. 62° - CEDAM – Ed. 2012

Da allora – quasi senza accorgercene – sono passati ben sette anni e molte cose in tema di consumerismo sono cambiate a “causa” del mercato globalizzato, delle liberalizzazioni, delle internazionalizzazioni e, soprattutto, di internet; e la legislazione e le Authority nazionali sono dovute intervenire per regolamentare e disciplinare queste nuove e/o modificate realtà in tema di diritto dei consumi.

E questa constatazione - peraltro di immediata percezione da parte di chi si occupa di consumerismo - mi ha portato alla determinazione di proseguire il lavoro iniziato con il primo volume, realizzandone un secondo, dove il linguaggio giuridico è stato anche in questa occasione “sacrificato” in favore di un linguaggio comprensibile ai “non addetti ai lavori”.

È, quindi, ripartita la febbrile ricerca delle sentenze – tutte inedite – emesse in questi sette anni dalle Corti siciliane in materia di consumerismo; queste sono state, poi, “scremate” e suddivise per gli argomenti del volume. Le sentenze così selezionate sono state, quindi, tutte massimate e brevemente commentate, per poi procedere alla loro integrale pubblicazione; nel volume ho, infine, voluto introdurre un’ultima parte dedicata ai c.d. mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, in modo di dare al consumatore un quadro completo ed immediato in tale ambito.

Non dimentichiamo, infatti, che in una società in crisi economica, ma pur sempre dominata dal mercato, il consumatore è il vero protagonista della vita: e garantire i diritti dei consumatori significa, quindi, porre le basi per un mercato veramente concorrenziale nonché favorire l’accesso a beni e servizi meno costosi e più efficienti; significa, anche e soprattutto, tutelare i cittadini dagli abusi di un’economia senza regole, dove vincerebbe senza dubbio la parte economicamente più forte.

Per realizzare questa nuova pubblicazione, con entusiasmo ancora maggiore, hanno continuato a collaborare con me – attraverso la Fondazione Rosselli - l’Avv. Alessandro Palmigiano e l’infaticabile, attenta e disponibile Dott.ssa Rosa Guttuso, ai quali va il mio più sentito GRAZIE.

Un GRAZIE va poi a tutti voi che leggerete e/o consulterete questo volume: mi auguro che il nostro sforzo possa esservi utile non solo per risolvere un vostro problema immediato, ma anche (e soprattutto) per contribuire a farvi diventare consumatori sempre più consapevoli.

**Maria Castri**

*Responsabile della tutela dei consumatori e degli utenti  
per la Regione Siciliana*

## **CAPITOLO I DEFINIZIONI, CLAUSOLE VESSATORIE ED AZIONI INIBITORIE**

In questo capitolo prendiamo in esame alcune delle principali definizioni del diritto dei consumi, cioè quelle di *consumatore*, *professionista*, *clausola vessatoria* ed *azione inibitoria*.

### **1.1. Definizioni**

La definizione della figura del consumatore è stata, sin dall'origine, oggetto di numerosi interrogativi e dibattiti. Ad alcuni di questi si è cercato di rispondere con il Codice del Consumo, ma rimangono ancora molte incertezze interpretative; a ciò si aggiunga che lo stesso Codice contiene numerose definizioni di consumatore; ed a questo dibattito si è, conseguentemente, aggiunto quello sulla definizione della figura del professionista.

Il consumatore, prima dell'emanazione del Codice del Consumo, era considerato unicamente la persona fisica che agiva "*per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta*"; a tale figura era contrapposta quella del professionista che era "*la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale*" concludeva un contratto.

La logica della norma (articolo 1469 bis c.c.) era quella di tutelare il consumatore quale parte debole di un rapporto; tale debolezza si riscontrava (e si riscontra tuttora) nel minor potere economico ed informativo di quest'ultimo in confronto a quello del professionista, ovvero nella mancanza di conoscenze circa le caratteristiche del bene o del servizio oggetto del contratto, che generalmente contraddistingue la posizione del consumatore rispetto a quella del professionista. Un primo problema che si è posto, è stato quello di applicare la tutela anche nel caso in cui il contratto fosse stato concluso con un ente pubblico: su tale aspetto è stato stabilito che la tutela del consumatore viene applicata anche nei confronti di tali enti. Infatti, il termine *professionale* è utilizzato non in antitesi all'interesse

pubblico, ma in contrapposizione al termine occasionale, cioè per qualificare un'attività che viene svolta in modo sufficientemente durevole e stabile e con un certo apporto organizzativo. Quindi rientra in tale definizione anche l'ente pubblico che svolge attività imprenditoriale.

Un secondo problema che si è posto riguardava l'esclusione dalla tutela delle persone giuridiche e degli enti di fatto: per esempio, nel caso riguardante un condominio, è stato stabilito che al contratto concluso con il professionista dall'amministratore condominiale si applicano le norme a tutela del consumatore; ciò in considerazione del fatto che l'amministratore agisce dietro mandato dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale.

Un'altra questione oggetto di un ampio dibattito è stata l'estensione dell'applicazione della normativa posta a tutela del consumatore ai piccoli imprenditori - solitamente artigiani e commercianti - che, al pari dei consumatori, si trovano spesso in situazioni di svantaggio (economico e/o informativo) rispetto alla loro controparte.

Talvolta, infatti, l'esigenza di riequilibrare tali posizioni aveva portato alcuni giudici a qualificare i piccoli imprenditori o gli artigiani come veri e propri consumatori.

La tendenza ad interpretare in maniera ampia la nozione di consumatore è stata in seguito bloccata, con la precisazione che *“dall'esame delle nozioni di consumatore e professionista si ricava che deve essere considerato consumatore la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività; che deve essere considerato professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale; che, in particolare, per quanto riguarda quest'ultimo, non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posta in essere per uno scopo connesso*

*all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale”*. Altra precisazione è stata fatta in seguito, con l'affermazione che *“la preferenza nell'accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale è ragionevole, in considerazione del fatto che la finalità della norma è proprio quella di tutelare i soggetti che sono presumibilmente privi della necessaria competenza per concludere il contratto; da questa considerazione l'esclusione dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli artigiani, che proprio per l'attività abitualmente svolta hanno la capacità per contrattare su un piano di parità. Una diversa scelta presupporrebbe logicamente che il piccolo imprenditore e l'artigiano, così come il professionista, siano sempre soggetti deboli anche quando fanno accordi legati alla loro attività professionale; il che contrasterebbe con lo spirito della Direttiva e della conseguente normativa di attuazione.”*

L'articolo 3 del Codice del Consumo ha finalmente posto dei paletti chiari: i piccoli imprenditori, gli artigiani e i commercianti, sebbene possano talvolta essere considerati parti deboli del rapporto giuridico, non possono godere della tutela prevista per il consumatore.

Il testo mette sullo stesso piano del consumatore l'utente, attribuendogli la stessa tutela, tanto che potrebbe definirsi sinteticamente come un “consumatore di servizi pubblici”. Il Codice del Consumo è andato oltre, prevedendo peculiari garanzie in suo favore. Più precisamente, l'articolo 101 del Codice del Consumo affida allo Stato ed alle Regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di garantire *“i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia”*. Tale garanzia comprende:

- il rispetto di *“standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici”* ;
- la possibilità, per l'utente, di partecipare alle *“procedure di definizione e valutazione degli standard di qualità”*;
- l'obbligo, per determinati erogatori di servizi pubblici, *“di adottare carte dei servizi”*.

La nuova definizione di consumatore si applica, oltre ai casi in cui è un “utente”, anche ad altre ipotesi, quali:

- contratti a distanza;
- contratti negoziati fuori dai locali commerciali;
- garanzia sui beni di consumo e di credito al consumo;
- vendita a domicilio.

Va comunque sottolineata l'importanza della prima parte del 1° comma dell'articolo 3: le definizioni che sono elencate in tale norma, valgono *“ove non diversamente previsto”*. Ciò significa che è possibile trovare nel Codice del Consumo una nozione di consumatore diversa, a seconda della materia trattata. E, infatti, per esempio, l'articolo 5, dedicato alle informazioni ai consumatori, afferma che è consumatore *“anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali”*. Tale più ampia e diversa nozione si giustifica tenendo presente che la norma richiama la disciplina sulla pubblicità ingannevole, la quale non intende *“garantire direttamente gli interessi economici dei singoli consumatori, quali parti “deboli” del rapporto contrattuale, bensì l'interesse pubblico all'eliminazione delle comunicazioni pubblicitarie ingannevoli”* ed ha reso necessario un ampliamento dei soggetti tutelati.

Un'altra definizione si trova nell'articolo 18 del Codice del Consumo, il quale stabilisce che per consumatore si intende *“qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”*. Secondo alcuni la nuova definizione ricalca quella generale di cui all'articolo 3 del Codice e si differenzia invece da quella prevista dall'articolo 5, in quanto rifarsi a quest'ultima avrebbe rischiato, nella disciplina in materia di pratiche commerciali, di ammetterne l'applicazione anche ai casi in cui il consumatore, destinatario della pratica, agisca per scopi inerenti la sua professione.

L'articolo 69 del Codice del Consumo, lett. b), richiama la definizione dell'articolo 3, configurando l'acquirente come *“il consumatore in favore del quale si costituisce, si trasferisce o si promette di costituire o trasferire il diritto oggetto del contratto”*. L'equiparazione tra acquirente di una multiproprietà e consumatore si

fonda sull'interesse che si presume extralavorativo del primo: si tratta, in questo specifico ambito, di operazioni generalmente dirette a soddisfare esigenze di impiego del tempo libero, mediante l'acquisizione di periodi di vacanza.

Il consumatore di pacchetti turistici viene definito dall'articolo 83 del Codice del Consumo come *“l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico”*. Per alcuni, la nozione di consumatore si differenzia da quelle già citate, in quanto fa riferimento al fruitore del servizio e non al soggetto che materialmente stipula il contratto.

Per quanto riguarda la responsabilità per danno da prodotti difettosi, cioè per il danno che il consumatore subisce a causa di un difetto di fabbricazione, il Codice evita di restringere il campo al solo consumatore, parlando più in generale del *“danneggiato”*.

- L'articolo 68 del Codice del Consumo, il quale si occupa di commercio elettronico, dispone che è consumatore *“qualsiasi persona fisica che agisca con finalità non riferibili all'attività commerciale, imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”*. A differenza dell'articolo 3, lett. a), che, per l'acquisizione della qualità di consumatore, impone l'*“estraneità”* dell'atto compiuto all'attività professionale eventualmente svolta dal soggetto, la norma in esame richiama il concetto di *“non riferibilità”* degli scopi del soggetto rispetto alla propria attività lavorativa.

- L'entrata in vigore del Codice del Consumo ha chiarito alcuni dubbi interpretativi circa i limiti ed il contenuto della figura del consumatore, ma qualche questione è rimasta irrisolta e, per questo, lasciata all'interpretazione del Giudice nel caso che gli viene sottoposto.

## 1.2. Le clausole vessatorie

L'art. 33 del Codice del Consumo si occupa della clausole vessatorie, cioè delle condizioni che stabiliscono uno squilibrio delle po-



sizioni del consumatore e del professionista, favorendo il secondo e limitando i diritti del primo. Tale concetto è stato introdotto per la prima volta con un provvedimento della Comunità Europea, la Direttiva 93/13 e l'Italia si è adeguata con l'introduzione dell'articolo 1469 bis del Codice Civile, ora trasposto nell'articolo 33 del Codice del Consumo.

In primo luogo, è necessario porre l'attenzione su due elementi del comportamento del professionista: *“la contrarietà alla buona fede”* e *“il significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi”* derivanti dal contratto. Potremmo dire che si tratta di una norma in bianco, cioè pone solo dei criteri di carattere generale per stabilire se una clausola è vessatoria: la presenza di uno squilibrio tra gli obblighi a cui il consumatore è sottoposto ed i diritti che gli sono attribuiti a seguito della conclusione dell'accordo.

Oggetto di grande dibattito è stata la frase *“malgrado la buona fede”*: alcuni l'hanno interpretata come *“a prescindere dal fatto che il professionista sia in buona fede”*, attribuendo al consumatore una tutela anche se il professionista non aveva l'intento di danneggiarlo; altri hanno invece affermato che l'espressione è il frutto di una cattiva traduzione della frase francese *“en dépit de l'exigence de bonne foi”* (il testo originario della norma è scritto in lingua francese), la quale intende invece affermare *“in contrasto al principio di buona fede”*. Nel primo caso il concetto di buona fede è soggettivo, cioè è strettamente legato all'atteggiamento del professionista, al fatto che sia a conoscenza o meno degli obblighi eccessivi che pone a carico del consumatore; nel secondo caso si fa invece riferimento ad un criterio oggettivo, stabilendo che quando il professionista sottopone al consumatore delle clausole che provocano uno squilibrio, è necessariamente in una posizione di mancanza di buona fede.

Per quanto riguarda *“il significativo squilibrio”*, fa riferimento ai diritti e doveri che derivano dall'accordo e non al valore del prodotto o del servizio acquistato. La clausola crea squilibrio quando modifica, a danno del consumatore, le posizioni *“di forza”* delle parti. Non è tuttavia sufficiente che ci sia uno squilibrio ma tale squilibrio deve essere *“significativo”*. Naturalmente, si tratta di un criterio

generico che non offre dei parametri precisi e per questa ragione bisogna verificare nel caso concreto se si presenta tale condizione. La norma lascia comunque la possibilità al professionista di dimostrare che non si tratta di condizioni squilibrate e/o che non sono state decise in accordo con il consumatore. Accanto a questa previsione che potremmo definire *“in bianco”*, in quanto fissa solo dei principi generali, sono state previste delle ipotesi concrete, esempi di condizioni che, per la loro pericolosità, sono considerate vessatorie, a meno che il professionista non riesca a dimostrare il contrario.

Questo vuol dire che in questi casi elencati, non è il consumatore a dover dimostrare i motivi per i quali la clausola è vessatoria, ma spetta al professionista spiegare che la condizione posta non crea uno squilibrio (si parla tecnicamente di inversione dell'onere della prova). Per esempio, nei contratti che sono strutturati come moduli prestampati, la prova che ci sia stata una trattativa individuale con il consumatore è pressoché impossibile per il professionista, in considerazione del fatto che il consumatore mette soltanto la sua firma su un documento già preparato dal professionista.

I casi che la norma prevede possono essere divisi in due categorie: la prima riguarda le condizioni che incidono negativamente sui diritti dei consumatori; la seconda riguarda le condizioni che rafforzano la posizione del professionista.

Nel primo gruppo è possibile trovare sia condizioni che limitano i diritti del consumatore (lettere c, i, t, r), che condizioni particolarmente penalizzanti (lettere e, f).

Nel secondo gruppo, cioè quelle che rafforzano la posizione del professionista, si possono trovare tre casi:

1. Un'attribuzione di ampi poteri al professionista (lett. d, m, n, o, p,v); per esempio le clausole che permettono al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza la possibilità per il consumatore di poter ripensare se aderire o meno.
2. Una riduzione della responsabilità del professionista (lett. q); per esempio le clausole che limitano la responsabilità del professionista per tutti gli obblighi che derivano da accordi che altri soggetti, a lui legati, hanno fatto con i consumatori.

3. Un aumento dei poteri a favore del professionista (lett. g, h, s, u); per esempio, le clausole che stabiliscono che, in caso di una lite tra professionista e consumatore, si devono rivolgere al tribunale del luogo in cui ha sede il professionista. È infatti ormai pacifico che il Giudice competente in caso di contestazione è quello in cui ha residenza o domicilio il consumatore.

L'articolo 34 fornisce tre criteri per stabilire se una clausola è abusiva o meno:

- *la natura del bene o servizio oggetto dell'accordo;*
- *le circostanze in cui si è concluso l'accordo:* è necessario tenere in considerazione la diversa posizione di potere tra consumatore e professionista;
- *le altre clausole dell'accordo o di altro collegato:* si tratta di una valutazione complessiva delle clausole che compongono l'accordo, in modo da poter avere una visione di insieme tra clausole sfavorevoli e favorevoli per il consumatore.

La norma stabilisce altresì che non possono essere considerati criteri per verificare la vessatorietà di una clausola, la determinazione dell'oggetto dell'accordo e l'adeguatezza del prezzo *“purché siano individuati in modo chiaro e comprensibile”*. Naturalmente, anche se questi elementi non devono essere compresi tra i metodi di giudizio, devono comunque essere presi in considerazione nel complesso. Quando l'oggetto del contratto o il prezzo non sono chiari, si può far riferimento al criterio dell'interpretazione più favorevole per il consumatore; solo quando questi elementi non sono assolutamente individuabili, l'accordo non può essere valido, perché mancano degli elementi fondamentali.

L'articolo 36 introduce un concetto molto importante per la tutela dei consumatori, la c.d. *“nullità di protezione”*. Prima del Codice, un grande dibattito era ancora aperto per stabilire quale doveva essere la sanzione che doveva colpire le clausole vessatorie. Alcuni avevano parlato di annullabilità o di inefficacia ed altri di nullità<sup>2</sup>.

2 L'annullabilità riguarda un difetto del contratto di minore gravità rispetto alla nullità. Il contratto annullabile produce tutti gli effetti di un contratto valido, ma questi possono venire meno se viene fatta valere con successo l'azione di annullamento da parte del soggetto che viene danneggiato. Per esempio, sono ipotesi di annullabilità, i contratti che vengono fatti da soggetti minorenni, i contratti nei quali un soggetto dà il suo consenso per errore.

Il Codice del Consumo stabilisce che sono nulle le clausole vessatorie, andando a definire una ipotesi specifica di nullità. Si tratta di una nullità che può essere fatta valere dal consumatore o dal Giudice, ma sempre e solo per tutelare il contraente debole (per questa ragione si parla di *“nullità di protezione”*).

Questo tipo di nullità è parziale, nel senso che è solo la clausola vessatoria a non produrre effetti, mentre il resto del contratto rimane valido. Infatti, se si applicasse la nullità totale, invece di tutelare il consumatore, si rischierebbe di danneggiarlo (in quanto nelle pluralità dei casi il consumatore vuole mantenere in vita il contratto, ma vuole solo che venga eliminata la condizione che provoca uno squilibrio). Questo tipo di nullità rientra nei casi di c.d. *“nullità speciale”*, cioè le ipotesi che hanno un carattere parziale e che possono essere fatte valere da una sola parte, con la logica di tutelare il soggetto più debole.

L'articolo 36 elenca altresì delle clausole che, anche se frutto di un accordo tra professionista e consumatore, sono dichiarate nulle, in quanto prevedono:

➤ l'esclusione o la limitazione della responsabilità del professionista in caso di morte o di danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da una omissione del professionista; in questo caso è evidente la necessità di una tutela dell'integrità fisica del consumatore;

➤ l'esclusione o la limitazione delle azioni del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.

Sono nulle anche le clausole che il consumatore non ha avuto modo di conoscere prima della conclusione del contratto; si tratta delle ipotesi, per esempio, in cui il professionista fa nel contratto un rinvio a norme che il consumatore non è in grado di visionare direttamente. È altresì nulla la clausola di scelta della legge applicabile, se il contratto ha un elemento di internazionalità e per questo deve

La nullità di un contratto invece determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai esistito. Il contratto è nullo per motivi gravi, come per esempio, le ipotesi in cui l'oggetto è indeterminato o la causa è illecita.

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e non c'è un limite temporale. Il contratto nullo non può in nessun caso essere convalidato.

essere applicata la legislazione extracomunitaria che priva il consumatore della tutela che invece avrebbe a livello comunitario.

La disciplina delle clausole vessatorie prevede due forme di tutela: la prima ha carattere individuale (la nullità prevista dall'art. 36) e la seconda ha carattere collettivo (l'azione inibitoria di cui parla tuttavia l'art. 37). L'inibitoria è un'azione che può essere posta in essere per vietare ai professionisti di utilizzare le clausole vessatorie nei contratti sottoposti ai consumatori.

### 1.3. L'azione inibitoria

L'articolo 37 del Codice del Consumo, nel regolare l'azione inibitoria, ha riprodotto, con alcune significative innovazioni, il testo dell'articolo 1469 *sexies* del Codice Civile: *“contro il professionista o le associazioni dei consumatori che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto dal contenuto vessatorio, possono agire le associazioni rappresentative dei professionisti, le camere di commercio e le associazioni rappresentative dei consumatori che siano iscritte nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale”*. La scelta di far sì che anche soggetti collettivi possano agire per far vietare l'utilizzo di clausole che provocano uno squilibrio tra consumatore e professionista, trova fondamento nella natura dell'azione inibitoria, la quale, a differenza dell'azione individuale, consente di raggiungere un risultato più ampio. Il fatto che una clausola venga inibita produce i suoi effetti nei confronti del professionista che viene chiamato a rispondere davanti ad un giudice, ma costituisce altresì un precedente importante per tutti i professionisti che impiegano clausole simili. D'altra parte, il fatto che siano soggetti collettivi a promuovere l'azione, fa sì che il giudizio risponda alle esigenze di una molteplicità di soggetti (consumatori) non individualmente identificabili, i quali potranno godere degli effetti positivi (o, più correttamente, non potranno essere danneggiati dall'inserimento delle clausole - il cui uso è stato inibito - nel singolo contratto) della dichiarazione di vessatorietà e del conseguente provvedimento del Giudice, il quale ne vieta l'utilizzo.

L'articolo 37 del Codice del Consumo individua i presupposti per fare un'azione inibitoria. Esso prevede che i soggetti collettivi sopra elencati possano chiamare in causa i professionisti o le associazioni di professionisti che utilizzano ovvero che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che vieti l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività.

Il provvedimento inibitorio è emesso dal giudice all'esito del riconoscimento del carattere abusivo del contenuto delle condizioni generali di contratto. In assenza di ulteriori specificazioni, si ritiene pertanto che l'accertamento del carattere abusivo delle condizioni di contratto deve essere fatto seguendo i criteri dell'articolo 34 del Codice del Consumo, cioè bisogna far riferimento alla natura del bene oggetto dell'accordo, alle circostanze in cui il contratto è stato realizzato e alle altre clausole presenti nel contratto. L'applicazione di questi criteri ha causato non pochi dubbi, in considerazione del fatto che, per tenere in considerazione *“le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto”*, bisognerebbe essere di fronte ad un caso concreto, riferibile all'esperienza di un consumatore, poco compatibile con un'azione inibitoria generale. Per quanto concerne il riferimento a *“la natura del bene o del servizio oggetto del contratto e le altre clausole dello stesso contratto”*, appare condivisibile la tesi per cui non può escludersi, ma anzi si deve ritenere possibile, che nel giudizio inibitorio la vessatorietà sia accertata, sia facendo riferimento alla natura del bene o del servizio ed anche all'elenco di tutte le clausole che compongono il futuro contratto, in considerazione del fatto che in questa situazione non si fa riferimento al singolo contratto, ma ad un prototipo di contratto in un particolare settore. L'articolo 37 del Codice del Consumo prevede anche la c.d. *“inibitoria cautelare”*: nelle situazioni in cui ci sono *“giusti motivi d'urgenza”*, l'inibitoria può svolgersi in maniera più rapida. Naturalmente, la necessità di accelerare i tempi, fa sì che il procedimento sia sommario e che il giudice elimini le formalità non necessarie per decidere. Ciò ha provocato spesso delle critiche, in quanto, l'esigenza di velocità comprime l'attività di reperimento

di ricerca delle informazioni e ciò diventa determinante per la decisione. A questa considerazione si aggiunge il fatto che le norme del Codice di procedura civile, richiamate dal Codice del Consumo, prevedono che la misura cautelare possa esser concessa nel caso in cui “*durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile*”. A tali critiche, altri hanno ribattuto affermando che molto difficilmente un’azione inibitoria ha bisogno di una qualche istruttoria (quasi sempre è sufficiente dare al Giudice solamente il contratto utilizzato dal professionista) e, dall’altro lato, in tale azione, non si può prendere in esame il “*pregiudizio grave e irreparabile*”, trattandosi di un’azione che riguarda indirettamente la posizione individuale (e quindi il pregiudizio) e che tende, per l’appunto, a prevenire la circolazione di clausole vessatorie (e quindi il danno).

L’azione inibitoria ha dunque carattere preventivo e collettivo ed è indipendente dall’effettivo danno ai diritti del consumatore, ma tende a verificare ed eliminare, sotto un profilo potenziale, i danni che può subire il contraente debole.

Il contenuto della sentenza che accoglie le domande proposte dalle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti o dalle camere di commercio ha un contenuto complesso, in quanto presenta due aspetti: da una parte viene dichiarata la vessatorietà delle condizioni generali di contratto e, dall’altra, ordina al professionista di non utilizzare più tali clausole nei contratti che verranno stipulati con i consumatori.

L’articolo 37 del Codice del Consumo prevede un ulteriore strumento di sanzione per il professionista: il Giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale. Tale mezzo colpisce un elemento particolarmente sensibile per le imprese: l’immagine. Inoltre, la eventuale pubblicità data a sentenze che vietano l’uso di clausole vessatorie costituisce, per un altro verso, un utile strumento per le concrete attività di tutela dei consumatori e, dall’altro, può consentire agli altri professionisti, estranei al giudizio, di eliminare dalle condizioni generali di contratto dagli stessi predisposte,

clausole analoghe a quelle dichiarate vessatorie, oltre ad una ovvia finalità informativa.

Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, c.d. Decreto Cresci Italia, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, ha parzialmente riformato l’azione di classe prevista dall’art. 140 *bis* del Codice del Consumo.

L’azione *ex art.* 140 *bis* del Codice del Consumo opera all’interno di un ristretto ambito di applicazione. Più precisamente l’azione di classe tutela diritti soggettivi:

- a) che hanno un contenuto risarcitorio o restitutorio;
- b) che appartengono alle categorie previste dal comma 2 dell’art. 140 *bis* e cioè sono:
  - b1) diritti derivanti dall’applicazione della medesima clausola contrattuale contenuta nelle clausole generali di contratto *ex art.* 1341 c.c. o nei moduli o formulari predisposti dal legislatore per disciplinare uniformemente i rapporti con i consumatori;
  - b2) diritti derivanti da illeciti contrattuali posti in essere nei confronti dei consumatori in maniera reiterata e uniforme, ovvero tali da essere apprezzati in una dimensione unitaria ed omogenea;
  - b3) diritti derivanti dall’utilizzo dello stesso tipo di prodotto o servizio;
  - b4) diritti derivanti dalla stessa pratica commerciale scorretta;
  - b5) diritti derivanti dallo stesso comportamento anticoncorrenziale.

Tuttavia, l’ambito di applicazione appena indicato determina solo il perimetro maggiore entro cui si può muovere il giudizio di classe, poiché al suo interno operano ulteriori criteri selettivi. Al fine di determinare più specificamente l’oggetto del giudizio all’interno del perimetro applicativo appena descritto, occorre procedere ad alcune considerazioni di ordine preliminare, che discendono dalle modifiche apportate dall’art. 6 del decreto legge n. 1/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012.

La recente novellazione, infatti, ha inciso sulla precedente disciplina dell’oggetto nei seguenti termini:

- a) ha chiarito che l’oggetto del giudizio è limitato ai diritti soggettivi dei consumatori caratterizzati dall’evidente «omogeneità»;

b) nel caso in cui il giudizio di classe si arresti ad una pronuncia di condanna generica, ha previsto che la liquidazione delle somme dovute, alternativamente al separato avvio di giudizi individuali di completamento, possa realizzarsi per evidenti ragioni di economia processuale all'interno di una specifica fase del giudizio collettivo; c) ha allargato l'oggetto della tutela ricomprendendovi gli interessi collettivi dei consumatori.

Prima delle modifiche apportate con il decreto legge n. 1/2012, l'esatta determinazione del requisito di omogeneità era particolarmente controverso. Secondo una prima lettura i diritti tutelati dall'azione dovevano essere *completamente* identici<sup>3</sup>; secondo un'altra lettura, invece, i diritti tutelati dall'azione dovevano essere solo *parzialmente* identici, cioè *omogenei*<sup>4</sup>.

Con la recente novellazione la questione interpretativa è senz'altro risolta nel secondo senso, poiché il decreto legge n. 1/2012 ha eliminato dal testo della legge i riferimenti all'identità, sostituendoli con il requisito di omogeneità.

Con la domanda giudiziale, si può richiedere al Giudice:

- di accertare la responsabilità del produttore/fornitore, nonché
- di condannare il medesimo al risarcimento del danno e/o alle restituzioni.

Un consumatore o utente (detto "attore" o "proponente") avvia un procedimento giudiziale contro un soggetto (ad esempio, un'impresa produttrice di un certo bene, un'azienda che fornisce un determinato servizio, ecc.). Questa azione legale può essere avviata autonomamente o conferendo mandato a una associazione oppure a un comitato (di cui fa parte il consumatore o utente stesso).

Una volta avviata l'azione, gli altri consumatori e utenti che si trovano nella stessa situazione del consumatore possono prendere parte all'azione, in modo che la decisione finale abbia effetto

<sup>3</sup> App. Torino, 27.10.2010, in Foro it., 2010, I, 3530; Trib. Roma, 11.4.2011, ivi, 2011, I, 3424; Trib. Roma, 16.9.2011, in www.classactionromanettuno.org; cfr. anche App. Roma, 27.1.2012, in Corr. giur., 2013, 103; Trib. Napoli, 18.2.2013, inedita.

<sup>4</sup> App. Torino, 23.9.2011, in Foro it., 2011, I, 3422; Trib. Roma, 25.3.2011, ivi, 2011, I, 1889; Trib. Napoli, 9.12.2011, in www.ilcaso.it; App. Milano, 3.5.2011, ibidem; Trib. Roma, 27.4.2012, in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 903

anche per il loro caso. Gli interessati devono presentare un "atto di adesione" nella cancelleria del Giudice competente. L'atto di adesione deve - tra l'altro - illustrare la situazione e le ragioni del consumatore e deve presentare la documentazione a sostegno di quanto esposto. Dopo la presentazione dell'atto di adesione, i consumatori diventano tecnicamente "gli aderenti" (mentre il gruppo di aderenti forma la "classe").

La presentazione dell'atto di adesione da parte degli aderenti può essere fatta anche via fax o via posta elettronica certificata e senza l'assistenza di un difensore. Va evidenziato che, una volta depositato l'atto di adesione, gli aderenti perdono sia il diritto di avviare azioni individuali contro il medesimo soggetto (l'impresa), sia il diritto di aderire ad altre azioni di classe simili. In pratica, l'impresa potrà in futuro essere la destinataria di azioni individuali avviate solamente da consumatori non aderenti alla *class action* in questione.

Il Giudice effettua un primo controllo di ammissibilità. L'azione di classe è inammissibile quando:

- è manifestamente infondata;
- sussiste un conflitto di interessi;
- il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili;
- chi agisce (attore) non pare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

A questo punto si aprono due strade:

- se la domanda viene ritenuta *inammissibile*, la relativa ordinanza viene resa pubblica e il proponente è condannato al pagamento delle spese legali;
- se la domanda viene ritenuta *ammissibile*, il Giudice precisa i diritti individuali oggetto della lite (e quindi i criteri di ammissione o di esclusione dalla classe) e dispone che ne sia data opportuna pubblicità a cura dell'attore (a pena di improcedibilità) e fissa il termine entro cui le adesioni devono essere presentate.

Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello Sviluppo Economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

La procedura è semplificata rispetto alle azioni ordinarie: la legge prevede che si debba assicurare *“l’equa, efficace e sollecita gestione del processo”*.

La domanda può essere accolta o respinta: se la domanda è *accolta*, il Giudice pronuncia una sentenza con cui liquida le somme dovute ai consumatori e agli utenti oppure in cui fissa i criteri per la loro liquidazione. In questo secondo caso, il Giudice fissa inoltre un termine (al massimo di 90 giorni) entro il quale le parti devono raggiungere un accordo sul calcolo dell’importo dovuto; in mancanza di accordo, la liquidazione viene fatta dal Giudice. Dopo 180 giorni, la sentenza di accoglimento diviene esecutiva: ciò significa che, se l’impresa che ha perso la causa non paga, si può iniziare l’esecuzione forzata (ossia chiedere la liquidazione dei beni dell’impresa per soddisfarsi sulla somma ricavata). Se l’impresa convenuta ottempera entro i 180 giorni, non sono dovuti interessi, ancorché previsti dalla legge.

L’art. 5 del decreto legge 24 gennaio 2012, ha altresì inserito nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (recante il Codice del Consumo) l’art. 37-bis, che istituisce un sistema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori (cc. dd. contratti “Business to Consumer”) affidandola alla competenza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)<sup>5</sup>.

<sup>5</sup> L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, meglio nota come Antitrust, è stata istituita in Italia nel 1990. È un’istituzione indipendente, che prende le sue decisioni sulla base della legge, senza possibilità di ingerenze da parte del Governo né di altri organi della rappresentanza politica. L’Autorità garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza, con l’obiettivo di migliorare il benessere dei cittadini. Nel 1992 è stata affidata all’Antitrust il compito di contrastare la pubblicità ingannevole delle aziende. Dal 2007 l’Autorità tutela i consumatori (e dal 2012 anche le microimprese) dalle pratiche commerciali scorrette delle imprese. Per garantire che il confronto sul mercato avvenga lealmente interviene anche contro la pubblicità comparativa che getta discredito sui prodotti dei concorrenti o confonde i consumatori. Dal 2012 è stata affidata all’Antitrust la tutela amministrativa contro le clausole vessatorie inserite nei contratti con i consumatori. A partire dal 13 giugno 2014 l’Autorità vigila sul rispetto delle norme sui diritti dei consumatori che recepiscono la nuova Direttiva comunitaria *Consumer Rights*. Dal 2004 applica la legge sul conflitto di interessi dei titolari delle cariche di Governo.

Si tratta di un potere che completa le competenze dell’Autorità in tema di protezione del consumatore ed integra al tempo stesso la tutela in materia, in precedenza demandata al solo giudice civile per il tramite di azioni individuali ovvero di azioni inibitorie collettive.

Il legislatore, mosso dall’intento di garantire un sempre maggiore livello di tutela al consumatore a fronte di comportamenti abusivi da parte delle imprese, ha affidato all’AGCM un nuovo potere di *public enforcement* in una dimensione collettiva, incentrata non sul consumatore quale singolo soggetto, ma sul consumatore quale parte di una classe di individui, perseguendo il fine ultimo *“di vigilare sulla correttezza del mercato, anche con l’obiettivo di reprimere comportamenti e offerte che possano incidere sulla libertà e/o sulla consapevolezza del consumatore”*

Nello specifico, la norma introduce un potere molto ampio, articolato secondo una duplice dimensione: da un lato di accertamento *ex post* dei comportamenti posti in essere a danno dei consumatori, e dall’altro di prevenzione *ex ante* degli stessi.

Peraltro, già in passato l’AGCM aveva sottolineato l’esigenza di vedersi riconosciuta la competenza in materia di tutela del consumatore avverso le clausole vessatorie, così da ricondurre ad unità la valutazione delle condotte poste in essere dalle imprese nei confronti del consumatore, in un’ottica di più efficace vigilanza sul mercato. Come rilevato dall’Autorità stessa, infatti, l’ambito applicativo della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette viene sovente a sovrapporsi con quello di altre norme parimenti poste a protezione degli interessi economici dei consumatori, dal momento che *“la medesima condotta posta in essere dal professionista può rilevare ai sensi di una pluralità di disposizioni del Codice del Consumo: è il caso ad esempio, della inottemperanza agli obblighi di informazione del consumatore dettati dalle regole in materia di contratti a distanza o di servizi turistici, che – in virtù del rinvio dell’articolo 22, comma 5, del Codice del Consumo – integra ex se una pratica commerciale scorretta”*. E pertanto, *“la scelta di concentrare tutte le competenze in capo all’Autorità avrebbe innanzitutto il pregio di consentire ad essa di svolgere una valutazione unitaria della con-*

*dotta posta in essere dalle imprese, con positive ricadute in termini di certezza giuridica e di efficacia dell'intervento”*

L'art. 37-bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) recita:

*“1 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, d'ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.*

*2 Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.*

*3 Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 5. L'Autorità si pronuncia sull'interpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dall'Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.*

*4 In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.*

*5 L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento l'Autorità disciplina le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la procedura di interpello. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni.*

*6 Le attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.”*

Tale articolo, fin dal titolo, consente di individuare chiaramente le proprie finalità: il «contro», contenuto nella rubrica della norma, rende palese che la lotta all'inserimento di clausole vessatorie nei contratti diretti ad una serie di soggetti, astrattamente identificabili quali soggetti deboli in ragione della conformazione dell'offerta e, quindi, nei contratti diretti essenzialmente al consumatore, rappresenta il punto nodale intorno al quale si aggrega una disciplina relativa ad una pluralità di rimedi che hanno funzioni differenti e si svolgono con modalità diverse.

L'Autorità, al pari del giudice ordinario, ha un potere di accertamento il cui esercizio, a seguito di una procedura che, come affermato nel punto 5, verrà specificata da un successivo regolamento (di cui si parlerà in seguito), può portare alla dichiarazione di vessatorietà.

La dichiarazione, e qui si rivela uno dei caratteri identificativi di questo rimedio, ha effetto, come specifica il comma 1, “*ai soli fini di cui ai commi successivi*”; pertanto, al di là del profilo sanzionatorio, risponde ad una precisa e sentita “*esigenza*”, che è quella di “*di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore*”.

L'informazione si conferma una colonna portante del sistema e su di essa si caricano nuove e ulteriori funzioni: al di là dell'onere posto in capo al professionista di rendere conoscibile il contenuto dell'offerta, la rilevanza che assume il profilo informativo: un'efficace comunicazione è utile non solo e non tanto a rendere edotto il singolo consumatore, quanto, piuttosto, a porre i consumatori come categoria, in grado di apprendere il funzionamento del mercato e di controllare le varie fasi della relazione che si instaura tra il soggetto consumatore e chi offre il prodotto o il servizio.

Si determina, in tal modo, una sorta di circolarità tra la disciplina sulle clausole e la disciplina relativa alle pratiche commerciali scorrette. Così come la pratica commerciale, secondo quanto ha stabilito la Corte di Giustizia

*“rappresenta un elemento sul quale il giudice può fondare la sua valutazione del carattere abusivo di una clausola, allo stesso modo l'accertamento della vessatorietà della clausola può rappresentare un elemento sul quale fondare la scorrettezza di una pratica che ne realizzi la circolazione. Gli accertamenti sono indipendenti, anche se l'uno può fungere da presupposto dell'altro”* (Corte europea di giustizia, Sez. I, 15 marzo 2012, C-453/10, Jana Pereničová, Vladislav Perenič contro SOS financ, spol. s r.o.).

La verifica va condotta, quindi, tenendo conto che il criterio cardine, intorno al quale si innestano gli altri criteri strumentali alla valutazione, ruota intorno al senso che assume il significativo squilibrio normativo. A questo riguardo, gioca un ruolo importante la lista grigia di clausole, che non solo semplifica l'accertamento in una pluralità di ipotesi attraverso la presunzione di vessatorietà, ma aiuta anche ad individuare caratteri che possano riempire di contenuto concreto la valutazione eventualmente condotta sulla base del comma 1 dell'art. 33 del Codice del Consumo. Il comma 4 della norma in esame, facendo «salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul

risarcimento del danno», attesta, inoltre, l'autonomia del procedimento giurisdizionale. In altri termini: anche se i presupposti sono i medesimi, si lascia al giudice ordinario semplicemente la facoltà di avvalersi degli accertamenti operati dall'Autorità garante, secondo uno schema già collaudato sia per quanto riguarda le pratiche scorrette, sia, principalmente, per quanto riguarda i contratti a valle.

Il comma 5 dell'art. 37 bis rinvia ad un regolamento dell'Autorità, per quanto riguarda: i) la procedura istruttoria; ii) le modalità di consultazione con i soggetti interessati; iii) la procedura di interpello.

Nella parte finale la norma specifica, inoltre, che l'Autorità “può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni” e sembra così dare atto dell'attribuzione all'AGCM di una competenza orizzontale per quanto riguarda la correttezza del mercato con riferimento alla vessatorietà di clausole contenute nelle offerte predisposte. In tal modo sembra voler evitare la possibile duplicazione di competenze e il conseguente conflitto tra le varie Autorità indipendenti sulla verifica o meglio sull'accertamento della vessatorietà di clausole contenute in offerte che si riferiscono anche a settori quali l'energia, i trasporti, il settore bancario e finanziario, quello delle telecomunicazioni.

Il punto 5 fa in primo luogo riferimento alla procedura istruttoria; a questo riguardo sembrerebbe logico che il regolamento al quale si fa rinvio – con l'ovvio rispetto dei diritti fondamentali e, quindi, «in modo da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di riservatezza» - possa tener conto dell'art. 27 e della procedura contro le pratiche scorrette. Questa procedura, sia pure con le dovute differenze, può, comunque, costituire un sicuro punto di riferimento in considerazione della natura oggettiva che caratterizza i due procedimenti, differenziandoli dal procedimento giurisdizionale.

Più significative novità sono sottese alle modalità di consultazione che sembrano rappresentare un aspetto imprescindibile in par-



tiolare per la procedura di interpello, che rappresenta, di certo, la novità più rilevante.

Da questa angolazione la tutela amministrativa, letta in un'ottica di sussidiarietà, si pone, in maniera assai più palese rispetto ad altre ipotesi, come strumento di vigilanza sul corretto uso dell'autonomia, la quale non può spingersi a predisporre un modello di composizione degli interessi che non risponde a ragionevolezza, imponendo ad una delle parti sacrifici i quali, secondo i criteri di accertamento indicati, risultano sproporzionati.

Il legislatore amplia i margini di autonomia dei privati, limita il ricorso alle norme inderogabili, sfuma la rigidità dei tipi, tuttavia, al fine di evitare che la libertà possa essere "abusata", non circoscrive la tutela al rimedio giurisdizionale, ma introduce sistemi di vigilanza che si spingono anche alla verifica della corretta incidenza sul mercato di offerte che ancora non sono state emesse. La procedura di interpello non attribuisce di certo all'Autorità una funzione per così dire dirigistica, ma tende ad incentivare il passaggio dalla predisposizione all'autoregolamentazione.

Invero, questo passaggio ha la sua genesi nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, di riforma del sistema camerale, che all'art. 2 attribuisce alle Camere alcuni compiti in funzione di regolazione del mercato, essenzialmente al fine di eliminare o, ancor prima, di evitare potenziali situazioni di conflitto tra i principali attori del mercato stesso. Non dobbiamo imputare al caso il fatto che il punto 5 menziona per due volte «*le camere di commercio interessate o le loro unioni*»: ad esse si fa riferimento sia come soggetti da consultare nell'ambito dei procedimenti, sia come soggetti da ascoltare nell'esercizio delle competenze.

L'attività delle Camere si svolge, per quanto riguarda la comune predisposizione di quelli che vengono impropriamente definiti «*contratti tipo*», in una fase che precede quella del controllo preventivo. Esse svolgono un ruolo di promozione e di impulso che si attua non tanto attraverso un'opera di controllo, ma piuttosto attraverso un'opera di mediazione volta a far sì che le par-

ti possano realizzare in maniera corretta ed efficace il potere di autoregolazione degli interessi. Attraverso questo sistema viene anche valorizzato il contributo dei diretti interessati alla tutela, cioè il contributo dei consumatori. In concreto non solo le singole imprese, ma le loro associazioni di categoria danno vita ad una prassi che è stata definita di «contrattazione collettiva» con le associazioni dei consumatori: esercitando il potere di autoregolamentazione danno vita ad un modello concordato con l'ambizione di creare uno strumento di neutralizzazione e governo dei rischi. Appare evidente, proprio in ragione dell'incidenza dell'attività delle Camere su di un momento diverso e in una funzione diversa rispetto a quella dell'Autorità, la necessità di cooperazione tra i vari soggetti interessati, anche al fine di realizzare quella trasparenza che è il presupposto ineliminabile per una verifica sulla reale correttezza del mercato.

**IUS VARIANDI – CONTRATTI E OBBLIGAZIONI –  
CLAUSOLA VESSATORIA**

*La tutela in materia di clausole vessatorie prevista per il consumatore si applica anche nel caso di un Condominio (Corte d'Appello di Catania, sezione I, sentenza del 26 febbraio 2008)*

Il caso riguarda un appello avente ad oggetto una controversia per compensi da prestazione d'opera intellettuale resi ad un Condominio. Il professionista riteneva che il giudice di primo grado avesse erroneamente applicato al Condominio le tutele previste nel caso di contraente "consumatore".

Il Giudice d'Appello, confermata la tesi di primo grado, ha ritenuto nulla la clausola che ha per effetto quello di consentire al professionista di aumentare il prezzo di un bene o di un servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI CATANIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai Magistrati:

dott. Maria Grazia Vagliasindi - Presidente

dott. Clara Castro - Consigliere

dott. Roberta Crucitti - Consigliere rel. est.

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1950/2003 R.G.

promossa da:

BE.OR., (omissis), elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'avv. Lu.Ch. che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di appello.

**APPELLANTE**

**CONTRO**

CONDOMINIO (omissis), in persona dell'amministratore pro tempore Ro.Ca.Fo., ed elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'avv. Gi.Au. che lo rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello.

**APPELLATO**

avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - compensi da prestazione d'opera intellettuale.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, notificato il 20.11.2000, il condominio (omissis) proponeva opposizione avverso il decreto n.229/00 emesso dal Giudice di Mascalucia il 17.10.2000, notificatogli il 26.10.2000 su ricorso di Be.Or., con il quale gli era stato ingiunto il pagamento di Lire 8.807.787, oltre contributo Inarcassa, IVA, interessi e spese legali.

A sostegno dell'opposizione deduceva:

che era stato violato il criterio di assegnazione in quanto il provvedimento monitorio era stato richiesto al Giudice del luogo ove aveva sede il condominio e non nel luogo di residenza dell'amministratore ove il condominio aveva il proprio domicilio;

che avendo l'opposto ritirato il proprio fascicolo di parte ancor prima della notificazione del decreto esso opponente non era in grado di verificare la sussistenza della prova scritta;

che spettava all'opposto dimostrare di avere espletato le attività per le quali aveva ottenuto l'ingiunzione;

che era stato pattuito per iscritto un onorario complessivo di Lire 15.000.000 per l'intera attività e, invece, la somma per cui era ingiunzione era superiore del 41% a quanto stabilito;

che quanto preteso, oltre l'acconto, doveva ritenersi inesigibile stante che l'inizio dell'opera aveva subito una sospensione ancora perdurante. Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto opposto.

Be.Or., costituitosi in giudizio, eccepiva nella sostanza che correttamente il decreto monitorio era stato richiesto al Giudice di Mascalucia, luogo in cui era sorta l'obbligazione e che l'ingiunzione era stata richiesta solo in relazione alle attività effettivamente compiute.

Esponneva, ancora, che non vi era stata alcuna violazione dei patti contrattuali in quanto nel disciplinare era previsto che alla liquidazione finale provvedesse il Consiglio dell'Ordine, rimanendo meramente in-

dicativo l'importo di Lire 15.000.000 e che, comunque, essendo chiaro che il committente non intendeva più avvalersi della sua opera aveva diritto al compenso previsto dalla *legge n. 143/1949* oltre agli interessi equivalenti al tasso ufficiale di sconto.

Chiedeva, pertanto il rigetto dell'opposizione ed in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento di ulteriori Lire 3.162.197.

Senza alcuna attività istruttoria la causa, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, veniva posta in decisione.

Con sentenza n. 321/02, depositata il 4.11.2002, il Giudice unico del Tribunale di Catania, sezione distaccata di Mascalucia, revocava il decreto opposto e condannava il Condominio opponente al pagamento in favore di Be.Or. della complessiva somma di Euro 3.052,26 oltre interessi legali dall'aprile 1998 al soddisfo, Inarcassa e iva nelle percentuali di legge compensando interamente tra le parti le spese processuali.

Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il giorno 11.11.2003, proponeva appello Or.Be. deducendo i seguenti motivi:

- aveva errato il primo Giudice nel ritenere vessatoria ex art. 1469 *bis* comma III n. 13 la clausola di determinazione del prezzo della prestazione professionale;
- aveva errato ugualmente il primo decidente a revocare il decreto ingiuntivo relativo a prestazioni professionali eseguite in base a tariffa professionale come da parcella vistata dal competente ordine professionale;
- aveva errato a rigettare la domanda riconvenzionale;
- il primo Giudice avrebbe dovuto condannare il condominio al pagamento degli interessi al tasso ufficiale di sconto ex art. 9 *ultimo comma legge n. 143 del 1949* anziché nella misura legale;
- aveva errato, infine, il primo Giudice a compensare tra le parti le spese processuali.

Chiedeva, pertanto, che la Corte volesse in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata:

- a) confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 229 emesso in data 17.10.2000 al Giudice del Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Mascalucia;
- b) condannare il Condominio (omissis), in persona dell'amministratore unico a pagare all'ing. Or.Be. la somma di Euro 1633,14 a titolo di maggiorazione da recesso contrattuale ex artt. 10 e 18 *legge n. 143/49* oltre Inarcassa ed IVA;
- c) condannare il predetto condominio a corrispondere all'ing. Or.Be. sulle somme dovute ai compensi in virtù di decreto ingiuntivo n.

229/00 e per la maggiorazione da recesso contrattuale gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto ex art. 9 *ultimo comma legge 143/49*;

d) condannare il condominio appellato alle spese tutte del doppio grado di giudizio ed al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. Il Condominio (omissis) costituitosi in giudizio in persona dell'amministratore pro tempore, contestava la fondatezza dell'appello del quale chiedeva il rigetto con la condanna dell'appellante alle spese del grado di appello.

Indi, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe, la causa, all'udienza del 20.6.2007, veniva posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini massimi di legge per il deposito di comparsa conclusionale e di note di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione Be.Or. ha dedotto che, erroneamente, il primo Giudice aveva ritenuto la clausola di determinazione del prezzo della prestazione professionale contenuta nel protocollo di incarico vessatoria ex art. 1469 *bis* III comma n. 13 c.c.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, non poteva affermarsi che l'importo di Lire 15.000.000 indicato nel protocollo di incarico fosse stato originariamente convenuto laddove detta clausola contrattuale indicava specificamente quale "presuntivo" l'importo sopra detto e prevedeva che il compenso dovuto al professionista sarebbe stato liquidato dall'ordine professionale in base alla classe 1 e categoria b prevista dalla vigente tariffa professionale con l'obbligo per il professionista di sottoporre la parcella all'esame ed al visto dell'Ordine di appartenenza. Inoltre, sempre secondo la prospettazione difensiva, il ragionamento seguito dal primo Giudice il quale aveva ritenuto che detta clausola consentisse al professionista "la possibilità di indefinito aumento dipendente dalla parcella conclusiva stilata dal Be." era errato sia perché la tariffa degli ingegneri non permetteva indefiniti aumenti (essendo il compenso determinato sulla base di percentuali rispetto ai lavori eseguiti) sia perché il Giudice in assenza di diversa pattuizione doveva provvedere alla liquidazione delle spese e degli onorari secondo le prescrizioni contenute nelle tariffe stesse.

Il motivo è infondato.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 1469 *bis* III comma n. 13 c.c. (ritenuto dal primo Giudice applicabile alla fattispecie in virtù della sussistenza

dei presupposti di cui all'art. 1469 *bis* c.c. ed il cui accertamento non è stato oggetto di specifico motivo di appello) si presume vessatoria, fino a prova contraria, la clausola che ha per effetto quello di consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto.

Ora, alla luce delle risultanze processuali, questa Corte rileva che gli assunti posti a fondamento del motivo di appello non appaiono condivisibili e, comunque, non appaiono idonei a scalfire la correttezza logico-giuridica dell'argomentare del primo Giudice.

Non può, infatti, aderirsi alla prospettazione difensiva secondo cui l'importo di Lire 15.000.000 non può ritenersi, agli effetti di cui alla norma sopra richiamata, come prezzo originariamente convenuto essendo lo stesso indicato come meramente "presuntivo".

In particolare, nel suddetto atto di conferimento di incarico all'art. 2 è così stabilito: il compenso dovuto al professionista per l'opera prestata sarà liquidato dall'Ordine professionale in base alle classi 1 e categorie b previste dalla *legge 2.3.1949 n. 143* e successive integrazioni e modificazioni. In ogni caso in via presuntiva l'onorario viene stabilito in Lire 15.000.000.

Ora se pur è vero che, letteralmente, l'importo del compenso non viene indicato nella somma netta di Lire 15.000.000 ritiene questa Corte che l'indicazione, comunque, nella lettera di conferimento di incarico della somma di Lire 15.000.000 quale importo "stabilito" sia pure in via presuntiva vale ad attribuire allo stesso, agli effetti della norma su richiamata, la natura di "prezzo originariamente pattuito".

Ed invero, dal tenore complessivo della clausola contrattuale (che altrimenti non avrebbe nessun significato) appare evidente, la volontà delle parti di fissare, comunque, un importo, suscettibile sì di variazione ma pur sempre non esorbitante in maniera eccessiva l'importo indicato.

Ciò posto, il ragionamento del primo Giudice secondo cui detta clausola, in quanto consente al professionista di aumentare in maniera elevata il prezzo, senza consentire recesso al consumatore, è nulla appare condivisibile.

A proposito, non pare influente la circostanza (dedotta dall'appellante) che, nella specie, la determinazione concreta del compenso non era rimessa all'arbitrio del professionista ma, comunque, vincolata dall'applicazione delle tariffe professionali previste per legge.

Ciò che conta, ai fini del rispetto della *ratio* della norma sopra indicata (che, com'è ovvio è quella di evitare al consumatore la futura imposi-

zione di un prezzo, eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente pattuito), è che, comunque, la clausola, così come congegnata, prevedeva una modalità di determinazione del compenso tale da consentire, come avvenuto nella fattispecie, un aumento eccessivamente elevato concretizzatosi, in effetti, attraverso la mera applicazione delle tariffe professionali, in un incremento del 41% del prezzo originariamente indicato in circa Lire 15.000.000.

Non può, neanche, condividersi l'ulteriore prospettazione difensiva secondo cui il primo Giudice avrebbe, comunque, errato a ritenere eccessivo lo squilibrio tra l'onorario presuntivamente indicato nel protocollo d'incarico e quello scaturente dall'applicazione delle tariffe professionali avendo esso opposto evidenziato, con la comparsa responsiva, la differenziazione fra la voce "rimborso spese forfettario" e la voce "onorario" e specificato che l'importo di Lire 15.000.000 era stato indicato solo con riguardo a tale ultima voce di remunerazione (risultata a seguito della applicazione della tariffa di poco superiore e cioè di Lire 16.122.823).

Dal tenore testuale del protocollo d'incarico non pare affatto chiara la volontà di operare tale formale distinzione emergendo al contrario che il detto art. 2 usa indifferentemente i termini "compenso" ed "onorario" al fine di indicare il corrispettivo globalmente dovuto.

Ciò posto, non può condividersi neppure ulteriore motivo di censura in base al quale, accertata la nullità della clausola, il primo Giudice avrebbe dovuto determinare l'onorario spettante al professionista, ai sensi dell'art. 2233 c.c., e quindi applicando le tariffe professionali.

Detta norma, infatti, opera, com'è noto, in mancanza di convenzione tra le parti mentre nella fattispecie, per come sopra illustrato, il compenso era stato già pattuito.

Con ulteriore motivo di impugnazione Be.Or. ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata per avere rigettato la domanda riconvenzionale dallo stesso proposta ed avente ad oggetto il pagamento della maggiorazione derivante dal recesso contrattuale ex *artt. 10 e 18 della legge 2.3.1949 n. 143*. Il motivo è infondato.

Va, infatti, rilevato che correttamente il primo Giudice ha ritenuto che la domanda "riconvenzionale" svolta dal Be., opposto in primo grado e quindi attore in senso sostanziale fosse, in realtà, non una domanda riconvenzionale in senso tecnico ma più correttamente una nuova domanda e, quindi, tardiva.

Il primo Giudice, però, ha egualmente ritenuto di entrare nel merito della domanda avendo la controparte accettato il contraddittorio.

La Corte non ritiene di poter condividere tale statuizione del primo Giudice e di dovere al contrario, in virtù dei poteri di ufficio attribuitele in materia, di dovere dichiarare detta domanda inammissibile.

Ed invero, nel vigore del regime delle preclusioni di cui al “nuovo” testo degli *artt. 183 e 184 c.p.c.* introdotto dalla *legge n. 353 del 1990* (applicabile all’odierna controversia), al contrario di quanto accadeva nel previgente rito, la questione della novità della domanda risulta del tutto sottratta alla disponibilità delle parti - e pertanto pienamente e esclusivamente ricondotta al rilievo officioso del Giudice - essendo l’intera trattazione improntata al perseguimento delle esigenze di concentrazione e speditezza che non tollerano - in quanto espressione di un interesse pubblico - l’ampliamento successivo del *thema decidendi* anche se su di esso si venga a registrare il consenso del convenuto (così tra le tante Cass. 10.12.2004 n. 23127).

In virtù dei principi sopra illustrati la domanda proposta da Be.Or. in comparsa di risposta va ritenuta inammissibile malgrado l’accettazione del contraddittorio da parte dell’opponente.

Con ulteriore motivo di appello Be.Or. deduce che il Tribunale avrebbe dovuto condannare il condominio opponente al pagamento, sulle somme oggetto della ingiunzione, degli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto *ex art. 9 ultimo comma della legge n. 143/49* e che erroneamente il primo Giudice avrebbe ritenuto che lo stesso vi avesse rinunciato accontentandosi della misura legale.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, è interesse legale non solo quello previsto dalla legge, nella misura del 5%, ma anche qualsiasi interesse che, ancorché in misura diversa, sia previsto dalla legge.

Il motivo non appare meritevole di accoglimento.

Ed invero, va puntualizzato che in sede di ricorso per decreto ingiuntivo - introduttivo della presente controversia, l’ing. Be. ebbe a richiedere gli interessi legali (senza alcuna particolare specificazione) ed, in adesione alla domanda, venne emessa ingiunzione di pagamento della somma oggetto di contestazione oltre interessi legali.

Solo in sede di comparsa di costituzione e risposta l’opposto ebbe a chiedere, oltre al rigetto dell’opposizione, l’ulteriore corresponsione sulla somma ingiunta degli interessi nella misura specificamente prevista dalla *legge n. 143/49*.

Ora, ad avviso della Corte, dallo stesso contegno processuale come sopra illustrato si evince che gli interessi richiesti con il ricorso per decreto ingiuntivo erano quelli stabiliti per legge nella misura del 5% e non quelli specificamente previsti dalla legge professionale che altri-

menti l’opposto non avrebbe articolato specifica domanda in tal senso. Da quanto esposto consegue che, correttamente, il primo Giudice ha ritenuto che il Be. avesse rinunciato alla maggiore entità di interessi riconosciutogli dalla legge professionale mentre, in ogni caso, la domanda articolata in tal senso in quanto nuova va ritenuta, per le ragioni sopra esposte, inammissibile.

Alla sostanziale correttezza delle statuizioni di cui alla sentenza appellata consegue l’infondatezza del motivo di appello concernente le spese processuali che correttamente il primo Giudice ha ritenuto di compensare.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte l’appello va rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.

In ossequio al principio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio nella misura liquidata, sulla base del valore della controversia e dell’attività difensiva spiegata, nel dispositivo vanno poste a carico di Be.Or..

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Catania, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 1950/03 R.G.:

rigetta l’appello proposto da Be.Or. nei confronti del Condominio (omissis) avverso la sentenza n. 321/02, depositata il 4.11.2002, del Giudice del Tribunale di Catania - Sezione distaccata di Mascalucia che conferma integralmente;

condanna Be.Or. al pagamento in favore dell’appellato delle spese processuali di questo grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 1.820,00 di cui Euro 20 per spese, Euro 720 per diritti, il resto per onorario oltre I.V.A. e CPA.

Così deciso in Catania

Depositata in Cancelleria il 26 febbraio 2008

## CLAUSOLE ABUSIVE CONTRATTI BANCARI – IUS VARIANDI

*La direttiva 93/13/CEE, finalizzata alla tutela del consumatore, considera abusiva la clausola volta ad “autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso”. Ciò posto, l’art. 118 D.Lgs. 395/1993, nella sua formulazione letterale, anteriore alle modifiche del 2006, va interpretato in modo conforme alla direttiva comunitaria, ritenendo che nei rapporti tra banca ed consumatore lo “ius variandi” è legittimamente previsto solo se collegato ad un motivo espressamente indicato in contratto (Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, sentenza del 31 dicembre 2009)*

La vicenda riguardava l’applicazione di interessi a tasso ultralegale ed alla capitalizzazione trimestrale. Il Giudice ha dichiarato ammissibili le richieste dell’attore, in quanto non si limitano ad una contestazione relativa agli addebiti di conto, bensì investivano la validità del rapporto giuridico (clausola che prevede la determinazione del tasso d’interesse o clausola che prevede l’applicazione della capitalizzazione trimestrale) che costituivano il fondamento delle singole rimesse. Posto che lo scopo perseguito dalla direttiva 93/13 è quello di tutelare il consumatore in situazione di inferiorità rispetto al professionista e visto che una delle possibili clausole abusive secondo la direttiva comunitaria è quella volta ad “autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso”, l’art. 118 d.lgs. 395/1993, nella sua formulazione letterale anteriore alle modifiche del 2006 va interpretato conformemente alla direttiva comunitaria, ritenendo che, nei contratti tra una banca ed un consumatore, lo ius variandi è legittimamente previsto solo se collegato ad un motivo espressamente indicato in contratto. Posto che la commissione di massimo scoperto (nella specie espressamente concordata) è una voce di capitale avente natura di corrispettivo delle somme messe a disposizione del cliente (e non di quelle utilizzate dal correntista, aspetto remunerato dagli interessi), tale

corrispettivo va tenuto concettualmente distinto dagli interessi, che vengono disciplinati diversamente dal nostro ordinamento salvo il caso della nuova normativa sull’usura, in cui le due voci sono eccezionalmente assimilate data la loro vicinanza, nel senso che si tratta in ambo i casi di corrispettivo periodico attinente al godimento (effettivo, in caso di interessi, o soltanto potenziale, in caso di commissione di massimo scoperto) di denaro messo a disposizione del cliente dalla banca; ne conseguono:

- a) l’inapplicabilità a quest’ultima voce del disposto dell’art. 1284 c.c., con riferimento alla necessità della forma scritta ad substantiam;
- b) la validità dell’applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, quand’anche dovesse ritenersi nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- c) la non debenza di detta commissione per il periodo successivo al recesso della banca dall’apertura di credito.

È illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi in favore della banca, mentre l’effettivo saldo del rapporto di dare ed avere tra istituto di credito e cliente deve determinarsi in base ad un ricalcolo che non tenga conto della capitalizzazione degli interessi, sempre fatta salva, con riferimento al periodo successivo al 30 giugno 2000, l’applicazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in esecuzione dell’art. 25, comma 2, del d. lgs. 342/99, in ordine alla medesima periodicità nel conteggio degli interessi.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE DISTACCATA DI BAGHERIA**

..... *Omissis*.....

Fatto e motivi della decisione

..... *Omissis* ...

Orbene, esaminando adesso il merito delle domande di parte attrice e per quanto innanzitutto concerne le questioni relative alla determinazione del tasso di interesse ed alla capitalizzazione trimestrale, va osservato che la valenza probatoria ricollegabile all’approvazione tacita

degli estratti conto periodicamente trasmessi dalla banca deve ritenersi rigorosamente circoscritta alle risultanze numeriche degli addebiti di conto, senza quindi che tale preclusione possa incidere sulla facoltà - per l'opponente - di contestate, anche oltre i termini contrattuali, l'esistenza, la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto (cfr., in tal senso, Cass. 845/99; 4846/98; 1978/96).

In sostanza, l'approvazione, anche tacita, dell'estratto conto esonera la banca dalla necessità di documentare l'effettiva esistenza e correttezza delle singole partite, residuando al correntista esclusivamente la possibilità di contestare la sussistenza del titolo in base al quale la singola partita è stata iscritta.

In tema di contratti bancari di conto corrente vige, infatti, la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto, quando il cliente, ricevuto l'estratto, non sollevi specifiche contestazioni (art. 1832 c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c.).

L'accettazione del conto in linea generale non esclude, in vero, che possa essere oggetto di contestazione la validità e l'efficacia, totale o parziale, dei rapporti giuridici che costituiscono il fondamento delle singole rimesse riportate nell'estratto conto. È necessaria tuttavia una specifica contestazione da parte del cliente. Peraltro si deve osservare come le risultanze del conto costituiscono prova del credito anche nei confronti dei fideiussori (cfr. Cass. n. 10808/98).

Orbene, alla luce di tale principi, va innanzitutto dichiarata l'ammissibilità - alla luce del disposto dell'art. 1832 c.c. - delle lagnanze di parte attrice in quanto con le contestazioni relative all'applicazione di interessi a tasso ultralegale ed alla capitalizzazione trimestrale non ci si limita ad una contestazione relativa alle risultanze numeri che degli addebiti di conto, bensì si contesta la validità del rapporto giuridico (clausola che prevede la determinazione del tasso d'interesse o clausola che prevede l'applicazione della capitalizzazione trimestrale) che costituisce il fondamento delle singole rimesse.

Sempre alla luce di quanto appena osservato, deve comunque anche ritenersi che sono infondate le doglianze di parte attrice relative a talune risultanze numeriche degli addebiti di conto che avrebbero prodotto una erronea determinazione del debito.

Per quanto ora concerne la questione relativa all'asserita illegittimità degli interessi applicati dalla banca convenuta in misura extralegale, in violazione della forma scritta *ad substantiam* imposta dall'art. 1284

c.c., si osserva che nei contratti relativi ai tre conti correnti oggetto del giudizio è espressamente indicato il tasso applicato con riferimento a tali conti correnti (v. gli originali dei tre contratti prodotti da parte convenuta, nonché gli allegati A/4, A/5 e A/6 alla CTU del dott. L. depositata in data 26 novembre 2008 relativi proprio ai tre conti oggetto del giudizio n. 2657, 2657.17 e 2657.34). Al CTU è stato quindi posto come quesito quello di applicare gli interessi ultralegali pattuiti per iscritto. Va ora aggiunto, con riferimento alla questione dello *ius variandi*, che l'art. 117 del T.U. in materia bancaria e creditizia prevede la possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e con dizione praticati, a patto che tale potere sia espressamente indicato nel contratto e la relativa clausola sia approvata specificatamente dal cliente.

L'art. 118 (nella versione antecedente alle modifiche apportate nel 2006, applicabile al caso di specie *ratione temporis*) specifica, in questa ipotesi, che le variazioni sfavorevoli devono essere comunicare al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CIRC a pena di inefficacia delle stesse, per dare la possibilità al cliente, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione. Di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Disposizioni analoghe prevedeva, prima dell'entrata in vigore del T.U. bancario, l'art. 6 L. 154/92. Sono poi da ritenere nulle, anche se relative ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 154/92 (come comunque non è caso di specie) le clausole legittimanti l'esercizio da parte della banca di uno *ius variandi in peius*, rispetto al correntista, senza criteri di sufficiente, oggettiva e certa determinabilità delle condizioni applicate poi al rapporto.

Nel caso di specie lo *ius variandi* era previsto nei contratti oggetto del giudizio, ma le relative clausole non rispettavano i detti criteri di sufficiente, oggettiva e certa determinabilità delle condizioni applicate al rapporto. Si trattava di clausole sullo *ius variandi* dal contenuto del tutto generico, che prevedevano una facoltà di modifica da parte della banca non agganciata ad alcun parametro (v. sul punto Cass. 2103/96, in tema di determinabilità dell'oggetto della clausola relativa alla *ius variandi* della banca, pronuncia che si pone, in un certo modo, in linea con l'orientamento giurisprudenziale che qualifica ora, dopo le citate modifiche apportate nel 2006 all'art. 118, come vessatoria la clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto che riconosce unilate-

ralmente al professionista la facoltà di modificare le disposizioni economiche del rapporto contrattuale anche in mancanza di un giustificato motivo; così Cass. 13051/08).

Mette ora conto osservare che un'interpretazione del citato art. 118 nel senso di richiedere, per la determinabilità, l'indicazione sia di un motivo in presenza del quale operare la modifica unilaterale sia di parametri operativi (anche di massima) di tale modifica si impone pure se si considera quanto aveva stabilito, qualche mese prima della stipulazione dei contratti oggetto del giudizio, la direttiva comunitaria 93/13 sulle clausole abusive. Anzi, addirittura, si deve ritenere – nonostante il riferimento al giustificato motivo sia contenuto solo nella formulazione dell'art. 118 successiva alla modifica del 2006 (“*nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, secondo comma, del codice civile*”) e sta assente nella formulazione anteriore al 2006, formulazione rilevante *ratione temporis* nel presente giudizio (“*se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR*”) che anche per i contratti stipulati prima delle novità introdotte nel 2006 (come quelli di cui al presente giudizio, risalenti al 1993-1994) l'art. 118 vecchia formulazione debba essere interpretato nel senso che la previsione negoziale dello *ius variandi* della banca deve anche contenere l'espressa indicazione di un motivo legittimante l'attivazione del potere di modifica.

Ed infatti, nelle ipotesi in cui non debba fare applicazione diretta del diritto comunitario (come nel caso di specie, visto che la direttiva comunitaria non produce effetti diretti nei rapporti orizzontali interprivati, quali sono quelli di cui alla presente controversia), il Giudice nazionale è infatti pacificamente tenuto (secondo la copiosa e granitica giurisprudenza della Corte di giustizia dai casi Harz, Von Colson, Johnston, Kolpinghuis, Nijman, Marlesing, Wagner Miret e Faccini Dori fino ai più recenti Pfeiffer e Pupino e, da ultimo, al caso Schulte di cui a Corte giust. 25 ottobre 2005, n. C-350/03) ad interpretare il diritto interno conformemente alla lettera ed allo scopo della direttiva al fine di conseguire il risultato perseguito da quest'ultima” (principio sempre così enunciato nella sentenza della Corte di giustizia).

Ora, dal 5° “considerando” della direttiva 93/13 e dalla lettera b) dell'art. 2 della medesima direttiva si ricava che lo scopo del testo comunitario

in questione è quello di concedere protezione ai soggetti che non sono in grado di conoscere i principi applicabili alle contrattazioni che intendono concludere.

Nella sentenza sul caso Océano Grupo Editorial (27 giugno 2000, procedimenti riuniti C-240/98-C-244/98) la Corte di Giustizia aveva poi ricordato che il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 «è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse».

Tale posizione di inferiorità ed il riferito deficit conoscitivo porta quindi a ritenere – insieme all'importante circostanza per cui una delle possibili clausole abusive secondo la direttiva comunitaria è quella volta ad “autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso” – che anche nella sua vecchia formulazione l'art. 118 d.lgs. 395/1993 vada interpretato nel senso di ritenere necessaria (certo nel solo caso in cui la controparte della banca sia un consumatore) la previsione negoziale di un motivo che renda possibile la modifica unilaterale.

Consiste nella tutela del consumatore, nell'eliminazione di un'asimmetria informativa e nel ripristino di una tendenziale situazione di equilibrio negoziale lo scopo sotteso alla direttiva 93/13, scopo che il giudice nazionale deve sempre perseguire nella sua opera di interpretazione conforme del diritto interno rispetto al diritto comunitario.

Anche il Giudice, infatti, è destinatario, per pacifico orientamento della Corte di giustizia, dell'obbligo di leale cooperazione previsto dall'art. 10 (ex art. 5) del Trattato – e quindi del dovere per gli Stati di adottare tutte le misure, di carattere generale e particolare (e quindi pure i provvedimenti giurisdizionali), atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal Trattato o terminati dagli atti delle Istituzioni comunitarie (v., per tutte, le sentenze della Corte di giustizia sui casi Von Colson, Johnston, Gebroeders Beentjes BV, Nijman, Marleasing, Wagner Iret e Faccini Dori). Posto che lo scopo perseguito dalla direttiva 93/13 è quello di tutelare il consumatore in situazione di inferiorità rispetto al professionista e visto che una delle possibili clausole abusive secondo la direttiva comunitaria è quella clausola ad “autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso”, allora l'art. 118 d.lgs. 395/1993 nella sua formula-



zione letterale anteriore alle modifiche del 2006 va interpretato conformemente alla direttiva comunitaria ritenendo che nei contratti tra una banca ed un consumatore lo *ius variandi* è legittimamente previsto solo se collegato ad un motivo espressamente indicato in contratto. Un tale motivo è invece mancante nelle (generiche) clausole sullo *ius variandi* contenute nei tre contratti oggetto del giudizio, clausole che non risultano quindi rispettose del citato art. 118.

Sempre sul tema si ricordi che il principio dell'interpretazione conforme ha portata generale, valendo per il tempo sia successivo che antecedente alla scadenza del termine per il recepimento della direttiva (1) (riguardando tale termine il legislatore ma non l'organo giurisdizionale o comunque l'interprete del diritto interno (2) essendo relativo a tutte le norme comunitarie ed indipendentemente dal loro eventuale effetto diretto (imponendosi detto obbligo con riguardo a tutte le fonti, primarie (3) o no, produttive di effetti giuridici vincolanti – che prima di portare alla disapplicazione della norma interna richiedono quindi la verifica in ordine alla possibile interpretazione conforme della stessa - o no (4) e “dal soggetto contro il quale si fanno valere le norme nazionali” (5). È poi opportuno rilevare che la responsabilità statale per violazione del diritto comunitario dovuta ad attività giurisdizionale è stata di recente affermata, con la sentenza sul caso Traghetti del Mediterraneo del 13 giugno 2006 (6), anche per la violazione manifesta del diritto comunitario imputabile ad un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado risultante dall'interpretazione delle norme di diritto (7). E tale violazione manifesta nell'esercizio dell'attività interpretativa si può verificare, secondo la Corte, «se, per esempio, il Giudice dà a una norma di diritto sostanziale o procedurale comunitario una portata manifestamente erranea, in particolare alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte in tale materia (v., a questo riguardo, la summenzionata sentenza Köbler, p. 56), o se interpreta il diritto nazionale in modo da condurre, in pratica, alla violazione del diritto comunitario vigente» (8).

Infine, sempre sul punto dello *ius variandi*, mette conto osservare che dalle prove testimoniali espletate non è emersa, con riferimento allo specifico caso dei conti correnti della Mater Dei s.r.l., un'idonea comunicazione da parte dell'Istituto di credito in questione del mutamento di tutte le condizioni. Va ora osservato che nello sviluppo dei conteggi il CTU ha tenuto conto delle variazioni favorevoli al cliente e non ha tenuto in considerazione delle variazioni in senso sfavorevole al cliente. Parte convenuta non ha condiviso questo modus operandi.

In realtà, deve condividersi l'impostazione seguita dal CTU visto che questi non poteva tenere conto, alla luce di quanto sopra esposto, delle variazioni sfavorevoli apportate unilateralmente dalla banca in forza delle disposizioni negoziali sullo *ius variandi* sopra censurate. Né poteva omettere di applicare le variazioni favorevoli considerato che parte attrice ha formulato la domanda di ripetizione dell'indebitato sulla base, tra le altre cose, dell'“erroneo addebito su C/C di spese, commissioni ed interessi pretesi e percepiti dall'istituto”, senza censurare l'applicazione di condizioni favorevoli, non contestate neppure da parte convenuta. A questo punto, pure considerato che non è emerso il superamento (anch'esso lamentato da parte attrice) del tasso soglia, deve valutarsi l'ulteriore contestazione relativa alla commissione di massimo scoperto.

Al riguardo, bisogna innanzitutto osservare che tale commissione costituisce, nella prassi bancaria, il compenso che la banca richiede a titolo di rimborso del costo della liquidità che essa sopporta per il sostenuto rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente medesimo. La commissione di massimo scoperto è una voce di capitale avente natura di corrispettivo non delle somme utilizzate dal correntista (tale aspetto viene, infatti, remunerato dagli interessi) ma di quelle messe a disposizione del cliente. In base a questa differenza tale corrispettivo va tenuto concettualmente distinto dagli interessi, tant'è che vengono disciplinati diversamente dal nostro ordinamento salvo il caso della nuova normativa sull'usura, in cui le due voci sono eccezionalmente assimilate data la loro comunque indubbia vicinanza, nel senso che si tratta in ambo i casi di corrispettivo periodico attinente al godimento (effettivo, in caso di interessi, o soltanto potenziale, in caso di commissione di massimo scoperto) di denaro messo a disposizione del cliente dalla banca. Da questa diversità sostanziale tra interessi e commissione di massimo scoperto deriva l'inapplicabilità a quest'ultima voce del disposto dell'art. 1284 c.c., con riferimento alla necessità della forma scritta *ad substantiam*, in quanto norma eccezionale (poiché costituisce deroga al principio della libertà di forma) e, quindi, insuscettibile di applicazione analogica ad ipotesi simili.

Ciò vale per i contratti antecedenti alla legge 154/92 ed al d.lgs. 385/93, il cui art. 117 prevede la forma scritta per la validità delle pattuizioni o la prova della loro pubblicità (commi 4 e 7 lett. b). Ed invero, l'art. 117 d.lgs. 385/93 prevede che i contratti relativi ai rapporti bancari devono essere redatti per iscritto e che devono indicare il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati. In caso di inosservanza di tali

disposizioni, il comma 7 dello stesso articolo prevede che si applicano gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto ulteriore corollario della distinzione tra interessi e commissione di massimo scoperto è la validità dell'applicazione trimestrale della commissione di massimo scoperto, quand'anche dovesse ritenersi nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, in quanto la nullità di tale ultima clausola troverebbe il suo fondamento nell'art. 1283 c.c., riferibile esclusivamente all'anatocismo (cioè al fenomeno in base al quale gli interessi producono a loro volta interessi).

Inoltre, proprio perché la commissione di massimo scoperto è voce distinta dagli interessi non dovrà essere corrisposta per il periodo successivo al recesso della banca dall'apertura di credito. Se, infatti, si tratta di un corrispettivo per il semplice fatto che sono state messe a disposizione delle somme, esso non ha più ragion d'essere quando tale disponibilità viene a cessare perché la banca recede dal rapporto di conto corrente e da quello di provvista (solitamente costituito da un'apertura di credito).

Ora, in relazione ai conti correnti oggetto del giudizio spetta la commissione di massimo scoperto perché essa risulta espressamente concordata (v. documentazione in atti, compresi gli originali dei tre contratti prodotti da parte convenuta). A questo punto deve valutarsi l'ulteriore contestazione relativa all'illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi.

La validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori dev'essere oggetto di valutazione alla luce del disposto di cui all'art. 1283 c.c., che sancisce un divieto generale di anatocismo in mancanza di "usi contrari" - anatocismo ammesso solo in caso di domanda giudiziale ovvero in caso di convenzione posteriore alla scadenza, con il limite degli interessi dovuti da almeno sei mesi. Gli usi a cui fa pacificamente riferimento tale disposizione sono quelli normativi, quali elementi d'integrazione della legge e che operano con riferimento al contratto sul piano degli effetti, dettando una disciplina a cui la legge rinvia; altra cosa rispetto agli usi negoziali attinenti invece al momento formativo del negozio, integrandone il contenuto.

Secondo consolidata nozione gli usi normativi consistono nella ripetizione generale, uniforme, costante, frequente e pubblica di un determinato comportamento (elemento oggettivo) accompagnato dall'elemento

soggettivo della convinzione che si tratti di comportamento non dipendente da un mero arbitrio soggettivo ma giuridicamente obbligatorio in quanto conforme ad una norma già esistente o che si ritiene debba far parte dell'ordinamento (c.d. *opinio iuris ac necessitatis*). Orbene, fino al 1999 la giurisprudenza aveva costantemente sostenuto la legittimità della clausola generalmente contenuta nei contratti di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista (a fronte di una capitalizzazione annuale degli interessi attivi spettanti al medesimo).

Tale orientamento si fondava sull'assunto del carattere normativo dell'uso in questione. La giurisprudenza formatasi negli anni '70 e '80 considerava legittima la previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi nei contratti di conto corrente bancario per periodi inferiori al semestre in presenza di usi normativi, intendendosi riferito ad essi il richiamo contenuto nell'art. 1283 c.c. e considerandosi tali quelli che prevedevano l'anatocismo nei contratti di conto corrente bancario. Questi, infatti, potevano qualificarsi alla stregua di comportamenti tenuti dalla generalità degli interessati con il convincimento di adempiere ad un precetto di diritto, poiché sia le banche sia i clienti chiedevano e riconoscevano come legittima la pretesa di calcolo di nuovi interessi sugli interessi scaduti (v. Cass. 1724/77, 3479/71, 6631/1981).

Era invece isolata la giurisprudenza che faceva leva sul carattere negoziale degli usi richiamati nell'art. 1283 c.c. (cfr. *Trib. Napoli, 24 aprile 1997*).

La giurisprudenza di merito aveva già progressivamente posto in discussione la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - facendo leva alternativamente sull'inesistenza dell'uso normativo, sul disposto dell'art. 117, comma 6, del T.U. bancario (che prevede la nullità delle clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati), ovvero sulla natura vessatoria della clausola - quando è intervenuto un *revirement* nella giurisprudenza di legittimità con le note pronunce del 1999. In tale anno la Corte di Cassazione, con tre pronunce ravvicinate nel tempo, la n. 2374/99, la n. 3096/99 e la n. 3845/99 (ma anche la giurisprudenza successiva del Supremo Collegio si è attestata su questa posizione - cfr. Cass. n. 13739/03; 12222/03; 2593/03; 17338/02; 11772/02; 8442/02; 4490/02; 1281/02; 6263/01; 12507/99 - e ciò in una linea di continuità che è arrivata fino all'intervento, trattandosi di questione di massima che sebbene non più controversa era di particolare rilevanza, delle sezioni unite che, con la sentenza n. 21095 del 2004, hanno ad-

dirittura escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale a debito del correntista bancario pure con riferimento al periodo anteriore alle innovative pronunzie della Cassazione e ciò anche considerato che la giurisprudenza assolve una funzione meramente ermeneutica ricognitiva e di conseguenza la riforma giurisprudenziale non può non travolgere l'indirizzo opposto che non si sia formato correttamente; cfr. anche Cass. 3589/05; 4095/05; 10127/05; 10599/05; 19882/05; 21101/05; 10376/06) affermava il carattere negoziale e non normativo dell'uso in questione e dichiarava la nullità della relativa clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrarietà all'art. 1283 c.c. (Cass. 3096/99 e 2374/99 facevano riferimento, come ulteriore causa di nullità, all'art. 4 L. 154/92 nella parte in cui vieta nelle clausole contrattuali il rinvio agli usi). Di lì a poco, per correggere lo scompenso che si stava creando nel mondo giurisprudenziale interveniva il Legislatore, che introduceva, con l'art. 25 comma 3 d. lgs. 342/99, una sorta di "sanatoria" *ex tunc* delle clausole che prevedevano l'anatocismo nei rapporti bancari. Con sentenza n. 425 del 2000, la Corte costituzionale dichiarava però incostituzionale la suddetta norma. A seguito di tale sentenza, il quadro della giurisprudenza di merito appariva diviso tra pronunzie che si rifacevano all'orientamento sancito dalle tre citate sentenze della Cassazione del 1999 (negando l'esistenza di un uso normativo relativo alla capitalizzazione trimestrale e della relativa *opinio iuris ac necessitatis*), con conseguente declaratoria di nullità della clausola in questione, ed altre pronunzie che si rifacevano all'orientamento più risalente della Cassazione, sostenendo la validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi. Allo stato attuale, comunque, la nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale delle poste debitorie per violazione del divieto di anatocismo imposto dall'art. 1283 c.c. è ormai pacifica in giurisprudenza ed è appena il caso di fare rinvio alle argomentazioni che si leggono nelle sentenze della Cassazione (v. Cass. sez. un. 21095/04; 3589/05; 4095/05; 10127/05; 10599/05; 19882/05; 21101/05; 10376/06; 6514/07; 15218/07). Deve ora osservarsi che non c'è invece uniformità di vedute, in giurisprudenza, sugli effetti della declaratoria di nullità della detta clausola di capitalizzazione trimestrale.

Pertanto, è necessario stabilire se, nella riliquidazione del saldo di conto corrente, l'interesse debba essere capitalizzato con diversa scadenza (semestrale o annuale), ovvero debba computarsi sul capitale puro.

Secondo un'opinione più severa "in conseguenza della nullità della clausola, contenuta in un contratto di conto corrente bancario, con

cui si prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, non sussiste un diritto della banca all'anatocismo semestrale o annuale, non sussistendo alcuna possibilità di sostituzione legale o inserzione automatica di clausole che dispongano una capitalizzazione degli interessi passivi con una diversa periodicità" (9). Altra parte della giurisprudenza di merito ritiene, invece, che "il vuoto normativo conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, deve essere affrontato facendo richiamo al parametro dell'equità di cui all'art. 1374 c.c. intesa come esigenza di bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti e tale parametro porta alla soluzione di una clausola di capitalizzazione con cadenza annuale, in modo da assicurare lo stesso termine previsto a favore dei correntisti in caso di interessi a loro debito" (10).

A sostegno della cadenza semestrale della capitalizzazione si invoca un passaggio della motivazione di una sentenza della Cassazione nel quale, tuttavia, la Suprema corte si limita - al fine di escludere l'esistenza di un uso normativo nella capitalizzazione trimestrale degli interessi - a citare un orientamento formatosi in epoca precedente all'entrata in vigore del nuovo codice civile (11).

Nessun argomento, inoltre, si ricava dall'art. 1283 c.c., nella parte in cui tale norma consente gli interessi anatocistici «sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi», trattandosi di una disposizione "di sbarramento" e non di una condizione sufficiente, da sola, a legittimare la capitalizzazione semestrale degli interessi.

A sostegno della capitalizzazione annuale, parte della giurisprudenza di merito sostiene che tale cadenza di capitalizzazione sarebbe più conforme alla cadenza temporale degli interessi ex art. 1284, 1° comma, c.c. («il saggio degli interessi legali è determinato [...] in ragione di anno»), che sarebbe applicata dalle banche a favore della clientela ed anche contemplata dalla delibera del Cibr emanata il 9 febbraio 2000 sulla base del d.lgs. 342/99 (12).

La soluzione preferibile è nel senso dell'inapplicabilità dell'art. 1831 c.c. al conto corrente bancario, sia per l'insuperabilità del dato testuale dell'art. 1857 c.c. (che non richiama tale norma per il conto corrente bancario), sia in quanto l'interpretazione analogica non può essere richiamata in ragione della profonda diversità di *ratio* tra il conto corrente bancario - che prevede l'esigibilità a vista del saldo ex art. 1852 c.c. - e il conto corrente ordinario, che prevede l'inesigibilità delle prelievi ex art. 1823 c.c..

Per cui, se il saldo del conto corrente bancario è esigibile in ogni momento, non ha senso applicare l'art. 1831 c.c., che presuppone l'inesigibilità delle partite creditorie sino alla chiusura del conto.

Esaminando le differenze strutturali sotto il profilo di validità temporale del contratto, si vede che il conto corrente ordinario è un contratto con durata limitata alla periodicità stabilita convenzionalmente fra le parti; scaduto il termine, il contratto ha esaurito la sua normale operatività e si conclude con la richiesta di pagamento da parte di colui che alla chiusura del conto risulta avere una posizione a credito. Solo eccezionalmente, qualora non venga esatto il credito, il contratto viene rinnovato tacitamente e il saldo precedente costituisce la prima rimessa del nuovo rapporto.

Il conto corrente bancario, invece, è un contratto di durata, in cui il rapporto non si rinnova ad ogni chiusura di conto. La chiusura, cioè, non è prodromica al saldo ed alla conclusione del contratto, ma è una mera operazione contabile che non è richiesta dal tipo negoziale (tanto da non essere prevista nelle norme che regolano i conti correnti bancari). Poiché il contratto prosegue naturalmente dopo la chiusura periodica (che, lo si ripete, non è necessaria ed ha una funzione meramente contabile/riepilogativa), il considerare la risultanza (non si può, tecnicamente, parlare di saldo) della chiusura come rimessa del periodo successivo è una mera finzione e comporta indubbiamente la violazione del divieto di anatocismo, in quanto si fanno produrre interessi agli interessi maturati fino a quel momento. Non è, dunque, nella disciplina del conto corrente ordinario che si possono trovare argomenti a favore dell'anatocismo bancario, sia per le non marginali differenze tra i due contratti (v. anche Cass. 3637/68), sia perché non è certo che la fattispecie regolata dal secondo comma dell'art. 1823 integri un caso di anatocismo.

Sotto il primo profilo - lo si ribadisce - è da escludersi l'applicazione analogica delle norme in tema di conto corrente ordinario al conto corrente bancario. Sono di ostacolo ad un tale processo ermeneutico non solo le differenze strutturali tra i due istituti (13), ma anche l'esistenza di un esplicito richiamo contenuto nell'art. 1857, che rende più ardua l'opzione interpretativa analogica al di fuori della previsione legislativa (14).

Quanto all'art. 1823, comma due, anche la dottrina ha evidenziato che nel conto corrente ordinario si verifica una sorta di anatocismo improprio, strettamente legato alla struttura del conto stesso, dato che alla scadenza convenuta il saldo del conto, costituito dalla somma algebrica delle rispettive rimesse e degli interessi in dare ed avere, a norma

dell'art. 1835 c.c., costituisce un credito certo, liquido ed esigibile, che deve essere pagato (e, se non pagato, produce interessi moratori a norma dell'art. 1224 c.c.), ma che può anche divenire nella sua interezza (e, quindi, con una eventuale quota di interessi capitalizzata) la prima posta di un conto successivo.

Qui non si ha, dunque, anatocismo (cioè, in parole semplici, interessi che producono interessi), bensì una somma (il saldo di chiusura del conto, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione contrattuale di pagamento) che produce interessi moratori o compensativi e che solo eventualmente può contenere una quota di interessi. È, dunque, impossibile trasferire questa disciplina al conto corrente di corrispondenza, dove non esiste l'accordo di inesigibilità dei rispettivi crediti, ma, anzi, esiste la regola opposta della continua disponibilità del saldo da parte del cliente (art. 1852 c.c.); regola, come osserva attenta dottrina, essenziale affinché il conto assolva alla sua funzione tipica di cassa del cliente e base della creazione di moneta bancaria. In relazione alla pretesa legittimità di una capitalizzazione annuale (15), si replica normalmente che la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi deriva non già dal tipo di cadenza temporale della capitalizzazione, ma dalla mancanza delle condizioni imperative di cui all'art. 1283 (16). L'art. 1284 c.c., che (come risulta dalla rubrica) riguarda invece il saggio degli interessi, cioè l'entità del tasso e la decorrenza degli interessi legali, non deroga in alcun modo alla norma di cui all'art. 1283 c.c., che è l'unica che stabilisce le condizioni per la produzione degli interessi sugli interessi (anatocistici) e della quale indubbia è la natura imperativa (contrariamente all'art. 1284 c.c., la cui natura dispositiva giustifica la derogabilità con la pattuizione di interessi convenzionali (17).

Neppure è condivisibile il diverso argomento secondo cui la capitalizzazione annuale degli interessi sarebbe prevista dalla delibera del Ccir emanata in attuazione dell'art. 25, comma 2, d.lgs. 342/99. Tale delibera, infatti, lungi dallo stabilire una generalizzata capitalizzazione annuale, si limita a prevedere che «nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra annuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione». In secondo luogo, soprattutto, l'art. 7, 1° comma, della predetta delibera prevede per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della medesima delibera (il 22 aprile 2000) la necessità di adeguamento «alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000» previa informazione scritta o approvazione della clientela (v. art.

7, commi 2 e 3 ), con l'implicita conseguenza che, in caso di avvenuto adeguamento, le clausole di capitalizzazione degli interessi diverranno valide limitatamente agli effetti prodotti successivamente, mentre per il passato resteranno soggette esclusivamente alle condizioni previste dalla norma imperativa dell'art. 1283 c.c. (18).

In conclusione, deve ritenersi che alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto non consegue alcuna capitalizzazione.

Ciò anche perché non è rinvenibile nel sistema alcun parametro normativo atto a conferire al credito bancario derivante dal conto corrente di corrispondenza natura diversa rispetto a qualsiasi altro credito di valuta. Deve ribadirsi, in particolare, che il ricorso all'applicazione analogica di altre disposizioni, previste in materia di chiusura di conto o di saggio di interessi, non è invocabile nel caso di specie.

Lungi dal trovarci in un'ipotesi di vuoto normativo - che giustifica l'applicazione analogica - l'anatocismo risulta disciplinato dall'art. 1283 c.c. Tale ultima norma consente la capitalizzazione degli interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza (sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi).

Dichiarata nulla la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale, non esiste più tra le parti alcun accordo in relazione all'anatocismo, né risulta validamente stipulato un nuovo accordo ai sensi della delibera CICR del 9 febbraio 2000.

La disciplina relativa alle clausole di capitalizzazione trimestrale, conseguente all'*excursus* della giurisprudenza sopra brevemente rassegnato, è la seguente: per i contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000, nonché per quelli stipulati anteriormente ma con riferimento al periodo successivo al 30.6.2000, si applica la delibera CICR del 9.2.2000 in esecuzione dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. 342/99, per cui i saldi debitori e creditori debbono prevedere la stessa periodicità nel conteggio degli interessi; per i contratti stipulati anteriormente al 22 aprile 2000, con riferimento al periodo anteriore al 1° luglio 2000, siffatte clausole devono considerarsi disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché la sanatoria prevista dall'art. 25 cit. è stata rimossa a far data dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 425/2000 e l'intera materia deve essere regolata dai principi che regolano la successione delle leggi nel tempo.

Poiché le odierne parti hanno stipulato il contratto di conto corrente per cui è causa in data anteriore al 22 aprile 2000, in applicazione dei principi su esposti, ed in piena adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve dichiararsi nulla la clausola determinativa della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, fatta salva, con riferimento al periodo successivo al 30 giugno 2000, l'applicazione della citata delibera CICR del 9 febbraio 2000 sulla medesima periodicità nel conteggio degli interessi. Per le ragioni sopra esposte e considerato che la Corte di Appello di Palermo si è orientata da tempo nel senso dell'assenza di capitalizzazione di seguito alla declaratoria dell'illegittimità della capitalizzazione trimestrale e che pare opportuno adeguarsi a tale orientamento, è da ritenere che la nullità sopra indicata colpisca la clausola del contratto relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi in favore della banca e che alla declaratoria di nullità consegua che devono considerarsi indebite le somme percepite dalla banca convenuta in dipendenza dell'applicazione di siffatte clausole, per cui deve procedersi alla rideterminazione dell'ammontare degli interessi passivi maturati nel corso del rapporto senza applicazione agli stessi di alcuna capitalizzazione. Alla luce del complesso di queste considerazioni, quindi, deve affermarsi che è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi in favore della banca, mentre l'effettivo saldo del rapporto di dare ed avere tra istituto di credito e cliente deve determinarsi in base ad un ricalcolo che non tenga conto della capitalizzazione degli interessi, sempre fatta salva, con riferimento al periodo successivo al 30 giugno 2000, l'applicazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in esecuzione dell'art. 25, comma 2, del d. lgs. 342/99, in ordine alla medesima periodicità nel conteggio degli interessi. In base a tutti gli elementi di cui sopra si è proceduto ad effettuare C.T.U. contabile (delle due espletate viene dal Tribunale preferita, per metodo e rigore, quella a firma della dott.ssa T., peraltro condotta in maniera analoga, salvo che per il conteggio con gli interessi semplici non demandato al primo CTU, a quella già espletata dal dott. L.), all'esito della quale è risultato che il saldo contabile dei conti correnti intrattenuti da parte attrice era di € 60.887,01 a favore della medesima parte attrice. In forza delle conclusioni cui è giunto il secondo C.T.U. (che è pervenuto alle dette conclusioni tramite la redazione di una relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti, i cui risultati, peraltro ben motivati anche in relazione alle osservazioni avanzate dalle parti alla consulenza, vanno pertanto in questa sede condivisi e come detto

preferiti rispetto a quelli, comunque non molto dissimili, cui è pervenuto il dott. L. al quale, come detto, comunque non era stato chiesto, in relazione all'anatocismo, di effettuare un calcolo alla luce degli interessi semplici) deve quindi condannarsi parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 60.887,01.

Questo importo, indebitamente percepito dalla convenuta, va poi maggiorato degli interessi legali decorrenti dal giorno della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2033, secondo periodo, c.c. (la banca era infatti chiaramente in buona fede).

Trattandosi di una azione di ripetizione d'indebito oggettivo, ex art. 2033 c.c., il debito della banca *accipiens* produce interessi solo a seguito della proposizione della domanda giudiziale, non essendo sufficiente un qualsiasi atto di costituzione in mora del debitore perché all'indebito si applica la tutela prevista per il possessore in buona fede (in senso soggettivo) dall'art. 1148 c.c., a norma del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale, in ossequio peraltro al principio per il quale gli effetti della sentenza retroagiscono al momento della proposizione della domanda (Cass. 4745/05, 5330/05).

Ciò salva l'ipotesi in cui la società attrice avesse fornito la prova della mala fede della banca, intesa come consapevolezza dell'insussistenza di un suo diritto a ricevere il pagamento degli interessi anatocistici, avuto riguardo all'elemento psicologico esistente alla data della loro riscossione e considerato inoltre che, pure in questo ambito, la buona fede deve presumersi (cfr. Cass. 2857/98, 1293/98).

In difetto di tale prova, alla società attrice dovranno essere corrisposti, sulla somma sopra indicata, gli interessi legali dalla data della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (17.10.2006) sino al giorno dell'effettiva corresponsione.

Mette appena conto rilevare che il credito di valuta non può formare oggetto di rivalutazione, non avendo peraltro il creditore provato di aver subito dalla mancata disponibilità del danaro un danno di ammontare superiore alla misura degli interessi legali (art. 1224, secondo comma, c.c.). Alla luce di quanto appena esposto, va rigettata la domanda di parte attrice volta alla condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali per la minore redditività dipendente dalla mancata disponibilità delle somme, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali nella misura liquidata equitativamente dal Giudice.

Peraltro, nel caso di specie non sussiste un atto illecito doloso o colposo dell'istituto di credito.

Sul punto vale solo la pena di osservare che fino alle sentenze del 1999 della Cassazione la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche non era neppure ritenuta illegittima. Per difetto di idoneo supporto probatorio, deve anche rigettarsi la domanda di parte attrice volta ad ottenere la cancellazione di tutte le segnalazioni "a sofferenza" illegittimamente effettuate dalla convenuta a carico di parte attrice presso la centrale rischi della Banca d'Italia.

Quanto alle spese di giudizio, si osservi che queste vanno compensate in considerazione del rigetto delle domande di parte attrice diverse da quella ex art. 2033 c.c., dell'infondatezza di alcune delle doglianze da questa formulate con riferimento a quest'ultima domanda, del mutamento di orientamento di questo Tribunale con riferimento alle condizioni applicabili (capitalizzazione annuale o interessi semplici) di seguito alla declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi spettanti alla banca e del riconoscimento a parte attrice di una somma nettamente inferiore rispetto a quella (di € 184.063,05, oltre interessi e rivalutazione) chiesta in citazione.

...*Omissis*...

## COMPETENZA – GIURISDIZIONE – FORO DEL CONSUMATORE

*Consumatore è la persona fisica che agisce per il conseguimento di scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta, per il quale trova applicazione l'art. 33, comma 2°, lett. u) del D. Lgs. n. 206 del 2005 che sancisce la competenza territoriale del Giudice del luogo in cui il consumatore abbia la residenza o il domicilio eletto. In seno al contratto concluso per l'attivazione dell'utenza telefonica, è vessatoria la clausola che individua quale foro competente a dirimere le controversie tra il consumatore e la società di telefonia, il foro di una località diversa da quella ove risiede il consumatore (Giudice di Pace Palermo, sezione V, sentenza del 14 aprile 2011)*

La vicenda riguardava una controversia telefonica per il pagamento della tassa di concessione governativa, durante la quale emergeva la problematica del foro competente.

In particolare, l'attore chiedeva che venisse dichiarata nulla la clausola contrattuale che statuiva un foro diverso da quello di residenza del consumatore e, nel merito, domandava la restituzione della somma di euro 465,00 pagata per la tassa di concessione governativa.

La società telefonica, invece, eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Palermo, in forza della clausola derogatoria di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Contratto, in favore di quello di Roma, non potendo ritenersi applicabile al caso di specie, l'art. 1469 *bis* c.c. (nel merito affermava l'infondatezza delle pretese avversarie essendo stato stipulato un contratto multi-business, per cui doveva essere applicata la tassa di concessione governativa uso affari di 12,91 euro mensili).

Il Giudice di Pace di Palermo, confermando la propria competenza, ha condannato la compagnia telefonica.

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PALERMO QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace della Quinta Sezione Civile di Palermo, dott.ssa Daniela Liggio, ha emesso la seguente

### SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 4233/10 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi promossa

### DA

Gi.Lo., nato a Palermo il (omissis), C.F. (omissis) elettivamente domiciliato in via (omissis), presso lo studio dell'avv. Gi.Ra. che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'originale atto di citazione

### ATTORE

### CONTRO

Te.It. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore e procuratore speciale Avv. Am.Pa. giusta procura speciale in notar Dott.ssa Ma.Ch.Br., rep. N.21865, racc. n.7510 del 17.12.2009, elettivamente domiciliata, in via (omissis), presso lo studio dell'avv. Ro.Di.Le. che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione notificato

### CONVENUTA

Conclusioni per l'attore: Dichiararsi la nullità della clausola contrattuale che statuisce un foro diverso da quello di residenza del consumatore e conseguente infondatezza della eccezione di incompetenza territoriale; nel merito, condannare la società convenuta alla restituzione della somma di Euro 465,00 indebitamente percepita e della residua somma che sarà percepita sino alla decisione; condannare, altresì, la società convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e non quantificato in Euro 600,00 o nella misura stabilita dal Giudice nei limiti della, sua competenza per valore; ordinare il ripristino delle condizioni economiche più favorevoli, con vittoria di spese giudiziali.

Conclusioni per la convenuta: In via preliminare, dichiararsi la incompetenza territoriale del Giudice adito e la competenza del Foro di Roma, non risultando dimostrata la qualifica di consumatore dell'attore e con-

seguinte applicazione della clausola derogatoria di cui all'art. 19 delle condizioni generali di contratto; in subordine, rigettare le domande di accertamento, restitutorie e di risarcimento proposte dall'attore, con vittoria di spese giudiziali.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Va premesso, in fatto, che con atto di citazione notificato l'1.03.10, il sig. Gi.Lo. conveniva, innanzi al Giudice di Pace di Palermo, la Te.It. S.p.A., rappresentando che in data 4.06.08, sottoscrisse contratto multi-business (...), con decorrenza 16.06.08, in ossequio ad accordi intervenuti tra l'odierna convenuta e la società Fi. di Palermo, per cui l'attore presta servizio, avente ad oggetto l'attivazione di n°3 utenze telefoniche alle disciplinate condizioni contrattuali;

- Che la tassa di concessione governativa, per ciascuna utenza, veniva determinata in Euro 5,16, per complessivi Euro 30,96 a bimestre;

- Che fin dall'attivazione le fatture emesse dalla Te. It. S.p.A. per detta voce riportavano, invece, l'importo di Euro 77,46;

- Che, quindi, il Gi., previo addebito su conto corrente, versava indebitamente la somma di 46,5 per bimestre, per complessivi Euro 465,00, sino alla redazione dell'atto di citazione;

- Che il pagamento avveniva con addebito in conto corrente bancario, per cui, non solo non veniva reso edotto dell'importo dovuto, ma a far data dal mese di ottobre non riceveva alcun tipo di fattura;

- Che con lettere raccomandate a. r. del 15.09.08 e del 15.11.08, rimaste senza riscontro, l'attore chiedeva la restituzione dell'indebito e l'adeguamento delle successive fatture all'accordo pattuito;

- Che l'attore proponeva istanza di conciliazione, prot. n. 4511/09 presso la Camera di Commercio, procedura alla quale la Te. rifiutava di partecipare;

- Che con raccomandata a.r. del 20.10.09, a firma del procuratore costituito, veniva richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite, rimasta senza riscontro;

- Che, pertanto, fallito il tentativo di risolvere bonariamente la controversia, introduceva il presente giudizio di cui alle conclusioni sopra riportate;

- Che con comparsa di costituzione e risposta depositata il 4.05.10, si costituiva la Te. S.p.A. che eccepiva, in via preliminare, la incompetenza per territorio del Giudice adito, in forza della clausola derogatoria di

cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Contratto, in favore di quello di Roma, non potendo ritenersi applicabile al caso di specie, l'art. 1469 *bis* c.c.; nel merito, la infondatezza delle pretese avversarie essendo stato stipulato un contratto multi-business, per cui va applicata la tassa di concessione governativa uso affari di Euro 12,91 mensili, sicché deve ritenersi la legittimità degli addebiti effettuati per Euro 77,46 a bimestre; ed in ogni caso, la inammissibilità della richiesta di risarcimento del danno non risultando dimostrata la concreta sofferenza patrimoniale che l'evento ha determinato a suo carico e concludeva come sopra riportato;

- Che esercitato il diritto di difesa sulla sollevata questione preliminare con deposito di memorie nel termine concesso al 10.10.2010, e invitate le parti a precisare definitivamente i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni, nonché a produrre i documenti ed a richiedere eventuali mezzi istruttori da assumere con ordinanza depositata il 15.11.2010, all'udienza del 28.03.2011, su richiesta delle parti costituite, il G.d.P., poneva la causa in decisione.

In via preliminare, deve essere rigettata la eccezione di incompetenza territoriale dell'autorità giudiziaria adita, dedotta dalla Te. S.p.A. in forza della clausola derogatoria di cui all'art. 19 delle Condizioni Generali di Contratto, in favore del Foro di Roma.

Trova, infatti, applicazione, nella specie, la tutela consumieristica ed in particolare l'art. 33 comma 2 lett. u), Decreto Legislativo n. 206/05 istitutivo del Codice del Consumo, secondo cui la competenza territoriale spetta al Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo.

Secondo la definizione di cui al comma 2 dell'art. 1469 *bis* c.c. riprodotta nell'art.3 del D.lgs. n.206/05, deve essere considerato consumatore "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Non può, infatti, considerarsi professionista il sig. Gi.Lo. sol perché ha aderito, previa sottoscrizione di proposta integrativa, al contratto denominato multi-business stipulato tra i professionisti - imprenditori Te.It. S.p.A. e Fi. (Accordo 2008).

Dall'esame della documentazione in atti e precisamente doc. 2) della produzione attorea, è emerso, che il sig. Gi.Lo., è dipendente, con la qualifica di "operaio" della Fi. - Ca.Na. S.p.A., onde richiedeva l'attivazione di n° 3 utenze telefoniche per potere beneficiare delle agevolazioni previste dal contratto in questione e secondo l'Accordo 2008, stipulato tra la società per cui presta servizio e l'odierna convenuta.



Per altro, delle predetta condizione di lavoratore dipendente, non poteva non essere a conoscenza la Te.It. S.p.A., atteso che nella proposta contrattuale sottoscritta e versata in atti (doc. 1 produzione dell'attore), risulta indicata a stampa e quindi già predisposta, la tassa di concessione governativa pari ad Euro 5,16 e non di Euro 12,91, prevista per l'ipotesi di "utenza affari", ed altresì, contrassegnate le voci "persona fisica" e "cliente ordinario".

Posto che, il contratto relativo all'attivazione delle tre utenze telefoniche, veniva stipulato dal sig. Gi.Lo. nella veste di consumatore, con riferimento alla clausola derogatoria della competenza territoriale del foro del consumatore, l'art. 1469 *bis* comma 3 n. 19 nonché l'art. 33 comma 2 lett. u) d. lgs. n. 206 del 2005 statuiscono che deve ritenersi presuntivamente vessatoria la clausola che individui il foro competente in una località diversa da quella ove risiede il consumatore.

A tal proposito si è espresso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "La disposizione dettata dall'art. 1469 *bis*, terzo comma, numero 19, cod. civ." si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie nascenti da contratto (Cass. S.U. ord. n. 14669 del 1° ottobre 2003; Cass. civ. Sez. III, n. 9922/10). L'unico limite è dato dalla circostanza che la clausola derogatoria abbia costituito oggetto di specifica trattativa individuale in conformità al disposto di cui all'art. 34 comma 4 d. lgs. n. 206 del 2005. Ed infatti, il successivo comma 5, articolo citato, dispone che nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l'onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.

La Suprema Corte, sulla questione, ha affermato che "Nelle controversie tra consumatore e professionista, ai sensi dell'art. 33, comma 2 lett. u), d. lgs. n. 206 del 2005 (e già dell'art. 1469 *bis*, III co. n. 19, c.c.) la competenza territoriale spetta al Giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo. Se il professionista, convenuto avanti al

foro del consumatore, eccipisce l'incompetenza territoriale del Giudice avanti al quale è stato tratto in ragione della sussistenza, nell'ambito di contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, di clausola contrattuale di proroga della competenza, incombe al medesimo dare la prova positiva che tale clausola è stata oggetto di trattativa idonea - in quanto caratterizzata dagli imprescindibili requisiti della individualità, serietà ed effettività - ad escludere l'applicazione della disciplina di tutela del consumatore posta dal Codice del Consumo (e già dagli artt. 1469 *bis* ss. c.c. (Cass. civ. n° 24262-2008).

Nella fattispecie, non solo nessuna prova viene fornita in ordine alla "individualità", "effettività" e "serietà" delle trattative e dunque alla sottoscrizione consapevole della clausola, ma sussistono ragioni per ritenere che l'attore non fosse proprio a conoscenza della deroga del foro di residenza.

Esaminata la proposta integrativa di contratto, prodotta dal Gi., predisposta mediante la compilazione di un modello prestampato, si osserva, che solamente in calce al citato documento, con carattere minuscolo e quasi illeggibile, viene indicato che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. "...il Cliente dichiara di approvare specificatamente tutte le condizioni contrattuali Multibusiness di seguito richiamate e riassunte, tra cui l'art. 19 (Legge regolatrice e foro competente, senza nulla precisare su quale fosse il predetto foro competente, asseritamene indicato in comparsa di risposta in quello di Roma, non verificabile dall'odierno decidente, in assenza di allegazione delle condizioni generali di contratto."

In applicazione dell'art. 36, comma 1 del d. lgs. n.206/05, deve, pertanto, essere dichiarata la nullità della clausola derogatoria della competenza territoriale del foro del consumatore, ove sussistente (stante che l'esame della stessa veniva precluso dalla omessa allegazione delle condizioni generali di contratto, considerata vessatoria ai sensi degli articoli 33 e 34 D. Lgs. citato, indicata nella proposta contrattuale ed individuata "nell' art. 19" con il titolo generico "(Legge regolatrice e foro competente)", con conseguente inefficacia parziale del contratto stipulato relativamente a detta parte e dichiarata la competenza territoriale del Giudice di Pace di Palermo, luogo in cui ha la residenza il sig. Gi.Lo. Ciò premesso, nel merito, la domanda, decisa secondo equità coincidente con la norma di diritto, considerato il valore della causa (nei limiti di Euro 1.065,00) deve essere accolta solo parzialmente. Va, prelimi-

narmente, dichiarato che nel contratto redatto mediante compilazione di modulo predisposto dalla stessa società telefonica, veniva espressamente indicata, tra le “condizioni economiche dell’offerta - costi fissi”, a mezzo stampa, nella misura di Euro 5,16 (e non di Euro 12,91 come sostenuto dalla convenuta), l’importo dovuto per la tassa di concessione governativa relativa a ciascuna utenza e quindi che detto importo deve essere applicato nell’esecuzione del contratto (...), con decorrenza 16.06.08.

Considerato, poi, che la Te.It. S.p.A. non contestava di avere applicato il maggiore importo di Euro 12,91 previsto, invece, per “l’utenza affari” sin dall’attivazione del servizio di telefonia, per cui non appariva necessario, ai fini istruttori, su richiesta dell’attore, ordinare alla convenuta, l’esibizione delle fatture per il periodo che andava da ottobre 2008 sino all’introduzione del presente giudizio, deve essere condannata la società convenuta alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad Euro 465,00 sino all’introduzione del presente giudizio, nonché alla restituzione delle somme addebitate in misura maggiore rispetto al dovuto per il successivo periodo e sino all’odierna decisione.

Deve, invece, essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione dell’obbligo di buona fede contrattuale, non essendo stata fornita la prova in ordine al disagio morale ed al danno patrimoniale in concreto subito (per tutte Cass. civ. Sez. Un. N.26972/08).

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, condanna la parte convenuta al pagamento delle stesse che liquida, tenuto conto dello scaglione T.F. relativo alla misura in cui la domanda è stata accolta, in complessivi Euro 511,58 di cui Euro 170,00 per onorati, Euro 295,00 per competenze ed Euro 46,58 per spese, oltre 12,5% rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, in ordine alla domanda promossa dal sig. Gi.Lo. nei confronti di Te.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, definitivamente pronunciando secondo equità coincidente con la norma di diritto, così provvede:

- in via preliminare, dichiara la nullità della clausola derogatoria della competenza territoriale e dichiara competente l’autorità giudiziaria adita per le ragioni esposte in parte motiva;

- dichiara che, in esecuzione del contratto (omissis) con decorrenza 16.06.08, l’importo dovuto per la tassa di concessione governativa relativa a ciascuna utenza, è pari ad Euro 5,16;
- condanna, pertanto, la Te.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione della somma indebitamente percepita pari ad Euro 465,00 sino all’introduzione del presente giudizio, nonché alla restituzione delle somme addebitate in misura maggiore rispetto al dovuto, per il successivo periodo e sino all’odierna decisione;
- rigetta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per la condotta tenuta dalla società telefonica per le ragioni esposte in motivazione;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessivi Euro 511,58, suddivise come in motivazione, oltre 12,5% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palermo, l’11 aprile 2011

Dott.ssa Daniela Liggio

### CLAUSOLE VESSATORIE – TRASPORTO SU GOMMA – BAGAGLIO

*Deve considerarsi vessatoria la clausola che esclude il sorgere della responsabilità del vettore in ipotesi di danno o avaria, anche se il bagaglio viene trasportato gratuitamente (Tribunale di Enna, sentenza del 20 agosto 2012, n. 363)*

Il Tribunale di Enna, a seguito di una azione inibitoria proposta da un'associazione dei consumatori, ha dichiarato l'abusività di una clausola presente sul retro del biglietto di viaggio di una nota azienda siciliana di trasporti su strada.

In particolare, il biglietto oggetto di contestazione riportava la seguente dicitura: *“l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni al bagaglio al seguito, poiché esso è trasportato gratuitamente e non preso in consegna”*.

Secondo l'associazione dei consumatori, si trattava di una clausola vessatoria; la società, dal canto suo, respingeva tale contestazione, affermando che la responsabilità del vettore era limitata ai sinistri che avessero colpito il viaggiatore e che ciò era dimostrato dal fatto che non veniva chiesto il pagamento di un costo aggiuntivo per il collo al seguito.

Il Giudice ha accolto la tesi dell'associazione, precisando che *“la gratuità del trasporto del bagaglio non esclude il sorgere della responsabilità del vettore in ipotesi di danno o avaria”* ed ha, pertanto, dichiarato la vessatorietà della clausola, inibendone l'uso per il futuro.

#### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice dott. Andrea Salvatore Romito ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2003, trattenuta in decisione all'udienza

del 24 gennaio 2012, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente

#### TRA

A. in persona del I.r.p.t. (con sede in Roma, via degli Am. n. 91, c. f. 96107650580), elettivamente domiciliata in Caltanissetta, viale della Regione n. 97, presso lo studio dell'Avv. L. C., che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. A. P. del foro di Palermo, per procura in atti

#### ATTRICE

#### E

S.A. S.p.A., in persona del I.r.p.t. (con sede in Enna), elettivamente domiciliata in Enna, via C. n. 7, presso lo studio dell'Avv. S. R., che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. E. I., per procura in atti;

#### CONVENUTA

OGGETTO: azione inibitoria

#### CONCLUSIONI

Come dagli atti di causa, che abbiansi per ripetuti e trascritti

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda dell'attore è fondata, per i motivi di seguito esposti. Giova premettere che, con l'atto introduttivo del giudizio, la A. chiedeva dichiararsi la vessatorietà della clausola, riportata sul retro del biglietto di viaggio emesso dalla S. A. S.p.A., a mente della quale *“l'azienda declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni al bagaglio al seguito, poiché esso è trasportato gratuitamente o non preso in consegna”*, per contrasto con gli artt. 1469 *bis*, comma 3, nn. 2, 15, 16 e 18 e 1469 *quinquies*, comma 2, n. 2 c.c..

Deduceva, la associazione attrice, dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 1681 c.c. in materia di responsabilità del vettore con riguardo alla perdita ed avaria di cose che il viaggiatore porti con sé, che la vessatorietà della pattuizione sarebbe determinata dall'effetto di escludere o limitare le azioni o i diritti dei consumatori nei confronti del professionista inadempiente, come peraltro sancito anche da una recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 15536 del 7 dicembre 2000), relativa ai limiti della predetta responsabilità in ipotesi di trasporto su strada ad opera di veicoli destinati ad uso pubblico e di autobus destinati ad uso privato.

Rilevava, inoltre, come la regolamentazione in questione contrastasse anche con l'art. 1, comma 2, l. n. 281 del 30 luglio 1998, poiché lesiva del diritto dei consumatori alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali relativi a beni e servizi, e che la S.A. S.p.A. avesse, in ogni caso, violato anche la legge sul procedimento amministrativo e la l. r. n. 10/1991, non avendo riscontrato l'istanza della attrice di accesso alle condizioni contrattuali nel loro complesso.

Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la vessatorietà della clausola in questione, con la distruzione di tutti i biglietti recanti la pattuizione o la adozione di misure analoghe, come previsto dall'art. 3 l. n. 281 cit.; la pubblicazione del provvedimento di condanna entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza su quotidiani a diffusione regionale o nazionale; la condanna al pagamento di una penale per ogni giorno di ritardo in ipotesi di inadempimento, ex art. 5 bis l.n. 281 cit., Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la S.A. S.p.A., chiedendo rigettarsi la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.

Contestava, in particolare, la natura vessatoria della clausola sul rilievo dell'espresso rifiuto, da parte del vettore, di effettuare un servizio di trasporto del bagaglio, per libera scelta dell'utente collocato all'interno della stiva dell'autobus e, conseguentemente, della inconfigurabilità di una qualsivoglia forma di responsabilità.

Evidenziava che nessun obbligo sia imposto ai viaggiatori di separarsi dai bagagli di particolare ingombro, ben potendo gli utenti riporli negli appositi alloggiamenti all'interno dell'autobus oppure collocati su un sedile, pagando un ulteriore biglietto.

Deduceva, inoltre, che la inderogabilità dell'art. 1681 c.c. era prevista solo con riferimento ai limiti di responsabilità per i sinistri che colpivano il viaggiatore e non per la perdita o avaria dei bagagli.

Così sintetizzati i punti principali delle rispettive posizioni delle parti in causa, reputa il Giudicante che la soluzione della controversia debba snodarsi secondo i seguenti passaggi logici. Il primo punto da chiarire consiste nella perimetrazione del vincolo gravante sul vettore in ipotesi di trasporto di persone, sul piano sia astratto che concreto, ossia con riferimento alla fattispecie dedotta in giudizio.

Quanto al primo profilo, occorre osservare che la accessorietà dell'obbligazione relativa al trasporto di bagaglio ove sia stipulato un contratto di trasporto di persone è, in modo inequivoco, prevista dall'art. 1681, comma 1, c.c.. La norma, pertanto, rende evidente come, in assenza

di una pattuizione contraria, che scinda i due obblighi o che escluda espressamente il vincolo di dipendenza, la assunzione dell'impegno di trasportare un soggetto da un luogo ad un altro si estende agli oggetti che questi abbia con sé.

Tale interpretazione, peraltro, si pone in linea con i più recenti approdi della dottrina in merito al concetto di causa contrattuale, essendo palese che l'interesse concreto del viaggiatore, al cui soddisfacimento è funzionale la stipula del contratto regolamentato dagli artt. 1681 e ss. c.c., consiste nel raggiungere la meta desiderata unitamente al proprio bagaglio. Passando, ora, alla questione dedotta in giudizio, deve immediatamente porsi in evidenza - e, ciò, in contrasto con quanto sostenuto dalla società convenuta - come la clausola sia idonea esclusivamente ad attribuire all'obbligazione accessoria il carattere della gratuità, ma non ad interrompere il nesso fra i due impegni assunti dal vettore.

Il punto focale della questione pare essere costituito dalla mancata presa in consegna del bagaglio, cui la S.A. S.p.A. attribuisce l'efficacia di escludere la assunzione dell'impegno di trasportare il bagaglio autonomamente riposto dall'utente all'interno dell'apposita stiva.

La tesi della convenuta non persuade.

L'azione del portare con sé, elevata dall'art. 1681, comma 1, c.c. a circostanza la cui sussistenza è da considerare necessaria ai fini del sorgere della responsabilità in capo al vettore, infatti, è da ritenersi perfezionata anche nell'ipotesi in cui il viaggiatore - per maggiore comodità o per necessità, ad esempio in caso di oggetti particolarmente voluminosi e, dunque, non collocabili né nelle apposite cappelliere né in grembo; oppure ancora per non arrecare intralcio alla mobilità degli altri utenti - autonomamente riponga, per la durata del viaggio, il bagaglio all'interno della stiva, pur senza consegnarlo al personale del vettore, non essendo, ad avviso del Giudicante, tale scelta interruttiva del nesso di pertinenzialità fra soggetto ed oggetto.

In altri termini, la mera distanza fisica fra viaggiatore e bagaglio e la connessa impossibilità di accedere liberamente ad esso - essendo necessaria a tal fine la sosta del veicolo, la discesa del viaggiatore, l'apertura del portellone laterale e la materiale apprensione del bene - non determina la dissolvenza del predetto nesso e dell'interesse, consacrato nel contratto, a che viaggiatore e bagaglio giungono a destinazione insieme senza subire pregiudizi, prescindendo dalla materiale collocazione del bene all'interno del veicolo, se nella porzione inferiore o in quella superiore.

Non ragionevole, pertanto, appare la posizione assunta in giudizio dalla convenuta, la cui adozione condurrebbe a creare una ingiustificata aporia fra l'ipotesi in cui il viaggiatore riponga il bagaglio nella stiva, per una delle ragioni sopra esemplificate, e l'ipotesi in cui il medesimo bene sia, di contro, trattenuto con sé: distinzione, quest'ultima, che, oltre a non trovare alcun aggancio normativo, si pone in netto contrasto con le esigenze concrete costituenti la causa del contratto.

Occorre, a questo punto, scrutinare un ulteriore profilo, per la verità solo adombrato dalla convenuta, ma di cui, non di meno, si ritiene necessaria la trattazione, consistente nella possibilità di attribuire alla clausola l'efficacia non di limitare la responsabilità, bensì di definire l'oggetto del contratto.

La questione, di non recente emersione, è stata nel corso degli anni adeguatamente esaminata dalla giurisprudenza di legittimità, sicché non se ne richiameranno, in questa sede, gli sviluppi logici: sia sufficiente evidenziare, per escludere la ascrivibilità della pattuizione in esame alla seconda delle categorie sopra menzionate, la chiara ed inequivocabile dizione impiegata dalla convenuta, diretta ad escludere le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non a specificare il contenuto dell'obbligo assunto - se non con riferimento alla gratuità del trasporto; ma deve rilevarsi come la gratuità del trasporto del bagaglio non escluda il sorgere della responsabilità in ipotesi di danno o avaria, per espressa previsione dell'art. 1681, comma 3, c.c. -, per le motivazioni appena espresse.

In definitiva, riconoscere la sussistenza dell'obbligo, in capo al vettore - sia sul piano astratto che su quello concreto, per le motivazioni appena esposte -, di trasportare anche il bagaglio che l'utente porti con sé, conduce ad ampliare lo spettro della responsabilità gravante in capo alla S.A. S.p.A. anche alle ipotesi di pregiudizi ai beni che il viaggiatore abbia, per scelta o per necessità, riposto all'interno della plancia del veicolo.

Ricorrono, pertanto, tutte le condizioni prescritte dalla normativa attualmente vigente (d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005), recettiva delle disposizioni in precedenza incorporate nel codice civile, perché possa essere dichiarato il carattere vessatorio della clausola, determinato ex art. 33, comma 2, lett. b) ed r): a) la esclusione o limitazione delle azioni o dei diritti del consumatore nei confronti del professionista in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista medesimo [lett. b)]; b) la conseguente limitazione o

esclusione dell'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore: c) la assenza di una prova contraria, idonea a vincere la presunzione *iuris tantum* di vessatorietà posta dall'art. 33, comma 2, d.lgs. cit., non avendo la convenuta - su cui gravava tale specifico onere probatorio - fornito alcun elemento in tal senso.

All'accertamento del carattere vessatorio della clausola in questione consegue la inibizione dell'uso, a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza, della pattuizione in questione e conseguentemente dei biglietti sui quali essa sia stata già stampigliata, rimanendo immutati - nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo fra l'instaurazione e la definizione della controversia - gli accentuati motivi di urgenza di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, in ragione dell'elevato numero dei soggetti a ciò potenzialmente interessati, coincidente con il novero degli utenti delle autolinee S.A.

Le medesime ragioni inducono a fornire alla pronuncia il più ampio risalto, dovendosi ordinare la pubblicazione, a cura e spese della convenuta, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente sentenza, del dispositivo sui quotidiani 'La Repubblica', 'Il Giornale di Sicilia' e 'la Sicilia'.

Il mancato tempestivo adempimento anche solo di uno degli obblighi derivanti dalla condanna - inibizione dell'uso della clausola e dei biglietti sui quali essa sia stata già stampigliata: pubblicazione del dispositivo della sentenza sui quotidiani sopra indicati - entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione della sentenza comporterà, in applicazione dell'art. 140, comma 7, d.lgs. cit., la sanzione a carico della convenuta di € 700,00 per ogni giorno di ritardo; importo da considerarsi equo in considerazione della natura e della rilevanza dell'obbligo violato, della posizione processuale assunta dalla S.A. S.p.A. e dalla presumibile entità del patrimonio della convenuta.

Le spese, liquidate in dispositivo in ragione della natura e del valore della causa, oltre che della attività processuale in concreto espletata, seguono la soccombenza, non ravvisandosi giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per procedere alla compensazione, totale o parziale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Enna, in persona del Giudice unico dott. Andrea Salvatore Romito, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) accoglie la domanda formulata dall'attrice A., in persona del I.r.p.t.,

nei confronti della convenuta S.A. S.p.A., in persona del I.r.p.t., e, dichiarata la vessatorietà della clausola riportata sul retro dei biglietti di viaggio, secondo la quale “*l’azienda declina ogni responsabilità per eventuali ammanchi o danni al bagaglio al seguito, poiché esso è trasportato gratuitamente o non peso in consegna*”, per contrasto con l’art. 33, comma 2, lett. b) ed r) d.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, ne inibisce l’uso alla convenuta a decorrere dal trentesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza;

2) dispone che il presente dispositivo sia pubblicato, a cura e spese della convenuta, entro il trentesimo giorno dalla comunicazione della presente sentenza, sui quotidiani ‘La Repubblica’, ‘Il Giornale di Sicilia’ e ‘La Sicilia’;

3) dispone che il mancato adempimento anche di uno degli obblighi sopra sanciti entro il termine del trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza comporti, in applicazione dell’art. 140, comma 7, d.lgs. cit., la sanzione a carico della convenuta di € 700,00 per ogni giorno di ritardo;

4) condanna la convenuta a rimborsare alla attrice le spese di lite, che liquida in € 100,00 per spese, € 1.500,00 per diritti ed € 1.800,00 per onorari; il tutto oltre rimborso forfettario 12,50%, iva e CPA come per legge. Così deciso in Enna il 20 agosto 2012

Il Giudice

Dott. Andrea Salvatore Romito

## CLAUSOLE VESSATORIE – SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ

*Nelle condizioni generali di contratto di un acquedotto sono vessatorie le clausole che provocano un forte squilibrio dei diritti e degli obblighi per i consumatori (Tribunale di Palermo, sezione I, sentenza del 20 agosto 2012, n. 4173)*

Il Tribunale di Palermo, a seguito di una azione inibitoria proposta da un’associazione dei consumatori, ha dichiarato l’abusività di alcune delle clausole inserite nelle condizioni generali di contratto di un acquedotto.

In particolare, l’associazione, tra le altre, contestava la clausola che:

- richiedeva il pagamento di una somma di denaro per l’espletamento della richiesta di erogazione del servizio;
- che attribuiva la facoltà di sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente utenze già concesse o revocare contratti di fornitura per esigenze tecniche o per altre cause di varia natura;
- che stabiliva l’impegno, da parte dell’utente, di accettare qualsiasi modifica ai canoni ed alle tariffe, offrendo unicamente la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto alla scadenza di fine anno;
- che prevedeva un “canone minimo impegnativo”;
- che richiamava quale foro competente per le controversie con i consumatori quello di Palermo (invece che quello della residenza o del domicilio eletto del consumatore).

Il Tribunale, in accoglimento della domanda promossa dall’associazione dei consumatori, ordinava all’ente di eliminare le suddette clausole, le quali provocavano un forte squilibrio nel rapporto *business to consumer*.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

La Dott.ssa Giulia Maisano in funzione di Giudice Unico della I Sezione Civile ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1251 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2002

**TRA**

A, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sig. B.R., elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio degli Avv. G. ed A. P. che la rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di citazione.

**ATTORE**

**E**

E. in persona del legale rappresentante, *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentata a difesa dagli Avv.ti A. S. e T. A. per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore.

**CONVENUTO**

Conclusioni dell'attore:

inibire ad E. l'uso delle clausole nn. 3, 9, 11, 13, 14,21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 38, 48, 49 (nelle parti specificate in premessa) del regolamento di distribuzione dell'acqua, dichiarandole vessatorie e dunque inefficaci nei confronti dei consumatori;

ritenere e dichiarare nulle le clausole impugnate del Regolamento E. per contrarietà delle norme imperative di cui alla legge n. 287/90 e conseguentemente inibirne l'uso;

ordinare che il provvedimento sia pubblicato a cura e spese dell'E. sul "Giornale di Sicilia" (cronaca siciliana), "La Repubblica" (cronaca di Palermo) e su altro quotidiano di diffusione nazionale, con avviso di dimensioni non inferiori a 30 cm per 30 cm, con caratteri tipografici almeno corpo sedici, ed in cui siano indicati gli estremi della controversia, l'organo giudicante, le parti, ed il testo completo delle clausole vessatorie inibite, chiarendone l'inefficacia per i consumatori. Ove ritenuto opportuno adottare ogni misura ritenuta idonea ad attenuare i danni provocati da E. alla collettività dei consumatori;

ritenere e dichiarare risolto per inadempimento dell'E. il protocollo d'intesa sottoscritto con A. in data 5.9.1999;

conseguentemente, condannare E. al risarcimento dei danni in favore dell'A., in persona del segretario generale e legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € 5.000,00, o di altra somma da determinarsi in via equitativa;

con vittoria di spese, competenze ed onorari e rimborso forfetario.

Conclusioni della convenuta:

preliminarmente, ritenere e dichiarare, in relazione alla domanda ex art. 1469 *sexies* c.c., il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del Giudice Amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva;

ritenere e dichiarare in relazione alla domanda di nullità ex art. 287/90 l'incompetenza funzionale del Giudice adito in favore della Corte di Appello competente per territorio;

nel merito, ritenere e dichiarare inammissibili ed infondate le domande di controparte e per l'effetto rigettarle con ogni conseguente statuizione; con vittoria di spese.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Le domande avanzate da A., che cumulano un'azione inibitoria promossa ex art. 1469 *sexies* c.c. (oggi art. 37 D.Lgs. 6.9.2005 n. 206, c.d. Codice del Consumo) in qualità di associazione rappresentativa di consumatori con un'istanza di accertamento di violazione di patti negoziali e risarcimento del danno da inadempimento avanzata in proprio, sono meritevoli di accoglimento solo parziale.

Non osta alla delibazione delle domande l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da E. che sostiene l'attrazione della prima delle due domande alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale, in ossequio alle previsioni dell'art. 33 D.Lgs. 31.3.1998 n. 80.

La norma, che nel testo sostituito dall'art. 7, L. 21 luglio 2000, n. 205 prevedeva che "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

Tali controversie sono, in particolare, quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;

b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;

c) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;

d) aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;

e) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale e della Pubblica Istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle controversie in materia di invalidità" è stata oggetto di intervento correttivo della Corte Costituzionale che - dopo una prima sentenza (l. 17 luglio 2000, n. 292) in cui aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del primo comma, nella parte in cui istituiva una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del Giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno - con sentenza 5-6 luglio 2004, n. 204 (Gazz. Uff. 14 luglio 2004, n. 27 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità del I comma, nella parte in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo *"tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli"* anziché *"le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore"*. Infine, la disposizione è stata abrogata dal n. 20) del comma I dell'art. 4 dell'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010.

In atto, l'art. 134 D.Lgs. 104/2010 riserva alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, tra le altre "...c) le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle

concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità".

È dunque agevole osservare che al momento dell'introduzione del presente giudizio, nell'anno 2002, era stata soppressa la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in tutte le controversie in materia di servizi pubblici, sostituita dall'applicazione dell'ordinario criterio di riparto della giurisdizione affidato alla qualificazione della posizione giuridica vantata dal richiedente in termini di diritto soggettivo, tutelabile innanzi al Giudice ordinario, o interesse legittimo, tutelabile innanzi al Giudice amministrativo unitamente ai diritti patrimoniali consequenziali, in tale categoria rientrando quelli di contenuto risarcitorio. La giurisdizione esclusiva è stata di seguito reintrodotta - e confermata - (ed ogni modifica refluisce in via diretta sui confini della giurisdizione nella materia *de qua* stante l'espresso rimando dell'art. 37 D.Lgs. 6.9.2005 n. 206 alle previsioni dell'art. 140 del medesimo decreto legislativo, il quale al proprio comma 11 fa salva la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell'art 33 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80) ma per le sole controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, con le esclusioni pure normativamente contemplate.

La presente controversia che, come è evidente, non concerne il rapporto di concessorio di pubblici servizi, ma le convenzioni negoziali che il concessionario instaura con gli utenti finali in conformità ad uno schema preformato che si assume lesivo dei diritti dei contraenti consumatori, appartiene dunque alla giurisdizione del Giudice ordinario (T.A.R. Piemonte Torino, 29.10.3936,. TAR Lazio Roma 5.7.2010 n. 22468).

Accedendo al merito delle domande ed imponendo alla trattazione il medesimo ordine espositivo seguito dall'associazione attrice e ripercorso dalla convenuta, integrato ove occorra dalla lettura coordinata delle clausole del regolamento per la distribuzione delle acque potabili elaborato dal consiglio di amministrazione di E. in data 20.3.1975, deve rilevarsi:

- Clausola n. 3 intitolata "Fornitura ai Comuni Enti e privati" letta in combinato disposto con la precedente clausola n. 2 consente la concessione di acqua ai privati *"subordinatamente alle possibilità dell'acque-*



*dotto ed a giudizio insindacabile dell'E.*”. La previsione è palesemente vessatoria e dunque inefficace in quanto nella sua formulazione letterale subordina l’attivazione del contratto all’arbitrio di E., cioè, nonostante la peculiare natura di bene primario dell’oggetto del contratto di somministrazione e la condizione di sostanziale monopolio in cui la fornitura d’acqua è gestita. Sofistica e decettiva è l’osservazione di E. circa la inattitudine della previsione ad integrare il regolamento contrattuale in quanto attinente ad una fase necessariamente anteriore alla stipula del contratto. È invero evidente come tale previsione, in quanto inserita in condizioni generali di un contratto la cui conclusione è preceduta da un fase istruttoria (un esplicito riferimento a tale fase è contenuto nella clausola n. 11 comma I del regolamento, nonché alla clausola n. 23) che per quanto non idonea a determinare l’insorgenza delle obbligazioni sinallagmatiche tipiche di somministrazione e pagamento del canone è tuttavia connotata da avanzati contatti negoziali, consente ad E. di rifiutare, con determinazione unilaterale ed insindacabile, la proposta di attivazione contrattuale formulata dal privato.

- Clausola n. 9 intitolata “Forniture abusive”. A. censura la previsione nella parte in cui prevede che i trasgressori al divieto di prelevamento di acqua in assenza o al di fuori dei limiti della concessione “*sono passibili di una ammenda variabile da £ 5.000 a £ 50.000*”. La modestia dell’importo dell’ammenda e la previsione di un minimo ed un massimo con un range intermedio all’evidenza, e, peraltro, esplicitamente, funzionale a modulare la sanzione in rapporto alla gravità dell’infrazione, escludono l’attitudine della clausola - non riconducibile ad alcuna delle fattispecie che nell’elencazione dell’art. 1469 *bis* c.c. (oggi art. 33 D.Lgs. 6.9.2005 n. 206) si presumono vessatorie fino a prova contraria, neppure alla previsione di cui al n. 14 in quanto questa censura la possibilità per il professionista di autovalutare la correttezza del proprio adempimento, ma non anche quella di denunciare l’altrui inadempimento o l’altrui condotta abusiva - a creare un significativo squilibrio tra le facoltà negoziali riconosciute alle parti.

- Clausola n. 11 intitolata “Sospensione e revoca della fornitura – Rimborso”. A. censura la previsione nella parte in cui conferisce ad E. la facoltà di “*sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente utenze già concesse o revocare contratti di fornitura in fase di istruttoria*” “*per esigenze tecniche, per abbandono o modifica dell’esistente tracciato della condotta, per diminuita resa delle sorgenti, per motivi igienico-sanitari, per interruzione dell’esercizio e per altre cause di*

*varia natura*”. La clausola non può andare esente da censura in quanto attribuisce ad E. la facoltà di sospendere l’erogazione o sopprimere le utenze, così rispettivamente sottraendosi temporaneamente all’adempimento o ponendo fine al contratto, per motivazioni eterogenee, alcune delle quali sicuramente legittime in quanto evocano gli istituti del caso fortuito o della forza maggiore (così, ad esempio, i contingenti motivi igienico-sanitari o l’esaurimento della sorgente), altre invece del tutto indeterminate e non previamente circostanziate, con la conseguenza che la valutazione della sussistenza della causa legittimante o della sua pregnanza e gravità viene rimessa all’apprezzamento unilaterale di E., mentre l’utente rimane inammissibilmente esposto al rischio dell’incomprensibile revoca di un servizio essenziale. La clausola è dunque certamente vessatoria.

A. censura inoltre la clausola nella parte in cui riconosce all’utente il diritto a non corrispondere il canone solo per interruzioni della fornitura di durata superiore a 15 giorni. L’appena segnalato difetto di determinatezza circa le cause legittimanti la sospensione si riverbera sulla correlata previsione che impone la prosecuzione della prestazione dell’utente consumatore per interruzioni di durata inferiore a 15 giorni. Così concepita la previsione negoziale si pone invero in contrasto con l’art. 1469 comma III n. 2 c.c., in quanto esclude il diritto del consumatore a far constare l’inesatto adempimento di E., in tali termini dovendo qualificarsi la sospensione della fornitura che non trovi adeguata giustificazione in fattispecie previamente individuate.

- Clausola n. 13 intitolata “Validità del regolamento”. A. censura la previsione là ove stabilisce che “*le condizioni e le norme del presente Regolamento potranno essere modificate in qualsiasi tempo dall’E., salvo approvazione degli organi tutori. L’utente che non volesse accettare le disposizioni vigenti e future modifiche, potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento*”. La clausola, riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1469 *bis* comma III n. 11) c.c. (oggi art. 33 comma II lett. m) D.Lgs 206/05) è certamente vessatoria in quanto riconosce al solo professionista un amplissimo *jus variandi*, senza specificare le condizioni e le limitazioni dell’esercizio di tale facoltà e, dunque, in ultima analisi senza che risulti indicato il giustificato motivo legittimante.

- Clausola n. 14 intitolata “sede legale dell’E.” ove si stabilisce che “*per qualsiasi controversia si riconosce competente, per patto espresso,*

*il Foro di Palermo e gli utenti, agli effetti del presente Regolamento, eleggono domicilio legale in Palermo*". Tanto più censurabile è la disposizione, apertamente contraria alla previsione dell'art. 1469 bis n. 19 (oggi art. 33 lett. u) D.Lgs. n. 206/05), in quanto l'artificioso meccanismo dell'elezione volontaria di domicilio presso il comune ove trovasi la sede legale di E. palesa intenti elusivi del disposto normativo.

- Clausola n. 21 intitolata "Concessionari". A. censura la previsione nella parte in cui riserva al "giudizio insindacabile dell'Amministrazione dell'E." la valutazione circa "l'opportunità e la possibilità di unificare o diramare separatamente gli impianti idrici". La previsione non può leggersi isolata dal contesto della clausola essendo derivata dai due capoversi che la precedono a tenore dei quali "Nel caso di condomini la richiesta deve essere avanzata dall'Amministratore... Se l'edificio appartiene a più persone e queste non si accordano per l'esecuzione di un unico impianto di fornitura verranno diramati tanti allacciamenti quante sono le richieste di utenza. In ogni caso però, l'opportunità di unificare o diramare separatamente... è a giudizio insindacabile" di E. La vaga contestazione di A. non consente di apprezzare per quale ragione la costituzione di allacciamenti plurimi o unificati possa incidere sulla posizione degli utenti e in che modo l'eventuale mancato accoglimento della richiesta del consumatore possa aggravare il complesso delle obbligazioni su questi gravanti. Per contro, non può disconoscersi la possibilità per E. di intervenire su opere inerenti prese ed allacciamenti in funzione adeguatrice alle complessive esigenze del servizio.

- Clausola n. 23 intitolata "Diritti di istruttoria della pratica". A. censura la previsione nella parte in cui stabilisce che "Per l'istruttoria della pratica di concessione utenza, accertamenti, formazione di preventivo di spesa, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, deve versare .. la somma di £ 50.000. I predetti diritti verranno incamerati dall'Ente e non restituiti neanche nel caso che non sia possibile dare luogo alla concessione". Deve escludersi il carattere vessatorio della disposizione che, lungi dall'imporre all'utente un adempimento anche per l'ipotesi di mancata conclusione del contratto per causa al lui non imputabile, si limita a prevedere l'obbligo della corresponsione di una somma forfettariamente predeterminata tesa a remunerare l'attività di istruttoria che, a fronte della domanda dell'utente, E. conduce in ogni caso, ovvero anche quando risulti infine accertata, proprio in esito all'istruttoria, l'impossibilità di dar luogo alla concessione d'acqua.

Diversamente è a dirsi per la seconda parte della medesima previsione contrattuale, la cui vessatorietà è stata parimenti segnalata da A., che per i casi di concessione esterna, stabilisce che "il richiedente dovrà, sempre all'atto della presentazione della domanda, effettuare il versamento di cui in precedenza, mentre a richiesta degli Uffici dell'Ente dovrà provvedere al versamento... delle somme che verranno richieste a titolo di rimborso delle spese da sostenere per l'effettuazione del sopralluogo e dagli accertamenti tecnici". La clausola omette di indicare i parametri di computo di tali spese riversate sul consumatore, si da rendere obiettivamente indeterminato il contenuto della prestazione che costui assume in violazione della disposizione dell'art. 1469 bis comma III n. 10 cc. (oggi art. 33 comma II lett. 1), D.Lgs. n. 206/05).

- Clausola n. 24 intitolata "Deposito cauzionale" A. censura la previsione nella parte in cui stabilisce che "A garanzia degli obblighi assunti e dell'assolvimento di ogni somma, il concessionario di utenza, proprietario dell'immobile, deve versare, a titolo di deposito cauzionale, un importo pari ad una annualità del canone vigente di acquedotto", denunziando la genericità della locuzione "ogni somma", tale da porre la clausola negoziale in contrasto con l'art. 1469 bis comma III nn. 1, 2, 14 e 18 c.c., ed al contempo la violazione degli art. 1782 e 1815 c.c. a motivo della mancata previsione di forme di produttività delle somme stanziare in deposito. La censura coglie parzialmente nel segno dovendo rimandarsi, al riguardo, agli argomenti spesi nell'ordinanza di questo Tribunale del 10.1.2000 (pubblicata su Foro Italiano, I, c. 2052), là ove, pronunziandosi su istanza cautelare di inibitoria relativa ad analoga previsione contrattuale inserita in contratti predisposti unilateralmente da A., osserva che il professionista "può legittimamente trattenere la somma in deposito per compensare il credito maturato per il pagamento di consumi, tale essendo il motivo contrattualmente convenuto per il deposito al momento della stipula del contratto ..., ma non può certo - se non alterando inaccettabilmente l'equilibrio negoziale - trattenere il deposito per compensare crediti maturati per titoli diversi, sia pur attinenti all'udienza, quale potrebbe essere - a titolo meramente esemplificativo - un risarcimento per presunti danni arrecati dall'utente. La clausola determina in parte quo, pertanto, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, mentre non altrettanto può dirsi della mancata previsione di una remunerazione del deposito, attesa la sua natura di pegno irregolare".

- Clausola n. 25 intitolata “Utenze ad inquilini”. A. ne censura il testo nella parte in cui, con previsione del tutto analoga a quella della clausola che precede, stabilisce che il deposito cauzionale versato dagli inquilini cui eccezionalmente sia stata concessa l’utenza “verrà restituito per intero a fine concessione previo accertamento dell’avvenuto saldo di ogni debito”. È sufficiente, al fine di affermare la vessatorietà della previsione, richiamare quanto osservato riguardo all’omologa clausola n. 24.

- Clausola n. 26 intitolata “Durata delle concessioni”. A. censura la previsione sia nella parte in cui dispone che “*le concessioni hanno durata di un anno a decorrere dal 1 gennaio e s’intendono tacitamente rinnovate di anno in anno salvo disdetta presentata dall’utente all’E., con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno*”, sia là ove nel secondo comma prevede che “*Per le utenze concesse nel corso dell’anno, la decorrenza del contratto inizia col primo gennaio dell’anno successivo all’attivazione della presa di fermo restando l’obbligo del pagamento del rateo di canone e l’impegno dell’osservanza di tutte le norme del presente regolamento*”. La clausola, la cui funzione risiede nell’ancorare ad un periodo di tempo chiaramente determinato, coincidente con l’anno solare, la durata della concessione d’acqua al fine evidente di facilitare la gestione dei numerosi contratti di utenza e la pianificazione degli interventi in caso di disdette, si sottrae alle censure mosse da A.. Non solo, invero, in considerazione dei tempi di previsione ordinariamente inerenti al rilascio di un immobile, evento cui usualmente si correla la cessazione della concessione d’acqua, il termine di preavviso di tre mesi per la comunicazione della disdetta con preclusione del rinnovo tacito non appare estremamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto (art. 1469 bis III comma n. 9 c.c.), ma, ancora, la previsione della decorrenza posticipata del contratto sembra rilevare solo su un piano formale e non anche sostanziale ove si consideri che, come palesato dalla formulazione letterale della disposizione medesima, nell’arco di tempo intermedio entrambe le parti sono tenute all’adempimento delle proprie obbligazioni, sia l’utente al pagamento del canone ed osservanza delle ulteriori previsioni contrattuali, che l’E. la quale ha già provveduto “all’attivazione della presa”, ove il termine attivazione indica chiaramente, non la mera predisposizione sotto un profilo tecnico di ciò che rende possibile la derivazione e la presa d’acqua, ma la vera e propria erogazione all’utente.

- Clausola n. 27 intitolata “Canone minimo impegnativo” A. censura la previsione nella parte in cui prevede che “*Il canone dovuto da conces-*

*sionario per il minimo contrattuale è impegnativo per l’intero anno. La disdetta della concessione, la rinuncia all’utilizzazione della presa non esimono l’utente dal pagamento del canone minimo impegnativo fino al termine dell’annualità anche se l’abbandono dell’uso dell’acqua avviene nei primi giorni dell’anno*”. Evidente e netto è lo squilibrio delle posizioni delle parti che la previsione determina, imponendo l’integrale adempimento dell’utente a fronte della mancata prestazione del professionista. E poco rileva che la previsione si correli alla unilaterale determinazione dell’utente di porre fine al contratto, e dunque all’esercizio della facoltà di recesso, apparendo la penale per il recesso del tutto sproporzionata e tale da provocare un forte squilibrio sinallagmatico, nessuna giustificazione causale potendo attribuirsi, in assenza di controprestazione, all’imposizione dell’integrale adempimento della propria prestazione in capo all’utente.

- Clausole nn. 31 e 32 intitolate rispettivamente “Spese di allacciamento” e “Tariffe nuovi impianti, riaccordi ed installazione contatori”, con le quali sono addossate al consumatore “*tutte le spese da sostenere .. per i lavori di appresamento, ... conteggiati in base a tariffe dell’E.*”, nonché tariffe forfetarie applicate dall’Ente “*per l’esecuzione dei nuovi impianti di utenza, ... stabilite in relazione alla lunghezza della diramazione*”. A. censura la previsione per l’indeterminatezza dell’obbligo assunto dall’utente in spregio della previsione dell’art. 1469 bis comma III n. 10 (oggi art. 33 comma II lett. I), D.Lgs 206/05). Le disposizioni pattizie sono immuni dal vizio segnalato atteso che il comma IV della clausola n. 32 specifica che le tariffe forfetarie “*vengono stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell’E. in base all’effettivo costo dei materiali, della manodopera e degli oneri relativi ai lavori e saranno periodicamente modificate in funzione delle varianti di mercato*”. Il regolamento convenzionale detta, dunque, un criterio di determinazione delle tariffe ancorato al costo effettivo di materiali e manodopera ed agli oneri connessi alle lavorazioni (le quali, per come chiarito dal comma III della medesima clausola contemplano anche opere di scavo e ripristino pavimentazioni stradali o l’esecuzione di opere murarie e con esse la necessità, a titolo esemplificativo, di munirsi di autorizzazioni comunali o di versare canoni di occupazione di suolo demaniale). Il dato poi della periodica revisione di tali tariffe ad opera del consiglio di amministrazione di E., parimenti segnalato da A. quale elemento di vessatorietà della clausola, risponde all’ovvia rimessione al solo professionista, che anticipa le spese per una molteplicità di utenti, della rico-

gnizione e quantificazione dei costi, i quali anche per E. costituiscono una variabile futura, previamente non determinabile.

- Clausola n. 33 intitolata – “Impianti idrici esterni” A. censura la previsione nella parte in cui stabilisce il diritto di E. “*di fare visitare dai suoi agenti sia gli apparecchi di misura che gli impianti in qualunque epoca e giorno delle ore diurne tra le 8 e le 18*” senza disporre l’obbligo di un preavviso sia pure ridotto. Per quanto obiettivamente incompleta, la previsione contrattuale non appare idonea a determinare un significativo squilibrio delle posizioni delle parti contrattuali, tanto più che si fronteggiano la legittima prerogativa di E. (ribadita alla successiva clausola n. 37) di verificare il regolare funzionamento e l’integrità degli strumenti di misura e degli impianti e l’aspettativa dell’utente, il quale comunque conosce la fascia oraria di effettuazione delle visite, a programmare i propri impegni.

- Clausola n. 38 intitolata “Assegnazione quantitativo di acqua”. A. censura la previsione nella parte in cui esclude “*compensazione alcuna tra la quantità d’acqua consumata in meno in un trimestre, rispetto all’assegnazione di spettanza e quella consumata in più negli altri trimestri*”, segnalandone la sussumibilità alla fattispecie di cui all’art. 1469 *bis* comma III n. 3 (oggi art. 33 comma II lett. c) D.Lgs. n. 206/05). La clausola si sottrae alla censura appearing congruamente inserita nel complessivo regolamento contrattuale il quale prevede l’assegnazione di un quantitativo di acqua minimo costante per ogni trimestre.

Ove il consumo effettivo dell’utente coincida con l’assegnazione trimestrale, nulla sarà dovuto in aggiunta; ove lo superi, il consumatore sarà tenuto a versare il corrispettivo per le sole eccedenze “*accertate in base ai consumi segnati dai contatori tra due consecutive letture trimestrali*” (clausola 39); ove invece sia inferiore l’utente sarà comunque tenuto a pagare il corrispettivo per il quantitativo assegnato, con esclusione di meccanismi di decomputo rispetto a trimestri di maggior fruizione. La previsione, tecnicamente non riconducibile all’art. 1469 *bis* comma III n. 3 c.c. - non presentandosi nella specie debiti e crediti reciproci, ma solo contrapposte partite di conto - non appare introdurre significativi squilibri, ponendosi l’obbligo del pagamento del quantitativo assegnato anche se non integralmente utilizzato come remunerazione dell’impegno di erogazione dell’acqua assunto da E., che a tal uopo deve predisporre e mantenere impianti ed apparecchiature in grado di farvi fronte.

- Clausola n. 48 intitolata “Canoni, tariffe e percentuali” A. denuncia la previsione nella parte in cui stabilisce che “*Il prezzo dell’acqua, dei*

*maggiori consumi, della quota per nolo e manutenzione dei contatori, attualmente vigente, potrà subire modifiche in relazione al valore dei costi e degli oneri di esercizio dell’acquedotto, previa approvazione dell’Autorità competente*”, in quanto riserva al professionista la possibilità di modificare il prezzo dell’erogazione dell’acqua facendo riferimento ad espressioni generiche ed imprecise. Parimenti denuncia la vessatorietà del comma III della medesima clausola là ove prevede che “*l’utente... si impegna ad accettare qualsiasi modifica ai canoni ed alle tariffe anche nel corso di validità della concessione, senza sollevare eccezione alcuna, salvo il diritto di chiedere la risoluzione del contratto alla prevista scadenza di fine anno, secondo le modalità specificate all’art. 26*”, evidenziando la derivata, illegittima compressione della facoltà di proporre eccezione in spregio delle previsioni di cui agli art. 1469 *bis* comma III n. 18 e 1469 *quinquies* n. 3 c.c..

Quanto al primo dei rilievi, persuasive appaiono le osservazioni della convenuta circa:

- i criteri di economicità che informano l’azione di E., imponendo il pareggio di bilancio;

- la durata tendenzialmente lunga dei contratti di utenza, inconciliabile tanto con la pattuizione di un tariffa inalterabile sino alla conclusione del contratto, quanto con l’onere per E. di rinegoziare periodicamente tutti i contratti ogniqualvolta maturino le condizioni per l’aumento del prezzo dell’acqua;

- la soggezione delle tariffe idriche alle previsioni della L. 5 gennaio 1994 n. 36 (il cui art. 13 ai commi V e VI dispone che la tariffa del servizio idrico integrato è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio idrico ed è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare) e della L.R. Sicilia 7 marzo 1997, n. 6, ed ai relativi decreti di attuazione, con esclusione, dunque, di una libera determinazione da parte di E.

La seconda parte della clausola invece incappa nella presunzione di vessatorietà, non tanto nella parte in cui preclude all’utente di “sollevare eccezione alcuna”, appearing evidente che il termine eccezione sia adoperato in modo atecnico quale sinonimo di rifiuto della variazione del prezzo, quanto, piuttosto là ove costringe, sino praticamente a vanificare, la facoltà compensativa, prescritta dall’art. 1469 *bis* comma II n. 13 c.c., di recesso del consumatore (ancora una volta in modo improprio definita facoltà di risolvere il contratto), postergandola al momen-

to della naturale scadenza annuale del contratto di concessione. In tal modo l'utente risulta sostanzialmente privato delle facoltà di reazione alla modifica delle condizioni contrattuali dovendo comunque a queste prestare adesione per tutta la durata contrattuale.

- Clausola n. 49 intitolata "Spese di contratto, bollo e varie". A. censura la previsione la quale pone a totale carico degli utenti interessati "Tutte le spese per la stipula dei contratti, l'eventuale registrazione e, per gli atti soggetti in materia di bollo alle vigenti e future disposizioni relative alle concessioni idriche", assumendo che finisca con l'imporre ai consumatori l'adesione all'incontrollabile ed incontestabile *jus variandi* del professionista in spregio alle disposizioni dell'art. 1469 *bis* comma III nn. 11, 12, 13 e 14 c.c. La previsione, in quanto si limita a porre a carico del consumatore le spese di stipula, registrazione e regolarizzazione fiscale del contratto, tutte determinate in modo indipendente dalla volontà di E. e - almeno per le ultime due ipotesi - in forza di provvedimenti normativi (anche di fonte secondaria), nonché suscettibili di variazione nel tempo, si sottrae alle censure non apparendo idonea a determinare alcuno squilibrio significativo delle prerogative e degli obblighi che complessivamente disegnano l'equilibrio negoziale. Conclusivamente, dunque, deve essere inibito ad E. di utilizzare nei contratti stipulati con l'utenza le clausole, vessatorie e pertanto inefficaci, nn. 3, 11, 13, 14, 23, 24, 25, 27 e 48 del "Nuovo regolamento per la distribuzione di acque potabili" deliberato dal consiglio di Amministrazione di E., in data 20.3.1975, nei termini sopra esposti ed analiticamente ricapitolati in dispositivo.

Quanto disposto assorbe la richiesta complementare dell'attrice tendente alla declaratoria di nullità delle medesime clausole ai sensi della legge n. 287 del 1990 (cd. legge antitrust), non avendo A. esplicitato i profili di anticoncorrenzialità della condotta imputata ad E. imprescindibile presupposto per l'accertamento di cui all'art. 3 della medesima disposizione di legge.

Non meritevoli di accoglimento, infine, sono le domande di accertamento dell'inadempimento da parte di E. degli obblighi assunti con il protocollo di intesa sottoscritto, con A.S. e F., nell'anno 2000, e quella, correlata, di condanna al risarcimento dei danni indotti dall'inadempimento, sub specie di ristoro delle spese affrontate per la formazione dei rappresentati da inviare alla camera di conciliazione che, secondo protocollo, avrebbe potuto essere adita dai consumatori per risolvere le controversie attinenti al contratto di somministrazione di acqua.

Per quanto, in punto di fatto, possa ritenersi sostanzialmente accertata la violazione degli impegni che E. aveva assunto con il protocollo, ancorché bilanciata dall'adozione di una carta del servizio idrico che, "aperta a tutte le associazioni dei consumatori legalmente riconosciute" (pg. 3), fissa tanto i principi ispiratori dell'operato di E. (eguaglianza ed imparzialità di trattamento), quanto le modalità di conduzione del servizio (continuità, cortesia, efficienza, etc), dettando infine prescrizioni di dettaglio riguardo a taluni aspetti nodali di attivazione e fruizione del servizio, difetta nelle allegazioni dell'attrice la qualificazione contrattuale del protocollo di intesa, né appare obiettivamente possibile conferire contenuto economico agli impegni assunti da E., così che, in difetto di un vincolo negoziale, neppure può pronunziarsene la risoluzione per inadempimento.

Sottraendosi all'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 2697 c.c., alcuna dimostrazione A. ha comunque offerto del danno, che assume derivato dalla mancata attivazione della camera di conciliazione, prevista dal protocollo d'intesa, a motivo dell'inutile svolgimento di corsi di formazione dei conciliatori.

In accoglimento della richiesta di parte attrice e in considerazione dell'esigenza, che il legislatore ha inteso tutelare con la statuizione di cui all'ultimo comma dell'art. 1469 *sexies* c.c., di assicurare gli effetti del provvedimento diffondendo tra i consumatori la conoscenza dell'inefficacia di clausole contrattuali vessatorie, va disposta la pubblicazione per estratto della presente sentenza sul quotidiano, a diffusione locale pari alla diffusione, di recente circoscritta solo a taluni comuni dell'isola, dell'attività negoziale della convenuta, "Il Giornale di Sicilia", secondo le modalità specificate in dispositivo e con spese a carico di E. Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale della domanda, ricorrono giusti i motivi per compensare in ragione di metà tra le parti le spese del giudizio, dovendo la rimanente metà, computata in € 5.060,00, di cui € 110,00 per spese, € 1.350,00 per diritti di procuratore ed € 3.600,00 per onorario di avvocato, oltre I.V.A. e CPA come per legge e spese generali su diritti ed onorari secondo tariffa, essere poste a carico di E.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, I sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Maisano, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento della domanda formulata da A., dichiara inefficaci perché vessatorie le clausole:

n. 3, intitolata “Fornitura ai Comuni Enti e privati” là ove, letta in combinato disposto con la clausola n. 2, consente la concessione di acqua ai privati “a giudizio insindacabile dell’E.”;

n. 1 intitolata “Sospensione e revoca della fornitura – Rimborso” nella parte del comma I in cui conferisce ad E. la facoltà di “sospendere temporaneamente o sopprimere definitivamente utenze già concesse o revocare contratti di fornitura in fase di istruttoria” “per esigenze tecniche, per interruzione dell’esercizio e per altre cause di vana natura” e nella parte del II comma in cui riconosce il diritto dell’utente a non corrispondere il canone per il periodo di mancata fornitura “purché l’interruzione sia superiore ai 15 giorni”;

n. 13 intitolata “Validità del regolamento”, ove stabilisce che “le condizioni e le norme del presente Regolamento potranno essere modificate in qualsiasi tempo dall’E., salvo approvazione degli organi tutori. L’utente che non volesse accettare le disposizioni vigenti e future modifiche, potrà soltanto chiedere la rescissione del contratto di fornitura a decorrere dall’ 1 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento”.

n. 14, intitolata “sede legale dell’E.”, ove prevede “per qualsiasi controversia si riconosce competente, per patto espresso, il Foro di Palermo e gli utenti, agli effetti del presente Regolamento, eleggono domicilio legale in Palermo”.

n. 23, intitolata “Diritti di istruttoria della pratica”, ove al comma IV stabilisce che “il richiedente dovrà... a richiesta degli Uffici dell’Ente dovrà provvedere al versamento... delle somme che verranno richieste a titolo di rimborso delle spese da sostenere per l’effettuazione del sopralluogo e dagli accertamenti tecnici”;

n. 24, intitolata “Deposito cauzionale” nella parte del I comma in cui stabilisce che il deposito cauzionale versato dal concessionario di utenza sia posto “A garanzia... dell’assolvimento di ogni somma”.

n. 25 intitolata “Utenze ad inquilini” nella parte del comma III in cui stabilisce che il deposito cauzionale versato dagli inquilini cui eccezionalmente sia stata concessa l’utenza “verrà restituito previo accertamento dell’avvenuto saldo di ogni debito”;

n. 27, intitolata “Canone minimo impegnativo”, nella parte in cui prevede che “Il canone dovuto dal concessionario per il minimo contrattuale è impegnativo per l’intero anno. La disdetta della concessione, la rinuncia all’utilizzazione della presa non esimono l’utente dal pagamento del canone minimo impegnativo fino al termine dell’annualità anche se l’abbandono dell’uso dell’acqua avviene nei primi giorni dell’anno”;

n. 48, intitolata “Canoni, tariffe e percentuali”, là ove al comma III prevede che “l’utente ... si impegna ad accettare qualsiasi modifica ai canoni ed alle tariffe anche nel corso di validità della concessione, ... salvo il diritto di chiedere la risoluzione del contratto alla prevista scadenza di fine anno, secondo le modalità specificate all’art. 26”;

del “Nuovo regolamento per la distribuzione di acque potabili” deliberato dal consiglio di Amministrazione di E. in data 20.3.1975 e conseguentemente inibisce ad E. l’utilizzo nei contratti stipulati con gli utenti delle clausole sopra menzionate;

dispone la pubblicazione per estratto della presente sentenza (con indicazione dell’autorità giudicante, delle parti e del testo della clausole vessatorie inibite) sul quotidiano “Il Giornale di Sicilia” con caratteri tipografici doppi rispetto al normale, ponendo le relative spese a carico di E.; rigetta la domanda di nullità e la domanda di accertamento dell’inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno pure formulate dall’attrice;

compensa in ragione di metà tra le parti le spese del giudizio e condanna E. alla refusione della restante metà, liquidate in € 5.060,00 e specificata in parte motiva, oltre I.V.A. e CPA come per legge e spese generali su diritti ed onorari secondo tariffa, in favore di A.

Palermo, 20 agosto 2012

Il Giudice

Dott.ssa Giulia Maisano

## DEFINIZIONE DI CONSUMATORE – APPLICAZIONE CODICE DEL CONSUMO

*Può essere considerato consumatore una persona fisica anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, purché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza del 10 gennaio 2013)*

Il caso di specie riguarda le ipotesi di applicabilità della normativa a tutela dei consumatori.

Il Codice del Consumo, sulla scorta di consolidata e pacifica giurisprudenza delineatasi, non trova applicazione nel caso di specie, considerato che parte attrice è una persona giuridica, società a responsabilità limitata, che palesemente non rientra nella nozione di consumatore delineata dall'art. 3. In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della “*tutela forte*” di cui alla disciplina del Codice, la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “*consumatore*” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Correlativamente deve essere considerato “*professionista*” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perché ricorra la figura del “*professionista*” non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina Cimino della terza Sezione Civile, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

### SENTENZA

Nel procedimento portante il n. 5760 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2008

### TRA

LA M.O. SRL, in persona del legale rapp.te pro-tempore (avv. M.C.A.)

### ATTORE

### CONTRO

LA G.S. SPA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, (avv.ti G.B.G. e G.T.)

### CONVENUTA

### E

LA D. D.G. & C S.A.S., in persona del legale rapp.te pro-tempore, (Avv. P.D.R.)

### CONVENUTA

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente necessita porre l'attenzione sulla normativa applicabile al caso di specie e sulla conseguente prescrizione dell'azione, verificatasi a parere di questo Decidente, proprio per il decorso del termine annuale di cui *all'art. 1495 c.c.*, decorrente dalla consegna del bene venduto.

In particolare necessita premettere che parte attrice, inquadrando la fattispecie *de qua* nell'alveo della generale tutela predisposta dal Legislatore tramite l'emanazione del Codice del Consumo, *artt. 129 e 130 del D.Lgs. n. 206 del 2005*, ha rappresentato di avere subito un pregiudizio economico (costituito dal prezzo sborsato per il prodotto nonché dai danni non patrimoniali subiti) derivante dall'acquisto di un sistema

di allarme presso la società D. D.G., sistema ritenuto non conforme all'uso cui era destinato.

Pertanto, rilevato il difetto di conformità del bene ha chiesto la risoluzione del contratto di vendita con restituzione del prezzo nonché il risarcimento dei danni (patrimoniali, fisici e morali) subiti come conseguenza dell'occorso.

A questo punto, appare opportuno premettere come l'invocato Codice del Consumo sulla scorta di consolidata e pacifica giurisprudenza delineatasi presso i Giudici di Legittimità non possa applicarsi nel caso di specie, considerato che parte attrice è una persona giuridica, società a responsabilità limitata, che palesemente non rientra nella nozione di consumatore delineata dal D.Lgs. all'art. 3. Invero, confacente al caso di specie si appalesa la decisione a tenore della quale:

“In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della “tutela forte” di cui alla disciplina del Codice del Consumo, approvato con il *D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206*, la qualifica di “consumatore” spetta solo alle persone fisiche, e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice “consumatore” soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività. Correlativamente deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che invece utilizzi il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale”. Perché ricorra la figura del “professionista” non è pertanto necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale. (Cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15531 del 14/07/2011)”.

Pertanto, appare evidente come non possono, quindi, essere considerati consumatori e conseguentemente non può darsi applicazione della disciplina di favore dettata dal Codice del Consumo, le persone giuridiche e gli enti di fatto, nonché il professionista tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, pubblica o privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale.

La preferenza nell'accordare particolare protezione a coloro che agiscono in modo occasionale, saltuario e non professionale si dimostra non irragionevole allorché si consideri che la finalità della norma è proprio

quella di tutelare i soggetti che secondo l'*id quod plerumque accidit* sono presumibilmente privi della necessaria competenza per negoziare; onde la logica conseguenza dell'esclusione della disciplina in esame di categorie di soggetti - quali quelle dei professionisti, dei piccoli imprenditori, degli artigiani - che proprio per l'attività abitualmente svolta hanno cognizioni idonee per contrattare su un piano di parità. Peraltro, dalla documentazione versata in atti, emerge chiaramente che le fatture inerenti l'acquisto del sistema di video sorveglianza ed allarme sono intestate alla società M.O. srl e la documentazione fiscale ai fini IVA è stata intestata alla medesima società.

Ciò posto, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione spiegata dalle società convenute, necessita sottolineare come nel caso di specie trovi applicazione il termine annuale di prescrizione, ex *art. 1495 c.c.*, termine palesemente decorso considerato che la vendita ha avuto luogo in data 31.05.2006 mentre l'azione odierna è stata introdotta con notifica dell'atto di citazione in data 4.04.2008, e la prima lettera di formale contestazione è pervenuta alla G.S. spa in data 15.10.2007.

Incidentalmente, sebbene l'accoglimento della superiore eccezione sia assorbente, necessita sottolineare come la presente domanda si è appalesata infondata anche nel merito. In particolare, dal contesto delle dichiarazioni emerse in sede istruttoria è emerso che il sistema in questione, acquistato dalla M.O. srl per la propria attività commerciale, è stato poi erroneamente utilizzato per l'abitazione privata tanto da rivelarsi idoneo perché installato in ambiente esterno. Ed ancora, le conclusioni cui è pervenuto il ctu nominato ing. D.L. hanno fugato ogni dubbio in ordine ad un asserito difetto di conformità del sistema di allarme; nello specifico quest'ultimo ha sottolineato che “sebbene le apparecchiature fossero idonee all'uso, l'impianto così come installato non era adeguato al fine di assolvere alle proprie funzioni”. È di tutta evidenza quindi come sia stata esclusa ogni forma di responsabilità in capo alle società convenute per i paventati difetti del prodotto acquistato, difetti che in realtà sono riconducibili ad una non corretta installazione dell'impianto tale da non renderlo idoneo ad assolvere alle funzioni cui era destinato.

Sulla scorta delle superiori argomentazioni, la domanda si è chiaramente appalesata infondata anche nel merito.

In merito alle spese legali spettanti alle società convenute le stesse, sulla scorta del principio della soccombenza, vanno poste a carico della M.O. srl operando comunque una compensazione nella misura del



50% considerato il pregiudizio di ordine economico patito da parte attrice costituito dall'esborso per l'acquisto del prodotto manifestatosi, in definitiva, non funzionante anche se per le precarie condizioni di installazione.

#### **P.Q.M.**

Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando; Ritenendo non applicabile, al caso di specie, la normativa vigente in materia di Codice del Consumo dichiara, l'intervenuta prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1495 c.c. dell'azione di risoluzione e di risarcimento danni, spiegata da parte attrice;

Conseguentemente, rigetta, integralmente, le domande attoree;

Considerati i profili della vicenda si ravvisano i presupposti ai fini di una compensazione delle spese legali nella misura del 50%, conseguentemente, condanna parte attrice a pagare alle società convenute, a titolo di spese legali, la somma di 1.200,00 Euro ciascuno, oltre IVA e CPA, rimanendo definitivamente a carico di parte attrice le spese per la espletata ctu, così come liquidate da separato decreto.

Così deciso in Palermo, il 10 gennaio 2013

Dott.ssa Valentina Cimino

### **AZIONE INIBITORIA - CLAUSOLE VESSATORIE REGOLAMENTO DI PARCHEGGIO**

*Il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto sia in ordine al contenuto delle clausole negoziali se produttive degli effetti, previste in maniera tipizzata dall'art. 33 del codice del consumo, ove il legislatore ha mostrato di evidenziarne il disvalore formulando un giudizio di "abusività" a priori (Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza del 22 maggio 2015, n. 3258)*

Il Tribunale di Palermo ha dichiarato vessatorie e contrarie al Codice del Consumo alcune clausole presenti nel regolamento di parcheggio dell'aeroporto di Palermo.

La vicenda era nata circa 4 anni fa, quando, una associazione dei consumatori aveva contestato alla società che gestisce il parcheggio che le condizioni presenti nel regolamento presentavano degli aspetti di squilibrio e iniquità nei confronti dei consumatori. A nulla era valsa la diffida e, per questa ragione, era iniziata una causa.

La decisione in esame dichiara la vessatorietà ed inibisce l'uso delle seguenti clausole:

- *“È altresì esclusa ogni responsabilità di G. per eventuali danni che i conducenti possono causare a sé o a terzi e ai loro veicoli senza che G. possa essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto o la successiva sosta”.*
- *“Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento, compresa l'eventuale irrogazione di sanzioni, dovrà ritenersi competente il foro di Palermo”.*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Nella persona della dott.ssa Sebastiana Ciardo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n° 50865 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2012

**TRA**

A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti G.P. e L. T. per mandato in atti

**ATTRICE**

**CONTRO**

G. spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv.to G.I. per mandato in atti

**CONVENUTA**

Conclusioni delle parti:

come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16 febbraio 2015.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'associazione A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione ritualmente notificato deduceva la vessatorietà delle clausole nn. 2, 3.1, 3.2, 7.1 e 10 delle condizioni generali di contratto regolative del servizio di parcheggio, adottate dalla G., per contrarietà all'art. 33 comma II e ss. del Codice del Consumo e così concludeva: ritenere e dichiarare vessatorie e nulle le clausole contrattuali del regolamento di Parcheggio utilizzate dalla G. s.p.a. sito nel Comune di C. presso l'aeroporto "F.B." e conseguentemente inibirne l'uso; ordinare che il provvedimento sia pubblicato entro trenta giorni dalla emananda sentenza, a cura e spese della società convenuta, sui quotidiani Giornale di Sicilia e/o Repubblica (nelle pagine della cronaca nazionale o regionale o provinciale) e/o sui altri quotidiani a diffusione nazionale, come espressamente previsto dall'art. 140 del Codice del Consumo, con avviso di dimensioni non inferiori a cm 20xcm30 ed in cui siano

indicate l'autorità giudiziaria, gli elementi della controversia ed il testo completo delle clausole vessatorie inibite, chiarendone l'inefficacia per i consumatori; stabilire, in caso di mancata ottemperanza all'ordine del Tribunale, una sanzione di euro 700 per ogni giorno di ritardo, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio la società G. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la quale contestava la domanda proposta affermando la piena legittimità delle clausole impugnate stante l'affissione del regolamento, prima dell'ingresso nell'area di parcheggio e all'interno della stessa nonché la valenza delle stesse di delimitare l'oggetto del contratto escludendo gli obblighi di custodia che esulano dalle prestazioni cui è tenuto il gestore.

Così concludeva: rigettare tutte le domande proposte da A. in quanto infondate in fatto e in diritto non sussistendo i presupposti per la tutela inibitoria, con vittoria delle spese di lite.

In via preliminare, deve essere dichiarata la proponibilità della domanda, ritualmente preceduta dalla formale richiesta di cessazione del comportamento abusivo con nota del 1 ottobre 2012, pervenuta alla conoscenza della società convenuta in data 11 ottobre 2012.

Nel merito, è necessario premettere la piena applicabilità della normativa richiamata dall'associazione attrice (codice del consumo) trattandosi di condizioni generali di contratto, inserite in un regolamento unilateralmente adottato e suscettibile di regolamentare una serie indeterminata di rapporti negoziali instaurati o da instaurarsi tra la società gestore dei servizi aeroportuali e un numero indefinito di consumatori. D'altra parte, non si è determinata alcuna cessazione della materia del contendere a seguito dell'avvenuta adozione di un nuovo regolamento ad opera del cda della G. di cui alla delibera del 27.8.2014, che contiene le medesime clausole oggetto di impugnativa, riproducenti lo stesso contenuto di quelle censurate.

L'A. censura le seguenti norme, per contrarietà all'art. 33 Codice consumo, che vengono testualmente qui riportate: art. 2 – *L'introduzione del veicolo nel parcheggio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento e di tutte le modalità di utilizzo. Il personale addetto al parcheggio è tenuto a farlo rispettare* – art. 3.1 – *Non vi è alcun obbligo di vigilanza o custodia del veicolo da parte di G., che non risponderà per eventuali danni cagionati da terzi per furti, effrazioni o sottrazioni, ivi compresi eventuali oggetti lasciati a bordo, accessori e/o singole parti del veicolo*"; art. 3.2 – *È altresì esclusa ogni responsa-*

bilità di G. per eventuali danni che i conducenti possano causare a sé o a terzi e ai loro veicoli, nonché per danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni, terrorismo, o derivati da terremoti, inondazioni, altre calamità naturali o per cause di forza maggiore; art. 7 – È espressamente previsto il diritto di ritenzione a favore di G., la quale conseguentemente potrà legittimamente impedire il ritiro dell'autovettura, fino a quando non sarà stato integralmente corrisposto all'utente il corrispettivo previsto per il servizio erogato (art. 2756 2° comma del codice civile). Art. 7.1 – Decorsi 10 giorni della cessazione del servizio previsto senza che l'autovettura sia stata ritirata e sia stato corrisposto integralmente il corrispettivo, G. sarà autorizzata a trasportare il veicolo altrove, con eventuali spese a carico del proprietario o dell'utente del servizio in solido, senza che G. possa essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto o la successiva sosta”; art. 10, secondo capoverso – Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento, compresa l'eventuale irrogazione di sanzioni, dovrà ritenersi competente il foro di Palermo. La censura mossa dall'associazione dei consumatori attiene prevalentemente alla violazione dell'art. 33 nelle diverse clausole ivi riprodotte. In via generale, in tema di contratti del consumatore, il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato sia alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto sia in ordine al contenuto delle clausole negoziali se produttive degli effetti, previste in maniera tipizzata dall'art. 33 del codice del consumo, ove il legislatore ha mostrato di evidenziarne il disvalore formulando un giudizio di “abusività” a priori. Indi, è necessario operare un esame particolareggiato al fine di accertare se ogni singola clausola negoziale, tra quelle censurate, produce esattamente il risultato vietato dalla norma.

In ordine alla prima delle norme negoziali censurate – art. 2 – il meccanismo ivi delineato, vale a dire quello dell'accettazione delle condizioni contrattuali previste dal regolamento attraverso l'introduzione del veicolo nel parcheggio, configura una tipica modalità di conclusione del contratto mediante offerta al pubblico, ex art. 1336 c.c., che equivale a proposta contrattuale ogni qualvolta alla stessa venga data pubblicità adeguata e idonea a consentirne la conoscenza e la percezione tra i fruitori del servizio, prima della conclusione del contratto.

Nella specie pacificamente il regolamento è rinvenibile nel sito della G., sezione parcheggi, risulta affisso nell'area portuale e in corrispondenza dello spazio destinato a parcheggio, com'è notorio e non è contestato dalla stessa attrice, e tali modalità devono ritenersi idonei a consentire una conoscenza preventiva per tutti i consumatori che vogliano fruire del relativo servizio.

D'altra parte, la tipica modalità di conclusione del contratto, quella dell'accettazione della proposta così come contenuta nell'offerta al pubblico costituisce una forma tipizzata di perfezionamento del vincolo negoziale e giammai potrebbe limitare in alcun modo la facoltà di impugnativa o di azione rispetto agli obblighi nascenti dal contratto gravanti sul gestore del servizio, ma si riferisce esclusivamente al sistema di perfezionamento del contratto.

Ne consegue che la stessa non può essere ritenuta contraria al disposto dell'art. 33.

L'art. 3.1. delle condizioni generali di contratto deve parimenti essere ritenuto valido ed efficace per le motivazioni che di seguito si espongono. A riguardo deve premettersi che nessun carattere abusivo possono avere le clausole che, senza incidere sul potere di azione del consumatore, hanno solo la finalità di enucleare il contenuto e l'oggetto del contratto, condividendosi sul punto la giurisprudenza unanime che così rileva: “Nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito mentre attengono all'oggetto del contratto, e non sono perciò, assoggettate al regime previsto dal comma 2, di detta norma, le clausole che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito (nella specie, la Corte ha escluso il carattere vessatorio di una clausola del contratto che limitava a quattro anni la copertura assicurativa per le richieste di risarcimento pervenute all'assicurato per effetto di errate visure)” (Cass. 26 giugno 2012 n. 10619).

Tale limitazione risulta peraltro precisata dallo stesso art. 34 del codice del consumo: “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.

Ora, la norma censurata, senza limitare in alcun modo la responsabilità della G. per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto, ha

solo delineato il preciso oggetto del contratto che è quello di parcheggio senza custodia, con esclusione, dunque, della sola responsabilità nascente da eventi dannosi per l'utente, che siano direttamente riferibili ad una eventuale prestazione di custodia.

Sul punto, questo Tribunale si uniforma all'orientamento recente espresso in materia della giurisprudenza della Corte di Cassazione che in via interpretativa, nel caso di area di parcheggio gestita dal Comune di Milano, ha così affermato: *“L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiate se l'avviso parcheggio incustodito è esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (artt. 1326, primo comma, e 1327 c.c.), perché l'esclusione attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. (senza che sia necessaria l'approvazione per iscritto della relativa clausola, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c., non potendo presumersene la vessatorietà), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalità di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente, al fine di costituire l'obbligo di custodia, il ricorso al sussidiario criterio della buona fede ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalità di offerta del servizio stesso (quali, ad esempio, l'adozione di recinzioni, di speciali modalità di accesso ed uscita, di dispositivi o di personale di controllo), potendo queste ascrivere all'organizzazione della sosta. Ne consegue che il gestore concessionario del Comune di un parcheggio senza custodia non è responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta (nella specie, la Corte ha ritenuto che il parcheggio di “corrispondenza” sito in prossimità della metropolitana milanese Cascina Gobba, luogo in cui si era verificato il furto di un veicolo, era un'area di sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera f), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), non comportante l'assunzione, da parte del gestore, dell'obbligo di custodire i veicoli su di esso parcheggiati; di qui, l'assenza di responsabilità in capo al gestore medesimo per il furto del veicolo in sosta nell'area appositamente predisposta”* (Cass. 4 giugno 2013 n. 14067).

La fattispecie ricorre con le medesime caratteristiche e modalità anche rispetto ai parcheggi istituiti dalle società aeroportuali che, analogamente, sono costruiti come area di sosta alle quali si accede da un in-

gresso delimitato da una barra metallica, previo pagamento di un corrispettivo, localizzati a ridosso dell'aerostazione al fine di consentire ai passeggeri di raggiungere l'aeroporto con mezzi propri, posteggiando comodamente in zona vicino agli imbarchi.

Tale servizio, assolve a funzioni di pubblico interesse prima ancora che costituire una prestazione remunerata a vantaggio della G., e come tale alla stessa deve parimenti ritenersi applicabile la normativa richiamata dalla Corte di Cassazione, con esclusione degli obblighi di custodia che, di contro, presupporrebbero la predisposizione di mezzi e di personale ulteriore e la gestione complessa dell'intero rapporto, con l'effetto di stravolgere l'intero contenuto del contratto così come risultante dal complesso delle clausole negoziali in esame.

Indi, tale contratto deve essere qualificato come parcheggio con aree di sosta a pagamento che non comporta, in capo al gestore, alcun obbligo di custodia.

Ne consegue che la clausola in esame non può essere censurata per contrasto all'art. 33 codice consumo poiché non contiene una limitazione di responsabilità per ipotesi di inadempimento a vantaggio del predisponente ma attiene al contenuto del contratto ed ha solo la valenza di enucleare il novero degli obblighi nascenti da esso, espungendo quello della custodia del mezzo, con la consequenziale limitazione della responsabilità per i soli eventi dannosi discendenti dalla violazione di prestazione estranea al contenuto del contratto.

Quanto al contenuto dell'art. 3.2 si impone un'operazione ermeneutica partitativa rispetto al contenuto complesso della norma.

Difatti, mentre l'esclusione della responsabilità per i casi di danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni, terrorismo o derivati da terremoti, inondazioni, altre calamità naturali o per cause di forza maggiore, sono limitazioni legittime ed anche ultronee, poiché eventi che si inscrivono nella più ampia clausola del caso fortuito o forza maggiore che, in via generale, se provato esclude comunque la responsabilità del contraente in ogni caso, rispetto al primo inciso deve pervenirsi ad una differente conclusione.

La norma contiene l'esclusione di *ogni responsabilità di G. per eventuali danni che i conducenti possano causare a sé o a terzi e ai loro veicoli*”, senza operare alcuna distinzione tra i danni causati per inadempimento degli obblighi di custodia e quelli causati da inadempimento di obblighi comunque nascenti dal contratto, produttivi di danni allo stesso conducente, al mezzo o a un terzo (es. la caduta di un muro

all'interno dell'area di sosta o una buca ivi esistente o, in generale, cattiva manutenzione dei dispositivi a posti a presidio dell'area).

L'aver, in maniera indifferenziata limitato la responsabilità della società confligge con il disposto dell'art. 33 lett. - b) *“escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista”*, e la relativa clausola deve essere dichiarata inefficace perché avente contenuto e natura vessatoria, e ciò anche nella versione contenuta nel nuovo regolamento approvato dalla società nell'anno 2014.

Analoghe considerazioni devono essere formulate per il disposto dell'art. 7 ultimo inciso, contrario alla predetta disposizione del codice del consumo, poiché contiene una limitazione indifferenziata anche nell'ipotesi ivi contemplata.

La possibilità di ritenzione e anche il contenuto dell'art. 7.1. risulta legittimo e conforme alla natura di contratto sinallagmatico, tale da consentire al gestore, nel caso di mancato pagamento della controprestazione ad opera dell'utente, di trattenere il mezzo e di spostarlo altrove per non occupare arbitrariamente lo spazio destinato alla sosta.

Di contro, costituisce un'abusiva limitazione escludere del tutto la responsabilità per danni, causati durante le operazioni di trasporto o di sosta anche per comportamenti dolosi o gravemente colposi posti in essere dalla stessa società.

Difatti, di fronte a comportamenti inadempienti di un contraente, sebbene l'ordinamento solo in taluni casi consenta all'altro di attivarsi anche con rimedi *“autogiustizialisti”* quale il diritto di ritenzione che costituisce una misura del tutto residuale consentita nei soli casi previsti dalla legge, tuttavia non possono essere giustificati comportamenti tali da incidere significativamente, con dolo o con colpa grave, sui diritti della controparte che si rivelerebbero un arbitrario potere di farsi giustizia da sé. Anche tale inciso, dunque ha carattere abusivo e si pone in contrasto con l'art 33 lett. b e t.

Infine, certamente vessatoria è la clausola contenuta nel secondo capoverso dell'art. 10 nella parte in cui ha prescelto il foro di Palermo competente per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del regolamento.

Sul punto il Tribunale si uniforma all'orientamento giurisprudenziale assolutamente dominante per il quale: *“L'esclusione dall'applicazione della disciplina di protezione del consumatore, di clausole vessatorie,*

*quale quella che stabilisce la deroga convenzionale al foro esclusivo del consumatore, è consentita solo quando la clausola abusiva sia stata oggetto di specifica trattativa, seria, effettiva ed individuale, non essendo sufficiente al riguardo la prova della comune determinazione di una o più clausole o di alcuni punti specifici delle medesime, (cosiddetta negoziazione parziale), dal momento che alla parte del contratto che non abbia costituito oggetto di trattativa individuale, corredata delle caratteristiche sopra elencate, si applica la disciplina di tutela del consumatore”* (Cass. 20 agosto 2010 n. 18785).

In assenza di specifica trattativa, anche tale clausola deve essere dichiarata inefficace perché vessatoria, avendo prescelto un foro specifico non coincidente con quello del consumatore in tutti i casi in cui il servizio è fruito dal soggetto rispetto al quale è ravvisabile tale qualità. Pertanto, in parziale accoglimento delle domande proposte dall'A., dovranno essere dichiarati parzialmente inefficaci perché vessatorie e contrarie al disposto dell'art. 33 le seguenti clausole, per le quali ne viene inibito l'utilizzo:

art. 3.2 – *È altresì esclusa ogni responsabilità di G. per eventuali danni che i conducenti possano causare a sé o a terzi e ai loro veicoli”;*

art. 7.1 - *senza che G. possa essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto o la successiva sosta”;*

art. 10, secondo capoverso – *Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento, compresa l'eventuale irrogazione di sanzioni, dovrà ritenersi competente il foro di Palermo.*

L'avvenuta riproposizione delle predette clausole nel nuovo regolamento rende attuale la necessità che G. venga condannata ad uniformarsi al disposto di questa sentenza entro il 15 luglio 2015 disponendo che, nel caso di mancato adempimento, la società dovrà versare all'erario la somma di euro 550,00 per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 140 n.7.

Inoltre, deve essere ordinata la pubblicazione, per estratto, di questa sentenza sul quotidiano *“La Repubblica – ed. Palermo, a cura e spese della G. s.p.a.*

In ossequio alle regole della soccombenza, la società convenuta deve essere condannata a rimborsare all'attrice le spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del limitato accoglimento della domanda e dei complessivi esiti del giudizio.

### P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda proposta da A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2012:

- dichiara parzialmente inefficaci perché vessatorie e contrarie al disposto dell'art. 33 del Codice del Consumo, le seguenti clausole, contenute nel regolamento di parcheggio adottato dalla G.

art. 3.2 – “È altresì esclusa ogni responsabilità di G. per eventuali danni che i conducenti possano causare a sé o a terzi e ai loro veicoli”;

art. 7.1 - “Senza che G. possa essere ritenuta responsabile per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto o la successiva sosta”;

art. 10, secondo capoverso – “Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente regolamento, compresa l’eventuale irrogazione di sanzioni, dovrà ritenersi competente il foro di Palermo”.

- inibisce alla G. s.p.a. l’utilizzo delle predette clausole nelle condizioni generali di contratto regolative del servizio di parcheggio;

fissa il termine del 15 luglio 2015 entro cui deve essere data attuazione alla presente decisione, alla scadenza del quale la G. s.p.a. dovrà essere condannata a pagare all’erario la somma di euro 550,00 per ogni giorno di ritardo;

- dispone che della presente decisione ne venga data pubblicità attraverso l’inserzione, per estratto, nel quotidiano “La Repubblica” ed. Palermo, a cura e spese della G. s.p.a.;

- condanna G. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al rimborso delle spese di lite sostenute da A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ne giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.300,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, che si distraggono in favore del procuratore costituito antistario ex art. 93 c.p.c. Così deciso in Palermo

Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo

## CAPITOLO II BANCA, FINANZA ED ASSICURAZIONE

In questo capitolo si fornirà una panoramica della normativa relativa ai contratti bancari, finanziari ed assicurativi, collegati alle pronunce di seguito riportate.

### 2.1. Il credito al consumo

Gli articoli 40-44 del Codice del Consumo sono dedicati al credito al consumo; anche se questi articoli rimandano a normative che non sono contenute nel Codice del Consumo, non è possibile non fornire un quadro complessivo.

Nella società moderna le forme di finanziamento hanno una funzione molto importante perché sono in grado di trasformare il bisogno di un bene o di un servizio in un acquisto.

Gli articoli citati non aggiungono elementi alle norme già esistenti nel Testo Unico Bancario (TUB)<sup>6</sup>, ma fanno un semplice richiamo; in proposito si evidenzia che da molte parti è stata ritenuta poco coerente con l’intenzione del Codice (che raccoglie la normativa esistente sulla tutela dei consumatori) lasciare fuori le regole che riguardano la materia bancaria.

La legge definisce credito al consumo la “concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore della persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Rientrano in questa definizione tutte le concessioni di credito fatte da professionisti (tipicamente banche o finanziarie) nei confronti di soggetti consumatori o che comunque operano come tali. Costituiscono esempi di credito al consumo:

- *i prestiti personali*, cioè forme di finanziamento che possono o meno essere finalizzate ad uno specifico scopo (si va dai prestiti

<sup>6</sup> Il TUB (sigla stante per Testo Unico Bancario) è una legge organica, in vigore dal 1 gennaio 1994, che sostituisce le legge bancaria del 1936 (e seguenti) e disciplina l’attività delle banche come “tutto ciò che ha a che fare con l’attività bancaria”

per gli studenti, a quelli per la cui richiesta non deve essere data alcuna giustificazione), con versamento dell'importo finanziato direttamente al richiedente e per le quali vi è una scadenza fissa e un numero prestabilito di rate;

- *i prestiti finalizzati*, cioè i finanziamenti collegati ad un contratto di acquisto di un bene di consumo (auto, mobili, etc.) o di un servizio (corso di lingua, viaggio, etc...). In questo caso il finanziatore paga direttamente al venditore, con il quale di solito ha una convenzione;

- *le aperture di credito rotativo (revolving)*<sup>7</sup>, spesso appoggiate ad una carta magnetica (detta appunto "carta revolving"), tramite le quali si ottiene una possibilità di credito che può variare dietro richiesta del consumatore;

- *le operazioni di cessione del quinto dello stipendio*. Si tratta di prestiti personali riservati ai dipendenti (pubblici e privati) con delega di pagamento di una quota dello stipendio di un quinto. Essi normalmente prevedono che il consumatore deleghi il proprio datore di lavoro a trattenere dallo stipendio l'importo corrispondente alla rata del prestito che la banca (o la finanziaria) ha concesso. Le rate vengono quindi pagate direttamente dal datore di lavoro, con trattenuta sulla busta paga. La legge 80/2005 ha esteso la possibilità di usufruire di tali forme di prestito anche ai pensionati pubblici e privati, per periodi non superiori ai 10 anni e garantiti da un'assicurazione sulla vita.

Non rientrano, per esempio, nella definizione di credito al consumo:

- i finanziamenti di importo inferiore ai 154,94 euro o superiore ai 30.987,41 euro (valori previsti dalla legge 142/92 art.18 comma 3 e mai successivamente variati);

<sup>7</sup> Il credito rotativo o meglio conosciuto come credito revolving, è un sistema di pagamento che negli ultimi tempi sta avendo un successo considerevole. Il credito revolving è abbinato ad una carta di credito revolving e il suo funzionamento è simile al fido. L'agenzia a cui ci rivolgiamo ci permette di utilizzare del denaro a credito. Il punto cruciale sta nel rimborso. Proprio su questo rimborso l'agenzia ricava il suo guadagno ed è quindi necessario fare attenzione ai costi. Solitamente il credito fatto potrà essere rimborsato mensilmente con rate decise tra cliente ed agenzia. Una volta rimborsata la cifra, il credito si autorinnova, ma naturalmente entro un certo limite stabilito

- i finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo eventuale addebito di oneri diversi dagli interessi (spese, etc.) purché previsti dal contratto;
- i finanziamenti privi di interessi o altri oneri, con eccezione del rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
- i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di una casa o terreno (mutui).

L'art. 40 fa riferimento al CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio), che si occupa di effettuare controlli in materia di credito e di tutela del risparmio e di deliberare in queste materie, in maniera di adeguare la normativa italiana a quella della Comunità Europea. Il CICR è composto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, dal Ministro del Commercio Internazionale, dal Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Ministro delle Infrastrutture, dal Ministro dei Trasporti e dal Ministro per le Politiche Comunitarie. Alle sedute partecipa il Governatore della Banca d'Italia.

Un elemento fondamentale che occorre approfondire in questa sede è il **TAEG**<sup>8</sup>. Si tratta di un indice che stabilisce il costo totale del

<sup>8</sup> Il TAEG comprende:

- gli interessi;
- le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;
- le spese di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;
- le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore (intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore/consumatore);
- il costo dell'attività di mediazione eventualmente svolta da un terzo;
- tutte le altre spese inserite nel contratto.

Sono invece escluse dal calcolo del TAEG:

- le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di qualsiasi suo obbligo contrattuale, compresi gli interessi di mora;
- le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente che si tratti di un acquisto in contanti o a credito (imposte, tasse, etc.);
- le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore (parche questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate);
- le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni dello stesso;
- le spese per le assicurazioni o garanzie scelte volontariamente dal consumatore, ovvero diverse da quelle imposte dalla banca o finanziaria.

credito a carico del consumatore e rappresenta lo strumento principale per garantire la trasparenza nei contratti di credito al consumo. Il costo totale del credito viene infatti calcolato includendo le ulteriori spese che il consumatore deve sostenere, oltre agli interessi.

Per il calcolo del TAEG viene utilizzata una formula che prende in considerazione l'entità del credito e la durata del rimborso. Esso viene calcolato al momento della stipula del contratto e non prende in considerazione, ovviamente, eventuali variazioni delle condizioni economiche che siano permesse dal contratto stesso (tipicamente nei contratti di durata come l'apertura di credito, abbinata o meno ad una carta).

Al contratto di credito al consumo si devono applicare le regole di trasparenza e pubblicità previste dal Testo Unico Bancario. Per esempio, in tutti i locali pubblici della banca o finanziaria, devono essere pubblicizzati i tassi di interesse, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa al servizio, compresi gli eventuali interessi di mora. In particolare, per i finanziamenti, deve essere pubblicizzato il TAEG e il relativo periodo di validità. Deve altresì essere affisso un avviso contenente tutti i diritti e gli strumenti di tutela previsti dalla legge. Esso deve essere di facile identificazione e lettura, ed il cliente deve poterne ritirare copia. Per quanto riguarda gli annunci pubblicitari, con qualsiasi mezzo effettuati (volantini, spot televisivi, etc.) devono indicare il tasso di interesse, tutti i costi del credito, il TAEG e il suo periodo di validità. La banca deve fornire ai clienti **fogli informativi** contenenti:

➤ *informazioni sulla banca o finanziaria*: dati identificativi quali denominazione e forma giuridica, sede legale e amministrativa, indirizzo telematico, codice ABI, numero di iscrizione nell'elenco generale, nell'elenco speciale o nell'albo degli IMEL (istituti di moneta elettronica), gruppo di appartenenza, numero di iscrizione al registro delle imprese, capitale sociale e riserve;

➤ *caratteristiche e rischi tipici del servizio*: descrizione del servizio, anche relativamente alla connessione con altri servizi resi dalla banca o da terzi. Sono specificati quindi anche tutti i servizi accessori. Vengono inoltre descritti i rischi connessi all'operazione o al servizio;

➤ *condizioni economiche*: sono indicati i prezzi e ogni altro genere di onere (spesa, commissione, spese postali, contabili, istruttorie, penali, etc.) che gravano sul cliente relativamente ad ogni servizio. Per i finanziamenti vengono indicati gli interessi, la periodicità e modalità del loro calcolo ed il TAEG;

➤ *clausole contrattuali non strettamente economiche, inerenti i principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti con il cliente*. Tra di esse vi sono il diritto di ripensamento (diritto di recesso), i tempi di chiusura del rapporto, i termini per l'esercizio di facoltà o per l'adempimento di obblighi, le clausole di esclusione di responsabilità della banca.

Il contratto di credito al consumo deve essere concluso per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente. Il mancato rispetto di queste disposizioni può portare all'annullamento del contratto. Il cliente, prima di aderire, ha diritto di ottenere una copia completa del contratto (comprensiva del documento di sintesi), in modo da poter fare una valutazione approfondita.

Il contratto deve indicare, obbligatoriamente:

- l'ammontare e le modalità del finanziamento;
- il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
- il TAEG;
- il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
- l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Se non possono essere indicati tali oneri deve esserne fornita una stima realistica;
- le eventuali garanzie richieste;
- le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG;
- gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, ovvero il tasso di interesse di mora applicabile sulle rate non pagate alla scadenza;
- le modalità di recesso.

Al contratto è unito il documento di sintesi, che raccoglie le più significative condizioni contrattuali ed economiche applicate. Esso costituisce in pratica il frontespizio del contratto e riproduce lo schema del foglio informativo relativo al tipo di operazione e servizio.



In caso di carte di credito revolving o di aperture di credito (contratti “di durata”) il documento di sintesi deve anche essere inviato al cliente periodicamente (con periodicità minima annuale e alla scadenza del contratto).

## 2.2. La referenza creditizia ed i Sistemi di Informazioni (SIC)

La *referenza creditizia* rappresenta la reputazione che il cliente ha presso le banche e gli intermediari finanziari e riflette la correttezza dei suoi comportamenti nell’ambito dei rapporti di finanziamento. La referenza è importante perché gli intermediari ne tengono conto quando decidono se concedere il finanziamento.

Le referenze sui consumatori possono essere di tipo positivo, riguardare cioè i regolari pagamenti delle rate o l’estinzione del debito, o di tipo negativo, riguardanti ritardi, morosità, insolvenze. L'erogazione di finanziamenti da parte delle banche e degli intermediari finanziari è segnalata in archivi pubblici o privati nei quali sono raccolte informazioni in merito all’apertura e all’andamento del rapporto di credito.

I **SIC** - una volta conosciuti come “centrali rischi private” - sono le banche dati private consultate da banche e finanziarie per verificare affidabilità e puntualità nei pagamenti e servono per valutare l’opportunità di concedere credito al consumo, prestiti e finanziamenti in qualsiasi forma tecnica.

Le informazioni sono gestite in modo centralizzato da una persona giuridica, un ente, un’associazione o altro organismo; tali informazioni sono consultabili solo dai soggetti che vi aderiscono su base volontaria e che le comunicano<sup>9</sup>.

I SIC attivi in Italia sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea. I sistemi informativi possono contenere:

- informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti;
- informazioni creditizie, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi.

La consultazione di questo patrimonio informativo consente alle singole banche e società finanziarie di valutare l’affidabilità del cliente prima di stipulare un nuovo contratto di finanziamento.

A tutela della referenza creditizia sono previsti alcuni strumenti che il cliente può attivare per correggere eventuali segnalazioni errate o per aggiornare le informazioni quando le irregolarità siano state sanate.

In generale, vi è l’*obbligo del segreto* per le banche e gli intermediari che consultano i sistemi.

Gli intermediari bancari e finanziari e i gestori dei SIC hanno l’*obbligo* di controllare l’esattezza delle informazioni segnalate e di provvedere al loro aggiornamento.

Il cliente ha **diritto**, con una semplice richiesta rivolta al finanziatore o ai SIC, di conoscere le informazioni registrate a proprio nome nell’archivio e, in caso di errori, richiedere la cancellazione ovvero la modifica di dati non corretti. L’eliminazione, l’integrazione e la modifica dei dati contenuti negli archivi può essere disposta anche con provvedimento dell’Autorità Garante per la Privacy.

Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati dal codice. Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo “cattivo pagatore”.

L’intermediario prima di procedere alla segnalazione nell’archivio ha il **dovere** di avvisare l’interessato che potrà evitare la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nei rimborsi con il versamento della rata scaduta. Un successivo ritardo nei pagamenti nell’ambito del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nei SIC.

Le informazioni riguardanti l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti dei clienti possono essere conservate per periodi predefiniti allo scadere dei quali esse vengono automaticamente cancellate dal sistema, senza l’applicazione di alcun onere. I tempi di conservazione variano in relazione alla tipologia e alla gravità dell’irregolarità.

<sup>9</sup> L’attività dei SIC privati è disciplinata dal “Codice di deontologia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004 ed emanato in attuazione del “Codice sulla privacy” (D. lgs. n.196/2003). Il Codice di deontologia è stato sottoscritto dai gestori dei SIC, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dal Garante per la protezione dei dati personali.

Una volta regolarizzate, le informazioni sui ritardi nei pagamenti sono conservate fino a 12 mesi dalla data della regolarizzazione, se il ritardo nei pagamenti non è superiore a due rate; la conservazione dura, invece, 24 mesi se si tratta di ritardo superiore a 2 rate (o due mensilità).

Una volta scaduti i termini, le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema, a condizione che nel frattempo non si siano verificati ulteriori ritardi nel medesimo rapporto contrattuale. In tal caso, il decorso riprende dalla data della nuova regolarizzazione. Le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati, invece, sono mantenute per la durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.

Prima della scadenza dei termini sopra indicati, non è possibile ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti irregolari, sebbene essi siano stati sanati.

Il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche ai SIC.

Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

### 2.3. Il conto corrente

Il **conto corrente bancario** è un servizio destinato alla gestione della liquidità del cliente, con un profilo di rischio quasi nullo. Consente di effettuare un complesso di operazioni di varia natura con maggiore comodità e sicurezza, usufruendo dei servizi offerti dalla banca. Chi intende aprire un conto corrente, quindi, non si propone di realizzare un investimento, ma neanche di raccogliere risparmi in modo durevole.

Il contratto di conto corrente deve essere redatto in forma scritta; in caso contrario il cliente può eccepire nei confronti della banca la nullità dello stesso. Prima della sua conclusione, il cliente che ne abbia fatto richiesta può ricevere una copia completa del testo; ciò consente una valutazione più consapevole delle clausole e delle condizioni

che si andranno ad accettare. È consigliabile leggere attentamente il foglio informativo, documento che le banche sono tenute a mettere a disposizione della clientela a fini di trasparenza. Al momento della sottoscrizione, il correntista riceve oltre alla copia del contratto anche il “documento di sintesi”, prospetto che evidenzia in modo sintetico e chiaro le condizioni cui prestare maggiore attenzione.

Secondo l'art. 118 del Testo Unico Bancario (TUB), la banca ha la possibilità di modificare in senso sfavorevole le condizioni inizialmente concordate qualora sussista un giustificato motivo. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni di contratto deve essere comunicata espressamente, per iscritto, al cliente con preavviso minimo di trenta giorni.

La modifica si intende accettata qualora il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le variazioni per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Il TUB concede al cliente 60 giorni di tempo dalla data di ricevimento dell'estratto conto per proporre reclamo contro errori della banca. Trascorsi i 60 giorni l'estratto conto si intende approvato dal cliente. Dall'altra parte la legge (art.1832 c.c.) concede, tuttavia, più tempo - sei mesi dalla ricezione dell'estratto conto - per contestare eventuali errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni. Qualora poi l'errore sia sostanziale, es. il cliente contesta delle spese che ritiene non dovute per contratto, i termini per la contestazione possono arrivare anche a 10 anni.

### 2.4. Il mutuo

Il **mutuo bancario**<sup>10</sup> costituisce la principale forma di prestito che le banche concedono nel medio-lungo termine. Le caratteristiche giuridiche e finanziarie rendono il prodotto funzionale all'acquisto di immobili, in particolare della casa di abitazione.

<sup>10</sup> <https://www.bancaditalia.it/footer/glossario/index.html?letter=m>

Il mutuo trova la sua veste giuridica in un contratto con il quale la banca (mutuante) consegna all'altra parte (mutuataria) un determinato ammontare di denaro, con l'obbligo di restituire l'ammontare stesso (quota capitale) insieme agli interessi (quota interessi) entro una certa data. La restituzione avviene in modo graduale attraverso pagamenti periodici - le rate di mutuo - che seguono un piano concordato. Il mutuo è ipotecario nel caso in cui il rimborso nei confronti della banca è garantito da una ipoteca su di uno specifico bene, in genere l'immobile acquistato.

## 2.5. I prodotti e servizi finanziari

Quando l'intermediario decide di promuovere la **vendita di propri prodotti e servizi bancari o finanziari**, si deve attenere a regole di trasparenza: gli **annunci pubblicitari** devono essere chiaramente riconoscibili come tali e fare riferimento, per le condizioni contrattuali, ai fogli informativi, indicando le modalità con cui questi ultimi sono messi a disposizione dei clienti. Se oggetto dell'offerta promozionale è una qualsiasi forma di finanziamento, l'annuncio deve anche indicare subito il Tasso Annuale Effettivo Globale (TAEG). Prima di concludere il contratto (fase "precontrattuale") al cliente devono **obbligatoriamente** essere **messi a disposizione** alcuni **documenti importanti per comprendere le caratteristiche dell'operazione** alla quale è interessato o che comunque gli viene proposta. "Mettere a disposizione del cliente" **significa** che il cliente può portarne con sé una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente: pertanto, **non significa** che può solo visionarla nei locali della banca.

Il documento sui "**Principali diritti del cliente**" è redatto secondo un modello standard previsto dalla normativa e deve essere esposto nei locali aperti al pubblico e messo a disposizione dei clienti; va letto con attenzione perché richiama gli aspetti da tener presente in ogni fase del rapporto fra l'intermediario e il cliente, cioè nella fase precontrattuale, al momento della stipula del contratto, durante ed al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

Il **foglio informativo** contiene informazioni sull'intermediario, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche ed i rischi tipici dell'operazione o del servizio offerto e, soprattutto, tutti gli elementi relativi alle condizioni economiche dell'offerta (tassi, costi, eventuali penali, spese accessorie) ed al costo complessivo del prodotto o servizio. Il contenuto deve sempre essere aggiornato e coerente con il prodotto offerto in quel momento quindi è bene controllarne la data e chiedere conferma che sia l'ultimo. Per agevolare la confrontabilità dei prodotti, i fogli informativi relativi al conto corrente e al mutuo sono redatti secondo schemi standard definiti dalla Banca d'Italia.

Il cliente può ottenere gratuitamente (per alcuni tipi di prodotti può essere previsto un rimborso spese) una copia completa del contratto che si vorrebbe concludere e/o il documento di sintesi delle principali caratteristiche e condizioni. La consegna della copia del contratto non impegna alla conclusione e, nel caso in cui le condizioni venissero successivamente modificate, l'intermediario deve necessariamente farlo presente al cliente prima della conclusione. Il "**documento di sintesi**" delle principali condizioni normalmente costituisce il frontespizio del contratto e riporta in maniera personalizzata (cioè riferita al singolo contraente), secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di operazione o servizio.

## 2.6. La normativa sulla tutela del consumatore nel settore assicurativo

Da molti anni, nel settore della tutela dei consumatori, si avvertiva la necessità di interventi legislativi tesi a semplificare e razionalizzare l'intera normativa del settore assicurativo, rimettendo ordine in una disciplina che appariva sempre più frammentaria, disorganica e, perciò, inadeguata rispetto alle esigenze di protezione degli assicurati.

A tali istanze il legislatore ha dato risposta con l'emanazione del "**Codice delle Assicurazioni private**" che oggi raccoglie tutte le fonti vigenti in materia adeguando la normativa agli indirizzi

europei e delegando vasti settori la cui disciplina è rimessa all'attività regolamentare dei ministeri e/o dell'**ISVAP** (l'organismo di controllo di settore)

Il Codice delle Assicurazioni, oltre ad una utile razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia RCA, presta - ed è questo probabilmente l'aspetto più rilevante - particolare attenzione agli interessi dei consumatori/assicurati, alla trasparenza delle polizze e procede al rafforzamento dei poteri sanzionatori e di vigilanza attribuiti all'ISVAP.

In linea di continuità con il Codice del Consumo, che si prefigge di tutelare i contraenti deboli (i consumatori) rispetto a coloro che nel rapporto negoziale sono più forti (le imprese), anche il Codice delle Assicurazioni si propone di porre rimedio alla situazione di forte asimmetria contrattuale fra compagnie assicurative ed assicurati obbligando le stesse a fornire al cliente informazioni complete e corrette, sia mediante consegna di precise e comprensibili note informative prima della sottoscrizione della polizza, sia prevedendo per gli operatori del settore precisi obblighi di correttezza e trasparenza.

Tali prescrizioni si fondano sul presupposto che il contratto in esame è un **contratto per adesione**: il contraente di conseguenza non può influire sulle garanzie assicurative né sulle singole clausole, può solo decidere se aderire o meno a ciò che gli viene prospettato dalla compagnia.

Il Codice propone, perciò, un modo di concepire la tutela del consumatore fondato sull'obbligo del proponente della polizza di prendere in considerazione le effettive esigenze dell'assicurato e proporgli la copertura assicurativa a lui più congeniale.

A garanzia di tale tutela sono previsti precisi obblighi informativi per le compagnie, la cui violazione comporta l'applicazione di pesanti sanzioni da parte dell'ISVAP a seguito del rafforzamento delle sue funzioni sanzionatorie e di vigilanza.

Il Codice demanda all'ISVAP la regolamentazione delle metodologie di informazione ai consumatori-clienti nella fase pre-contrattuale e ne viene perfezionato anche il tradizionale ruolo di gestione dei reclami presentati dagli stessi.

Infine, l'art. 191 demanda, ancora, all'ISVAP il compito di procedere all'attuazione delle norme contenute nel Codice mediante disposizioni regolamentari di carattere generale il cui oggetto è definito dallo stesso articolo al comma 1°.

A fronte di tale attività sono stati **emanati numerosi regolamenti** diretti a migliorare il livello di protezione del contraente-assicurato - e più in generale dei consumatori - nei rapporti con la controparte contrattuale - cioè la compagnia.

Tra questi si possono ricordare il Regolamento n. 24 del 19 maggio 2008 che regola la procedura di gestione dei reclami e le modalità di presentazione degli stessi all'ISVAP e alle imprese.

L'aspetto più importante di tale disciplina riguarda l'attuazione del comma 2° dell'art. 183 da cui deriva l'introduzione di regole di comportamento e obblighi per imprese e intermediari a protezione dell'assicurato sia nella fase dell'offerta del prodotto che nell'esecuzione dei contratti.

Il Regolamento n. 32 dell'11 giugno 2009 recante la nuova disciplina delle polizze vita caratterizzate dall'elevato contenuto finanziario delle prestazioni offerte che sono direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento (cc.dd. **index linked** e **unit linked**) variamente articolati nella composizione e modalità di partecipazione al rischio di investimento per l'assicurato. Tale disciplina è di particolare importanza perché si pone in linea di continuità con i precedenti interventi dettati dall'evoluzione del mercato delle polizze **linked** - che ha contraddistinto il settore ed ha visto la diffusione di queste particolari tipologie di polizze - e si colloca nell'ambito delle molteplici iniziative di vigilanza assunte dall'Autorità per far fronte alla crisi dei mercati finanziari di questi anni i cui effetti si sono riversati anche sul settore assicurativo.

Infine, meritano un cenno i Regolamenti ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010 e n. 35 del 26 maggio 2010: il primo disciplina la promozione e il collocamento a distanza di contratti assicurativi e mira a garantire un livello di informazione del contraente adeguato alle peculiarità dell'oggetto di contrattazione; il secondo disciplina invece obblighi di informazione e pubblicità dei prodotti assicurativi di cui al titolo XIII del Codice delle Assicurazioni, consenten-

do così anche al settore assicurativo, al pari di altri settori, quali quello bancario e finanziario, di vantare un'adeguata disciplina degli obblighi informativi a tutela del contraente.

Esaminiamo adesso il contenuto degli articoli del Codice delle Assicurazioni relativi alla tutela del consumatore, partendo dagli artt. 117 e 118. La finalità dei due articoli è di dare certezza al consumatore che il premio versato in buona fede, all'intermediario o ai suoi collaboratori, sia considerato come effettuato direttamente alla compagnia di assicurazione, dietro rilascio di quietanza scritta (la prova di aver rilasciato il premio); la prova contraria è a carico della compagnia di assicurazione.

Le norme citate consentono di evitare le situazioni spiacevoli di appropriazione di somme versate dagli assicurati di cui gli intermediari avevano fatto indebitamente uso tramite mancata o ritardata registrazione a diario cassa dell'operazione.

Le stesse norme permettono al contraente, a differenza di quanto avveniva in precedenza, di chiamare direttamente in causa l'impresa in caso di versamento dei premi all'intermediario regolarmente autorizzato. Nel caso di infedeltà sarà l'impresa a doversi rivalere sull'intermediario per i danni subiti lasciando indenne il contraente.

Gli artt. 120 e 121 entrano nel merito del comportamento corretto da tenere nei confronti del contraente, prevedendo ad esempio che sia necessario esplicitare se la consulenza fornita sia imparziale o derivi da vincoli esclusivi di mandato, che venga manifestata l'identità della persona che entra in contatto con il contraente, che venga indicato il nome dell'impresa o delle imprese con cui si hanno o si potrebbero intrattenere rapporti d'affari.

Nel caso in cui la vendita avvenga a distanza obbliga l'intermediario a rendere noti al contraente oltre al nominativo dell'intermediario e della persona che effettua la chiamata anche la finalità della stessa, prevedendo nel contempo che si debba fornire una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o del prodotto offerto ed il prezzo, comprese imposte, che il contraente dovrà corrispondere per accedere alle coperture assicurative proposte.

Gli artt. 318-320 prevedono sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione da parte delle imprese delle norme sulla tutela del consumatore.

Il dettaglio delle sanzioni è regolato dal Regolamento 5/2006, dove all'art 62, 2° comma, troviamo che l'Isvap dispone:

- la radiazione in caso di “comunicazione o trasmissione di informazioni e consegna o trasmissione di documenti, al contraente o all'ISVAP, non rispondenti al vero”;
- la censura in caso di inosservanza delle regole di comportamento degli intermediari (art 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53);
- il richiamo per fatti di lieve manchevolezza.

Il Regolamento ISVAP 35/2010, nel Titolo II, contiene le regole di comportamento<sup>11</sup>.

La volontà del legislatore di giungere a una tutela reale del diritto del consumatore ad essere informato sul prodotto assicurativo che sta acquistando porta all'obbligo per tutti i soggetti della catena assicurativa (imprese e intermediari) a una comunicazione basata sui principi di chiarezza, trasparenza e comprensibilità:

- la chiarezza va intesa come utilizzo di terminologie che non abbiano significato dubbio o che possano dare adito a diverse interpretazioni;
- la trasparenza è l'illustrazione senza reticenze delle caratteristiche dell'offerta;
- la comprensibilità è da intendersi come utilizzo di un linguaggio che possa essere recepito anche non in presenza di particolari conoscenze tecniche o giuridiche.

Le linee guida indicate si applicano tanto alla comunicazione orale resa dall'intermediario quanto alla redazione della documentazione contrattuale.

11 - Art 47: regole generali di comportamento  
 - Art 48: conflitto di interessi  
 - Art 49: informativa precontrattuale  
 - Art 50: informativa su potenziali conflitti di interesse  
 - Art 51: modalità dell'informativa  
 - Art 52: adeguatezza dei contratti offerti  
 - Art 53: documentazione da consegnare al cliente

La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione, anche quando sia effettuata dagli intermediari autonomamente, deve essere realizzata avendo riguardo alla correttezza dell'informazione ed alla conformità rispetto al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti stessi si riferiscono (art 182).

L'impresa e gli intermediari devono rispettare i principi di riconoscibilità della pubblicità di un prodotto assicurativo e di chiarezza e correttezza dell'informazione fornita nella pubblicità.

L'ISVAP può richiedere, in via non sistematica, la trasmissione del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che è utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.

Le caratteristiche della pubblicità sono definite nell'art. n. 39:

- la pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata avuto riguardo ai principi di chiarezza, correttezza nonché di conformità rispetto al contenuto del Fascicolo informativo cui i prodotti si riferiscono;
- il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie ed i rischi del prodotto offerto; devono essere utilizzate forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili;
- la pubblicità deve essere immediatamente riconoscibile e ben distinguibile rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.

Gli elementi del messaggio pubblicitario sono definiti nell'art. n. 41 del Regolamento ISVAP 35/2010: il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell'impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto.

Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un'immediata ed agevole lettura, la seguente avvertenza: *“Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo”*; indica i luoghi nei quali è possibile ottenere il Fascicolo informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può essere consultato, compreso il sito internet ove lo stesso è pubblicato.

Il regolamento impone la predisposizione di una documentazione informativa che deve essere illustrata e consegnata al cliente prima della sottoscrizione.

In particolare, nel ramo vita, la scheda sintetica contiene tutti gli elementi fondamentali del contratto espressi in un linguaggio molto vicino al linguaggio comune, mentre la nota informativa diventa essenziale nella fase di approfondimento, perché permette di precisare i singoli aspetti contrattuali evidenziandone le caratteristiche, i limiti e i vincoli sempre utilizzando il linguaggio comune. Nei rami danni, invece, per la presentazione dell'offerta specifica è necessario utilizzare, come supporto alla discussione, il fascicolo di polizza, evidenziando le parti relative a caratteristiche e vincoli. Con la consegna della documentazione precontrattuale e di quella contrattuale si chiude la fase di offerta del prodotto assicurativo realizzata seguendo la normativa dettata a tutela del consumatore (Regolamento Isvap n. 35/2010 art 30).

L'intermediario ha anche l'obbligo di illustrare con chiarezza e trasparenza i propri compiti. Per questo deve fornire copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti, conforme al modello di cui all'allegato 7a del regolamento. Il documento riassume gli obblighi dell'intermediario sia in merito alla vera e propria informativa sia in relazione alle regole di comportamento in senso più ampio.

È l'intermediario che deve dimostrare di aver proposto al cliente un prodotto adeguato, per questo motivo è necessario conservare traccia documentale - ovvero scritta e firmata dal cliente - del fatto di aver posto allo stesso tutte le domande necessarie ad una corretta valutazione delle sue esigenze e di aver ottenuto dallo stesso le risposte per addivenire ad una proposta adeguata.

Nel caso il cliente non voglia fornire un'informazione richiesta, è fatto obbligo all'intermediario di informare lo stesso sul fatto che l'offerta potrebbe non essere adeguata e far firmare al cliente un'apposita dichiarazione.

Potrebbe anche verificarsi il fatto che il cliente voglia acquistare un prodotto che risulta essere non adeguato, nel qual caso la vendita può essere ugualmente perfezionata a seguito di sottoscrizione di dichiarazione di consapevolezza che solleva l'intermediario da ogni responsabilità (art. 52 regolamento ISVAP Regolamento 5/2006).

**CORRENTISTI - PRELIEVI FRAUDOLENTI -  
PHISHING - ADOZIONE DELLE MISURE DI  
SICUREZZA TECNICAMENTE IDONEE E  
CONOSCIUTE IN BASE AL PROGRESSO TECNICO -  
OBBLIGO - ART. 31 D.LGS. N. 196/2003 - ART. 2050 C.C.**

*In applicazione dell'art. 31 del d.lgs. n. 196/2003 il quale impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, al fine da evitare prelievi fraudolenti (cd. phishing), è necessaria l'adozione, da parte dell'Istituto di credito, di tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, non essendo sufficiente la non violazione di norme di legge.*

*La diligenza richiesta deve, infatti, essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale.*

*Va, parimenti, ritenuta applicabile la previsione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, la quale statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile (Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza del 20 dicembre 2009)*

Nel caso in esame, il Tribunale di Palermo si è pronunciato su una controversia in materia di frode informatica, esaminando la questione “*phishing*”.

È necessario preliminarmente spiegare in cosa consiste tale fenomeno. Il *phishing* (termine che deriva dalla storpiatura di *password fishing*), generalmente definito in ambito informatico come “*spillaggio di dati sensibili*”, è una forma di illecito che consiste nel carpire con metodi illeciti le credenziali (*password*) di ac-

cesso di un conto bancario (o postale) *online*, e nel conseguente uso delle suddette credenziali al fine di spostare i fondi su conti correnti di altri soggetti (detti *financial manager*) che li ritirano e li rispediscono altrove al fine di riciclarli.

Nel caso di specie invece il Tribunale ha ricostruito le norme di riferimento ed è dunque utile riassumere la vicenda e le motivazioni seguite dal tribunale isolano. I signori A.P. ed L.R. avevano convenuto in giudizio un istituto al fine di dichiarare non autorizzato, e quindi non dovuto, un bonifico effettuato dal loro conto online in data 6 agosto 2009, per un importo pari a 5.500,00 euro. Gli attori ritenevano l'ente responsabile dell'inesatto adempimento delle obbligazioni inerenti il contratto di conto, con riferimento al prelievo illecito e fraudolento, richiamando la disciplina della responsabilità contrattuale.

I sigg.ri A.P. ed L.R. fondavano la propria azione sulla mancanza di adozione di misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, a prevenire situazioni, come quella verificatasi.

A tal proposito, una argomentazione era costruita su un paragone con il sistema delle poste svizzere (PostFinance), che da anni aveva attuato un programma di protezione - a dire degli attori - ben più solido. Consultando il sito internet in italiano ([www.postfinance.ch](http://www.postfinance.ch)), infatti, il protocollo svizzero prevede (e prevedeva a quel tempo) che, per operare sui relativi conti on line, fosse necessario, oltre all'inserzione iniziale di un numero, di una password e del nome utente, anche l'utilizzo di un apposito apparecchio di lettura nel quale inserire una carta con funzione di identificazione e dove immettere anche altri codici di identificazione.

A riprova della inidoneità tecnologica del sistema approntato, nonché della consapevolezza da parte della stessa convenuta della grave falla esistente nel sistema, gli attori avevano evidenziato che l'ente aveva adottato - sebbene con grande ritardo - un nuovo sistema di sicurezza che, proprio sul modello del sistema sopra illustrato, si serviva anch'esso di un apparecchietto, nel quale andava inserita una carta dotata di microchip, che generava un ulteriore codice segreto “usa e getta” da utilizzare per ogni operazione dispositiva.

Più in particolare, il meccanismo prevedeva che il cliente accedesse al sito, si identificasse inserendo nome utente e password negli appositi spazi e successivamente, per effettuare operazioni dispositive, digitasse sul lettore, all'interno del quale era stata inserita la carta con microchip, il codice “*id operazione*” - composto da otto numeri - che veniva generato dal sito di volta in volta per ogni operazione, seguito dal pin della carta.

A questo punto appariva sul lettore un codice “risposta”, anch'esso composto da otto numeri ed anch'esso “usa e getta”, da inserire nella pagina web negli appositi campi. Secondo gli attori, la maggiore sicurezza del sistema sopra descritto era evidente in quanto non solo i codici richiesti variavano continuamente, ma inoltre alcuni di essi erano indicati soltanto dal lettore per il cui utilizzo è necessario il possesso della carta con microchip e la conoscenza del pin di attivazione di quest'ultima.

Quindi la tecnologia era conosciuta dalla convenuta ed addirittura fornita ai nuovi clienti almeno dal dicembre 2008, stando ai documenti prodotti. Pertanto, si sarebbe dimostrata due volte negligente: la prima volta non adeguandosi prontamente quanto meno alle innovazioni tecnologiche disponibili sul mercato e, la seconda, non affrettandosi a dotare anche i vecchi clienti del nuovo sistema.

La società rigettava qualunque responsabilità ed imputava il prelievo illecito ai correntisti, i quali avrebbero avuto un comportamento negligente fornendo i codici di accesso del loro conto a terzi. A sostegno della propria tesi, la convenuta, oltre a fare leva sulla giurisprudenza a proprio favore citata in precedenza, richiamava un'ulteriore pronuncia del Tribunale di Milano del 29 ottobre 2008, secondo la quale “*deve rispondere del delitto di truffa colui che avvalendosi delle tecniche di phishing, mediante gli artifici e i raggiri derivanti dalla sostituzione di persona (realizzata attraverso la creazione ed utilizzazione di un account di posta elettronica ed attribuzione falsa delle generalità di un diverso soggetto), dopo avere indotto in errore la vittima ed essersi fatto rivelare le credenziali di accesso, si introduce nel suo servizio di home-banking, compiendo un atto dispositivo che comporta una depauper-*

*razione del patrimonio del deceptus, con pari profitto in proprio favore*”, e affermava l'uso irregolare, imprudente e non adeguato dei codici da parte degli attori, in dispregio delle disposizioni contrattuali e delle più elementari regole di prudenza, i quali, così operando, avrebbero assunto il rischio di un uso illecito.

Secondo tale tesi poteva essere riscontrato un concorso del fatto colposo del creditore, ai sensi dell'art.1227 c.c.

Il Tribunale di Palermo condannava la società a rimborsare i correntisti per l'importo totale del bonifico illecito per inesatto adempimento contrattuale. Secondo il giudice, infatti, la documentazione prodotta non dimostrava la regolarità dell'operazione di bonifico, trattandosi di fogli senza intestazione o sottoscrizione, senza autore o data certa. Correttamente infatti il Tribunale ricordava che costituisce regola generale quella secondo cui il creditore che agisce in giudizio sia per l'adempimento, sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrare il fatto estintivo costitutivo dell'adempimento<sup>12</sup>.

Nel caso di specie gli attori avevano provato l'esistenza del rapporto obbligatorio in base al quale agivano mentre la convenuta si limitava ad affermare, senza nessuna prova, che i correntisti potevano aver fornito i codici a terzi.

Per quanto concerne la questione della sicurezza del sistema, il Giudice ha stabilito che le certificazioni prodotte, sebbene fossero idonee ad attestare la sicurezza di quel tipo di sistema, non consentissero di escludere la possibilità che si possa verificare un *bug* nello stesso.

Il GOT ha ritenuto altresì applicabile al caso di specie la normativa del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003), affermando che la colpa di eventuali intromissioni fraudolente nel sistema ricade sulla società che offre il servizio la quale è tenuta a predisporre tutte le misure necessarie per tutelare i clienti ed i loro dati personali, non potendo ricadere su questi ultimi il rischio del verificarsi

<sup>12</sup> Cass. Sez. un. 30.10.2001, n. 13533



di detti fenomeni. A tal proposito richiamava l'art. 15 del Codice, il quale ha portata generale e prevede che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c.

Il richiamato art. 2050 c.c., come è noto, dispone che chiunque cagioni danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa è tenuto al risarcimento del danno a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo. In base al particolare regime probatorio concepito dalla norma, sarebbe stato dunque onere della società provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il verificarsi dell'evento lesivo, cosa che non ha fatto.

Il Giudice ha inoltre ritenuto applicabile l'art. 31 del citato D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alle misure di sicurezza, il quale stabilisce che *“i dati personali oggetto di trattamento debbano essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta”*. In base a tali previsioni normative, la convenuta avrebbe dovuto adottare tutte le misure di sicurezza tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi in capo agli attori, non essendo sufficiente la non violazione di norme di legge, in considerazione del fatto che la diligenza che il professionista utilizza deve essere valutata con maggiore rigore rispetto a quella ordinaria.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Chiara Francesca Maria Spiaggia, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 5916 del Ruolo Generale del 2008

**TRA**

(*Omissis*), rappresentati e difesi dall'Avv. A. P. giusta procura a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Palermo, via W. n. 9

**ATTORI**

**E**

P. I. s.p.a., in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, (*Omissis*), rappresentato e difeso dall'Avv. (*omissis*) della Direzione Affari Legali della Società, giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico Notaio Ioli di Roma del 13.03.2007, rep. N. 25328, racc. n. 9208, prodotta in copia ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale di Palermo, sito in via E.

**CONVENUTA**

CONCLUSIONI: per l'attore come in atto di citazione, istanza di remissione in termini e memoria ex art. 183 n.1 cpc, nonché memoria del 14.11.08; per la convenuta come in comparsa di risposta e verbali di causa.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE  
(Artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. pc, come novellati dalla L. n. 69/2009)**

Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene redatta in conformità al disposto di cui all'art. 132 c.p.c. novellato dalla legge n. 69/2009, per come espressamente previsto dalle disposizioni transitorie. Con atto di citazione notificato a messo posta l'8 aprile 2008 i sigg.ri (*omissis*) convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo la

società P.I. al fine di sentire dichiarare non autorizzata e pertanto non dovuta l'operazione del 27 aprile 2005 dell'importo di € 6.000,00 dal conto n. 34190983, ritenere e dichiarare che le P.I. spa, responsabile del prelievo illecito e fraudolento oggetto di causa a titolo di responsabilità contrattuale e anche ex art. 2050 c.c., o, subordinatamente, in via extra-contrattuale: ove ritenuti applicabili alla fattispecie, si chiede altresì di dichiarare nulli, in quanto vessatori, gli artt. 1.6 e 2.1 delle condizioni contrattuali indicate da parte convenuta, in conseguenza condannare le P.I. al pagamento nei confronti degli attori in via solidale, o alternativa, della somma di € 6.000,00, oltre interessi legali (con applicazione della regola dell'anatocismo ex art. 1283 c.c.) e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con comparsa, depositata il 9.07.2008, si costituiva in giudizio la società P.I. contestando tutte le domande formulate nei suoi confronti, chiedendo di ritenere e dichiarare la responsabilità di parte attrice, per non avere custodito i codici personali in dispregio alle condizioni contrattuali del servizio banco posta on line (art. 2, comma 4); conseguentemente, ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., che nessuna somma gli attori hanno diritto ad avere riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, per il gravissimo comportamento negligente; ritenere e dichiarare infondate e/o inammissibili le domande di parte attrice basate su presupposti di fatto e di diritto errati; ritenere e dichiarare che nulla è tenuta a corrispondere la società P. I., per alcun titolo, ragione o motivo ai sigg.ri (omissis) in ogni caso, ritenere e dichiarare che obbligata verso gli attori è soltanto ed esclusivamente la (omissis), in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la responsabilità di P.I., ritenere e dichiarare il diritto della stessa di rivalersi nei confronti della (omissis) e conseguentemente condannare quest'ultima a tenere indenne P.I. da qualunque somma dovesse essere condannata a pagare a parte attrice, condannare quest'ultima a tenere indenne Poste Italiane da qualunque somma dovesse essere condannata a pagare a parte attrice, condannare controparte alle spese, competenze ed onorari.

Instaurato il giudizio, rigettate le richieste istruttorie ed acquisita della documentazione la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

In ordine alla domanda di regresso, formulata dalla convenuta P.I., nei confronti della (omissis), nessuna valutazione in ordine alla suddetta può essere effettuata, posto che la predetta domanda appare improponibile ex art. 166 c.p.c., essendosi detta convenuta costituita tardivamente.

Se è vero, infatti, che il combinato disposto degli artt. 167, 2° comma e 171, 2° comma c.p.c., nel prevedere una preclusione per la parte convenuta che si costituisca oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza, allude letteralmente alle sole domande riconvenzionali, è vero anche che una domanda che si rappresenti come "nuova" rispetto a quella proposta dalla parte attrice, ha lo stesso effetto ampliativo del "tema della decisione" che si riconnette ad una domanda riconvenzionale (ed anche ad una "chiamata di terzo", attività pur essa non consentita al convenuto che si costituisca tardivamente): ha un effetto, dunque, al cospetto del quale devono potersi attivare le medesime esigenze alle quali la disciplina del c.d. "nuovo rito civile" ha inteso corrispondere nel concepire la norma che impedisce la proposizione di domande riconvenzionali (o le chiamate di terzo) alle parti convenute che non si costituiscono nel termine di cui all'art. 166 c.p.c., esigenze che sono quelle - assolutamente essenziali nel sistema dell'attuale processo civile, ed a maggior ragione oggi alla luce del principio della "ragionevole durata del processo" che trova espressione nell'art. 11 Cost. - della "immediatezza" e della "concentrazione" del processo, tali che il legislatore reputa appunto necessario che fin dalla prima udienza di comparizione il "tema della decisione" sia compiutamente definito. Questo risultato si raggiunge soltanto ove si ritenga, sulla scia dell'opinione della più accorta dottrina, che l'effetto di un progressivo ampliamento del "tema della decisione" va impedito applicando anche alle domande "nuove" la disciplina che in combinato discende dalle previsioni degli artt. 166, 167 e 171 c.p.c.: nel caso di specie il termine di decadenza per la chiamata in causa del terzo e per la proposizione di domande riconvenzionali da parte del convenuto vale anche nel caso di domanda di garanzia svolta dal convenuto contro altro convenuto già presente in causa, perché non vi è motivo in questo caso di derogare al disposto dell'art. 269, comma 2 c.p.c., che stabilisce un termine perentorio a fini di speditezza processuale, e perché è necessario consentire al convenuto di svolgere in tempo utile le proprie conseguenti difese.

Quindi, la domanda di rivalsa, spiegata dalla società P.I., volta ad ottenere la condanna della (omissis) al pagamento delle spese di giudizio, nonché di essere tenuta indenne da ogni condanna risarcitoria inerente al presente giudizio, sono inammissibili posto che la convenuta si è costituita solamente in data 9 luglio 2008 (udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa fissata in atto di citazione il 14 luglio 2008) decadendo dalla possibilità di proporre "domande nuove". Nel merito, la domanda spiegata dagli attori va accolta.

Dalla documentazione versata in atti, risulta che i (omissis) erano titolari del conto corrente banco posta n. 34190983 abilitato all'operatività on line, in data 27 aprile 2005 dal predetto conto era stato eseguito un bonifico di € 6.000,00 a favore di (omissis)

Tale operazione non venne autorizzata dagli attori, ma da costoro disconosciuta (cfr. reclami nn. 15638231 e 15654409 e denunce prodotti nel fascicolo di parte attrice).

La documentazione allegata da P.I., oltre ad essere stata disconosciuta dagli attori con la memoria ex art. 183 VI comma cpc, nulla dimostra in ordine alla regolarità dell'operazione di bonifico trattandosi di fogli che non presentano alcuna intestazione o sottoscrizione, senza indicazione di alcun autore o data certa, gli unici dati relativi alla loro provenienza attengono ad un numero di fax di una certa società "Nuovi Canali".

Costituisce regola generale quella secondo cui il creditore che agisce in giudizio sia per l'adempimento sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere di dimostrazione del fatto estintivo costitutivo dell'adempimento (Cass. Sez. UN. 30.10.2001 n. 13533).

Nel caso di specie gli attori hanno provato l'esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale agiscono ed allegato l'inadempimento della convenuta, dal canto suo le Poste Italiane nulla hanno dimostrato in ordine al corretto adempimento delle proprie obbligazioni.

Le P.I. si sono limitate ad affermare labilmente che il correntista "potrebbe aver fornito a terzi" i codici e chiavi di accesso ai servizi dispositivi, indicando le misure di sicurezza predisposte per evitare l'accesso al sistema, senza spiegare e giustificare le ragioni della loro idoneità ad impedire l'accesso.

Invero, il sistema predisposto dalla società convenuta non appare adeguato alla tecnologia esistente, invero, il PIN richiesto era di sole 4 cifre, mentre l'identificativo utente corrispondeva all'indirizzo e-mail di P. I. del cliente (nel caso di specie omissis), pertanto, facilmente ricavabile.

Infine, contrariamente a quanto previsto contrattualmente la società convenuta non ha dato conferma, a mezzo posta elettronica dell'avvenuto bonifico, di cui l'(omissis) ebbe conoscenza solamente il 3 maggio successivo.

La P. richiamano, poi, l'art. 2, comma 4 della sezione G delle condizioni contrattuali del servizio BPOL, inerente la riservatezza dei codici di accesso.

Tale articolo non può trovare applicazione nel caso in esame, poiché non è dato sapere se la copia delle condizioni generali prodotte dalla società convenuta sia quella consegnata agli attori, non essendovi alcuna sottoscrizione da parte degli stessi, né se si tratti delle condizioni vigenti all'epoca della conclusione del contratto.

Va, parimenti, ritenuta applicabile al caso di specie la previsione di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 196/2003, la quale statuisce che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.

Invero, la società convenuta non impedendo a terzi di introdursi illecitamente nel sistema ha cagionato un danno ai propri risparmiatori, quale titolare del trattamento dei dati personali.

Ed ancora l'art. 31 del d.lgs. n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

In applicazione dei predetti principi, le P. avrebbero dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente idonee e conosciute in base al progresso tecnico, a prevenire danni, come quelli verificatisi in capo agli attori, non essendo sufficiente la non violazione di norme di legge, posto che la diligenza richiesta deve essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale.

Nel caso in esame, nessuna prova è stata fornita ed il sistema adottato dalla convenuta appare inadeguato se raffrontato con quello adoperato da altri operatori, cui successivamente la stessa società convenuta si è conformata.

Alla luce delle pregresse argomentazioni le domande formulate dagli attori vanno accolte con la conseguenziale condanna della società P. I. spa al pagamento della somma di € 6.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno sino all'effettivo soddisfo.

Va, in ultimo, rilevata l'inapplicabilità dell'anatocismo, in quanto l'art. 1283 c.c., che contempla i casi in cui gli interessi scaduti possono produrre ulteriori interessi, riguarda solo le obbligazioni di valuta, e pertanto non è estensibile ai debiti di valore, quali quelli dovuti a titolo di

risarcimento del danno (Cass. civ. , Sez. III, 19/03/1990, n. 2296; Cass. n. 5423/1992).

In ragione del criterio legale della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta le spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il G.O.T., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando:

- in accoglimento delle domande proposte dai (omissis) con atto di citazione dell'11.04.2008 condanna le P. I. spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento della somma di € 6.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, commisurandoli alla somma medesima rivalutata di anno in anno, sino all'effettivo soddisfo;

- condanna le P. I. spa al pagamento delle spese processuali sostenute dagli attori, che si liquidano, d'ufficio, in complessivi € 2.795,43 di cui € 197,43 per esborsi, € 1003,00 per diritti, € 1.595,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali in ragione del 12,5% su competenze ed onorari ex art. 14 tariffa professionale, oltre I.V.A. e CPA;

Così deciso in Palermo, 20 dicembre 2009

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Francesca Maria Spiaggia

## **CONTRATTI BANCARI**

*La morte di uno dei cointestatari di un libretto di risparmio a firma disgiunta non impedisce all'altro di ottenere la liquidazione del saldo, con conseguente liberazione della banca nei confronti degli eredi del contitolare deceduto (Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza del 19 novembre 2011)*

Il caso riguardava la liquidazione del saldo di un libretto di risparmio a firma disgiunta a seguito della morte di uno dei cointestatari. Sul punto opera la presunzione di uguaglianza delle quote e ciò anche nei casi in cui il denaro sia stato versato da uno solo dei cointestatari, salva la dimostrazione che il titolo di acquisizione di quel denaro rendesse destinatario in via esclusiva il solo cointestatario che lo ha versato.

Si tratta, pertanto, di presunzione semplice. Sennonché, mutuando tali principi anche nel caso di decesso di uno degli intestatari del libretto a risparmio, evento che non determina né lo scioglimento del rapporto contrattuale né la conduzione della facoltà di disposizione dell'altro intestatario, gli eredi del *de cuius* subentrati nella cointestazione del rapporto possono esercitare poteri e facoltà derivanti dal rapporto contrattuale ed opporsi, ove ritengano, all'esercizio dei diritti di disposizione del cointestatario a firma disgiunta per "paralizzarne" l'azione.

Ciò implica, per un verso, l'assenza di responsabilità del depositario che, prima di avere ricevuto comunicazione della volontà contraria di uno degli eredi all'estinzione anticipata del rapporto, ha dato esecuzione agli ordini ricevuti dall'intestatario superstite, e, per altro verso, la legittimità del rifiuto a procedere ai predetti pagamenti quando risulti destinatario di opposizione degli eredi che, appunto, fanno così valere i loro diritti di cointestatari.

In ogni caso, l'ente non può ostacolare l'esercizio del diritto di disposizione del cointestatario superstite ove lo stesso si eserciti nei limiti della quota presuntivamente uguale a quella dell'intestatario deceduto. Tale soluzione è coerente con i principi espressi dalla Cassazione con la nota sentenza del 2002, secondo cui "la morte di uno dei due coin-

*testatari di un libretto di risparmio a firma disgiunta non preclude all'altro di ottenere la liquidazione del saldo, con conseguente liberazione della banca nei confronti degli eredi del contitolare deceduto*". Ora, seppur la giurisprudenza si sia formata rispetto ai libretti di deposito a risparmio bancari e l'ultima giurisprudenza citata richiami il protocollo d'intesa intercorso tra l'A.B.I. e le rappresentanze delle più importanti associazioni di difesa dei consumatori, tuttavia, non vi è motivo di discostarsi da tali disposizioni.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

Nella persona della dott.ssa Sebastiana Ciardo, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 6891 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2008

**TRA**

Gu.Ve., e altri, elettivamente domiciliati a omissis, presso lo studio dell'avv.to Fi.L.Ni. che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto di citazione

**ATTORI**

**CONTRO**

Po.It. S.p.A. elettivamente domiciliata a omissis presso l'Ufficio Legale, sito in via omissis, rappresentata e difesa dall'avv.to Da.Fa., giusta procura generale alle liti, conferita con atto pubblico in notaio Am. rep. omissis

**CONVENUTA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Ve.Gu. e altri, convenivano in giudizio le Po.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro

tempore, e premettevano di essere contitolari con Ve.Bo., deceduta in data omissis, dei seguenti libretti a risparmio nominativi, con facoltà di firma disgiunta:

n. omissis intestato a Ve.Bo. - Co.Ma.Bo., con saldo a deposito di Euro 30.000,00;

n. omissis intestato a Ve.Bo., e altri, con saldo a deposito di Euro 4.524,00;

n. omissis - intestato a Bo.Ve., e altri, con saldo a deposito di Euro 7.821,75.

Esponavano che, a seguito del sopravvenuto decesso di una delle contitolari, avevano manifestato alle Po.It. la volontà di estinguere tutti i libretti e che il depositario aveva opposto il proprio rifiuto bloccando i libretti.

Così concludevano: condannare le Po.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, in favore delle attrici al pagamento delle somme depositate nei predetti libretti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con condanna alle spese di lite.

Si costituiva in giudizio le Po.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, che contestava le domande avversarie e menzionava il disposto dell'art. 187 del D.P.R. 256/1989, in forza del quale, nel caso di libretti a risparmio postali, l'Ufficio postale, avendo avuto notizia del decesso di uno dei contitolari, è tenuto ad effettuare l'immediato blocco del libretto stesso e di provvedere allo "scorporo" delle somme solo a definizione della successione e solo a seguito di presentazione di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, tanto del contestatario che degli eredi legittimi.

Così concludeva: ritenere e dichiarare infondate e/o inammissibili le domande delle attrici, perché infondate in fatto e in diritto; prendere atto della disponibilità di Po.It. di versare le somme depositate sui libretti caduti in successione ai soggetti che, previa presentazione della documentazione successoria, risulteranno titolari delle somme intestate alla *de cuius* Bo.Ve.: ritenere e dichiarare legittimo il comportamento di Po.It. che allo stato ha "bloccato" le somme cadute in successione, indi disporre il pagamento delle somme denaro in favore del soggetto legittimato a richiederlo, con condanna alle spese di lite. La domanda proposta dalle attrici è fondata.

Deve, in primo luogo, osservarsi che la normativa richiamata dalle difese delle Po.It. S.p.A. è stata espressamente abrogata a seguito dell'entrata in vigore del *D.M. 6 giugno 2002*, pubblicato su G.U. 29 giugno 2002, contenente la nuova disciplina in materia di libretti a risparmio postali, il cui art. 13, recante disposizioni transitorie, ha esplicitamente

previsto l'abrogazione del *D.P.R. 156/73* e del *D.P.R. 258/89* dal momento della sua entrata in vigore.

Ne consegue che, anche ai libretti a risparmio, emessi dalla Cassa depositi e Prestiti attraverso la *Po.It. S.p.A.* che assume la veste di depositario, ed assistiti da garanzia dello Stato, devono estendersi le norme generali in materia di depositi a risparmio, parimenti gestiti dagli istituti di credito, salvo una differente disciplina speciale.

D'altra parte, la nuova normativa è entrata in vigore in epoca antecedente al decesso di *Bo.Ve.*, e si applica ai rapporti non ancora esauriti a quella data (il giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 giugno 2002).

Risulta allegato e documentalmente provato che i tre libretti a risparmio nominativi, cointestati alle attrici e a *Bo.Ve.*, deceduta in data omissis, sono stati bloccati dalla convenuta dal momento in cui ha avuto conoscenza della morte di uno dei cointestatari.

Si tratta pacificamente di libretti cointestati con facoltà di firma disgiunta tra tutti gli intestatari.

Sul punto, come detto, opera la presunzione di uguaglianza delle quote e ciò anche nei casi in cui il denaro sia stato versato da uno solo dei cointestatari, salva la dimostrazione che il titolo di acquisizione di quel denaro rendesse destinatario in via esclusiva il solo cointestatario che lo ha versato.

Si tratta, pertanto, di presunzione semplice, destinata a essere vinta dalla prova contraria.

Senonché, mutuando tali principi anche nel caso di decesso di uno degli intestatari del libretto a risparmio, evento che non determina né lo scioglimento del rapporto contrattuale né la conduzione della facoltà di disposizione dell'altro intestatario, gli eredi del *de cuius* subentrati nella cointestazione del rapporto possono esercitare poteri e facoltà derivanti dal rapporto contrattuale ed opporsi, ove ritengano, all'esercizio dei diritti di disposizione del cointestatario a firma disgiunta per "paralizzarne" l'azione.

Ciò implica, per un verso, l'assenza di responsabilità del depositario che, prima di avere ricevuto comunicazione della volontà contraria di uno degli eredi all'estinzione anticipata del rapporto, ha dato esecuzione agli ordini ricevuti dall'intestatario superstite, e, per altro verso, la legittimità del rifiuto a procedere ai predetti pagamenti quando risulti destinatario di opposizione degli eredi che, appunto, fanno così valere i loro diritti di cointestatari.

In ogni caso, le *Po.* non potrebbe ostacolare l'esercizio del diritto di disposizione del cointestatario superstite ove lo stesso si eserciti nei limiti della quota presuntivamente uguale a quella dell'intestatario deceduto.

Tale soluzione è coerente con i principi espressi dalla Cassazione con la nota sentenza del 2002, secondo cui: "La morte di uno dei due cointestatari di un libretto di risparmio a firma disgiunta non preclude all'altro di ottenere la liquidazione del saldo, con conseguente liberazione della banca nei confronti degli eredi del contitolare deceduto" (Cass. 29 ottobre 2002 n. 15231).

Ora, seppur la giurisprudenza si sia formata rispetto ai libretti di deposito a risparmio bancari e l'ultima giurisprudenza citata richiami il protocollo d'intesa intercorso tra l'*A.B.I.* e le rappresentanze delle più importanti associazioni di difesa dei consumatori, tuttavia, non vi è motivo di discostarsi dai superiori principi quando a gestire il libretto a risparmio sia la *Po.It. S.p.A.* tanto più che nessuna peculiare disciplina è vigente e differenza l'istituto del libretto postale rispetto a quello di natura bancaria.

Alla stregua dei principi esposti deve ritenersi che, muovendo il ragionamento da un'ipotesi di solidarietà attiva, nei rapporti tra titolari del libretto con facoltà di operare disgiuntamente e la *Po.It.*, nei rapporti interni deve applicarsi *l'art. 1295 c.c.*, secondo cui, alla morte di un concreditore (o condebitore) in solido, si ha la sostituzione al creditore defunto dei suoi eredi e non il mutamento del meccanismo di attuazione del rapporto solidale, con continuità - in difetto di diverso accordo - dell'efficacia del patto a firma disgiunta.

L'opposizione, però, alla facoltà di operare disgiuntamente, esercitata dagli eredi, subentrati nella posizione dell'intestatario deceduto, ostacola l'operatività di tale patto, al quale deve riconoscersi la natura di patto fiduciario e impedisce all'altro correntista di ottenere il pagamento dell'intero saldo risultante dal rapporto.

Dai superiori principi discende che, se non è stata comunicata opposizione da parte degli soggetti legittimati (ossia, gli altri cointestatari, gli eredi del contitolare defunto e, ove esistente, il legale rappresentante dell'incapace), la *Po.It. S.p.A.* è obbligata ad eseguire le istruzioni del contitolare superstite, ivi comprese l'estinzione del rapporto ed il ritiro della liquidità esistente, con piena liberazione, rimanendo, comunque, impregiudicata ogni ragione di carattere successorio.

In caso contrario, sarà liberata solo se soddisferà tutti gli aventi diritto (cointestatari, eventuali eredi del contitolare deceduto, legale rappresentante dell'eventuale incapace).

Certamente consegue un onere di comportamento conforme a buona fede che impone alla convenuta, allorquando abbia notizia del decesso di un contitolare del libretto a risparmio, di osservare la dovuta diligenza e, nel caso in cui abbia ricevuto richiesta di informazione circa rapporti ancora in essere intrattenuti dal *de cuius* prima della morte, da parte degli altri eredi, è obbligata a fornirle tempestivamente al fine di consentire loro di esercitare tempestiva opposizione.

Ora, nella specie la convenuta ha solo prodotto una lettera a firma di uno degli eredi di Bo.Ve., nella specie il marito, datata 25 novembre 2005, nel quale si chiedeva informazioni circa l'esistenza di eventuali libretti intrattenuti dal *de cuius*.

Non risulta provato, e il relativo onere probatorio incombeva sulla Po.It. S.p.A. a giustificazione del comportamento di "blocco" dei libretti, che vi sia stata opposizione da parte del marito o degli eredi all'estinzione dei rapporti per cui è causa ancorché Gu. fosse a conoscenza dell'esistenza dei libretti nn. omissis.

La lettera non contiene un'esplicita opposizione a tale restituzione - per la quale del resto non è richiesta forma particolare né l'uso di formule sacramentali - e il contenuto di esse non lasciava intendere la volontà dell'erede di esercitare i propri diritti successori.

Perlomeno, seppur a quella data fosse stato necessario fornire ogni utile informazione all'erede, dalla copia delle email prodotte dalla convenuta, emerge che dopo circa tre anni, nell'anno 2008, ancora i libretti risultavano bloccati e nessun ulteriore atto di opposizione era seguito alla precedente lettera contenente richiesta di informazioni.

In assenza di opposizione da parte degli eredi, la Po.It. S.p.A. non può, alla luce delle superiori considerazioni, negare il diritto dei cointestari di ricevere il saldo delle somme depositate nei predetti libretti che dovranno ai medesimi essere consegnati.

Pertanto, in accoglimento della domanda proposta, la convenuta deve essere condannata a restituire a ciascuno delle attrici le somme depositate nei libretti per cui è causa, oltre gli interessi legali dalla data della domanda, che equivale ad atto di messa in mora, fino al soddisfo.

In ossequio alle regole della soccombenza, la convenuta deve essere condannata a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo.

### P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande proposte dalle attrici, con atto di citazione notificato in data 24 aprile 2008, condanna Po.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Bo.Ma.Co. la complessiva somma risultante dal saldo del libretto n. omissis, oltre gli interessi legali dalla data della domanda (24 aprile 2008) fino al soddisfo;

condanna Po.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Bo.Ma.Lu. e Bo.Ma.Co. la complessiva somma risultante dal saldo del libretto n. omissis, oltre gli interessi legali dalla data della domanda (24 aprile 2008) fino al soddisfo;

condanna Po.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare a Bo.Ma.Lu. e Gu.Ve. la complessiva somma risultante dal saldo del libretto n. omissis, oltre gli interessi legali dalla data della domanda (24 aprile 2008) fino al soddisfo;

condanna Po.It. S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare alle attrici le spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 3.850,00, di cui Euro 2.570,00 per onorari di avvocato, Euro 900,00 per diritti di procuratore ed Euro 380,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Il Giudice

Dott.ssa Sebastiana Ciardo

**OBBLIGAZIONI PECUNIARIE – ANATOCISMO –  
USI CONTRARI – NATURA DI USI NORMATIVI –  
DIRITTO ALLA RIPETIZIONE – PRESCRIZIONE –  
TERMINE DI DECORRENZA**

*Per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla – anche se oggetto di espressa pattuizione – la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca (Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza del 14 febbraio 2012, n. 684)*

La sentenza si occupa della spinosa questione relativa all'anatocismo bancario tanto più se si tiene in considerazione il fatto che sovente le banche prevedono (contrattualmente) il diritto alla capitalizzazione degli interessi a determinate scadenze. Occorre tuttavia evidenziare che l'evoluzione giurisprudenziale ha condotto alla conclusione che la relativa clausola sia nulla.

Il passaggio più significativo della pronuncia è quello riguardante la prescrizione del diritto del cliente alla ripetizione delle somme illegittimamente addebitategli dalla banca posto che i detti addebiti sono notoriamente risalenti nel tempo e le relative pretese potrebbero essere dunque prescritte. Secondo i Giudici palermitani due sono i principi da affermare: il termine prescrizione è decennale e deve decorrere dal momento della chiusura del conto corrente.

Ciò consente un sensibile riequilibrio delle forze in campo poiché fissare al momento della chiusura del conto corrente la decorrenza del termine (decennale) prescrizione, consentirà al cliente di recuperare addebiti illegittimamente addebitati anche se molto risalenti nel tempo e che sarebbero altrimenti travolti dalla scure della prescrizione.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica  
in persona della dott.ssa Rachele Monfredi, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa iscritti Civili dell'anno 2008, vertente

**TRA**

*Omissis* rappresentato e difeso dagli avv.ti S.S., G.A. e P. F. P., ed elettivamente domiciliato in Palermo, via L.

**ATTORE**

*Omissis* in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. omissis presso il cui studio, sito in Palermo, omissis è elettivamente domiciliato

**CONVENUTA**

CONCLUSIONI delle PARTI: come da verbale di udienza del 26.9.11.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 5.2.08 omissis - premesso di essere titolare di un conto corrente bancario con facoltà di scoperto aperto dapprima presso *omissis* e, successivamente, in esito alla incorporazione della predetta banca con quella adita, presso il *omissis* conveniva in giudizio quest'ultima, chiedendo dichiararsi la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze e spese apposta al contratto e, per l'effetto, la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla convenuta nel periodo dal 1 gennaio 1980 al 30 giugno 2000. Con comparsa di costituzione e risposta del 29.4.08, si costituiva in giudizio la banca convenuta le quale si opponeva alle domande formulate *ex adverso* evidenziando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva per il periodo antecedente al 6.9.1997, data della cessione delle poste attive e passive facenti capo alla *omissis*, atteso che in relazione alle passività opera il limite di quelle indicate nell'atto di cessione e comunque risultanti dallo stato passivo della banca cedente. L'istituto bancario eccepiva sempre in via preliminare la decadenza



dell'azione per mancata impugnazione degli estratti conto e comunque la prescrizione dei crediti azionati. Nel merito, *omissis* rilevava l'infondatezza dell'azione di controparte stante la legittimità, per il periodo anteriore alla delibera CICR del 09.02.00, delle clausole di capitalizzazione trimestrale in quanto rispondenti ad un uso normativo, chiedendo ad ogni modo ed in via subordinata, in caso di declaratoria di nullità della clausola *de qua*, che fosse applicata ai fini del ricalcolo la capitalizzazione semestrale degli interessi debitori. Così sintetizzato l'oggetto del giudizio, ritiene innanzitutto il Tribunale di dovere disattendere l'eccezione preliminare di parte convenuta in ordine alla limitazione della propria responsabilità per i crediti successivi al 6.9.97. Deve essere precisato che la questione non attiene tanto alla legittimazione a resistere al giudizio quanto piuttosto al merito della pretesa azionata. Come è noto, infatti, la legittimazione ad agire, che integra una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, consiste nella correlazione tra colui che agisce e la (affermata) titolarità, in capo all'agens, del diritto vantato; e, specularmente, dal lato passivo, nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la (affermata) titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato) correlato al diritto per cui si agisce. La legittimazione ad agire, come tutti i presupposti processuali, si determina, dunque, sulla base della domanda e non attraverso un'indagine nel merito quest'ultima diretta invece ad accertare se colui che agisce è veramente titolare del diritto fatto valere.

Ciò posto, quindi, l'eccezione per il cui tramite il IBM contesta la propria legittimazione passiva attiene, in realtà, al merito, e, stante il suo carattere preliminare, deve formare oggetto della presente disamina. Orbene, posto che alla data del 06.09.97 il rapporto contrattuale per cui è causa era ancora in corso, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, ricorra non già un'ipotesi di cessione di passività disciplinata dall'art. 90 del TULB, bensì di successione nel medesimo rapporto contrattuale di durata, ovvero quello di conto corrente, per di più consistente in mere operazioni contabili fino alla chiusura del conto, allorché si determinano in definitiva i crediti ed i debiti delle parti contrattuali.

Poiché nel caso di specie la chiusura del conto è avvenuta nel 2004, alla data della cessione intercorsa tra le due banche non sussistevano ancora "passività", venendo in rilievo invece una cessione di un contratto ancora in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 58 del medesimo testo, che non limita la responsabilità della cessionaria alle sole passività

risultanti dallo stato passivo di liquidazione. Né si pone un problema di improcedibilità della domanda posto che questa è stata formulata esclusivamente nei confronti della banca "cessionaria" (cfr Cass. S.U. 27.11.2001, n. 15005).

Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, l'eccezione di difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto e di improponibilità della domanda, sollevate dalla banca convenuta, devono essere rigettate perché infondate. Infondati risultano pure gli altri argomenti svolti dalla banca convenuta in via preliminare avuto riguardo alla mancata impugnazione dell'estratto conto.

Sotto tale profilo, è sufficiente ribadire che nel contratto di conto - se precludono, ex art. 1832 co 1<sup>a</sup> c.c., qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e li addebiti iscritti nell'astratto conto (salva l'impugnazione per errori, omissioni e duplicazioni di carattere formale, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione) non impediscono di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti e accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (così Cass. civ. nn. 2871/2007 e 11749/2006). In nessun caso l'eccezione di nullità della clausola avente ad oggetto la pattuizione degli interessi può restare preclusa dall'approvazione tacita del conto (Cass. civ. n.10376/2006).

Ciò detto, risulta invece fondata la doglianza di parte attrice in ordine all'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, pure pacificamente applicata nell'ambito del rapporto per cui è causa e riscontrata dal c.t.u.. Preliminarmente, giova sottolineare che parte convenuta non ha mai contestato l'avvenuto inserimento nel contratto per cui è causa di clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle competenze (cfr ordinanza del 23.10.08) limitandosi ad affermarne la validità in quanto, a suo dire, rispondenti ad un uso normativo ed, in ogni caso (per ciò che attiene alla c.m.s.), oggetto di espressa pattuizione.

In relazione alla validità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi il Tribunale osserva quanto segue. L'art. 120 TUB, come modificato dall'art. 25 d. lg.vo 342/99, ha attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio

dell'attività bancaria. Con l'emanazione della relativa deliberazione (in data 9.2.00, pubblicata nella CU. 22 febbraio 2000), deve oggi ritenersi certa la legittimità della capitalizzazione degli interessi pattuita mediante apposite clausole contenute nei contratti bancari.

La disciplina introdotta dal CICR vale per i contratti bancari stipulati dopo la data di entrata in vigore della relativa delibera e per quelli stipulati prima, a decorrere dall'1 luglio 2000. L'art. 7 della delibera CICR stabilisce infatti che le condizioni pattuite devono essere adeguate alle disposizioni contenute nella delibera entro il 30.06.00.

Resta il problema della sorte dei contratti stipulati prima della delibera CICR - problema che rileva nel caso di specie, ove oggetto del contendere è un contratto chiuso nell'ottobre 2004 - e che va risolto alla luce del principio affermato dalle sezioni unite della S.C. con la sentenza n. 21095/04 secondo la quale:

- deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dettato dall'art. 1283 c.c.;

- è dunque nulla, anche se oggetto di espressa pattuizione, la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con conseguente diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati (ove vi siano stati), ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultino computati dalla Banca.

Per le stesse ragioni deve essere dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale sulla commissione massimo scoperto.

Accertata e dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi questi ultimi - alla luce di quanto affermato da un'ulteriore recente pronuncia delle Sezioni Unite della S.C. - dovrebbero essere calcolati (sempre per il periodo antecedente al 30.06.00) senza alcuna capitalizzazione.

Tuttavia tale principio va ricordato con quello della domanda ex art. 112 c.p.c.; sicché, avendo l'odierno attore esplicitamente richiesto di applicare, ai fini del ricalcolo delle somme dovute, la capitalizzazione annuale degli interessi passivi, questo Giudice non può escludere ogni forma di capitalizzazione, altrimenti configurandosi un vizio di ultrapetizione.

Ed infatti, parte attrice ha formulato la richiesta finalizzata ad escludere ogni forma di capitalizzazione solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e, dunque, tardivamente.

Va dunque dichiarata la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e delle competenze dedotte nel contratto di

conto corrente, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

In ultimo, deve essere rigettata, perché infondata l'eccezione di prescrizione decennale formulata dalla banca. In proposito, va rilevato che il rapporto di conto corrente per cui è causa, stando a quanto allegato e non contestato, risulta cessato alla data dall'ottobre del 2004; ebbene da tale momento deve essere fatto decorrere il termine decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito.

Osserva, infatti, questo Tribunale che la S.C., con la pronuncia a Sezioni Unite n. 24418/10, ha affermato e spiegato che: *“l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebitamente ciascun pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento abbia avuto luogo ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere”*;

*“il pagamento, per dar vita ad una eventuale pretesa restitutoria di che - assume di averlo indebitamente effettuato, deve essersi tradotto in uno spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens e lo si può definire indebitamente quando difetti di una idonea causa giustificativa”*;

*“l'annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria in favore della banca”*;

*“occorre dunque avere riguardo alla natura e al funzionamento del contratto di apertura di credito bancario che in conto corrente è regolata”*.

Ne consegue che se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della clausole anatocistiche e per la ripetizione di quanto indebitamente pagato, il termine di prescrizione decennale dell'azione di ripetizione decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.

Solo da tale momento, invero, sussiste un pagamento indebitato, dunque, sorge il diritto a ripetere le somme versate con riferimento a tutto il periodo contrattuale (non quindi dieci anni a ritroso dalla chiusura del conto). Orbene, non avendo la banca neppure allegato che vi sia stato

un versamento avente natura solutoria, deve ritenersi che la stessa non abbia adempiuto all'onere della prova da cui era gravata ex art. 2967 co. 2 c.c.

Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente trattenute dalla banca nel periodo corrente dall'1 gennaio 1980 (data individuata da parte attrice) al 30 giugno 2000 non è, certamente prescritto, posto che l'odierna azione è stata introdotta nel 2008, appena quattro anni dopo la chiusura del conto, avvenuta, come detto, nell'ottobre del 2004. Né su tale condivisibile impostazione incide, a parere di questo giudice, il tenore dell'art. 2 co. 61 d.l. 225/10 (c.d. decreto mille proroghe) che, nel dettare una norma che si autodefinisce interpretativa dell'art. 2935 ce, fa riferimento esclusivo "ai diritti nascenti dall'annotazione in conto", non già a quelli nascenti dal pagamento indebito di somme che invece - stando agli argomenti sopra riportati - costituisce il fatto generatore del diritto di ripetere le somme medesime.

Venendo alla determinazione della somma oggetto dell'obbligazione restitutoria ritiene il Tribunale che si debba avere riguardo ai risultati compendati nella tabella relativa al HI quesito della relazione del ctu, dott. S. , del 6 maggio 2010, i cui criteri di calcolo (pag. 11 - 12 della relazione) e relative conclusioni (pag. 15 relazione) - fondate sui necessari rilievi di competenza specifica - questo Giudice ritiene di condividere. Il c.t.u. infatti, sulla scorta della documentazione in atti, ha ricostruito i movimenti relativi al rapporto bancario per cui è causa a partire dall'1.1.1980 - data individuata da parte attrice - procedendo a capitalizzazione annuale degli interessi passivi e attivi - sulla scorta del quesito postogli - per il periodo decorrenza dall' 1.1.1980 fino al 30.6.2000 e compendiando il risultato nella suddetta tabella.

Non può essere poi accolta la richiesta di parte convenuta diretta ad espungere dal periodo di ricalcolo gli anni 1980-1981 e 1982, in quanto i documenti prodotti da controparte relativi a tali anni non sarebbero ufficiali e dunque, devono ritenersi privi di certezza ed attendibilità.

Tuttavia, sebbene i documenti in contestazione siano stati prodotti da parte attrice al momento della sua costituzione in giudizio, parte convenuta non ha mai contestato, se non in sede di operazioni peritali e dunque tardivamente, la conformità di tali documenti alla documentazione contabile originale.

L'onere di contestazione sussiste, infatti, avuto riguardo alla domanda formulata dall'attrice e ai documenti prodotti a conforto della stessa e

non sorge certo, come vorrebbe la banca adita, per effetto della ordinanza di questo giudice con cui, ad integrazione del quesito prima formulato, è stato chiesto al consulente di estendere il campo di indagine dall'1.1.1980 fino al 30.6.2000.

Alla luce di tali risultati, la banca convenuta dovrà corrispondere agli attori la somma complessiva di euro 53.114,46 , oltre interessi legali dal 12.11.2007, data di ricezione da parte della banca della lettera di messa in mora.

Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c.. Vanno inoltre poste definitivamente a carico della convenuta soccombente, che dovrà restituire quanto eventualmente anticipato a tale titolo dalla controparte, pure le spese di ctu già liquidate con separati decreti.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica, sezione III civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:

- a) condanna *omissis* SPA in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di *omissis* di euro 53.114,46 oltre interessi legali dal 12.11.2007 al giorno dell'effettivo pagamento;
- b) condanna *omissis* SPA in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore di *omissis* delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 3.795,00 di cui euro 1.643,00 per onorari oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
- c) pone definitivamente a carico della convenuta soccombente le spese di ctu già liquidate con separati decreti e condanna la predetta convenuta a restituire all'attrice quanto da quest'ultima eventualmente corrisposto a tale titolo al ctu.

Palermo, li 28 gennaio 2012

Il Giudice

Dott.ssa Rachele Monfredi

**ASSICURAZIONE – OBBLIGO PER L'ASSICURATORE  
DI INFORMARE IL CONTRAENTE DEL TERMINE DI  
PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE  
DEL CAPITALE**

*In materia di assicurazione, un comportamento improntato a correttezza e buona fede impone alla società di assicurazioni, una volta venuta a scadenza la polizza, di avvisare i contraenti che l'esercizio del diritto alla riscossione del capitale è soggetto al termine di prescrizione sancito dall'art. 2952 c.c.. Un siffatto obbligo informativo è oggi espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, che impone alle imprese assicuratrici di inviare al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta contenente, oltre all'indicazione del termine di scadenza ed alla documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione, una specifica avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini (Tribunale di Palermo, sezione III, ordinanza del 4 dicembre 2013)*

La vicenda vedeva contrapporsi il contraente ed i beneficiari di una polizza assicurativa e la compagnia assicurativa. Oggetto della *querelle* era la violazione dei principi generali di correttezza e buona fede da parte dell'assicurazione, che non aveva informato del fatto che la mancata richiesta di riscossione entro due anni dalla scadenza avrebbe comportato la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. e, di conseguenza, la perdita del capitale maturato.

Secondo il Giudice, un comportamento improntato a correttezza e buona fede avrebbe imposto alla società di assicurazioni, una volta venuta a scadenza la polizza, di avvisare i ricorrenti che l'esercizio del diritto alla riscossione del capitale era soggetto al termine di prescrizione biennale e, per tale ragione, è stata condannata.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

*Omissis*

visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 10 settembre 2013, con cui D, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla minore DD, e DE hanno chiesto la condanna di .. s.p.a. ad un risarcimento di € 11.000,00 (oltre interessi), pari al valore di riscatto della polizza vita denominata "Progetto .." stipulata da D in data 16 novembre 1998, con scadenza 16 novembre 2008 e con indicazione dei figli minori quali beneficiari per il caso vita;

ritenuto che l'eccezione preliminare di nullità del ricorso sollevata da parte resistente, secondo cui l'atto introduttivo del presente giudizio sarebbe nullo per incertezza del *petitum*, appare priva di fondamento; rilevato che per aversi nullità della citazione (o del ricorso), ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c., è infatti necessario che il *petitum* (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto il profilo sostanziale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) sia omesso o risulti assolutamente incerto e, per ciò che concerne la causa *petendi*, che manchi l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda; considerato che tale ipotesi non ricorre quando l'individuazione del *petitum* e della *causa petendi* sia, comunque, possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (cfr., per il *petitum*, Cass. civ. n. 4828/2006 e, anche per la causa *petendi*, Cass. civ. n. 5743/2008);

ritenuto che, nella fattispecie in esame, non può parlarsi di nullità, atteso che dall'esame complessivo dell'atto introduttivo risulta che i ricorrenti hanno chiesto la condanna di (*omissis*) s.p.a. al pagamento di una somma corrispondente al valore di riscatto della polizza *inter partes*, ossia € 11.000,00 (*petitum*), a titolo di risarcimento del danno cagionato da specifici inadempimenti contrattuali della società di assicurazioni consistenti, da un lato, nel non aver dato corso alla richiesta di proroga del contratto formulata da D e, dall'altro, nel non aver avvisato il contraente ed i beneficiari – in violazione dei principi generali di correttezza e buona fede – che la mancata richiesta di riscossione entro due anni dalla scaden-

za avrebbe comportato la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 c.c. e, di conseguenza, la perdita del capitale maturato (causa petendi); considerato, nel merito, che il secondo dei suddetti profili di inadempimento prospettati dai ricorrenti risulta sussistente; osservato, in punto di diritto, che “l'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio” (Cass. civ. n. 3462/2007); ritenuto che, nel caso specifico, un comportamento improntato a correttezza e buona fede avrebbe imposto alla società di assicurazioni, una volta venuta a scadenza la polizza, di avvisare gli odierni ricorrenti che l'esercizio del diritto alla riscossione del capitale era soggetto al termine di prescrizione biennale sancito dall'art. 2952 c.c. (nella formulazione vigente *ratione temporis*); considerato, del resto, che un siffatto obbligo informativo è oggi espressamente previsto dall'art. 17 del Regolamento ISVAP n. 35/2010 (“Disciplina degli obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi, di cui al titolo XIII del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –Codice delle assicurazioni private”), che impone alle imprese assicuratrici di inviare al contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta contenente, oltre all'indicazione del termine di scadenza ed alla documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione, una specifica avvertenza sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta entro detti termini (anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla L. 266/2005 e successive modificazioni ed integrazioni); ritenuto che, nella fattispecie, l'esigibilità di una comunicazione di questo tipo, ancorché in assenza di uno specifico obbligo normativo, si giustificava tanto più alla luce del fatto che nelle condizioni contrattuali, pur essendo prevista la possibilità per il beneficiario di rinviare la riscossione del capitale senza pagamento di ulteriori premi e con il vantaggio di usufruire delle maggiorazioni e delle garanzie pattuite (cfr. art. 2 della nota informativa allegata alla polizza), non vi era alcun riferimento alla sussistenza di un termine entro il quale richiedere le prestazioni, pena la perdita del diritto;

ritenuto, tra l'altro, che entrambi i soggetti designati quali beneficiari per il caso vita erano minorenni all'epoca di scadenza della polizza e, dunque, era lecito ritenere che gli stessi avrebbero scelto di differire la riscossione del capitale al raggiungimento della maggiore età; considerato che la – non contestata – omissione del suddetto avviso, il cui adempimento avrebbe salvaguardato la posizione degli assicurati (senza comportare un apprezzabile sacrificio per la società resistente) determina una violazione del summenzionato obbligo di buona fede oggettiva o correttezza nell'esecuzione del contratto; rilevato che – secondo la giurisprudenza di legittimità – una tale violazione costituisce di per sé inadempimento e comporta, ex art. 1453 c.c., l'obbligo di risarcire il danno che ne sia eventualmente derivato (così Cass. civ. n. 1618/2009, n. 21250/2008 e n. 2855/2005), per la cui liquidazione può farsi riferimento alla misura della prestazione ineseguita (cfr. Cass. civ. n. 2788/1999); considerato che, nel caso in esame, il danno coincide con il capitale non incassato in conseguenza del mancato tempestivo esercizio del diritto di riscossione, pari ad € 11.000,00 secondo la quantificazione operata in ricorso e non contestata dalla *omissis* s.p.a.; ritenuto pertanto che, in accoglimento del ricorso, la società resistente va condannata al pagamento, in favore dei beneficiari della polizza (*omissis*), della somma sopra indicata, oltre interessi dal 16 novembre 2008 (giorno di scadenza della polizza) fino al soddisfo; considerato che, in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. (richiamato dall'art. 702 ter, settimo comma, c.p.c.), *omissis* s.p.a. va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, per la cui liquidazione – in base ai parametri introdotti dal D.M. Giustizia 140/2012 (attuativo dell'art. 9 D.L. 1/2012) – si rimanda al dispositivo rilevato, sul punto, che il pagamento delle spese processuali, in quanto consequenziale ed accessoria rispetto alla definizione del giudizio, può essere legittimamente emessa dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di una esplicita richiesta dalla parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. civ. n. 21244/2006 e n. 7639/2003).

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- condanna *omissis* s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di *omissis* della somma di € 11.000,00, oltre interessi al tasso legale dal giorno 11 novembre 2008 fino al soddisfo;

- condanna *omissis* s.p.a., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.266,45, di cui € 150,45 per esborsi ed € 1.116,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e CPA nella misura legalmente dovuta.

Si comunichi alle parti.

Palermo, 4 dicembre 2013

Il Giudice

Dott. Giuseppe Rini

**DIRITTO BANCARIO – CENTRALE DEI RISCHI DI  
BANCA D’ITALIA – SEGNALAZIONE ILLEGITTIMA –  
RISARCIBILITÀ DANNO ALL’IMMAGINE –  
ASSENZA ONERE DELLE PROVA –  
LIQUIDAZIONE CON CRITERI EQUITATIVI**

*La segnalazione in centrale dei rischi si risolve in una vicenda di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente eseguita, deve ritenersi idonea a provocare un danno non patrimoniale sotto il profilo della lesione dell’onore e della reputazione della persona. Si tratta di un danno in re ipsa che deve essere risarcito senza la necessità per il danneggiato di fornire prova della sua esistenza. Il giudice, in un caso del genere, è chiamato a ricorrere alla liquidazione del danno mediante criteri equitativi, qualora l’attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno, come quando risulti impossibile o estremamente difficoltoso, provare la precisa entità del pregiudizio economico subito (Tribunale di Catania, sezione IV, sentenza dell’8 aprile 2014)*

Il caso riguardava un professionista che aveva subito illegittimamente l’iscrizione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia. Nell’ambito del giudizio d’urgenza, il Tribunale aveva ordinato all’istituto di credito la cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi, per assenza dei presupposti. Il ricorrente aveva poi intrapreso un secondo giudizio abbreviato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a tale ingiusta lesione. Preliminarmente il Tribunale ricordava che la normativa prevede la possibilità, per le banche, di segnalare alla Centrale Rischi i crediti “in sofferenza”: tali sono, però, soltanto quelli vantati nei confronti di soggetti in stato di insolvenza – anche se non accertato con una sentenza – o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili. Si deve trattare, insomma, di una “grave difficoltà economica”.

In assenza di tali condizioni, la segnalazione alla Centrale Rischi effettuata dalla banca è illegittima. Se ai fini del danno patrimo-

niale è necessaria una precisa prova della perdita economica subita dal correntista, per quello non patrimoniale non vi è bisogno di alcuna dimostrazione. Quest'ultimo, infatti, è un danno che è già insito nella stessa illecita segnalazione alla Centrale. Infatti – argomentava il tribunale siciliano nella sentenza in commento – l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischii costituisce anche un indiscutibile discredito personale e patrimoniale, tanto da ledere l'onore e la reputazione della persona, a prescindere da eventuali interessi commerciali.

Per cui, qualora l'illegittima segnalazione venga riconosciuta lesiva dei diritti della persona, il danneggiato non avrà l'onere di fornire alcuna prova del danno.

In un precedente caso la Suprema Corte aveva rilevato che, in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale Rischii della Banca d'Italia da parte di un istituto di credito, scatta (come nel caso di illegittimo protesto) il danno da lesione all'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. Pertanto, in tali casi, il giudice potrà liquidare il danno con sistemi equitativi, il che succede tutte le volte in cui l'attività istruttoria svolta durante il processo non consenta di dare certezza della misura del danno stesso.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n.r.g. 8029/2013 promossa da (omissis), con patrocinio dell'Avv. C. A. M. e dell'Avv (omissis), elettivamente domiciliato in Via (omissis)

**ATTORE**

**CONTRO**

(omissis) S.P.A. con il patrocinio dell'Avv. F. G., elettivamente domiciliato in Catania, L. A. n. 9 presso il difensore Avv. F. G.

(omissis) S.P.A. con il patrocinio dell'Avv. F.G., elettivamente domiciliato in Catania, L. A. n. 9 presso il difensore Avv. F. G.

**CONVENUTO**

Il Giudice dott. Concetta Grillo, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/3/2014, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO E  
DIRITTO POSTI A SOSTEGNO DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. (omissis), premesso di avere ottenuto dal Giudice del Tribunale di Catania provvedimento ex art. 700 c.p.c. con il quale era stato ordinato alla (omissis) S.p.A. di revocare la segnalazione a sofferenza effettuata a suo carico presso la Centrale Rischii della Banca d'Italia con riferimento al saldo del conto corrente bancario n. 110189.94, chiedeva all'adito Tribunale di condannare la (omissis) S.p.A. e il (omissis) S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che asseriva avere subito per effetto della illegittima segnalazione che quantificava in complessivi € 25.000,00.

Costituitesi in giudizio la (omissis) S.p.A. e il (omissis) S.p.A. rilevavano in via preliminare l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 152 d. lgs. 196/2003 per irrituale proposizione della stessa con rito ordinario che con il relativo rito speciale.

Contestavano nel merito la legittimazione passiva del (omissis) stante che la posizione di credito vantata nei confronti del C. era stata dalla stessa ceduta alla (omissis) S.p.A. già nell'anno 2007 e la mancanza di fondamento della domanda, all'uopo rilevando che legittimamente l'istituto di credito, in presenza di un consistente saldo negativo del conto corrente intrattenuto dall'attore, aveva effettuato la relativa segnalazione alla Centrale rischi e che, in ogni caso, non sussisteva adeguata prova del danno all'immagine lamentato in via principale dall'attore, che avrebbe dovuto essere rigorosamente provato.

All'udienza fissata per la comparizione delle parti il Giudice riservava la decisione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità alla presente fattispecie della norma invocata alla fattispecie *de qua*, che non ha ad oggetto la trattazione di dati personali e la materia disciplinata dal detto decreto legislativo in questione (per un precedente analogo cfr. Trib. Verona 19.3.2013 in red. Giuffrè 2013 per il quale "Allorquan-

*do, chi agisce per ottenere la sospensione o la cancellazione del proprio nominativo dalla centrale rischi si duole non già della modalità con cui i dati relativi all'insolvenza siano stati raccolti, trasmessi o gestiti, ma semplicemente dell'assenza dei presupposti di fatto che legittimano la segnalazione alla centrale rischi, la relativa controversia non è riconducibile a quelle riguardanti l'applicazione della disciplina sul codice della privacy, ma piuttosto a quelle da responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c.”.*

Quand'anche si ritenesse applicabile alla fattispecie in esame la predetta normativa, posta la generale competenza prevista dal comma 1 del richiamato art. 152 dell'autorità giudiziaria ordinaria in composizione monocratica l'eventuale proposizione della domanda con citazione anziché con ricorso non determinerebbe il vizio lamentato, posto che i termini perentori previsti dalla norma al comma 4 riguardano la sola ipotesi in cui venga impugnato un provvedimento del Garante.

È infondata altresì invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del (omissis).

È incontestato, invero, che il credito vantato nei confronti dell'attore in dipendenza del rapporto di conto corrente originariamente intrattenuto con il (omissis) S.p.A. fa parte delle posizioni attive da questo cedute alla (omissis) giusta atto di cessione dell'8.10.2007.

E però la segnalazione alla Centrale Rischi è avvenuta nell'atto 2005 quando ancora il (omissis) era titolare del rapporto di conto corrente con l'attore e in tale qualità ha effettuato la contestata segnalazione, con ciò causando il danno lamentato da parte attrice.

La (omissis), per conto, è il soggetto che ha perdurato nell'asserito illegittimo comportamento non provvedendo, se non per effetto del provvedimento giudiziario, alla revoca della detta segnalazione.

Entrambi i convenuti devono considerarsi legittimati passivamente rispetto alla domanda dell'attore.

Venendo al merito della domanda ritiene questo giudice pienamente condivisibili le argomentazioni già svolte da altro giudice di questo stesso tribunale in ordine alla illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata nei confronti dell'odierno attore.

Come già rilevato in detto provvedimento “*il Servizio per la centralizzazione dei rischi bancari, istituito con delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 16.5.1962 e affidato alla Banca d'Italia, è oggi essenzialmente disciplinato dalla delibera dell'anzidetto CICR del 29.3.1994, adottata ai sensi degli artt. 53, com-*

*ma I, lett. B e 107 comma II d.Lgs 1.9.1993 n. 385 - Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – nonché delle relative istruzioni emanate dalla stessa Banca d'Italia segnatamente consistenti nelle specifiche Istruzioni per gli intermediari creditizi, appositamente dedicate alla materia della Centrale anzidetta, trasfuse nella circolare n. 139 del giorno 11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Alla luce della suddetta complessa disciplina di natura prevalentemente secondaria, ai fini del obbligo di segnalazione alla Centrale dei rischi che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza anche non accertato giudizialmente, o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare la nozione di insolvenza che si ricava dalla richiamate “Istruzioni per gli intermediari creditizi” emanate dalla banca d'Italia sulla base delle direttive del CICR (si veda in particolare il cap. II, se 2 par. 1.5) non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto fare riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come “grave difficoltà economica” senza quindi alcun riferimento al concetto di incapacità ovvero di definitiva irrecuperabilità (in tal senso cfr. Cass. 12.10.2007 n. 21428).*

*Nella vicenda in esame, avuto riguardo alle contestazioni mosse dal correntista al computo degli interessi applicato dalla odierna resistente non manifestamente infondate, tanto da avere trovato parziale accoglimento nella sentenza del Tribunale di Messina, peraltro non ancora divenuta definitiva e avendo il (omissis) dichiarato di volerla appellare, non appare giustificata la segnalazione alla Centrale Rischi a sofferenza, dovendosi considerare che, onde accertare l'incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte, nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo di credito vantato dalla banca (così da ultimo Cass. 19.4.2009 n. 7958)”.*

Venendo alla domanda di risarcimento dei danni va rilevato che nonostante l'attore abbia fatto generico riferimento a danni patrimoniali e non patrimoniali, i primi sono stati in alcun modo specificati e, conseguentemente provati e nessuna liquidazione può pertanto effettuare questo giudice relativamente a tale voce.

Per quanto attiene la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, segnatamente danno all'immagine, secondo l'orientamento più recente della S.C. la segnalazione alla Centrale Rischi, conferendo



pubblicità *ipso facto* all'insolvenza del debitore, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente eseguita, deve ritenersi idoneo a provocare un danno non patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione della persona, a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali; con la conseguenza che, qualora l'illegittima segnalazione venga riconosciuta lesiva di diritti della persona, come quelli sopraindicati, il danno, da ritenersi in *re ipsa*, andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza.

Per quanto attiene poi alla sussistenza in concreto del detto danno va osservato che in proposito la S.C. ha affermato che “in caso di illegittima segnalazione di una posizione in sofferenza presso la Centrale rischi della Banca d'Italia, da parte di un istituto di credito sussiste – non diversamente da quanto si verifica in caso di illegittimo protesto di una cambiale – il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente indicata come insolvente. Tale lesione costituisce un danno reale che deve essere risarcito senza necessità per il danneggiato di fornire la prova della sua esistenza. È corretto, pertanto, il ricorso alla liquidazione del danno con criteri equitativi, ammissibile qualora l'attività istruttoria svolta non consenta di dare certezza alla misura del danno stesso, come avviene quando, essendone certa l'esistenza, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa entità del pregiudizio economico subito” (Cass. 12626/10; conformi Cass. 9233/07, 14977/06; Trib. Bari, sent. 410/11).

Ne discende che, nel caso che ci occupa, avuto riguardo al sicuro pregiudizio sul piano dell'onore e della reputazione discendente per l'attore, libero professionista, dalla mera iscrizione del proprio nominativo, tenuto conto del tempo trascorso prima della cancellazione (2005-2013) e della mancanza di ogni concreta allegazione di quali conseguenze negative la segnalazione avrebbe prodotto sull'attività dell'attore in tale lasso di tempo, stima equo il Tribunale accordare al danneggiato a titolo di ristoro per il descritto danno non patrimoniale subito la complessiva somma di Euro 7.500,00 al cui pagamento in solido tra loro i convenuti vanno condannati.

Su tale somma, trattandosi di debito di valuta, oltre alla rivalutazione economica dal momento del fatto dannoso fino al passaggio in giudicato della sentenza, secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, spettano, quale compenso per il mancato

tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, gli interessi legali sulla somma capitale rivalutata anno per anno, con decorrenza dal momento del fatto e fino al soddisfo (Cass. s.u. 17.02.1995 n. 1712).

Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata

#### **P.Q.M.**

Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis proposto da (omissis) condanna le convenute al pagamento in solido tra loro della complessiva somma di € 7.500,00 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione nonché al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2.603,00 ivi compresi € 2.500,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali.

Si comunichi.

Catania, 8 aprile 2014

Il Giudice

Dott.ssa Concetta Grillo

**CONTRATTO ASSICURATIVO –  
MUTUO – RESPONSABILITÀ**

*La banca che non ha dato corso al mandato di attivazione della polizza assicurativa correlata ad un contratto di mutuo è tenuta a risarcire il danno (Tribunale di Palermo, sezione III, ordinanza ex art. 702 bis cod. proc. civ dell' 8 maggio 2014)*

Il Tribunale di Palermo, con ordinanza dell'8 maggio 2014, ha condannato un istituto di credito per non avere dato corso al mandato di attivazione della polizza assicurativa correlata ad un contratto di mutuo.

La vicenda iniziava nel 2011 quando, alla morte del coniuge, la moglie denunciava l'accaduto alla compagnia assicurativa, chiedendo l'attivazione della copertura; l'assicurazione negava la richiesta avanzata dalla vedova, affermando che il coniuge non risultava assicurato.

A questo punto, la Signora cominciava un giudizio nei confronti della banca che avrebbe dovuto attivare la polizza, la quale negava ogni responsabilità.

Il Giudice ha rilevato sia una “*responsabilità contrattuale*”, in quanto la banca non aveva dato corso al mandato di attivazione della polizza, che una “*responsabilità extracontrattuale*”, in quanto la mancata attivazione della polizza assicurativa faceva gravare sulla moglie l'obbligo di provvedere al pagamento del residuo del mutuo, esprimendosi come segue “*la resistente è tenuta al risarcimento del danno da inadempimento in favore dei ricorrenti, quali eredi. Ancor prima di procedere alla liquidazione del predetto danno, va rilevato che, del pari, fondata è la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale*”.

Il Magistrato ha, pertanto, condannato la banca al versamento della somma residua del mutuo, depurato della somma che avrebbe dovuto pagare il *de cuius* qualora la polizza fosse stata attivata.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE TERZA CIVILE**

in composizione monocratica – in persona del Giudice dott. Paolo Criscuoli, nella causa iscritta al n. 14905 dell'anno 2012 promossa da G.G., in proprio e nella qualità di madre responsabile della figlia G.A., e G.N. tutti anche nella qualità di eredi di G.L. (Avv. P.A.);

**RICORRENTE**

**CONTRO**

U. spa (Avv. P.M.L.);

**RESISTENTE**

Letti gli atti;  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza che precede;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS COD. PROC. CIV.**

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione udienza, G.G., in proprio e nella qualità di madre responsabile della figlia G. A., e G. N. tutti anche nella qualità di eredi di G. L., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo la U. spa chiedendone la condanna al pagamento di euro 95.344,75, oltre accessori, con vittoria di spese, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale e/o precontrattuale e/o extracontrattuale. Esponevano, all'uopo, che il 18.10.2006 G.L., a garanzia di un mutuo per l'acquisto di un immobile, poi stipulato o il 17.20.2007, aveva accettato la proposta relativa ad un contratto di assicurazione sulla vita con la C.C. Vita Spa.

Detto contratto assicurativo, per espressa previsione negoziale, doveva intendersi concluso “alla data di erogazione del mutuo”; il mutuante, inoltre, avrebbe trattenuto le somme dal conto corrente del mutuatario e versato le stesse in favore della impresa di assicurazione. Il 15.12.2011 decedeva G.

Nonostante la denuncia alla C.C. Vita Spa, la predetta società comunicava che il marito della ricorrente non risultava assicurato e che inoltre, il B.d. S. non aveva mai versato alcun premio per conto del G.

Allegavano i ricorrenti che la U. era responsabile in quanto, nella qualità di mandataria del Giustiniano, non aveva adempiuto ai predetto

mandato con ciò non consentendo il perfezionamento del contratto di assicurazione.

Concludeva, pertanto, come sopra indicato.

Ritualmente costituitasi, la resistente esponeva che, dopo talune trattative intrattenute nel 2006, che avevano condotto alla sottoscrizione della proposta di polizza assicurativa sulla vita in parola, non era stato stipulato il mutuo.

A seguito di nuova e successiva richiesta del 18.9.2007, le parti stipulavano, invece, nell'ottobre del 2007 un diverso contratto di mutuo, senza, però, prevedere la stipula di un contratto di assicurazione.

Oltre la distanza temporale tra la stipula del contratto di assicurazione e quella del mutuo, circa un anno, la resistente rilevava che il mutuatario non aveva subito alcun addebito a titolo di premio assicurativo.

Il mutuatario, quindi, avrebbe ben potuto verificare l'inoperatività della polizza assicurativa.

Nessuna responsabilità, pertanto, poteva ascrivere alla resistente che concludeva chiedendo il rigetto delle domande di controparte, con vittoria di spese.

Istruito il procedimento in via documentale, mutato il giudicante, all'udienza del 10 febbraio 2014, intese le conclusioni delle parti, il Tribunale si riservava di provvedere.

Con riferimento alle domande proposte dai ricorrenti nella qualità di eredi di G. L. va, in punto di fatto, rilevato che quest'ultimo nell'ottobre del 2006 aveva sottoscritto una proposta di polizza di assicurazione con la C.C. Vita Spa.

Detta proposta, parimenti sottoscritta da un rappresentante della resistente, era collegata alla stipula del contratto di un mutuo "identificato dal numero di richiesta su riportato", e cioè quello "numero 00034-rchiesta mutuo - 0025000".

Risulta per *tabulas* che il contratto di mutuo stipulato dal G. e dalla coniuge nell'ottobre del 2007 era contraddistinto dal numero "2106" (numero riportato anche nel citato contratto di assicurazione come numero proposta ed indicativo della filiale) e poi dai numeri "00025000.34" (cfr. tanto il predetto contratto a pag. 3, quanto l'all. b dello stesso, in atti).

La predetta proposta dell'ottobre del 2006, pertanto, era inequivocabilmente collegata al contratto di mutuo poi stipulato a distanza di circa un anno.

Superfluo, pertanto, aggiungere che ulteriore riprova di quanto sopra si coglie anche analizzando alcune caratteristiche del mutuo, e cioè la du-

rata del mutuo e l'importo assicurati; caratteristiche queste coincidenti con quanto indicato nella predetta proposta di assicurazione.

Detto accertamento in punto di fatto priva di pregio il rilievo della resistente in ordine ad una dedotta "diversità" tra il mutuo proposto nel 2006, al quale in tesi accedeva la proposta polizza, ed il mutuo poi stipulato nel 2007.

Diversità che, di fatto, si fonda solo su un irrilevante ed inconducente dato cronologico, e cioè la distanza temporale tra la sottoscrizione della proposta di polizza del 2006 ed il mutuo del 2007.

Oltre gli aspetti già sopra esposti, è del resto noto, rispondendo a massima di esperienza, che le trattative che conducono alla stipula di un contratto di mutuo con garanzia ipotecaria non sono solitamente brevi, ma impegnano le parti per un certo arco temporale.

Acclarato quanto sopra, con riferimento ai rapporti tra il G. e la resistente, va rilevato che la predetta proposta di assicurazione, debitamente sottoscritta da un rappresentante della resistente, conteneva un rapporto di mandato.

Ivi di legge, infatti, che: *"il contraente da un mandato, incarica ed autorizza B.S. a versare il premio Unico di Assicurazione posto a suo carico a C.C. Vita Spa e ad addebitarlo al Contraente trattenendolo sull'importo del predetto mutuo in sede di erogazione?"*

I ricorrenti, nella spiegata qualità, hanno allegato l'inadempimento della resistente della predetta obbligazione, producendo una nota della C.C. Vita Spa dalla quale si evince che tale premio non era mai stato versato, dalle resistente e che, per l'effetto, non si era perfezionato il citato contratto di assicurazione.

A fronte di tale allegazione, peraltro corroborata dalla menzionata produzione documentale, era onere della resistente provare l'adempimento. Tale prova non è stata fornita; non è stato, peraltro, neanche contestato il mancato addebito del premio ed il mancato versamento dello stesso in favore della C.C. Vita Spa.

La resistente, pertanto, è tenuta al risarcimento del danno da inadempimento in favore dei ricorrenti, quali eredi del G.

Ancor prima di procedere alla liquidazione del predetto danno, va rilevato che, del pari, fondata è la domanda di risarcimento del danno extracontrattuale proposta dalla G. in proprio.

È noto, in punto di diritto, che il medesimo fatto può essere fonte tanto di una responsabilità contrattuale, quanto di responsabilità aquiliana.

Nel caso in esame, oltre la responsabilità contrattuale nei confronti del mandante, è ben configurabile una responsabilità extracontrattuale

della resistente nei confronti della ricorrente sussistendo gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e cioè il fatto *contra ius* (o *non iure*); il dolo o la colpa del danneggiante; il danno ingiusto; il nesso di causalità fra condotta e danno.

In particolare è stato acclarata la condotta colposa della resistente che, per negligenza, non ha dato corso al mandato; il danno patito dalla ricorrente, e cioè la mancata estinzione della obbligazione derivante dal mutuo che sulla stessa gravava quale coobbligata stipulante del predetto mutuo unitamente al marito ed il conseguente perdurare del vincolo da adempiere, nonché il diretto nesso di causalità tra la condotta illecita della resistente ed il predetto danno; è stato già rilevato che l'adempimento del mancato (*rectius* in tale ottica un comportamento diligente) avrebbe condotto al perfezionamento del contratto di assicurazione e, verificatosi l'evento dedotto nel contratto di assicurazione, l'estinzione dell'obbligazione nei confronti del mutuante, col versamento ad opera della C.C. Vita Spa dell'indennizzo, pari all'importo residuo del mutuo, in favore dell'istituto di credito mutuante.

Al fine di procedere alla liquidazione del predetto danno, occorre rilevare, in primo luogo, che la somma ancora dovuta dai mutuatari al mutuante, al momento del verificarsi dell'evento, e cioè al 15.12.2011, era pari ad euro 95.344,75.

Detta somma era quella che il G. aveva assicurato e che, ove fosse stato concluso il contratto di assicurazione, sarebbe stata versata in favore della resistente nell'interesse tanto della stessa resistente, quanto del G. e della G. che, per l'effetto, avrebbero ottenuto l'estinzione dell'obbligazione mutuo.

Da detto importo, però, occorre detrarre l'importo del premio che il G. avrebbe dovuto versare in favore della Vita spa e che, invece, la resistente ha omesso di addebitargli, e cioè euro 3.289,52.

A ciò si aggiunga che la resistente ha espressamente eccepito la sussistenza di una condotta colposa dei danneggiati i quali hanno omesso di verificare tanto al momento della stipula del contratto di mutuo, quanto al ricevimento dei successivi estratti conto l'effettivo addebito del predetto premio e, quindi, il perfezionamento del contratto di assicurazione. Tale allegazione non è stata contestata da parte ricorrente.

Tale condotta rileva, con riferimento alla quantificazione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma primo, c.c..

È noto, infatti, che occorre tenere conto delle circostanze che avrebbero ridotto le conseguenze dell'inadempimento e che la parte non inademp-

piante conosceva o avrebbe potuto conoscere con l'ordinaria diligenza. Con l'ordinaria diligenza era, infatti, ben possibile verificare il mancato addebito del predetto premio semplicemente prendendo visione degli estratti del conto corrente sul quale erano state versate le somme mutuate.

A fronte di tale verifica, secondo diligenza e, del pari, buona fede, era ben possibile per il G. attivarsi e chiedere, con estrema semplicità, informazioni in ordine a tale mancato addebito e, per l'effetto, al perfezionamento del contratto, ciò tanto al mandatario, quanto alla C.C. Vita Spa (il comportamento diligente, dunque, non imponeva una condotta gravosa o dispendiosa al creditore/danneggiato).

Del resto l'arco temporale intercorso tra la stipula del contratto (17/10/2007) e l'evento in parola (15/12/2011) avrebbe consentito di porre sicuramente rimedio al predetto inadempimento.

Occorre, dunque, apprezzare la gravità della colpa in rapporto alla misura della diligenza violata (Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1002 del 21/01/2010).

Tenuto conto delle condizioni del creditore/danneggiato, trattavasi, per quanto emesso in atti, di una persona fisica che agiva per l'acquisto di una prima casa che svolgeva l'attività di operaio edile e della coniuge, nonché dell'attività omessa, una non complessa consultazione degli estratti conto ed una comunicazione all'istituto mutuante, va affermato che la condotta del creditore ha concorso per il 25% a provare il danno per cui è lite.

Da ciò consegue che la resistente è tenuta al risarcimento del danno in favore dei ricorrenti in solido pari ad € 74.953,91 (e cioè euro 95.344,75 - 3.289,52 = 92.055,23 - 25% = 69.041,00) oltre rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata dal 15.12.2011 ad oggi trattandosi di obbligazione di valore (Cfr. in tal senso sulla natura dell'obbligazione risarcitoria in tali fattispecie, *ex multis*, Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 1335 del 20 gennaio 2009).

Per quanto riguarda le spese del giudizio, tenuto conto dell'esito del giudizio, in ossequio al principio della soccombenza, le stesse vanno interamente poste a carico della resistente.

Tali spese, tenuto conto dei parametri contenuti nel DMG 55/2014, del valore della controversia, della natura del procedimento, del numero delle parti e dell'attività in concreto svolta si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Palermo, Sezione III Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:  
 - condanna la U. spa al pagamento in favore dei ricorrenti G. G., in proprio e nella qualità di madre responsabile di G. A., e G. N., anche nella qualità di eredi di G. L., in solido di € 74.953,91, oltre interessi dalla decisione sino al soddisfo;

- condanna la U. spa al pagamento in favore dei citati ricorrenti in solido delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 6.500,00, di cui euro 338,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso a Palermo, li 8 maggio 2014

Il Giudice

Dott. Paolo Criscuoli

**SCOPERTURA CONTO CORRENTE –  
INTERESSI BANCARI**

*La commissione di massimo scoperto, nei conti correnti non affidati, quale percentuale sul saldo liquido è una clausola priva di causa, trattandosi di una componente del costo del denaro che rileva ai fini della concreta determinazione del tasso di interesse. Tale tasso di interesse non sarà dovuto quando sfora la soglia prevista dalla l. 108/96 (Tribunale di Palermo, sezione V, sentenza dell'11 febbraio 2015, n. 1033)*

La vicenda trae origine dalla richiesta di un correntista alla sua banca di vendere alcune obbligazioni precedentemente acquistate, per un importo di circa euro 200.000,00. Gli operatori dell'agenzia provvedevano e gli comunicavano che l'accredito sul conto corrente dell'importo equivalente sarebbe avvenuto a breve e, addirittura, in data 25 maggio 2009, veniva contattato dagli operatori della propria agenzia, i quali gli comunicavano l'avvenuto accredito e quindi la possibilità di poter utilizzare tali somme; per tale motivo, lo stesso si recava presso l'agenzia e chiedeva l'emissione di n. 2 assegni circolari per l'importo complessivo di euro 200.000,00.

Tuttavia il Sig. B., ricevuto il consueto estratto conto, scopriva, con enorme disappunto, che nel proprio estratto conto vi era un addebito pari a quasi 2.000,00 euro di commissioni di massimo scoperto ed interessi. In sostanza, scopriva che l'importo relativo alla vendita dei titoli gli era stato accreditato il 26 maggio e non il 25, come comunicato.

A questo punto, il correntista si recava immediatamente presso la propria agenzia per chiedere spiegazioni circa l'accaduto e veniva rassicurato che si trattava di un errore della banca e che si sarebbe provveduto allo storno dell'importo.

Tuttavia, nonostante le rassicurazioni ricevute, i solleciti, le raccomandate, tale operazione non veniva eseguita ed il signor B., dopo quasi un anno, decideva di far causa all'istituto di credito.

Il Giudice di Pace di Palermo aveva respinto, in primo grado, la richiesta del correntista, affermando che il signor B. avrebbe dovuto sapere che la valuta non era ancora disponibile.

Il correntista decideva di fare appello e, con il provvedimento in commento, veniva sovvertita la sentenza di primo grado.

In particolare, il Giudice non ha ritenuto rilevante neanche entrare nel merito della vicenda (se o meno i dipendenti della banca avessero avvisato il correntista sul giorno della valuta), in quanto “*il tasso di interesse, considerata la durata estremamente limitata della scopertura (1 giorno), sfora ampiamente la soglia prevista dalla l. 108/96*”: si trattava dunque di un tasso usurario.

La banca è stata condannata a restituire la somma illegittimamente addebitata.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
QUINTA SEZIONE CIVILE**

In persona della dott.ssa Rachele Monfredi ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 8607 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2011, vertente

**TRA**

B.L., rappresentato e difeso dagli Avv.ti A.P. e L. T.

**APPELLANTE**

**E**

B.N. SPA in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'Avv. S.B.

**APPELLATA**

Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 22.09.14 e atti ivi richiamati

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La controversia ha ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 1192/11 con la quale il GdP di Palermo rigettò la domanda di ripetizione dell'indebito proposta da B. L. (appellante e attore in primo grado) nei confronti di B. N. spa volta al fine di ottenere la restituzione di € 2.326,57 e quella di condanna al risarcimento del danno ex art. 96 cpc, compensando le spese di lite. Tanto premesso il Tribunale rileva e osserva quanto segue.

a) È pacifico che l'importo in questione fu addebitato sul conto corrente di cui è titolare l'attore a titolo di commissione di massimo scoperto (€ 1.886,30) e interesse (€ 65,28 + € 374,99) in relazione alla scopertura di € 200.000,00 registra sul medesimo conto il 25.05.09, data nella quale la banca – su richiesta del cliente – aveva emesso due assegni circolari di tale importo.

b) La provvista di € 200.000,00 – stando a quanto allegato da entrambe le parti in causa – derivava dalla vendita di titoli disposta in precedenza da B. c) La somma fu tuttavia resa disponibile sul conto solo in data 26.05.09, dunque un giorno dopo l'emissione degli assegni.

Tali circostanze sono altresì comprovate dall'estratto conto relativo al secondo semestre del 2009 e dagli ordini di vendita delle obbligazioni sottoscritti da B., che indicano chiaramente la data del 26.5.09 ai fini della disponibilità per valuta.

Non si può dubitare, dunque, del fatto che il conto di parte attrice, nel secondo semestre del 2009, ha registrato un'esposizione debitoria di € 200.000,00 ma è altrettanto evidente che tale esposizione si è protratta per un solo giorno.

Ciò posto – trascurando ogni considerazione in ordine alle assicurazioni che i funzionari della banca avrebbero reso al correntista contestualmente all'emissione degli assegni in ordine alla disponibilità effettiva della somma – ritiene il Tribunale di condividere le doglianze di parte appellante in ordine alla contestata validità della clausola contrattuale invocata posta a fondamento dell'addebito e di dovere per converso disattendere le argomentazioni svolte in proposito della banca convenuta.

In proposito, va innanzitutto evidenziato che:

-la c.m.s. altro non è se non la “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente all'effettivo prelevamento della somma” (cfr. Cass. Sez. III civ. n. 870/06);  
- alla luce del tenore dell'art. 1 d.l. 394/00 (secondo il quale “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”) e di quan-

to affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. ex multis sez. II pen. N. 46669/11), “*ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, deve tenersi conto anche delle commissioni bancarie, delle remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e delle spese, ad esclusione di quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito*”.

Orbene, nel caso di specie, il contratto di conto corrente è pacificamente un conto corrente non affidato.

Ne consegue che la previsione della CMS quale percentuale sul saldo liquido, avuto riguardo a quanto sopra evidenziato, si risolve in una clausola priva di causa, essendo ancora più evidente che trattasi piuttosto di una componente del costo del denaro che dunque rileva ai fini della concreta determinazione del tasso di interesse.

Tasso di interesse che – considerata la durata estremamente limitata della scopertura (1 giorno) – sfora ampiamente la soglia prevista dalla l.m. 108/96 e ciò anche a prescindere dalla somma o il tasso di interesse debitorie.

Alla luce delle considerazioni svolte – che rendono superfluo l'esame di ogni ulteriore questione sollevata da parte appellante – l'addebito effettuato dalla banca è indebito, sia che si abbia riguardo al combinato disposto degli artt. 1325, 1418 e 1419 c.c., sia che si abbia riguardo al tenore dell'art. 1815 co. 2<sup>a</sup> c.c., e andrà pertanto restituito.

La sentenza va dunque riformata e l'appellata condannata alla restituzione della somma, maggiorata degli interessi a decorrere dalla data della messa in mora, e al pagamento ex art. 91 cpc delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in dispositivo.

Non può invece trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 cpc avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia di cms e usura all'epoca dei fatti per cui è causa.

#### **P.Q.M.**

In accoglimento dell'appello proposto da B.L. avverso la sentenza n. 1192/11 emessa dal Giudice di Pace di Palermo:

- a) condanna B.N. spa al pagamento in favore di B.L. di € 2.326,57 oltre interessi legali a decorrere dal 20.11.09;
- b) condanna B.N. spa al pagamento delle spese relative a entrambi i gradi di giudizio che si liquidano in complessivi € 3.200,00, di cui € 100,00 per spese, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Palermo, li 11 febbraio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Rachele Monfredi

## **BUONI FRUTTIFERI - INTERESSI**

*I rapporti derivanti dalla emissione di buoni postali fruttiferi debbono basarsi sulle regole della trasparenza e della correttezza e non può rimettersi soltanto a decreti ministeriali la determinazione delle condizioni della sottoscrizione se ciò non abbia formato oggetto di apposita e previdente informativa nei riguardi del risparmiatore (Tribunale di Palermo, ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., sezione V, 3 marzo 2015)*

La vicenda trae origine nel 1999, quando un piccolo risparmiatore decideva di investire il suo “tesoretto” (11.000.000 di lire) in 11 buoni fruttiferi postali, che, in 14 anni gli avrebbero garantito il triplo della somma. Trascorsi 14 anni, il signor M.C. si recava presso l'ufficio per riscuotere la somma tanto attesa e l'amara sorpresa.

Il direttore gli comunicava di non poter corrispondere la somma maturata secondo quanto garantito nei titoli, riferendo che i buoni con serie “AF” in suo possesso non venivano più utilizzati all'epoca della sottoscrizione ed erano stati emessi per errore. In particolare, a dire del direttore, i titoli in questione dovevano essere considerati della serie “CB” e non “AF” e, dunque, l'importo che gli spettava in base alla serie corretta, sarebbe ammontato ad € 8.162,00 (meno del doppio della somma versata).

A questo punto, il risparmiatore, dopo aver presentato reclamo, si vedeva costretto ad iniziare una causa. L'ente si difendeva asserendo che, in considerazione della loro natura, gli interessi dei buoni postali vengono definiti con decreto ministeriale, “*senza che potessero differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti*”.

Il Giudice ha respinto tale impostazione, affermando che “*i rapporti derivanti dalla emissione di bpf debbono basarsi sulle regole della trasparenza e della correttezza, e non può rimettersi soltanto a decreti ministeriali la determinazione delle condizioni della sottoscrizione se ciò non abbia formato oggetto di apposita e previdente informativa nei riguardi del risparmiatore*”.

La società, invece, per tutta la durata del rapporto (ben 14 anni) aveva disatteso tale obbligo ed inoltre aveva configurato una ipotesi di “responsabilità aggravata”, continuando a far sottoscrivere titoli “fuori serie”.

Per tale ragione, la richiesta del risparmiatore veniva accolta e la società era obbligata a versare il triplo della somma, come previsto dalle condizioni riportate nel retro dei buoni fruttiferi in suo possesso.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
QUINTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta alla udienza del 10/02/2015, nella causa R.G. 13320/2013 promossa da C.M. (avv. A. P.).

**RICORRENTE**

**E**

P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore (avv. D.M.)

**RESISTENTE**

**PREMESSO**

- Che con ricorso depositato in data 24/09/2013 il ricorrente conveniva in giudizio P.I. S.p.A. per sentire accertare e dichiarare l'obbligo della Società a “*corrispondere al sig. M. C. il complessivo importo di € 17.043,99 [ ...], al lordo delle ritenute erariali, oltre interessi legali dal 21 maggio 2013 sino all'integrale soddisfo*” e conseguentemente condannare la resistente al pagamento delle anzidette somme;
- A sostegno delle sue pretese, C. narrava che presso l'Ufficio P. di Palermo, (Succ. 19, in data 21 maggio 2013, si era visto negare la corresponsione delle somme da lui richieste a titolo di riscossione di buoni postali fruttiferi con serie “AF” (pari al triplo della somma investita al lordo delle ritenute erariali), versati in atti;
- Che l'anzidetto Ufficio P. si rendeva disponibile a corrispondere soltanto le somme equivalenti al rendimento dei buoni con serie “CB”

(pari a meno del doppio della somma versata nel 1999), sostenendo che i buoni con serie “AF” erano rilasciati per mero errore, posto che alla data della sottoscrizione venivano già emessi buoni con serie “CB”;

- Che P.I. s.p.a., contestando le avverse pretese, asseriva che, data la natura dei buoni postali fruttiferi quali titoli del debito pubblico, le variazioni dei saggi d'interesse venivano stabilite con decreto ministeriale “senza che [potessero] differentemente apprezzarsi i diritti del sottoscrittore, a seconda delle indicazioni letterali ad essi inerenti”;

- Che alla luce delle deduzioni e delle argomentazioni svolte dal ricorrente, nonché dalla documentazione allegata in copia al ricorso ed esibita in originale all'udienza del 10/02/2015;

Tutto ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono ritenersi fondate per le seguenti considerazioni.

La natura giuridica dei buoni postali fruttiferi (di seguito anche bpf per brevità) quali titoli di legittimazione che, ai sensi dell'art. 2002 cod. civ., servono solo ad identificare l'avente diritto alla prestazione non porta aprioristicamente ad escludere la rilevanza dei dati scritturali in essi contenuti, quali i tassi di interesse da praticare.

I bpf per cui è causa, sebbene sottoscritti in data 19/05/ 1999 e dunque in un periodo in cui venivano già emessi titoli con serie “CB”, appartenevano a quelli della serie precedente “AF” e in essi si indicava che “l'importo raddoppia [va] dopo 9 anni e 6 mesi e triplica[va] dopo 14 anno al lordo delle ritenute erariali”.

I buoni postali fruttiferi istituiti con D.M. 26/02/1999 della serie “CB” prevedevano, invece, la restituzione del capitale più il 25% dopo sette anni e del capitale più il 50% dopo undici anni, al netto delle ritenute erariali.

La qualificazione giuridica dei bpf quali titoli di legittimazione - privi perciò dell'astrattezza, autonomia causale e letteralità tipica dei titoli di credito - non è carattere dirimente dal quale si possa evincere *sic et simpliciter* la prevalenza delle condizioni indicate nei decreti ministeriali su quelle contenute nel titolo, le quali, invece, hanno formato oggetto di apposita informativa ed accettazione da parte del risparmiatore.

Ritenere il contrario significherebbe giustificare un indebito abuso da parte della Società resistente, abuso che non si configurerebbe nei confronti di un solo risparmiatore, ma della molteplicità dei risparmiatori che hanno sottoscritto buoni quale quello della serie oggetto del presente giudizio e, in conseguenza di ciò, rendere lecito un comportamento palesemente e volontariamente contrario a buona fede perpetrato da tale Società, che ne ha tratto un indebito vantaggio.



Come meglio precisato dalla Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata a Sezioni Unite sulla medesima questione oggetto del presente giudizio, è palesemente contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono" (cfr. Cassaz. Sez. Un. Civili n. 13979/2007). Chiarita la natura giuridica di quei buoni come titoli di legittimazione - che però non porta ad escluderne la rilevanza delle diciture in essi indicate - resta ancora da stabilire su quali basi si sia instaurato, in casi come questo, il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministrazione postale ed il sottoscrittore dei buoni fruttiferi, nonché quale sia, e da dove si desuma, il contenuto effettivo di tale rapporto.

Una premessa però s'impone. P.I. S.p.A., è a tutti gli effetti - in seguito ad avvenuta privatizzazione - una Società per Azioni, e nello specifico i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi ai quali ineriscono connotazioni contrattuali, non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato delle imprese bancarie (cfr. in tal senso, Corte Cost. n. 463/1997). Dunque, sebbene le fonti che disciplinano i buoni in questione siano anche fonti di diritto speciale, ciò non esclude l'applicazione della disciplina di diritto comune quanto alla configurabilità del rapporto in esame quale rapporto di diritto di privato e della sottoscrizione dei titoli per cui è causa quale sottoscrizione di un contratto.

Onde, non sono fondati quegli argomenti che - sottolineando la natura dei titoli in questione quali titoli del debito pubblico - lascerebbero sottendere che la disciplina dei cd. "bpf" risente solamente delle norme speciali poste a presidio degli interessi statali. Piuttosto, è vero il contrario: ovvero, che trattandosi di titoli sottoscritti da risparmiatori, non possono disattendere le aspettative di questi a che il rapporto obbligatorio avvenga secondo le regole della trasparenza e correttezza.

Alla luce di queste premesse devono leggersi le disposizioni che riguardano i bpf sottoscritti dal ricorrente.

Al caso di specie si applica il d. lgs del 30/07/1999 n. 284 che, all'art. 5, comma 3 prevede che "sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dal capo V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Re-

pubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione." E non anche la previgente disciplina, che invece si applicava ai rapporti sorti e totalmente esauriti in epoca antecedente (cfr. in senso conforme Corte cost. n. 333/2003 e Cassaz. Civ. SS. UU. n. 13979/2007).

Tra i decreti attuativi del d.lgs n. 284/1999 figura il D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, rubricato "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni" che all'art. 6 dispone che "P.I. S.p.A. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, la Cassa Depositi e Prestiti fornisce tempestivamente a P.I. S.p.A. le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente".

Dalle richiamate disposizioni si desume quanto sopra evidenziato, cioè che i rapporti derivanti dalla emissione di bpf debbono basarsi sulle regole della trasparenza e correttezza, e non può rimettersi soltanto a decreti ministeriali la determinazione delle condizioni della sottoscrizione se ciò non abbia formato oggetto di apposita e previgente informativa nei riguardi del risparmiatore.

Quest'onere informativo, cui P.I. doveva attenersi, è stato disatteso durante tutto il rapporto per cui e causa, in quanto la società resistente ha omesso, successivamente all'entrata in vigore del suddetto decreto, di informare l'odierno ricorrente sulle modifiche dei tassi di interesse praticati sui buoni precedentemente emessi. Questo dato, sebbene non dirimente ai fini della risoluzione della controversia sulla base delle osservazioni che seguiranno, è invece rilevante ai fini della configurabilità di una responsabilità aggravata della società resistente la quale, continuando a far sottoscrivere titoli difformi a quelli previsti dai decreti ministeriali (con serie "AF" piuttosto che "CB"), è incorsa in responsabilità negoziale, ed ulteriormente ha perpetrato il proprio comportamento indebito omettendo di informare i sottoscrittori delle reali condizioni praticate e delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi sottoscritti.

Per tutto quanto precede, l'amministrazione che per errore abbia rilasciato titoli non conformi a quelli già immessi sul mercato alla data della sottoscrizione, risponderà nei riguardi del risparmiatore sottoscrittore, ogni qualvolta che i valori indicati nel titolo si discostino da quelli previsti dai decreti ministeriali e sarà tenuta a corrispondere al sottoscrittore la somma pari al valore corrispondente a ciò che aveva

formato oggetto di apposita informativa e accettazione da parte del risparmiatore.

Le considerazioni qui riportate presuppongono il recepimento di quell'orientamento giurisprudenziale consacrato a partire dalla pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, secondo cui "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi [...] il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono" (Cassaz. Sez. Un. Civili 15 giugno 2007, n. 13979), con le dovute precisazioni del caso di specie il quale, avendo ad oggetto buoni sottoscritti nel 1999 per un rapporto estintosi nel 2013, risente della disciplina introdotta nel 1999 e degli anzidetti obblighi informativi, i quali a loro volta ingenerano una responsabilità aggravata a carico della Società.

Per tutte le esposte considerazioni, va accolta la domanda di C.M., e condannata P.I. S.p.A. al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di € 17.043,99, al lordo delle ritenute erariali, oltre che al pagamento degli interessi come per legge dal 6 giugno 2013 - data di costituzione in mora, con la missiva versata in copia in atti - sino al completo soddisfo (con contestuale consegna dei titoli in originale).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Palermo Sezione V civile in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, visti gli artt. 7021 bis e ss. c.p.c., disattesa ogni istanza eccezione e/o difesa definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1) In accoglimento della domanda avanzata da C.M., con ricorso del 24/09/2013, condanna P.I. S.p.A., al pagamento della complessiva somma di € 17.043.99, al lordo delle ritenute erariali, oltre che al pagamento degli interessi come per legge dal 06/6/2013 sino al completo soddisfo (con contestuale consegna dei titoli in originale);

2) Condanna P.I., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese legali del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

3) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, il 3 marzo 2015

Il Giudice

Dott. Giuseppe De Gregorio

## **CAPITOLO III RAPPORTI DI UTENZA**

In questo capitolo si offre una panoramica sulle tutele offerte nei principali casi di disservizio che riguardano la telefonia, l'energia, l'acqua, il gas ed altri rapporti di utenza, rapporti che sono oggetto delle pronunce riportate nella presente sezione.

### **3.1. Il settore della telefonia**

L'utente nei casi in cui non riesca, attraverso un reclamo, a risolvere un problema insorto nel rapporto con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica, può instaurare un contenzioso con l'operatore per tutelare le proprie ragioni.

Le procedure per risolvere i contenziosi tra utenti ed operatori nel settore delle comunicazioni elettroniche sono regolate da una particolare e specifica disciplina definita in dettaglio dall'Autorità con il Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche approvato il 19 aprile 2007.

La particolarità principale della disciplina in questione sta nella circostanza che gli utenti devono obbligatoriamente esperire un tentativo di conciliazione prima di agire in giudizio per la violazione di un proprio diritto.

Il tentativo di conciliazione è una procedura con la quale l'utente e l'operatore, aiutati da una parte cercano una soluzione bonaria alla controversia. Se tale soluzione non si raggiunge, l'utente può chiedere all'**Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni** e ai **Co.Re.Com** da essa delegati, la definizione della controversia o può rivolgersi alla giurisdizione ordinaria.

Contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o per la definizione della controversia, o nel corso delle relative procedure, l'utente può chiedere ai Co.Re.Com. delegati o all'Autorità l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nell'erogazione del servizio o a far cessare forme d'abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore di telecomunicazioni sino al termine della procedura conciliativa o di definizione.

### 3.1.1. La conciliazione

La conciliazione è una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, obbligatoria per legge nelle liti tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, durante la quale le parti, aiutati da un soggetto terzo (il conciliatore), tentano in modo amichevole di trovare una soluzione.

La conciliazione è disciplinata dal Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche. Esso si applica alle controversie inerenti al mancato rispetto delle disposizioni relative al servizio universale ed ai diritti degli utenti finali stabiliti dalle norme legislative, dalle delibere dell'Autorità, dalle condizioni contrattuali e dalle carte dei servizi.

Il regolamento riconosce la legittimazione attiva a procedere ai sensi degli art. 3 e 14 rispettivamente in capo agli operatori e agli utenti finali. Per "utente finale", ai sensi dell'articolo 1, lettera j) del Regolamento si intende "ogni utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibile al pubblico".

Il tentativo di conciliazione va proposto al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) territorialmente competente che agisce su delega di funzioni dell'Autorità. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, il Co.Re.Com territorialmente competente è quello del luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell'utenza. Il tentativo di conciliazione non è proponibile dinanzi al Co.Re.Com. se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione.

Gli utenti hanno, altresì, la facoltà di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, presso:

- le Camere di Commercio;
- gli Organismi di conciliazione in materia di consumo di cui all'articolo 141 del Codice del Consumo; fino all'individuazione di tali organismi sarà possibile, altresì, ricorrere agli organismi di conciliazione riconosciuti dal Ministero della Giustizia;

- gli Organismi di conciliazione paritetica costituiti, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento di procedura per la soluzione delle controversie, dagli operatori di comunicazioni elettroniche con le associazioni di consumatori rappresentative a livello nazionale<sup>13</sup>.

La domanda va consegnata a mano contro rilascio di ricevuta ovvero inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite posta elettronica certificata.

La domanda di conciliazione, che può essere presentata utilizzando il formulario ad hoc predisposto dall'Autorità (*Formulario UG*), deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente;
- numero dell'utenza in caso di servizi telefonici;
- denominazione e sede dell'operatore;
- i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti;
- gli eventuali tentativi già esperiti per la composizione della controversia;
- le richieste dell'istante;
- fotocopia di un valido documento d'identità;
- i documenti che si allegano.

La domanda deve essere sottoscritta dall'utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Se l'istanza per il tentativo obbligatorio di conciliazione è presentata al Co.Re.Com, il responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità della domanda, convoca le parti all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

Se la conciliazione ha esito positivo è redatto un verbale di conciliazione costituente titolo esecutivo, in cui si prende atto dell'accordo e la controversia si conclude.

Se, viceversa, in udienza non si raggiunge l'accordo su tutti o su parte dei punti controversi è redatto un sintetico verbale in cui si

<sup>13</sup> Ad oggi, gli organismi di conciliazione paritetica iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 13 - previa presentazione di apposita istanza di inserimento e verifica di conformità e aderenza ai principi di trasparenza, equità ed efficacia di cui alla Raccomandazione 2001/310/CE - sono: Fastweb S.p.A.; H3G S.p.A.; PosteMobile S.p.A.; Telecom Italia S.p.A.; TeleTu S.p.A./ OpiTel; TIM S.p.A. (Telecom Italia Mobile); Vodafone Omnitel NV; Wind S.p.A.

annota che la controversia è stata sottoposta a tentativo di conciliazione con esito negativo.

La procedura di conciliazione si intende conclusa in presenza di:

- dichiarazione dell'operatore di non volere aderire alla procedura conciliativa;
- verbale di conciliazione o verbale con esito positivo;
- verbale di mancato accordo tra le parti;
- assenza di una o di entrambe le parti in udienza.
- Nel caso in cui non si riesca, attraverso la procedura di conciliazione, a trovare un accordo per la risoluzione della controversia, si aprono due strade:
  - si può chiedere al medesimo Co.Re.Com (se munito di delega) o all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la definizione della controversia, purché non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
  - si può ricorrere alla giustizia ordinaria.
- È importante ricordare che il preventivo svolgimento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale.

### 3.1.2. La procedura di definizione

Qualora il tentativo di conciliazione si concluda con esito negativo, le parti congiuntamente o anche il solo utente possono chiedere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni o al Co.Re.Com competente per territorio (se munito di delega<sup>14</sup>) o di decidere nel merito del contenzioso, ai sensi dell' art. 84 del Codice delle comunicazioni elettroniche. La procedura di definizione della controversia può essere attivata a condizione che:

<sup>14</sup> Gli utenti delle seguenti regioni/province autonome Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Provincia autonoma di Trento e di Bolzano dovranno trasmettere l'istanza di definizione direttamente ai Co.Re.Com. Gli utenti delle altre Regioni, invece, dovranno presentare l'istanza direttamente all'Autorità tramite consegna a mano contro rilascio di ricevuta, invio a mezzo fax al n. 081.7507616, trasmissione tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it) ovvero invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti recapiti: *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione tutela dei consumatori - Centro Direzionale - Isola B5 - 80143 Napoli*

- non siano decorsi più di tre mesi dalla data di conclusione del tentativo di conciliazione;
- per il medesimo oggetto e tra le stesse parti non sia stata già adita l'Autorità giudiziaria.

L'istanza per deferire all'Autorità o al Co.Re.Com competente per territorio la risoluzione della controversia può essere presentata utilizzando il formulario ad hoc predisposto dall'Autorità, il c.d. Formulario GU14.

Il formulario deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente;
- numero dell'utenza in caso di servizi telefonici;
- denominazione e sede dell'operatore;
- i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti;
- le richieste dell'istante;
- fotocopia di un valido documento d'identità;
- i documenti che si allegano.

L'istanza deve, inoltre, indicare gli estremi del verbale di mancata conciliazione o di soluzione parziale della controversia, nonché l'indirizzo email o il numero di fax ove si intendono ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L'Autorità o il Co.Re.Com. preposto, verificata l'ammissibilità dell'istanza, comunica alle parti l'avvio del procedimento. In tale comunicazione saranno indicati i termini entro cui produrre memorie e documentazione, integrare e replicare alle produzioni avversarie, nonché il termine di conclusione del procedimento.

In alcuni casi, le parti possono essere convocate per un'udienza di discussione della controversia alle quali compaiono personalmente ovvero, in caso di persone giuridiche, in persona del legale rappresentante. Le parti possono anche farsi rappresentare da soggetti muniti di procura generale o speciale purché idonea a conciliare o transigere la

controversia. All'udienza le parti sono ammesse ad illustrare oralmente le rispettive posizioni e possono farsi assistere da consulenti o rappresentanti delle associazioni di consumatori. Al termine dell'udienza il responsabile del procedimento redige sintetico processo verbale.

Esaurita la fase istruttoria, la documentazione relativa alla controversia viene trasmessa all'Organo collegiale che, nel caso in cui lo ritenga necessario, può convocare le parti per un'ulteriore udienza. L'atto vincolante con il quale è definita la controversia è notificato alle parti e pubblicato sul sito web dell'Autorità.

Il provvedimento che definisce la controversia, ove si riscontri la fondatezza dell'istanza, può disporre che l'operatore rimborsi all'utente eventuali somme non dovute o corrisponda gli indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, e dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità. Resta, in ogni caso, salva la possibilità per le parti di far valere in sede giurisdizionale il maggior danno.

### 3.1.3. Adozione di provvedimenti temporanei

Contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o di definizione della controversia, o nel corso delle relative procedure, gli utenti possono chiedere ai Co.Re.Com. competenti l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità nell'erogazione del servizio o a far cessare forme d'abuso o di scorretto funzionamento da parte dell'operatore di telecomunicazioni sino al termine della procedura di soluzione del contenzioso. L'istanza per l'adozione di un provvedimento temporaneo va proposta al Co.Re.Com. competente per territorio.

Il Co.Re.Com. territorialmente competente è quello del luogo in cui è ubicata la postazione fissa ad uso dell'utente finale ovvero, negli altri casi, al domicilio indicato al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, la residenza o la sede legale dell'utenza. La richiesta dell'utente di adozione di un provvedimento temporaneo, per la quale può essere utilizzato il formulario ad hoc predisposto dall'Autorità (Formulario GU5), deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- nome e cognome, residenza o domicilio dell'utente;

- numero dell'utenza in caso di servizi telefonici;
- denominazione e sede dell'operatore;
- i fatti che sono all'origine della controversia tra le parti;
- le richieste dell'istante;
- fotocopia di un valido documento d'identità;
- i documenti che si allegano.

L'istanza deve essere corredata, ove non presentata contestualmente ad essa, dalla copia dell'istanza di conciliazione con la prova dell'avvenuto deposito presso l'organismo competente.

L'istanza deve essere sottoscritta dall'utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

Il Co.Re.Com. ricevente la richiesta di provvedimento temporaneo, verificata l'ammissibilità dell'istanza, provvede a trasmettere all'operatore di comunicazioni elettroniche copia della richiesta dell'utente assegnando all'operatore un termine - non superiore a cinque giorni - per la produzione di eventuali memorie e documentazione. Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui la sospensione o l'abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell'istanza, il Co.Re.Com. può estendere, su impulso dell'utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore.

Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Co.Re.Com. con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

### 3.2. Il settore dell'energia elettrica

La fornitura di **energia elettrica** è un contratto tramite il quale l'energia elettrica prodotta viene trasferita all'utilizzatore finale. A seguito dell'istituzione dell'Autorità Garante per l'Energia ed il Gas e della riformulazione di un contratto con condizioni generali che disciplinano più dettagliatamente il rapporto tra utente e fornitore, nel 1999 si è giunti alla Direttiva Europea 2003/54,

recepita in Italia con la legge n. 239/2004, che ha previsto l'abolizione della categoria dei clienti vincolati a partire dal 1 luglio 2007; a seguito della stessa tutti gli utenti sono stati messi nella condizione di scegliere direttamente il fornitore.

Il contratto di fornitura di energia elettrica è il contratto con cui una parte (il venditore) si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a somministrare in favore dell'altra (l'utente consumatore) energia elettrica.

Dal 1 luglio 2007 è scattata la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica in seguito ai dettami europei e, per quanto riguarda l'Italia, al d.l. 73/2007 convertito nella legge 125/2007 nonché a numerose delibere dell'Autorità Garante per l'Energia ed il Gas<sup>15</sup>.

15 L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo indipendente, istituito con la legge n. 481 del 1995, con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.

L'Autorità svolge una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte;

presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta.

Queste le principali competenze dell'Autorità:

- stabilisce le tariffe per l'utilizzo delle infrastrutture, garantisce la parità d'accesso, promuove, attraverso la regolazione incentivante gli investimenti con particolare riferimento all'adeguatezza, l'efficienza e la sicurezza. Su questo tema anche il legislatore è intervenuto con il Decreto Legge 145/2013 recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas: in base ad esso, l'Autorità Garante per l'energia elettrica ed il gas è chiamato ad aggiornare i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato;
- assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
- promuove più alti livelli di concorrenza e più adeguati standard di sicurezza negli approvvigionamenti, con particolare attenzione all'armonizzazione della regolazione per l'integrazione dei mercati e delle reti a livello internazionale;
- definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
- promuove l'uso razionale dell'energia;
- aggiorna trimestralmente le condizioni economiche di riferimento per i clienti che non hanno scelto il mercato libero;
- accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l'informazione ai consumatori;
- adotta provvedimenti tariffari e provvede all'attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo;
- può imporre sanzioni.

Ciascun utente, in sostanza, è libero di scegliere il venditore di energia che applica le migliori condizioni contrattuali e tariffarie in rapporto al proprio caso.

In Italia l'attuazione è stata graduale e l'organo garante, l'Autorità per l'Energia ed il Gas, da una parte continua a garantire determinate condizioni fisse per gli utenti che non vogliono passare al mercato libero e dall'altra continua a garantire regole comuni per quanto riguarda gli standard di qualità (tempi di esecuzione lavori, ecc.), la condotta commerciale (come fare le offerte, ecc.) e la continuità del servizio.

### 3.2.1. Il servizio di maggior tutela

Il servizio di maggior tutela per la fornitura di energia elettrica e gas garantisce l'**applicazione dei prezzi stabiliti** dall'Autorità Garante per l'Elettricità e il Gas, che aggiorna ogni trimestre i valori di riferimento per le tariffe biorarie, sia per le utenze domestiche residenziali, sia per le tariffe non residenziali (ad es.: la seconda casa).

Gli utenti che non hanno sottoscritto contratti con un nuovo venditore e rimangono legati al vecchio gestore (per Enel "Enel servizio elettrico", per Acea "AceaElectrabel elettricità", ecc.) continuano ad essere gestiti secondo modalità e tariffe stabilite dall'Autorità Garante in un regime vincolato detto "servizio di maggior tutela", accessibile alle famiglie e alle piccole imprese.

Quelli invece che passano al **mercato libero**, ovvero che diventano clienti di un venditore che opera su detto mercato (per fare degli esempi: Enel Energia per Enel, Sorgenia, la nuova Eon Energia, Eni, ecc.) sono gestiti con condizioni contrattuali e prezzi liberamente stabiliti dal singolo venditore.

### 3.2.2. Il contratto

Prima di aderire ad un contratto di energia si ha diritto di richiedere informazioni dettagliate dell'offerta e del contratto proposto.

In modo particolare, nell'offerta devono essere specificati:

- il prezzo del servizio, le eventuali modifiche nel corso del tempo, i costi per il suo avvio ed i tempi;
- le altre eventuali spese a carico del cliente;
- le condizioni per aderire all'offerta;
- le modalità e i tempi di recesso;
- come e quando saranno misurati i consumi;
- con quale scadenza dovrà essere pagato il servizio.

Prima di firmare qualsiasi proposta, è bene analizzare la nota informativa predisposta dall'Autorità, con elencate le informazioni chiare e complete che devono essere fornite da chi propone il contratto. Deve essere, inoltre, consegnata la scheda di confronto dei prezzi e la scheda informativa sugli obblighi dei venditori prevista dal Codice di Condotta commerciale definito dall'Autorità garante. Occorre ancora precisare che sul libero mercato è frequentemente richiesto di sottoscrivere una proposta di contratto prestabilita dal venditore: si tratta di un documento che deve contenere tutti gli elementi del contratto e, una volta firmato, generalmente impegna il cliente salvo il diritto di ripensamento entro dieci giorni dalla firma della proposta stessa.

Il Decreto Legge 145/2013 ha stabilito - in linea con l'esigenza di una maggiore informazione da parte del consumatore - che l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di gas o energia elettrica, deve identificare le componenti di base di costo da esplicitare obbligatoriamente nelle stesse offerte e determina le sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza. Parimenti l'intervento legislativo prevede che i dati di lettura dei contatori siano disponibili ai clienti e tali da consentire una facile comprensione dei consumi attraverso la regolazione e l'installazione di contatori elettronici che permettano la telelettura.

Il contratto per la fornitura di energia elettrica può essere stipulato in diversi modi:

- presso le filiali dell'azienda scelta;
- presso gli sportelli appositi;

- in altri luoghi (abitazione del cliente, stand allestiti nelle fiere, centri commerciali o anche luoghi aperti come piazze o addirittura on line su internet o telefonicamente).

Nel caso in cui si stipula un contratto in un luogo diverso dalla sede dell'azienda si può recedere entro 14 giorni.

Nel caso in cui si tratti di una riattivazione di energia attraverso la stipula di un nuovo contratto ci si appoggia in genere agli strumenti on line che permettono di avere una fornitura di energia nell'arco di pochi giorni.

Nel momento in cui si attiva un contratto di energia è opportuno informarsi su tutte le condizioni dei vari fornitori ed in particolare sulle tariffe che il consumatore deve valutare a seconda delle proprie abitudini e necessità (orari e tipologia di contratto).

Per valutare al meglio tali necessità è consigliabile controllare i consumi attraverso le bollette precedenti o appoggiarsi alle statistiche disponibili nel web o nei siti delle aziende che forniscono energia.

Da luglio 2007, grazie alla liberalizzazione dei mercati riguardanti l'energia elettrica, è possibile passare da un fornitore all'altro senza problemi.

Una volta scelto il fornitore e sottoscritto il contratto questo deve essere spedito entro dieci giorni presso l'abitazione.

Ricevuto il contratto, il consumatore deve:

- controllare che tutte le clausole previste siano presenti;
- verificare con attenzione le caratteristiche dello stesso.

L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha definito le clausole indispensabili ed essenziali che un contratto deve riportare:

- identificazione precisa dell'indirizzo e dell'identità del fornitore di energia;
- l'indirizzo cui sarà erogata l'energia stessa;
- la tipologia del servizio;
- la data di inizio, le eventuali modalità di rinnovo nel caso fosse a tempo indeterminato.

Oltre ai dettagli sulle caratteristiche dell'energia elettrica devono essere riportati gli estremi economici dell'offerta (costo del servizio), la fatturazione, le modalità di pagamento e gli eventuali



oneri aggiuntivi per il cliente nonché le garanzie di tutela come i modi per richiedere informazioni e per mutare il contratto.

Grazie alla liberalizzazione del mercato dell'energia chi stipula un contratto può decidere in ogni momento di cambiarlo.

Tale scelta non comporta spese a meno che il consumatore non abbia già cambiato venditore nei dodici mesi precedenti: in questo caso il distributore di energia addebiterà al venditore prescelto un contributo fisso che sarà, a sua volta, addebitato al cliente.

Il contributo non è mai dovuto se il cliente intende tornare al mercato libero di maggior tutela.

Per aderire ad una nuova offerta è sufficiente stipulare il contratto con il fornitore prescelto che inoltrerà la richiesta di recesso al vecchio fornitore e si occuperà delle procedure necessarie di attivazione del nuovo servizio.

Chi ha scelto un nuovo venditore, inoltre, può sempre cambiare scegliendone un altro liberamente oppure può tornare alle condizioni fissate dall'Autorità che ha fissato determinati termini per esercitare il **diritto di recesso** che estingue il contratto (per esempio è previsto un mese di preavviso per il consumatore domestico).

### 3.2.3. La voltura ed il subentro

Una delle domande frequenti in tema di servizi essenziali riguarda il subentro o la volturazione delle utenze, ed in particolare quelle di luce e gas. Può infatti accadere che il precedente inquilino di una abitazione non abbia pagato alcune fatture e che il fornitore di energia imputi al nuovo utente che chiede di subentrare le morosità lasciate dal precedente utente, impedendo l'attivazione della fornitura o minacciandone la sospensione fino a quando il debito pregresso non sarà saldato.

Il problema nasce dalla confusione intorno a due termini: subentro e voltura. Il sito dell'Autorità dell'energia elettrica e gas (Aeeg) offre le seguenti definizioni nella sua sezione delle domande frequenti (cd. Atlante del consumatore di energia):

- voltura: “è il contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un cliente a un altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica o di gas”;

- subentro: “a differenza della voltura, è l'attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente in seguito alla cessazione del contratto del cliente precedente, che ha richiesto anche la disattivazione del contatore”.

Nel caso di subentro è chiaro che si è di fronte a due contratti differenti, e quindi il nuovo utente non dovrà rispondere dei debiti del vecchio utente. Sono infatti due rapporti contrattuali distinti, con obbligazioni altrettanto distinte e imputabili quindi a soggetti diversi. Per i debiti pregressi, il gestore potrà rivalersi solo ed esclusivamente sul vecchio utente che li ha contratti. Anche la giurisprudenza e l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) hanno chiarito che il gestore non potrà mai rifiutarsi di attivare un'utenza a chi chiede il subentro per morosità lasciate dal vecchio contraente. Ne consegue che il gestore non potrà pretendere il pagamento delle pendenze lasciate dal vecchio utente minacciando o eseguendo la sospensione dell'erogazione di energia.

Il problema si pone invece per la voltura, che è prassi ben più diffusa e meno costosa del subentro, in quanto permette di evitare l'interruzione della fornitura (disattivazione e poi riattivazione del contatore, con aggravio di tempi e costi). In assenza di una definizione codicistica del termine “voltura” contrattuale, e affidandosi a quanto riportato sul sito dell'Aeeg e sulle condizioni generali di contratto di numerosi fornitori di energia, sembrerebbe trattarsi di un semplice cambio di intestazione del contratto preesistente. Insomma, una vera e propria cessione del contratto a terzi. Ne conseguirebbe che il nuovo intestatario dovrebbe accollarsi tutti i debiti dell'intestatario precedente, fermo restando il diritto di rivalsa su quest'ultimo. Insomma, per evitare una sospensione dell'utenza per morosità lasciata dal vecchio intestatario, il nuovo intestatario dovrebbe pagare il gestore e poi pretendere il rimborso dal vecchio utente.

Ma alla luce anche di alcune novità giurisprudenziali e decisioni dell'AGCM, anche nel caso di voltura, il nuovo intestatario dell'utenza non ha nessun obbligo di accollarsi le morosità pregresse di altro utente. Il fornitore che pretendesse il pagamento dei debiti lasciati dal vecchio utente commetterebbe un illecito, indipendentemente da ciò che prevedono le condizioni generali di contratto. Come detto, non esiste una definizione codicistica del termine "voltura" contrattuale.

L'unica definizione di "voltura" con una qualche forza normativa si trova all'art. 1 dell'Allegato A alla Delibera n. 348/07. Ebbene, contrariamente a quanto riportato nelle domande frequenti sul sito dell'Aeeg (come visto, "contemporaneo passaggio del contratto di fornitura da un utente all'altro"), la voltura viene definita come segue: "è, in relazione al singolo punto di prelievo, la cessazione del contratto di trasporto con un cliente e la contestuale stipula del contratto con un nuovo cliente, senza disalimentazione del punto di prelievo stesso".

Da questa definizione, recentemente utilizzata a fondamento di alcune sentenze di merito, appare chiaro che anche nel caso di voltura si è in presenza di due contratti distinti, uno intestato al vecchio utente e uno intestato al nuovo utente. Proprio come accade nel subentro. Trattandosi di due contratti diversi, è evidente che il nuovo utente risponderà solo ed esclusivamente delle obbligazioni che nascono dal proprio contratto. Non sarà in alcun modo tenuto a pagare i debiti del precedente utente, debiti riferiti ad un contratto diverso cui egli è totalmente estraneo.

È pur vero che la delibera 348/07 riguarda solo l'elettricità, ma in assenza di una definizione diversa e contraria per il mercato del gas, cosa che sarebbe peraltro irragionevole, non può che applicarsi per analogia a tutte le utenze che ricadono sotto la regolamentazione dell'Aeeg.

Ovviamente, esistono casi particolari in cui il nuovo utente dovrà farsi carico dei debiti del vecchio utente, ma non si tratta tanto di eccezioni alla regola appena descritta, quanto piuttosto dell'applicazione di altre norme. Ad esempio, l'erede che chiede il subentro

o la voltura dell'utenza intestata al de cuius risponde dei debiti di quest'ultimo in base alle norme sulla successione ereditaria. Oppure quando il gestore dimostra che il subentro o la voltura è stata richiesta al fine di ostacolare l'attività di recupero crediti (es., il familiare che chiede la voltura dell'utenza intestata al convivente moroso per evitare la sospensione dell'utenza).

In conclusione, che si tratti di subentro o di voltura, al nuovo cliente non potrà essere richiesto di rispondere della morosità pregressa lasciata dal vecchio cliente. Ogni richiesta in tal senso, specialmente se accompagnata dalla sospensione o dal rifiuto di attivare l'utenza, costituirebbe un illecito per il quale potrà essere fatta denuncia all'AGCM e una causa contro il fornitore di energia per ottenere l'erogazione ed il risarcimento del danno.

## RAPPORTI UTENZA - MANUTENZIONE E SORVEGLIANZA RETE FOGNARIA

*L'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione dei beni del demanio comunale non sottrae il Comune dagli obblighi di sorveglianza e controllo sui beni medesimi, e quindi esonerarlo dalla responsabilità da custodia (Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza dell'8 gennaio 2014, n. 37)*

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 37/2014, ha ritenuto il Comune responsabile per mancato controllo e sorveglianza della manutenzione della rete fognaria affidata a terzi.

Il caso riguardava i proprietari di due ville di una località marinara di Palermo, i quali avevano subito danni, a seguito di ingenti piogge che non erano state smaltite dalla rete fognaria.

I proprietari decidevano di fare causa al Comune, il quale sosteneva di non avere nessuna responsabilità, avendo affidato il servizio di manutenzione e sorveglianza delle fognature e dei tombini ad una municipalizzata.

Il Giudice ha condannato il Comune al pagamento del risarcimento, chiarendo che *“l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione dei beni del demanio comunale non può valere a sottrarre al Comune proprietario la sorveglianza ed il controllo sui beni medesimi, e quindi esonerarlo dalla responsabilità da custodia”*.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Giuseppe Rini, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 *sexies* c.p.c.) la seguente

## SENTENZA

nella causa iscritta al n. 12707/10 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

### TRA

S.S., S.P., I.A. e S.S., elettivamente domiciliati a Palermo, via R. W. n. 9, presso lo studio dell'Avv. A. P., che li rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

### ATTORI

#### E

C. di P., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. R. S. per procura generale alle liti in Notaio F. P. del 31 maggio 2001 (rep. n. 62788; racc. n. 22201) e determinazione dirigenziale n. 652 del 26 ottobre 2010, ed elettivamente domiciliato a Palermo, piazza M. n. 39, Palazzo R., presso gli uffici dell'A.C.

### CONVENUTO

#### E

A. s.p.a., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, via M. D'A. n. 5, presso lo studio dell'Avv. S. S., che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta

### TERZA CHIAMATA

OGGETTO: risarcimento danni

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) condanna il C. di P., in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento in favore di S.S., S. P. e I.A. della complessiva somma di € 126.061,34, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 2) condanna il C. di P., in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento in favore di S. S. della complessiva somma di € 17.942,31, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 3) rigetta la domanda di garanzia formulata dal C. di P. nei confronti dell'A. s.p.a.;
- 4) rigetta la domanda formulata dall'A. s.p.a. nei confronti del C. di P. ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- 5) condanna il C. di P., in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice da parte attrice rela-

tivamente al presente giudizio di merito ed al precedente procedimento di A.T.P. (n. 1314/10 R.G.A.C. Trib. Palermo), liquidate in complessivi € 9.608,60, di cui € 753,60 per esborsi ed € 8.855,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e CPA nella misura legalmente dovuta;

6) condanna il C. di P., in persona del Sindaco *pro-tempore*, al pagamento delle spese di lite sostenute dalla terza chiamata A. s.p.a., liquidate in complessivi € 5.450,00 per compenso professionale, oltre I.V.A. e CPA nella misura legalmente dovuta;

7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. portante il n. 1314/ 10 R.G.A.C. Trib. Palermo definitivamente a carico del C.di P., in persona del Sindaco *pro tempore*.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato tra il 4 e il 5 ottobre 2010, S.S., S.P., I.A. e S.S., premesso di essere comproprietarie (le prime tre) e possessore (il quarto) di due ville site a Palermo, località Mondello, via A. C. M. n. 1, hanno chiesto la condanna del C. di P., ai sensi dell'art. 2051 c.c., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali - quantificati in corso di causa nella complessiva somma di € 150.178,50 (oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese relative al procedimento di A.T.P.) - dagli stessi patiti in conseguenza di quanto verificatosi in tre occasioni, tra il 16 settembre ed il 16 ottobre 2009, quando, a causa dell'inadeguatezza della rete fognaria comunale, le abbondanti piogge avevano invaso gli immobili in questione, danneggiando i locali, i giardini e gli arredi.

Nel costituirsi in giudizio, l'ente convenuto - oltre ad invocare il rigetto delle domande degli attori in quanto infondate - ha dedotto avere affidato il servizio di manutenzione e sorveglianza delle fognature e dei tombini cittadini all'A. s.p.a., sollecitando (ed ottenendo) l'autorizzazione alla chiamata in garanzia di quest'ultima, che si è parimenti costituita.

Tanto premesso, in punto di diritto va evidenziato che *“gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito”* (Cass. civ. n. 6665/ 2009).

Come già chiarito dalla Suprema Corte in tema di responsabilità per i danni cagionati dalle strade, l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione dei beni del demanio comunale non può valere a sottrarre al Comune proprietario la sorveglianza ed il controllo sui beni medesimi, e quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto di un compito istituzionale proprio dell'ente territoriale (cfr. Cass. civ. n. 1691 / 2009). Ora, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso ed il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare - da un lato - che il fatto dannoso sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e - dall'altro - che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006).

D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).

La responsabilità del custode può essere altresì attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c. Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, in ossequio al principio generale dell'autoresponsabilità, non può essere accordato un ristoro pieno al danneggiato negligente ovvero imprudente (cfr., *ex plurimis*, Cass. civ. n. 11414/ 2004).

Ciò posto, si osserva che il C.T.U. nominato nell'ambito del procedimento di A.T.P. portante il n. 1314/10 R.G.A.C. di questo Tribunale (promosso dagli odierni attori nei confronti di C. di P. e A. s.p.a.), all'esito di un'indagine basata sull'esame diretto dei luoghi - e svolta nel contraddittorio delle parti - ha riscontrato, in entrambi gli immobili di

via A.C.M. n. 1, la presenza dei danni lamentati in ricorso e, quanto alle cause, ha specificato che essi “*sono stati determinati dall’allagamento generatosi per effetto delle copiose precipitazioni meteoriche ed a causa della insufficiente capacità di smaltimento delle acque piovane tramite impianto comunale*”, caratterizzato da un dimensionamento delle condutture “*da ritenersi assolutamente insufficiente a smaltire la portata dell’acqua che viene a generarsi in presenza di copiose precipitazioni meteoriche*” (cfr. pag. 39 e 57 della relazione del C.T.U. ing. A. P. S. depositata il 3 giugno 2010, in atti).

Posto che siffatta conclusione appare pienamente condivisibile, in quanto supportata da un *iter* argomentativo rigoroso, esaustivo e compiutamente illustrato nell’elaborato peritale (alla cui lettura si rimanda integralmente sul punto), risulta evidente la sussistenza di una responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. in capo al C. di P. per gli allagamenti verificatisi nelle ville degli attori nel periodo settembre-ottobre 2009.

Sul punto, deve rilevarsi che del tutto sfornite di prova sono rimaste le argomentazioni svolte dall’ente convenuto (e fatte proprie dalla terza chiamata) in ordine a presunti difetti di costruzione degli immobili e/o irregolarità urbanistiche dei medesimi, che si sarebbero innestati nel processo causale di verifica dell’evento rivestendo i caratteri propri del “caso fortuito” o, quantomeno, avrebbero configurato una colpa concorrente degli attori nella produzione dei danni.

Tanto basta per ritenere integralmente fondata, sotto il profilo dell’*an debeatur*, la domanda risarcitoria spiegata in atto di citazione nei confronti del C. di P., che va quindi condannato a risarcire gli attori dei danni dagli stessi sofferti in conseguenza dell’evento.

Per ciò che concerne la quantificazione dei risarcimenti, all’attore S. S. compete, sulla scorta degli accertamenti compiuti C.T.U., l’importo di € 15.713,52, risultante dalla sommatoria del costo dei lavori necessari al ripristino dell’immobile, pari ad € 12.463,52, e dei danni riportati dagli arredi, pari ad € 3.250,00.

A S.S., S.P., I.A. spetta invece la somma di € 34.534,98, corrispondente all’ammontare delle opere da eseguire (ed in parte già eseguite a spese delle attrici) per ripristinare l’immobile di loro proprietà

Vertendosi in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale e, pertanto, costituente un tipico debito di valore (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 15928/ 2009), sugli importi sopra indicati, espressi in valuta al 3 giugno 2010 (giorno del deposito della relazione del C.T.U.), occorre peraltro procedere - così come invocato in atto di citazione - ad

una rivalutazione fino alla data odierna, con contestuale applicazione degli interessi secondo il meccanismo delineato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010).

È inoltre documentalmente provato che, a decorrere dal 1° luglio 2009, la villa di proprietà S.I. era stata concessa in locazione a T.S. per un canone di € 2.300,00 mensili e che, a seguito dei danni e dei disagi cagionati dagli allagamenti oggetto di causa, il rapporto veniva consensualmente risolto dalle parti a far data dal 30 settembre 2009, a fronte di una scadenza naturale prevista per il 30 giugno 2013 [cfr. docc. 4 e 7 della produzione di parte attrice].

Al riguardo, è appena il caso di osservare che l’impossibilità sopravvenuta del godimento dell’immobile locato determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1463 c.c. (cfr. Cass. civ. n. 17844/ 2007).

In conseguenza di ciò, conformemente a quanto richiesto dalle attrici [cfr. note conclusive, pagg. 9 e 10], alle stesse va riconosciuta una posta risarcitoria a titolo di lucro cessante - da considerare in *re ipsa* nella mancata disponibilità dell’immobile e da determinare facendo riferimento al valore locativo del cespite (cfr. Cass. civ. n. 1294/ 2003) - a decorrere dal 1° ottobre 2009 (giorno successivo alla risoluzione del contratto con T. S. ) e fino al 30 giugno 2012 (data della stipula di una nuova locazione con P. G.).

Orbene, il valore locativo del bene, con riferimento all’intero periodo in questione (e tenuto anche conto del mancato guadagno rappresentato dal minor canone erogato dal P.), va quantificato in € 99.900,00.

Tale somma, dovuta a titolo risarcitorio, deve essere però diminuita del 21% in considerazione degli oneri fiscali che, secondo la normativa all’epoca vigente, le attrici avrebbero dovuto sostenere qualora fosse perdurata, nel periodo sopra considerato, la locazione dell’immobile in questione.

Si ottiene in tal modo alla somma di € 78.921,00, pari al cd. “valore locativo netto”, ossia al danno effettivamente patito dalle attrici, le quali - senza la citata riduzione del 21% per gli oneri fiscali gravanti sul locatore - verrebbero invece ad ottenere più di quanto avrebbero effettivamente conseguito dalla locazione del bene.

Alla citata somma va poi aggiunta anche la chiesta rivalutazione monetaria, giacché la circostanza che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all’obbligazione risarcitoria la

sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno (cfr., sul punto, Cass. civ. n. 7692/ 2001; n. 1373/ 1999; n. 2859/1995).

Vanno poi riconosciuti anche gli interessi legali - che sono compatibili con la rivalutazione, perché la prima ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedentemente alla consumazione dell'illecito, mentre i secondi hanno una funzione compensativa - che vanno calcolati sulla somma rivalutata anno per anno.

Il danno per il ritardato conseguimento delle somme liquidate per i debiti di valore (cioè gli interessi compensativi) va infatti determinato, come più volte affermato dalla Suprema Corte, computando gli interessi sull'importo originariamente dovuto e, quindi, sui suoi progressivi adeguamenti in relazione alla sopravvenuta inflazione calcolati in via equitativa in base gli indici medi di svalutazione (cfr. Cass. civ. n. 2796/2000 e n. 7298/1998).

In conclusione, le somme spettanti agli attori a titolo di risarcimento, comprensive di rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad € 17.942,31 per S.S. (di cui € 16.806,52 per capitale ed € 1.135,79 per interessi) e ad € 126.061,34 (di cui € 119.088,84 per capitale ed € 6.972,50 per interessi) per S.S., S.P., I.A..

Sulle somme in questione - al cui pagamento va condannato, per i motivi sopra esposti, il Comune di Palermo - sono poi dovuti interessi, al tasso legale, dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.

Deve ora prendersi in esame la domanda di garanzia formulata dal C. di P. nei confronti dell'A. s.p.a. sulla base dell'art. 14 del contratto di servizio del 30 ottobre 2001 [cfr. 4 della produzione di parte convenuta, che attribuisce alla predetta società ogni responsabilità in ordine ai danni derivanti dalla gestione del servizio di fognatura comunale].

Ed invero, in sede di accertamento tecnico preventivo è emerso che le cause degli allagamenti degli immobili di parte attrice vanno ricercate esclusivamente nell'insufficiente dimensionamento delle condutture della rete di canalizzazione delle acque (la cui inadeguatezza è senz'altro imputabile al C. di P., mentre *“non sono stati rilevati problemi significativi inerenti la manutenzione delle caditorie e dei tombini presenti nelle vie Ca' da Mosto e Nuova Buffa antistanti il cancello di*

*ingresso delle ville”* [cfr. relazione cit., pag. 58]. La domanda in argomento va pertanto rigettata.

Va respinta la domanda formulata dall'A s.p.a. nei confronti del C. di P. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendovi elementi per affermare che quest'ultimo abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.

In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., il C. di P. va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute da parte attrice - ivi comprese quelle relative al procedimento di A.T.P. (cfr., per tale aspetto, Cass. civ. n. 15672/ 2005) - sia dalla terza chiamata A. s.p.a.

La liquidazione di tali spese - per la quale si rimanda al dispositivo - deve essere integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 140/2012, che ha dato attuazione all'art. 9 D.L. 1/2012 (sopravvenuto in corso di causa).

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno infatti precisato: *“Secondo quanto previsto dall'art. 41 d.m. n. 140 del 2012, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'art. 9 comma 2 d.l. n. 1 del 2012, conv. dalla l. n. 27 del 2012, le disposizioni con cui detto decreto ha determinato i parametri ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto. L'art. 41, infatti, deve essere letto nel senso che i nuovi parametri debbano trovare applicazione ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto: e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”* (Cass. civ., sez. un., n. 17405/2012).

Le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio espletata nell'ambito del procedimento di A.T.P. - ammontanti ad € 6.376,30 ed anticipate dagli odierni attori (cfr. docc. 12 e 13 produz. cit.) - vanno poste definitivamente a carico del C. di P.

Palermo, 8 gennaio 2014

Il Giudice

Dott. Giuseppe Rini

### **RAPPORTO DI UTENZA – SOSTITUZIONE CONTATORE – BOLLETTA ONEROSA**

*Qualora l'utente, in seguito alla sostituzione del contatore da parte della società erogatrice del servizio, avvenuta senza la sua partecipazione, riceva una fattura per differenza di consumi, non è tenuto al pagamento (Giudice di Pace di Agrigento, sentenza del 21 marzo 2014, n. 163)*

La sentenza riguarda l'accoglimento di una domanda di un consumatore che si era visto recapitare una bolletta di quasi 900 euro, a seguito della sostituzione del contatore dell'acqua.

Per il magistrato, anche se esiste l'autolettura, tale strumento costituisce un mero onere per il cliente del servizio e l'inadempimento dell'utente che non comunica al gestore il consumo effettivo determina solamente la necessità di pagare l'eventuale conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato.

Per il giudice siciliano spetta al fornitore l'obbligo di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare se eventualmente il titolare dell'utenza abbia pagato somme superiori al dovuto.

Giova ricordare che in un'ipotesi del tutto analoga è stata la stessa Autorità Garante per l'Energia, all'articolo 11 della deliberazione 28 dicembre 1999, a stabilire che la sostituzione del contatore può avvenire unicamente con il consenso scritto del cliente, che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.

Rileva il giudicante che conformemente all'orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in materia di contratti, il principio di buona fede oggettiva, deve presiedere non soltanto alla fase di esecuzione del contratto stesso, ma anche in quella successiva: la clausola generale di correttezza deve ritenersi operante sia con riguardo ai rapporti intercorrenti tra le parti nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (articolo 1175 c.c), sia con riguardo al complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (articolo 1375 c.c): è dovere di ciascun con-

traente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte in modo da conservare integre le reciproche ragioni, determinando così integralmente il contenuto e gli effetti del contratto. Pertanto *“nella specie, la fatturazione contestata, non può ritenersi certa ed esente da vizi, poiché si fonda sull'irregolare lettura eseguita sul vecchio contatore sostituito, senza il necessario contraddittorio con l'utente, circostanza questa che ha escluso la necessaria verifica che il nuovo contatore sostituito misurasse “zero” al momento dell'installazione, precludendo la possibilità all'odierno attore di comunicare una diversa lettura in caso di contestazione”*.

### **REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI AGRIGENTO**

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.)**

B.S. con atto di citazione notificato in data 5.12.2013 evocava in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice di Pace la GA s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore, per sentire accertare l'illegittimità della fattura n.2013/0127250 del 15.06.2013 di Euro 872,91 e per l'effetto annullarla.

Esponiva di essere subentrato nel contratto di erogazione idrica con la GA s.p.a, in data 18.04.2013 nell'utenza idrica n.15145336, con ubicazione in Agrigento via *omissis*, a seguito di voltura dal precedente intestatario V.C. con utenza n.300191.

Deduceva che in data 6.06.2013 gli veniva sostituito il contatore, senza contraddittorio, gli veniva attribuito un consumo pari a 1103 mc, che invece dall'ultima lettura effettuata in data 3.05.2013 il contatore rilevava, un consumo complessivo di 880 mc.

Rilevava l'erronea attribuzione del consumo rilevato ed addebitato, in considerazione dei propri consumi abituali pari a 86 mc di consumo in trentasei giorni, e non anche a 223 mc come fatturato per lo stesso periodo. Assumeva che la società convenuta, reiterando l'esattezza della lettura, inviava successivamente in data 20.11.2013 un avviso di mora, minacciando la sospensione della suindicata erogazione idrica.

Tanto premesso, rilevando l'erroneo calcolo del credito vantato con la fattura opposta, chiedeva, previa sospensione dell'esecuzione, l'annullamento.

Si costituiva in giudizio la GA s.p.a. e contestando quanto ex universo dedotto, evidenziando l'esattezza della lettura rilevata e la legittimità della fattura, chiedeva il rigetto della domanda.

La causa, istruita con produzioni documentali, con l'assunzione di una prova testimoniale, previo deposito di note conclusive, veniva posta in decisione, sulle conclusioni delle parti precisate, come in epigrafe trascritte. Va anzitutto rilevata l'inammissibilità della produzione documentale di parte convenuta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni perché tardiva.

Va poi, sempre, in via preliminare, rigettata l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art.320 c.p.c. sollevata dalla convenuta all'udienza del 26.02.2014.

Al riguardo va rilevato, che secondo l'orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace, il *thema decidendum* deve risultare fissato alla stregua dell'atto introduttivo del giudizio o alla prima udienza fissata ai sensi dell'art.320 comma 3° c.p.c., di comparizione e di trattazione, con conseguente inammissibilità delle memorie suppletive - o di altro atto comunque denominato - solo se proposte oltre tale fase (Cass. civ. sez. III, 5.03.2004 n.4529; Cass. civ. sez. III, 7 marzo 2001 n.3339; Cass. civ. sez. III, 7.04.2000 n.4376).

Passando al merito, la domanda proposta è fondata e merita accoglimento. Incontroverso è tra le parti, la sussistenza della titolarità sia dal lato attivo che passivo, del rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Giova premettere che il contratto stipulato tra le parti di erogazione del servizio idrico va inquadrato nello schema giuridico del contratto di somministrazione disciplinato dagli art. 1559 e segg.ti c.c., rientrante "*latu sensu*" nella categoria dei contratti di adesione di natura privata, integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico). Tale particolare disciplina non realizza un negozio diretto a rendere certa e incontestabile l'entità della somministrazione, costituendo la fattura, emessa dal fornitore di servizi al fine di riscuotere il corrispettivo della somministrazione, un atto unilaterale di mera natura contabile (Cass. 17 febbraio 1986 n.847), diretto a comunicare e far risultare all'utente, onde ottenerne il pagamento (a consumo) secondo precise scadenze, le prestazioni già esegui-

te secondo la conoscenza e il convincimento dell'emittente, che resta rettificabile in caso di divergenza con i dati reali, senza che per la sua contestazione debba trovare applicazione la disciplina circa l'essenzialità e la riconoscibilità dell'errore, prevista per gli altri atti di natura negoziale (Cass. 86/947), potendo essere sempre rettificata qualora i dati veri divergano da quelli dichiarati (Cass. n. 947/1986; n.9889 del 1991). In particolare, con riguardo a tale contratto, l'eventuale errore di fatturazione nel quale sia incorso il somministrante nell'indicazione del corrispettivo nella relativa bolletta, attenendosi non alla formazione del consenso ma all'esecuzione del contratto, non ne comporta l'annullabilità, incidendo solo sull'entità della prestazione pretesa dal creditore (Cass. 91/9889).

Al riguardo, l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione essendogli riconosciuto un diritto di contestazione e di controllo, dimostrando con prova libera anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello indicato nella fattura e quindi l'entità del consumo registrato nel contatore, mentre il somministrante è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (cfr: ex pluribus Cass. civ. sez. III, 2.12.2002 n. 17041).

Nella fattispecie in esame, non viene posta in discussione la validità del contratto intercorso tra le parti ma solo l'eccessività dell'importo indicato nella fattura n.2013/0127250 del 15.06.2013 di cui all'avviso di mora del 20.11.2013, frutto dell'asserito erroneo conteggio dell'effettivo consumo idrico, esorbitante rispetto ai consumi medi fatturati nel periodo antecedente, rilevato l'assenza di contraddittorio all'atto della sostituzione del contatore con altro più moderno.

Ora, al cospetto di tale deduzione, quella prospettata dall'attore, spettava alla società convenuta dimostrare la corrispondenza tra l'importo indicato in fattura e il dato fornito dal contatore non avendo l'attore alcun mezzo per misurare e quantificare il pregresso consumo idrico e la conformità della fattura emessa a quanto riportato nel contatore per essere stato sostituito senza il suo consenso e per essere stati rilevati i dati relativi al consumo senza la sua necessaria presenza.

Al riguardo, inconducente sotto tale profilo, appare l'assunto secondo cui già con la richiesta di voltura dell'utenza, avanzata in data 17.04.2013, l'odierno attore avrebbe comunicato un presunto consumo pari a 844 mc. Sul punto è bene precisare che se la comunicazione da parte dell'utente della lettura del contatore è da considerare un mero onere, il cui inadempimento determina solamente la necessità di pagare l'eventuale



conguaglio in caso di rilevamento di consumo superiore a quello preventivato, di converso, la società erogatrice del servizio, ha l'obbligo di effettuare periodicamente il rilevamento effettivo del consumo per accertare la presenza di eventuali conguagli per consumi superiori a quelli preventivati o di eventuali crediti dell'utente, per avere pagato consumi superiori a quelli effettivi.

Invero, il consumo effettivo può essere rilevato solo mediante lettura del contatore. Ne consegue l'importanza del contatore medesimo al fine della quantificazione del corrispettivo contrattuale tant'è che in una ipotesi del tutto analoga, l'Autorità Garante per l'Energia, all'art. 11 comma 11.2 della Deliberazione 28.12.1999, stabilisce che la sostituzione del contatore può avvenire solo con il consenso scritto del cliente, che, presa visione dei consumi registrati dal gruppo di misura al momento della sua sostituzione, li sottoscrive.

Invero, sotto tale profilo, non vi è dubbio che la necessità che l'utente sia presente al momento della sostituzione del contatore è funzionale alla verifica della correttezza delle operazioni e alla giustezza dei consumi accertati in quel preciso momento, atteso che l'apparecchio successivamente al distacco può subire manipolazioni o danneggiamenti durante il trasporto. Peraltro, nella specie, la circostanza non contestata secondo cui la sostituzione del vecchio contatore con quello nuovo, sia avvenuta in modo del tutto unilaterale senza informare l'utente, risulta dalla stessa deposizione resa dal teste C.O. escusso all'udienza del 26.02.2014, che costituisce un ulteriore elemento che depone per l'illegittimità della fatturazione.

Del resto la fonte dell'obbligo di informare il cliente che nella specie risulta violato, trova la sua ratio nel canone di correttezza e buona fede oggettiva sancito dall'art. 1375 c.c., con funzione integrativa del contratto dal quale nasce il dovere di avviso e informazione.

Conformemente all'orientamento della giurisprudenza sia di legittimità che di merito, in materia di contratti, il principio di buona fede oggettiva, deve presiedere non solo alla fase di esecuzione del contratto stesso, ma anche in quella successiva, sicché la clausola generale di buona fede e correttezza è operante sia con riguardo ai rapporti intercorrenti tra le parti nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1375 c.c.), sia con riguardo al complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione del contratto (art.1375 c.c.), concretandosi nel dovere di ciascun contraente di cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte al fine di conservare; integre le reciproche ragioni, determinando così integralmente il contenuto e gli effetti del contratto.

Pertanto, secondo tale orientamento, la buona fede si configura come impegno o obbligo di solidarietà che impone a ciascuna parte di tenere comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del *neminem ledere*, siano idonei a preservare interessi dell'altra parte (Cass. 7.06.2006, n. 13345; Cass. 18.10.2004, n. 20399).

A ciò va aggiunto che il principio di buona fede richiede puntuale applicazione nei contratti per adesione, come nella specie, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del D.lgs. 206/2005 (codice del consumo), sussistendo un sicuro squilibrio contrattuale, dal momento che le clausole vengono predisposte unilateralmente dai contraente che si trova nella posizione di maggiore forza contrattuale.

Dalle suesposte considerazioni ne deriva che l'obbligo di informare l'utente alla sostituzione del contatore deriva dal contratto e comunque dalla Legge, quest'ultima come fonte integrativa dello stesso.

Pertanto, nella specie, la fatturazione contestata, non può ritenersi certa ed esente da vizi, poiché si fonda sull'irregolare lettura eseguita sul vecchio contatore sostituito, senza il necessario contraddittorio con l'utente, circostanza questa che ha escluso la necessaria verifica che il nuovo contatore sostituito misurasse "zero" al momento dell'installazione, precludendo la possibilità all'odierno attore di comunicare una diversa lettura in caso di contestazione.

Alla luce di quanto sopra esposto la somma richiesta non può considerarsi corretta, pertanto la domanda proposta va accolta e conseguentemente va dichiarata non dovuta la somma di Euro 872,81 di cui alla fattura n. 2013/0127250 del 15.06.2013.

Avuto riguardo all'esito del giudizio, tenuto conto del principio di soccombenza, le spese del giudizio vanno poste a carico della convenuta nella misura liquidata come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Agrigento, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa:

- accoglie della domanda proposta;
- dichiara non dovuta la somma di Euro 872,91 di cui alla fattura n. 2013/0127250 del 15.06.2013;
- condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite che si liquidano in Euro 37,00 per esborsi, Euro 300,00 per compensi di procuratore, oltre Iva e CPA come per legge.

Così deciso in Agrigento, lì 21 marzo 2014

### SERVIZIO ELETTRICO – SBALZI TENSIONE – RISARCIMENTO DANNI

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (Giudice di Pace di Palermo, sezione IX, sentenza del 27 febbraio 2015, n.1355)*

Un cittadino conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Palermo, il fornitore del servizio, in quanto, uno sbalzo di corrente elettrica all'interno della propria abitazione gli aveva causato il danneggiamento di vari elettrodomestici, onerandolo di riacquistare il frigorifero e far riparare il condizionatore.

Il Giudice di Pace, ha accolto la domanda avanzata dal cittadino, condannando la società al risarcimento dei danni.

Infatti *“l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è oggettivamente pericolosa e va ricondotta all'art. 2050 c.c. che pone a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabili solo con una prova rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”* che degli artt. 2051 c.c. (danno cagionato da cose in custodia) e 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito). Secondo il giudice è bene ricordare che l'obbligo della società non consiste solo nella fornitura di energia (obbligo principale) ma anche in quello di garantire una determinata potenza elettrica (impegno di potenza), prestazione accessoria a quella principale ma, anch'essa prestazione ad esecuzione continuata

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI PALERMO  
NONA SEZIONE CIVILE**

Nella persona della Dott.ssa Raffaella Piro, in funzione di Giudice di Pace, che ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3598/2013 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili

#### TRA

il Signor L.N.R. elettivamente domiciliato in Palermo, Via R. W. n. 9, Palermo presso lo studio dell'Avv. A.P. che lo rapp.ta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione ed ammesso al gratuito patrocinio a spese dello stato con provvedimento de 14.02.2013

#### ATTORE

#### E

l'E. D. S.p.A. con sede in Roma, Via O. n. 2, in persona del procuratore della stessa società, Avv. M. R., rapp.ta e difesa dall'Avv. M.N.B. del foro di Palermo, giusto mandato alle liti rilasciato con foglio separato e congiunto alla comparsa di interventi volontario ed selettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, Piazza Castelnuovo 42

#### INTERVENIENTE

#### E

E.S.E. in persona del suo legale rappresentante protempore con sede in Roma Viale R.M. 125

#### CONVENUTO CONTUMACE

Oggetto: Risarcimenti danni per inadempimento contrattuale

#### CONCLUSIONI DELLE PARTI

Le parti concludono come nei rispettivi atti difensivi.

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14.03.2013 il Signor L.N.R. conveniva in giudizio E.S.E. per ottenere il ristoro dei danni subiti per il guasto occorso alla rete on data 01.09.2012 e per ottenere il rimborso della somma complessiva di 1500,00 euro per l'acquisto di un nuovo frigorifero, per la riparazione di un condizionatore.

Assumeva l'attore che in data 01.09.2012, nella propria abitazione, sita in Via G. n. 23 a Palermo, si verificavano sbalzi di tensione nonché interruzioni della fornitura dell'energia elettrica. Dopo aver accertato che la

causa di essa non fosse riconducibile all'interno del proprio appartamento provvedeva a segnalare il fatto all'E.. Una squadra interveniva e gli stessi tecnici dell'E. riscontravano “una rottura del cavo di tensione interrato”. A causa di ciò l'odierno attore subiva dei danni agli impianti di condizionamento del proprio appartamento nonché al proprio frigorifero ed allo stereo.

Gli apparecchi venivano esaminati da un tecnico di fiducia chiamato dal sig. L.N., che accertava il guasto imputandolo alla rottura del cavo di tensione “neutro”.

Pertanto il sig. L.N. provvedeva a riacquistare il frigorifero, non essendo conveniente la riparazione di quello danneggiato, secondo quanto risulta dalla stessa scheda tecnica redatta dal centro di assistenza CATE ed alla riparazione di uno dei condizionatori danneggiati, sostenendo la spesa di 853,23 euro per il frigorifero (fattura allegata) e 150,00 euro per la sostituzione della scheda comando del condizionatore.

L'attore inoltre dichiarava di aver subito l'ulteriore perdita economica di 477,47 euro per l'inutilizzabilità del condizionatore e dello stereo, per i quali erano stati preventivati dei costi eccessivi per la riparazione (come da preventivo allegato agli atti).

Sebbene avesse inoltrato formale richiesta di risarcimento all'E.S.E., quest'ultimo rifiutava la richiesta di risarcimento.

Pertanto, adita l'autorità giudiziaria, chiedeva che E.S.E. fosse condannata al pagamento della somma pari a 1.500,00 euro quale refusione delle spese effettuate per il riacquisto dei beni distrutti, oltre il risarcimento del danno esistenziale patito da liquidarsi in via equitativa.

All'udienza del 13.05.2013 interveniva volontariamente l'E.D. ritenendosi unico soggetto legittimato passivamente a resistere alle domande di parte attrice, in quanto gestore della rete e titolare degli impianti di energia elettrica.

Venivano ammessi i mezzi istruttori, si escutevano i testi i sigg. D.P. e S., tecnici dell'E. intervenuti sui luoghi dopo la segnalazione da parte dell'attore. Veniva acquisita documentazione da parte dell'E. relativa all'intervento effettuato dai tecnici E., venivano escussi i testi di parte attrice sigg. G.E., tecnico di fiducia del Sign. L.N. e la signora V.F., condomina dello stesso stabile dell'attore.

Esaurita l'istruttoria, in assenza di ulteriori richieste, all'udienza del 27.02.2015 sulla base delle conclusioni precisate dalle parti, il Giudice poneva la causa in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare si riconosce la legittimazione passiva dell'E.D., in quanto, dopo la soppressione del monopolio del settore elettrico, la stessa è succeduta ad E. S.p.A. in tutti i beni e rapporti giuridici relativi all'attività di distribuzione dell'energia, al trasporto, alla trasformazione, alla misurazione dell'energia ed al controllo dei gruppi di misura (contatori) che sono di proprietà mentre ad E.S.E. viene demandata la commercializzazione e vendita dell'energia.

Passando al merito della causa la domanda attorea è fondata e può trovare accoglimento.

Infatti dall'istruttoria dibattimentale basata sia sulle prove testimoniali assunte sia dalla documentazione allegata agli atti, è emerso che nell'appartamento del sig. L.N.R. sito in Via G. n. 23 a Palermo, in data 01.09.2012, si verificavano sbalzi di tensione, nonché l'interruzione della fornitura elettrica.

I tecnici dell'E. intervenuti sui luoghi al momento del guasto, hanno riscontrato la rottura del cavo di tensione neutro, gli stessi hanno confermato, in sede di deposizione testimoniale, che l'annotazione sulla scheda d'intervento “*tipo interruzione accidentale*”, veniva riportata in quanto non avevano rilevato “*manomissioni o interventi di terzi*” non accertando pertanto la natura del guasto.

Gli stessi tecnici intervenivano su richiesta dell'attore e di altri condomini dello stabile, nel primo pomeriggio, impiegando circa un'ora e mezza per ripristinare la corrente, che avveniva alle 17.40 (dichirazione del teste D.P.) Da quanto sopradetto, emerge che, nel caso *de quo*, non può raffigurarsi l'esistenza dell'esimenti del caso fortuito o della forza maggiore, tra l'altro non indicate, come sopradetto, nella scheda redatta dagli operai dell'E., uniche condizioni in presenza delle quali si potrebbe escludere la responsabilità da parte della convenuta società.

Pertanto, la convenuta E.D. S.p.A. è responsabile ai sensi dell'art. 2050 c.c. (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose).

Così come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, secondo la quale “*l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è oggettivamente pericolosa e va ricondotta all'art. 2050 c.c. che pone a carico del danneggiante la presunzione di colpa, superabili solo con una prova rigorosa e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno*” (sent n. 84/2011 G.d.P. di Laurana di Borrello) che degli artt. 2051 c.c. /danno cagionato da cose in custodia) e 2043 c.c. (risarcimento per fatto illecito).

È bene ricordare che l'obbligo dell'E. consiste solo nella fornitura di energia, obbligo principale, ma anche in quello di garantire una determinata potenza elettrica (impegno di potenza), prestazione accessoria a quella principale ma, anch'essa prestazione ad esecuzione continuata (Cassazione sez III, n. 21.03.85). Inoltre il contratto ha carattere aleatorio, in quanto mentre l'utente, sin dal momento della stipula negoziale acquista la sicurezza di una fornitura costante dell'energia elettrica, il somministrante si assume il rischio correlativo al protrarsi nel tempo del suo obbligo.

Pertanto, da quanto sopra detto da tutta l'istruttoria, è stato accertato che in data 01.09.2012, si verificasse nel condominio sito in Via G. n. 21 in Palermo, l'interruzione della fornitura elettrica, preceduta da sbalzi di tensione, che ciò ha determinato dei danni all'interno dell'appartamento dell'attore e precisamente al frigorifero, ai condizionatori ed all'impianto stereo, che venivano accertati dal tecnico, SIG. G. della ditta C.A.T.E., al quale l'attore si rivolgeva al fine di constatarne e valutarne i danni e che in tale occasione redigeva un preventivo di spesa. Passando al *quantum debeatur*, dalla documentazione prodotta da parte dell'attrice, con riferimento al frigorifero di marca Indesit danneggiato, la cui riparazione veniva ritenuta dal tecnico di fiducia della impresa C.A.T.E. sconveniente, si riconosce dovuto a titolo di risarcimento un prodotto di qualità e tipologia uguale a quello del danneggiato, pertanto, apparendo allo scrivente eccessiva la somma corrisposta di 823,53 euro dall'attore per l'acquisto del nuovo frigorifero, di marca e tipologia differente al precedente, si liquidano 500,00 euro (listino prezzi frigoriferi marca Indesit di Lt 415- combinato); si riconosce il diritto al rimborso di 150,00 euro, come da fattura allegata della ditta C.A.T.E., per la sostituzione della scheda bruciata di un condizionatore, si ritiene altresì dovuta la somma di 49,00 euro relativa alla spesa per l'intervento presso il proprio domicilio dei tecnici della C.A.T.E. Per quanto riguarda l'ulteriore danno per la perdita dell'altro condizionatore e dello stereo, tenuto conto del preventivo di spesa redatto dalla ditta C.A.T.E., e della circostanza che parte attrice non ha provveduto all'acquisto di un nuovo stereo e di un nuovo condizionatore, si ritiene equo liquidare 320,00 euro.

Pertanto, in conclusione, si riconosce dovuta a titolo di risarcimento la somma complessiva di 1.019,00 euro. Le spese seguono la soccombenza.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, così provvede: nella contumacia dell'E.S.E. regolarmente citata:

- accoglie la domanda dell'attore, Sig. L.N.R. relativamente ai danni verificatisi in data 01.09.2012 agli impianti di condizionamento, del frigorifero e dello stereo;
- condanna in solido tra loro E.D. S.p.A. ed E.S.E. S.p.A. al pagamento della somma di 1.019.00 euro quale risarcimento per l'acquisto e riparazione degli elettrodomestici danneggiati in occasione dell'evento. Per spese di giudizio, secondo soccombenza, condanna le convenute alla refusione in favore dell'erario che si liquidano in 602,50 euro per compensi oltre spese prenotate, oltre IVA e CPA come per legge

Così deciso in Palermo il 27 febbraio 2015

Il Giudice

Dott.ssa Raffaella Piro

## **CAPITOLO IV TURISMO E TRASPORTI**

Il viaggiatore è destinatario di una tutela sempre più elevata, attraverso disposizione del diritto italiano ma anche delle Convenzioni internazionali e dei Regolamenti comunitari.

In questa sede, vogliamo offrire una panoramica sulle tutele offerte nei principali casi di disservizio di settore che sono oggetto delle pronunce riportate nella presente sezione; in particolare verrà analizzata la disciplina del trasporto aereo e del pacchetto turistico.

### **4.1. Il trasporto aereo: negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo**

Il Regolamento (CE) n. 261 dell'11 febbraio 2004 regola, a livello comunitario, le fattispecie del negato imbarco, cancellazione e ritardo nel settore del **trasporto aereo**, rafforzando in modo sostanziale la tutela del passeggero viaggiatore sia in termini di risarcimento pecuniario che in termini di assistenza da parte del vettore. La norma si applica sia ai voli di linea che ai voli charter e riguarda tanto i passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro quanto quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo ma diretti verso l'Unione Europea, qualora il vettore aereo sia un vettore comunitario.

A prescindere dalle specifiche di ogni singola ipotesi, il Regolamento 261/2004/CE pone in capo al vettore aereo alcuni precisi obblighi validi in qualsiasi circostanza.

In primo luogo, il vettore aereo ha l'obbligo di fornire ad ogni passeggero un avviso scritto contenente informazioni sui propri diritti nonché sulle regole vigenti in tema di assistenza e compensazione pecuniaria (nell'ipotesi di ritardo volo, l'obbligo di informazione da parte della compagnia aerea sorge dal momento in cui l'aereo decolli con più di 2 ore di ritardo rispetto all'orario originariamente previsto).

In secondo luogo, in caso di imbarco su un volo alternativo con destinazione finale differente da quella originaria, le spese di trasferimen-

to del passeggero dall'aeroporto di arrivo a quello per il quale era stata inizialmente effettuata la prenotazione o ad un'altra destinazione vicina proposta dal passeggero sono a carico della compagnia aerea. I diritti dei passeggeri stabiliti dal Regolamento 261/2004/CE sono irrinunciabili, anche nel caso di clausole derogatorie presenti nel contratto di trasporto e lasciano impregiudicati gli eventuali risarcimenti supplementari previsti dai diritti nazionali.

L'art. 4 del Regolamento disciplina la fattispecie del **negato imbarco**, ovvero dell'ipotesi in cui l'aeromobile parta ma il passeggero non viene imbarcato pur essendosi presentato al banco di registrazione e/o al cancello d'imbarco (gate) nei tempi previsti con una regolare prenotazione confermata. Tale ipotesi si verifica soprattutto nei casi di overbooking, ovvero quando i posti disponibili sull'aeromobile sono inferiori rispetto al numero di prenotazioni confermate e ai biglietti emessi per quel determinato volo. La novità del Regolamento 261/2004/CE è rappresentata dall'obbligo per la compagnia aerea, prima di negare l'imbarco al viaggiatore, di interpellare i passeggeri per trovare eventuali volontari disposti a rinunciare al volo in cambio di un risarcimento e a negare l'imbarco a passeggeri non consenzienti solo qualora il numero dei volontari non sia sufficiente a consentire l'imbarco di tutti quelli muniti di prenotazione. I passeggeri, in tale ipotesi, ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

- a) duecentocinquanta euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;
  - b) quattrocento euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  - c) seicento euro le tratte aeree che non rientrano nelle lettere a) o b).
- La compagnia può ridurre l'ammontare della compensazione del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi rispetto al volo originariamente prenotato rispettivamente le due, le tre o le quattro ore. Il viaggiatore, sulla base dell'art. 8 del Regolamento, ha diritto, alternativamente:

- al rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell'articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
  - all'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
  - all'imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.
- Sulla base dell'art. 9<sup>16</sup>, il consumatore deve ricevere apposita assistenza, quale, ad esempio, pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa; adeguata sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti; trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa; due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.

L'art 5 del Regolamento disciplina il caso della **cancellazione del volo**. In tale ipotesi il passeggero ha diritto a:

- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa;
- riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per il passeggero, in condizioni di viaggio comparabili; rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata oppure in alternativa;
- riprotezione il prima possibile o in una data successiva più conveniente per lui, in condizioni di viaggio comparabili.

*16 Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:*

- a) a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;*
  - b) alla sistemazione in albergo: qualora siano necessari uno o più pernottamenti, o qualora sia necessario un ulteriore soggiorno, oltre a quello previsto dal passeggero;*
  - c) al trasporto tra l'aeroporto e il luogo di sistemazione (albergo o altro).*
- 2. Inoltre, il passeggero ha diritto ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.*
- 3. Nell'applicare il presente articolo il vettore aereo operativo presta particolare attenzione ai bisogni delle persone con mobilità ridotta e dei loro accompagnatori, nonché ai bisogni dei bambini non accompagnati.*

Al viaggiatore spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7:

a) duecentocinquanta euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 chilometri;

b) quattrocento euro per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;

c) seicento euro le tratte aeree che non rientrano nelle voci a) o b). Naturalmente, a ciò va aggiunta l'assistenza prevista dall'art. 9:

- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Tale compensazione non è dovuta nel caso in cui:

- la compagnia aerea possa provare che la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali: ad esempio avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi;
- il passeggero sia stato informato della cancellazione con almeno due settimane di preavviso;
- nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l'orario originariamente previsto;
- meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un'ora prima dell'orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l'orario originariamente previsto.

L'art. 6 del Regolamento si occupa della fattispecie del **ritardo**. Qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto di due o più ore per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1 500 km; o di tre o più ore per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km; o di quattro o più

ore per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a) o b), il vettore aereo operativo presta ai passeggeri:

- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Se il ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata.

Con la sentenza, 19.11.2009 (C-402/07 e C-432/07) il giudice comunitario ha dato vita ad una vera e propria integrazione normativa nel sistema del regolamento. Secondo un'interpretazione estensiva delle previsioni in tema di cancellazione del volo, ha stabilito che i passeggeri dei voli ritardati possono essere equiparati ai passeggeri dei voli cancellati ai fini della compensazione pecuniaria stabilita espressamente proprio in caso di cancellazione del volo e negato imbarco quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore.

#### 4.2. Il bagaglio

Nel trasporto di bagagli, in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo, la responsabilità del vettore è prevista dall'art. 22 della Convenzione di Montreal<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Per il bagaglio a mano, le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) se, per colpa della compagnia aerea, al termine del volo il bagaglio a mano risulta danneggiato, distrutto o smarrito. Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 332 DSP (Diritti Speciali di Prelievo).

Per il bagaglio da stiva, le compagnie aeree comunitarie e quelle registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal sono tenute a risarcire il passeggero fino ad un massimo di 1000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo) se al termine del volo il bagaglio da stiva risulta danneggiato, distrutto o smarrito oppure se per il ritardo nella consegna del bagaglio si sono dovute affrontare delle spese di prima necessità. Le compagnie aeree registrate in Paesi che aderiscono alla Convenzione di Varsavia sono tenute a risarcire il passeggero di 17 DSP per ogni Kg di peso del bagaglio, fino al raggiungimento del numero massimo di Kg ammessi al trasporto in stiva senza pagamenti aggiuntivi.

In caso di danneggiamento/mancata riconsegna del bagaglio registrato (il bagaglio consegnato al momento dell'accettazione e per il quale viene emesso il "Talloncino di Identificazione Bagaglio") all'arrivo a destinazione, il turista deve aprire un rapporto di smarrimento o di danneggiamento bagaglio facendo constatare l'evento, prima di lasciare l'area riconsegna bagagli, presso gli Uffici Lost and Found dell'aeroporto di arrivo, compilando gli appositi Moduli, comunemente denominati **P.I.R. - Property Irregularity Report**.

#### a) Danneggiamento del bagaglio

In caso di danneggiamento del bagaglio, entro 7 giorni dalla data di apertura del **P.I.R.**, il consumatore deve inviare tutta la documentazione specificata di seguito all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l'avvio della pratica di risarcimento<sup>18</sup>.

#### b) Smarrimento del bagaglio

Se entro 21 giorni dall'apertura del **P.I.R. il viaggiatore non riceve notizie, deve** inviare tutta la documentazione all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l'avvio della pratica di risarcimento<sup>19</sup>.

18 È necessario disporre della seguente documentazione:

- il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l'originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- l'originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
- l'originale del talloncino di identificazione del bagaglio;
- l'elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni.

19 È necessario disporre della seguente documentazione:

- il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l'originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- l'originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
- l'originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell'eventuale avvenuto pagamento dell'eccedenza bagaglio;
- un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
- un elenco dell'eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
- gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell'attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
- indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN; se i suddetti dati non si riferiscono all'intestatario della pratica, specificare anche l'indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).

#### c) Ritardo del bagaglio

In caso di ritrovamento del bagaglio, entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna, il turista deve inviare tutta la documentazione di seguito specificata all'Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale si è viaggiato per l'avvio della pratica di risarcimento delle eventuali spese sostenute<sup>20</sup>.

### 4.3. La disciplina dei pacchetti turistici

L'articolo 33 del Codice del Turismo offre una serie di definizioni essenziali per inquadrare le regole sui pacchetti turistici.

**L'organizzatore di viaggio** (tour operator) è colui che realizza la combinazione degli elementi del pacchetto turistico (ossia il trasporto, l'alloggio ed i servizi turistici, come visite, escursioni, ecc.) e che si obbliga, spendendo il proprio nome, a procurare a terzi i pacchetti realizzati verso un corrispettivo stabilito a forfait. L'organizzatore può vendere i pacchetti turistici sia in via diretta, sia attraverso soggetti terzi.

**L'intermediario** è colui che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati in base all'art. 34 del Codice o singoli servizi turistici disaggregati verso un corrispettivo forfetario.

Per quanto riguarda il soggetto destinatario del pacchetto, questa figura può essere rivestita da diversi soggetti ed, in particolare: colui che acquista il pacchetto turistico; colui al quale viene cedu-

20 È necessario disporre della seguente documentazione:

- il codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l'originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- l'originale del P.I.R. rilasciato in aeroporto;
- l'originale del talloncino di identificazione del bagaglio e la prova dell'eventuale avvenuto pagamento dell'eccedenza bagaglio;
- un elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito;
- un elenco dell'eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
- gli originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell'attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
- indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della Banca, codice IBAN; se i suddetti dati non si riferiscono all'intestatario della pratica, specificare anche l'indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).



to il pacchetto; qualunque persona anche da nominare per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare il pacchetto senza ricevere alcuna remunerazione.

Il turista è, quindi, una persona fisica a cui spettano i diritti ed obblighi nascenti dal contratto, indipendentemente dal soggetto che per suo conto si sia impegnato con la firma del contratto stesso.

Le tutele offerte al consumatore di un pacchetto turistico (ossia il diritto di ottenere informazioni, di ricevere i servizi turistici promessi con il livello di qualità prospettato, nonché il rispetto di tutte le regole in materia di revisione del prezzo del contratto e di modificazioni contrattuali, così come il regime di responsabilità) vincolano il venditore non solo nei confronti del diretto acquirente, ma anche dell'effettivo fruitore del servizio.

Per **pacchetto turistico** (ai sensi dell'art. 34) si intende un viaggio, una vacanza o un circuito "tutto compreso" che contenga la combinazione di almeno due dei seguenti elementi: trasporto, alloggio, altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (ad esempio, visite guidate, attività ricreative, spettacoli ecc.).<sup>21</sup>

I contratti di vendita di pacchetti turistici devono essere conclusi per iscritto. La logica è quella di garantire una maggiore tutela al consumatore che intende stipulare un contratto, assicurandogli non solo di avere documenti dimostrativi se dovessero nascere

21 Come è evidente dalla definizione, per avere un pacchetto turistico non è necessaria la presenza del trasporto, per cui sono da considerarsi un pacchetto turistico anche quelle combinazioni che offrono i villaggi turistici che comprendono alloggio e visite guidate oppure attività sportive e di animazione. Nella definizione di pacchetto turistico rientra altresì la crociera turistica. Il contratto di crociera turistica è l'accordo mediante il quale l'organizzatore di crociera si obbliga a trasportare un soggetto (c.d. crocierista) per un viaggio di piacere, fornendogli altre prestazioni. Si tratta di un contratto atipico, in quanto la prestazione dei vari servizi risulta preordinata al raggiungimento del fine turistico ricreativo che caratterizza il contratto ed è ulteriore rispetto al solo trasferimento del passeggero da un posto ad un altro. Il soggetto che organizza la crociera può essere lo stesso armatore della nave o un'agenzia di viaggi. Per i crocieristi il trasporto rimane un elemento essenziale ma non rappresenta l'elemento teleologico, che viene ravvisato nella realizzazione di un viaggio per finalità ricreative, che comprende oltre al trasferimento, al vitto e all'alloggio, anche varie opportunità di svago quali intrattenimento, sale da gioco, attività sportive, escursioni a terra. L'organizzatore di crociera è responsabile nei confronti del cliente per l'inadempimento di tutti gli obblighi assunti con il contratto di crociera, compresi quelli relativi alle singole prestazioni svolte da terzi, nonché per i sinistri verificatisi nel corso e a causa della fruizione delle prestazioni stesse.

problemi, ma anche una maggiore informazione dei propri diritti ed obblighi contrattuali.

La forma, in tale ipotesi, è dunque funzionale alla protezione della parte debole (consumatore), la cui debolezza si sostanzia per l'appunto in uno squilibrio informativo (ciò che viene tecnicamente definita asimmetria informativa)<sup>22</sup>.

Inoltre, il contratto deve essere redatto in termini chiari e precisi: in caso di inosservanza dell'obbligo di chiarezza e precisione del testo contrattuale, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore.

L'organizzatore o il venditore hanno l'obbligo di consegnare al consumatore una copia del contratto stipulato che dovrà anche essere sottoscritto e timbrato.

Le clausole contrattuali non conosciute dal consumatore per mancata consegna della copia del contratto da parte dell'organizzatore o del venditore devono ritenersi inefficaci. Nel caso in cui le condizioni del contratto siano diverse e meno favorevoli rispetto a quelle riferite prima della firma dello stesso, il venditore o l'organizzatore sono vincolati da queste ultime; sono altresì prive di effetto le condizioni sostituite o inserite dopo la stipula del contratto.

Il contratto di vendita di un pacchetto turistico deve contenere (art. 36 Codice del Turismo):

- destinazione, durata, data d'inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine;

22 La norma non si esprime però su quali siano le conseguenze nel caso in cui al consumatore non sia stato fornito un contratto scritto e, per tale ragione, sono state avanzate due teorie: alcuni ritengono che la mancanza di forma scritta del contratto di vendita del pacchetto turistico comporti la nullità dello stesso, ritenendo in tal modo che la forma rappresenti una tutela indispensabile ed efficace per il consumatore; altri escludono che la mancanza di forma scritta possa comportare la nullità del contratto di vendita di un pacchetto turistico, e ciò in quanto nessuna norma di legge lo prevede espressamente; secondo tale teoria, quindi, in questi contratti il vincolo della forma ha una finalità essenzialmente informativa. In ogni caso, qualora il contratto non abbia forma scritta: saranno inefficaci tutte le clausole che in qualche modo possano limitare i diritti del consumatore; il venditore sarà responsabile per inosservanza degli obblighi imposti in ordine alla forma per gli eventuali danni che l'acquirente subisca a causa della violazione.

- nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore o dell'intermediario che sottoscrive il contratto;
- prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del turista;
- importo, comunque non superiore al 25% del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra, ma gli effetti non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato da grave inadempimento della controparte;
- estremi della copertura assicurativa obbligatoria e delle ulteriori polizze convenute con il turista;
- mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto segnato;
- ove il pacchetto turistico include il trasporto aereo, il nome del vettore e la sua eventuale non conformità alla regolamentazione dell'Unione Europea;
- qualora il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica, il livello, eventuali idoneità all'accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti;
- itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche;
- termine entro cui il turista deve essere informato dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto;
- accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l'organizzatore o l'intermediario e il turista al momento della prenotazione;
- eventuali spese poste a carico del turista per la cessione del contratto ad un terzo;

- termine entro il quale il turista deve presentare reclamo per l'inadempimento o per inesatta esecuzione del contratto;
  - termine entro il quale il turista deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali.
- Sulla base dell'art. 37 del Codice del Turismo, l'organizzatore e/o l'intermediario sono tenuti a fornire al turista delle informazioni:
- nella **fase delle trattative**, e comunque prima della conclusione del contratto, essi devono fornire, in forma scritta, al turista informazioni di carattere generale relative alle condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell'Unione Europea in materia di passaporto e visto con l'indicazione dei termini per il rilascio ed agli obblighi sanitari e le relative formalità per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
  - stipulato il contratto **prima dell'inizio del viaggio** e quando il contratto è stipulato nell'imminenza del viaggio devono essere fornite le seguenti informazioni: orari, località di sosta intermedia e coincidenze, generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali dell'organizzatore o dell'intermediario ovvero gli uffici locali contattabili dal turista, recapito telefonico dell'organizzatore o dell'intermediario, facoltà di sottoscrivere un contratto di assicurazione e a copertura delle spese sostenute dal turista per l'annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia<sup>23</sup>.

L'articolo prevede che tutte le informazioni devono essere veritiere, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato: l'eventuale violazione di queste prescrizioni, pertanto, è fonte di responsabilità a carico del professionista. Se poi quest'ultimo ha fornito informazioni ingannevoli o inesatte che hanno indotto in errore il consumatore inducendolo alla stipula del contratto, ovvero ha intenzionalmente fornito tali informazioni con inganno o inesattezza, allora l'acquirente può agire per l'annullamento del contratto.

<sup>23</sup> La norma si occupa altresì degli obblighi informativi relativi alla fase successiva alla conclusione del contratto, ma precedente alla partenza: si tratta di tutte le informazioni che riducono al minimo il rischio di disguidi e disagi, non solo di fronte ad inadempimenti del professionista, ma anche nell'eventualità di fatti spiacevoli prima e durante lo svolgimento della vacanza.

Nel caso di acquisto di un pacchetto turistico su Internet, le informazioni di cui all'art. 37 possono essere inviate con un messaggio di posta elettronica (*e-mail*).

Pur non essendo obbligatoria la consegna dell'opuscolo informativo, qualora però il venditore o l'organizzatore lo mettano a disposizione del consumatore, gli stessi saranno vincolati a riportare gli stessi elementi riportati nella brochure nel contratto. Di conseguenza, in tal caso, l'opuscolo informativo non riveste una semplice forma pubblicitaria bensì costituisce il contenuto di un eventuale contratto di vendita di un pacchetto turistico<sup>24</sup>.

Per quanto riguarda i rimedi a favore del consumatore in caso di difformità tra l'opuscolo e il contratto, è previsto che l'acquirente possa:

- agire per sciogliere il contratto a causa di un adempimento del professionista e per il conseguenziale risarcimento del danno;
- agire per ottenere l'integrazione del contenuto del contratto con i dati dell'opuscolo non trasferiti nel contratto stesso (risarcimento in forma specifica).

Un'altra possibilità per il consumatore potrebbe essere quella di agire per annullare il contratto quando:

- l'inesattezza delle informazioni nell'opuscolo o la loro completa assenza lo abbiano indotto per errore a concludere il contratto;
- quando sia ravvisabile nella condotta del professionista un'ipotesi di dolo, ossia di vero e proprio raggiro ai danni del turista.

Per quanto riguarda **le variazioni prima delle partenze**, il Codice del Turismo (articolo 41) specifica in primo luogo che sia astrattamente possibile una modifica di uno degli elementi del contratto solo qualora questo sia dettato da una necessità del professionista,

<sup>24</sup> L'informazione, dunque, costituisce senza alcun dubbio una efficace forma di tutela per il consumatore affinché questi possa compiere una scelta ragionevole; la stessa, inoltre, non soltanto sostituisce la trattativa, fase che in questi contratti è quasi del tutto scomparsa, ma incidendo altresì sul contenuto contrattuale, costituisce il parametro per valutare se il contratto sia stato correttamente eseguito dal professionista. Nonostante le informazioni contenute nell'opuscolo consegnato al consumatore siano vincolanti, la norma puntualizza che, in alcuni casi, il venditore o l'organizzatore non saranno più vincolati a trasferire nel contratto ciò che è stato mostrato al turista mediante l'opuscolo. In particolare ciò avviene qualora il professionista abbia apportato delle modifiche e ne abbia dato comunicazione per iscritto al consumatore prima della stipula del contratto; quando vi sia stato un accordo scritto tra le parti con le quali le stesse abbiano concordato delle modifiche.

ma deve darne immediato avviso al consumatore in forma scritta, indicandone, qualora ciò comporti anche una variazione di prezzo del pacchetto turistico, anche il suo ammontare.

Una volta ricevuto tale avviso, l'acquirente, qualora non voglia accettare la proposta di modifica, avrà diverse possibilità alternative, purché comunichi la propria scelta all'organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso; in particolare:

- potrà sciogliere il contratto senza pagare alcuna penalità ed ottenere la restituzione delle somme già versate entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso;
- potrà usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo;
- potrà usufruire di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore ed ottenere la restituzione della differenza del prezzo.

Per quanto riguarda **le variazioni dopo la partenza**, dovute al fatto che una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore è tenuto a fornire al viaggiatore soluzioni alternative che consentano la prosecuzione del viaggio programmato, senza che ciò comporti oneri a carico del consumatore; diversamente, il professionista deve rimborsare il consumatore la differenza tra il costo delle prestazioni originarie previste e quelle effettuate.

Se il professionista non può fornire alcuna soluzione alternativa adeguata, oppure il consumatore non dovesse accettarla, in quanto inadeguata rispetto alla proposta originaria, l'organizzatore deve: mettere a disposizione un mezzo di trasporto per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo concordato; nonché restituire la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del suo rientro anticipato.

Se, invece, il rifiuto non è giustificato, in quanto l'alternativa offerta dal professionista risulta adeguata, il consumatore non ha diritto alla restituzione di quanto versato e deve rimborsare all'organizzatore le spese da lui sostenute ed il mancato guadagno.

Oltre ai casi di recesso previsti dagli articoli 40 (revisione del prezzo superiore al 10 per cento di quello originariamente con-

cordato) e 41 (modifica di uno o più elementi del contratto da parte dell'organizzatore, non accettati dal turista per giustificato motivo) del Codice, la norma concede al consumatore un'ulteriore possibilità di sciogliere il contratto quando, prima della partenza, viene cancellato il pacchetto per motivi che non dipendono dal turista stesso. In tal caso, questi avrà diverse possibilità:

- potrà usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore a quello cancellato senza dover sostenere alcuna spesa aggiuntiva;
- potrà usufruire di un pacchetto turistico di qualità inferiore rispetto al primo ed ottenere la restituzione della differenza di prezzo;
- potrà avere rimborsata la somma già versata per l'acquisto del pacchetto cancellato entro sette giorni dal momento del recesso o della cancellazione.

In tutti questi casi, il consumatore avrà anche diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto, a meno che:

- ✓ la cancellazione del pacchetto turistico sia stata determinata dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto, del quale il consumatore sia stato informato per iscritto almeno venti giorni prima della partenza;
- ✓ la cancellazione del pacchetto sia stata dovuta ad una causa di forza maggiore, quali, ed esempio, calamità naturali, presenza di guerre, etc. Con riguardo a tale ultima ipotesi, la norma precisa che non costituisce una causa di forza maggiore l'eccesso di prenotazioni che comportino la cancellazione di alcuni pacchetti turistici già acquistati. Quindi, in caso di eccesso di prenotazioni (c.d. *overbooking*) che comportino la cancellazione del viaggio, l'organizzatore ha l'obbligo di risarcire il turista per ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

L'articolo 43 prevede altresì che, qualora il venditore o l'organizzatore siano responsabili per non aver adempiuto o per aver adempiuto in modo inesatto ai loro obblighi derivanti dal contratto, il consumatore può ottenere un risarcimento monetario dei danni eventualmente subiti.

Naturalmente, la responsabilità è esclusa tutte le volte in cui la prestazione del venditore o dell'organizzatore sia divenuta impossibile per un motivo che non può essere a loro addebitato, e cioè quando l'inadempimento:

- è da attribuire al consumatore;
- dipende da un fatto imprevedibile ed inevitabile commesso da un terzo estraneo;
- dipende da un caso fortuito o di forza maggiore (calamità naturali, stati di guerra..etc).

Per quanto riguarda il termine per richiedere il risarcimento, il viaggiatore deve fare domanda entro un anno dal suo rientro nel luogo di partenza.

Per i reclami, invece, l'art 49 del Codice del Turismo stabilisce che possono essere inviati all'organizzatore o al venditore, secondo le rispettive responsabilità, entro e non oltre quattordici giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

In riferimento al termine per esercitare il diritto di reclamo, sono state elaborate due tesi: alcuni sostengono che, trascorsi quattordici giorni lavorativi dalla data del rientro, il turista non abbia più la facoltà di esercitare l'azione di risarcimento del danno; altri, invece, ritengono che non sia plausibile che il consumatore perda tale diritto dopo un arco di tempo così breve.

Sul punto, la maggior parte dei giudici chiamati a pronunciarsi in controversie riguardanti tale problematica, si sono espressi escludendo che il mancato reclamo entro quattordici giorni possa esonerare il venditore o l'organizzatore di un pacchetto turistico dai propri obblighi. Si presume, dunque, che, data l'intento della normativa del Codice di rafforzare la tutela del turista, allo scadere dei quattordici giorni il consumatore perda il diritto di sporgere reclamo, ma non il diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti derivanti dal contratto di viaggio che vengano pregiudicati.

È altresì bene ricordare che il Codice del Turismo ha introdotto il c.d. "danno da vacanza rovinata" (art. 47), inteso come disagio psicofisico da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista

soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche. Il Codice del Turismo ha concluso definitivamente l'ampio dibattito dottrinario e giurisprudenziale susseguitosi nel corso degli ultimi anni prevedendo la possibilità di accordare al turista un risarcimento del danno da vacanza rovinata a causa dell'inadempimento dell'organizzatore.

Tale diritto, anche se da un punto di vista normativo può essere considerato come primo riconoscimento, la giurisprudenza lo aveva individuato già da tempo alla luce della normativa comunitaria in conseguenza del danno da minore godimento della vacanza per disagi o aspettative deluse. In particolare, la Corte di Giustizia Europea con la pronuncia del 12.03.2002 nel procedimento n. C-168/00 aveva stabilito che l'art. 5 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti all-inclusive, dovesse essere "*... interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in esecuzione di un contratto turistico rientrando nel campo di applicazione della direttiva*".

Le aspettative del turista in molte occasioni vengono frustrate a causa di carenze o imprecisioni informative dovute al livello della qualità dell'alloggio, dei trasporti e dei servizi che non corrispondono allo standard promesso con l'acquisto del pacchetto turistico all-inclusive.

È così che la finalità di vacanza e di svago entra a far parte del contenuto del contratto, costituendone addirittura elemento caratterizzante ed obbligando l'organizzatore o l'intermediario a garantire la fruizione della vacanza secondo gli accordi conclusi. Il mancato godimento della vacanza si configura, dunque, come un danno strettamente legato all'inesatta ovvero alla mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico, che legittima il turista a richiedere il risarcimento. Orbene, secondo il Codice del Turismo, nel caso di inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni, oggetto del pacchetto turistico, non di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., il

turista può chiedere, oltre ed indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta.

Il consumatore potrà avanzare domanda di risarcimento del danno da vacanza rovinata, per le rispettive responsabilità, al venditore (Agenzia di Viaggi) e/o all'organizzatore del viaggio (Tour Operator), che risponderà anche del fatto dei terzi del cui servizio si sia avvalso<sup>25</sup>.

25 La relativa domanda dovrà essere presentata entro tre anni dal rientro del consumatore nel luogo di partenza, in caso di danni alla persona, salvo, per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile, il termine di diciotto o dodici mesi a seconda che il trasporto, rispettivamente, inizi e termini in Europa o fuori Europa

### **TRASPORTO AEREO – AVARIA E PERDITA DELLE COSE TRASPORTATE – RISARCIMENTO DANNI**

*Un vettore aereo risponde dei danni relativi allo smarrimento di un bagaglio dal momento in cui lo stesso gli è stato consegnato dalla società di handling dell'aeroporto di partenza, al momento in cui ha provveduto alla consegna del bagaglio medesimo alla società di handling dell'aeroporto di destinazione; grava proprio sulla compagnia aerea l'onere di dimostrare che lo smarrimento si è verificato dopo la consegna all'impresa che gestisce il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale e che non vi è rapporto di causalità tra l'evento dannoso e la propria condotta e, dunque, che la perdita del bagaglio si è verificata per causa alla stessa non imputabile (Tribunale di Catania, sezione IV, sentenza del 4 gennaio 2008)*

La vicenda riguardava un ritardo di consegna del bagaglio di una coppia che rientrava da Praga a Catania dopo una vacanza. Quando il bagaglio era stato ritrovato, su invito del personale della compagnia, il viaggiatore aveva portato la valigia a casa, al fine di verificare se mancassero oggetti. L'indomani si era quindi recato presso il posto di polizia dell'aeroporto ed aveva denunciato ciò che era stato sottratto dal bagaglio, il cui valore ammontava a circa 3.800,00 euro.

Tale elenco, unitamente ad una carta di credito relativa all'acquisto di due acquarelli effettuato a Praga e contenuti nel bagaglio, era stata inviata agli uffici della compagnia, la quale rigettava le richieste sia per la quantificazione che per la mancanza di prove.

Il giudice ha dato ragione alla compagnia, affermando che circa la quantificazione ed in relazione quindi agli oggetti che sarebbero stati asportati il viaggiatore non era stato in grado di e dimostrare il quantum del danno; il consumatore dichiarava che nel bagaglio manomesso erano contenuti alcuni oggetti che sarebbero stati sottratti nel corso del viaggio; in particolare, una macchina fotografica digitale, acquistata pochi giorni prima del viaggio, una telecamera digitale, abbigliamento di importanti brand, oltre che degli acquarelli acquistati nel corso del viaggio.

Tuttavia, che tali oggetti fossero custoditi all'interno del bagaglio registrato ed imbarcato nella stiva dell'aeromobile non vi era alcuna prova.

I viaggiatori avevano unicamente dimostrato di avere effettuato un acquisto presso una galleria di Praga, ma che gli oggetti acquistati fossero stati custoditi nel bagaglio, era solo una affermazione, priva di qualsiasi riscontro probatorio.

### **REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico dott. Antonino Orifici ha emesso la seguente

#### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 8942/05 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 8 ottobre 2007

#### **PROMOSSA DA**

Di.Fe.Gi.Fr., e Ni.Co.An, elettivamente domiciliati in Catania, via (omissis), presso lo studio degli avv.ti Lu.Do.Ni. ed Ig.Vi., che li rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione

#### **ATTORI**

#### **CONTRO**

Al., s.p.a., in persona del sig. Le.Lu.Co., nella qualità di General Counsel, e del procuratore speciale dott. Lu.Cu., rappresentata e difesa dall'avv. Fa.Fe., del foro di Roma, elettivamente domiciliata in Catania, via (omissis), presso lo studio dell'avv. Fr.Mo. (c/o studio legale Ri.), giusta procura a margine della comparsa di risposta

#### **CONVENUTO**

Oggetto: Azione di risarcimento del danno

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 23 agosto 2005 gli attori in intestazione convenivano in giudizio dinanzi al tribunale di Catania, Al. s.p.a.; esponevano nell'atto introduttivo che:

- il 20 aprile 2005, unitamente alla loro bambina di nove mesi, avevano fatto rientro da Praga, con volo Al.;
- sbarcati presso l'aeroporto di Catania, avevano verificato che il bagaglio non era giunto a destinazione;
- il bagaglio non era pervenuto neanche con l'aereo successivo, come invece era stato assicurato dal personale della compagnia, ma era giunto a destinazione solo 24 ore dopo;
- giunto in aeroporto, a seguito di chiamata del personale Al., esso attore aveva verificato che il bagaglio era manomesso;
- su invito del personale Al., aveva portato il bagaglio a casa, al fine di verificare se mancassero oggetti;
- l'indomani si era quindi recato presso il posto di polizia dell'aeroporto ed aveva denunciato ciò che era stato sottratto dal bagaglio, il cui valore ammontava a circa Euro 3.800,00;
- tale elenco, unitamente ad una carta di credito relativa all'acquisto di due acquarelli effettuato a Praga e contenuti nel bagaglio, era stata inviata agli uffici Al.;
- Al. s.p.a., in nome e per conto di Al., aveva offerto la somma di Euro 300,00;
- essi attori erano clienti m. Al.;
- la compagnia era responsabile di tutti i danni subiti dagli attori, incombendo sulla stessa l'obbligo di trasportare il bagaglio, indenne, da un luogo all'altro;
- doveva essere rimborsato anche il danno subito dagli attori, per essere stati essi costretti ad attendere in aeroporto e per essersi recati due volte presso l'aerostazione, a causa dello smarrimento del bagaglio;
- essi attori erano medici, sottoposti a turni e ritmi di lavoro estenuanti, ragione per la quale la lunga attesa dinanzi ai nastri trasportatori aveva recato loro un grave nocumento;
- tale danno doveva essere quantificato nella somma di Euro 1.4000,00. Ciò premesso, chiedevano che la compagnia aerea convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, come sopra quantificati.

A seguito della notifica dell'atto di citazione, si costituiva in giudizio Al., la quale evidenziava quanto segue:

- la normativa di riferimento, cui aveva fatto cenno anche parte attrice, prevedeva un limite all'obbligo risarcitorio delle compagnie aeree ammontante a 1000 DPS per passeggero in caso di ritardata consegna del bagaglio;
- in ogni caso, la compagnia era responsabile del danno che il passeggero avrebbe dimostrato e nel caso di specie, nessuna prova era stata offerta circa il danno effettivamente subito dai clienti, odierni attori;
- nessun rapporto dettagliato era stato redatto al momento in cui il bagaglio era stato ritirato;
- non poteva certamente essere risarcito il danno non patrimoniale, non essendovi alcuna prova del fatto che l'attesa in aeroporto avesse leso diritti costituzionali della persona.

Premesso quanto sopra, chiedeva quindi il rigetto della domanda.

Verificata la regolare costituzione delle parti, svolta l'udienza di trattazione, concessi i termini richiesti, la causa, su concorde richiesta delle parti, veniva poi rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assegnata a sentenza, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda non è fondata e deve essere pertanto rigettata, non avendo parte attrice assolto al proprio onere della prova, in ordine alla sussistenza ed alla quantificazione del danno.

Il presente giudizio, trattandosi di domanda di risarcimento del danno per furto da bagaglio consegnato ad un vettore aereo comunitario (prescindendo qui dalla circostanza che anche la Repubblica Ceca fosse all'epoca un paese aderente alla Convenzione) non può che essere regolato dalle norme della convenzione di Montreal, oltre che dalle regole determinate pattiziamente tra le parti, atteso che le norme di cui al testo di diritto internazionale uniforme si applicano comunque al caso di specie, sebbene indirettamente, in virtù del rinvio alle stesse compiuto dal Reg. (CE) n. 2027/1997, siccome modificato dal Reg. (CE) n. 889/2002. Orbene, prescindendo qui dalla regola secondo la quale la manomissione del bagaglio deve essere contestata immediatamente al momento della riconsegna, con l'indicazione dei beni mancanti, come statuito dalle condizioni generali di contratto, oltre che dalla stessa convenzione (sulla validità di tale previsione vedi Tribunale Bari, 25 marzo 2002 in Dir. trasporti 2003, 281, secondo la quale non sono abusive le clausole, contenute nelle condizioni generali di un contratto di trasporto aereo, con le quali si prevede tra l'altro che il biglietto debba riportare per estratto,

e non integralmente, il contenuto delle condizioni generali e si prevede che l'accettazione del bagaglio da parte del possessore del biglietto, senza alcuna riserva scritta al momento della riconsegna, costituisca presunzione che il bagaglio sia stato riconsegnato in buone condizioni ed in conformità del contratto di trasporto), atteso che non risulta contestato che la tardiva riserva sia stata autorizzata dal personale Al. presente in aeroporto, la legislazione dettata in tema di trasporto aereo di persone e cose, persegue la finalità di avvantaggiare da un lato il consumatore, soprattutto sotto il profilo dell'onere della prova del fatto illecito e nello stesso tempo prevede dei limiti all'obbligo risarcitorio delle compagnie aeree, limite escluso solo nei casi di dolo o colpa grave del vettore stesso. Così, in caso di smarrimento o di danneggiamento del bagaglio, il vettore aereo, per essere esonerato dalla responsabilità, deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno (così Tribunale Marsala, 14 aprile 2007 in Foro it. 2007, 9 2606).

È altresì vero poi che il vettore risponde dei danni che si sono verificati dal momento in cui il bagaglio gli è stato consegnato dalla società di handling dell'aeroporto di partenza, al momento in cui ha provveduto alla consegna del bagaglio alla società di handling dell'aeroporto di destinazione, ma grava proprio sulla compagnia aerea l'onere di dimostrare che lo smarrimento si è verificato dopo la consegna all'impresa che gestisce il traffico bagagli presso lo scalo aeroportuale (vedi sempre Tribunale Marsala, 14 aprile 2007, cit.).

Appare evidente quindi che grava proprio sulla società aerea l'onere di dimostrare che non vi è rapporto di causalità tra l'evento dannoso e la propria condotta, essendo anzi alla stessa attribuito l'onere di dimostrare che la perdita del bagaglio si è verificata per causa alla stessa non imputabile. Le convenzioni internazionali però determinano, conformemente d'altronde alle previsioni anche del nostro codice della navigazione, delle limitazioni di responsabilità per la perdita o avaria del bagaglio, previsioni che possono essere superate solo laddove sia allegata e dimostrata la grava negligenza o il dolo del vettore.

Ad esempio, sarebbe stato necessario allegare particolari situazioni negli scali aeroportuali di partenza, di arrivo e di transito, che rendevano difficoltosa la consegna puntuale del bagaglio, conosciute dalla compagnia aerea, potendosi in tal caso ritenere che il vettore abbia agito con previsione dell'evento ed in modo quindi gravemente diligente.

Nessuna di tali circostanze che consentono di configurare tali requisiti soggettivi sono stati allegati dall'attrice, la quale si è limitata, in

comparsa, ad affermare che la compagnia doveva essere considerata decaduta dalla limitazione.

Le convenzioni internazionali non determinano invece alcuna deroga all'onere della prova circa la quantificazione del danno, laddove lo stesso superi il limite previsto dalla Convenzione di Montreal, pari a 1.000 diritti speciali di prelievo.

L'art. 29 della Convenzione di Montreal (Fondamento dell'azione risarcitoria) sottolinea che nel trasporto di passeggeri, bagaglio e merci, ogni azione di risarcimento per danni promossa non da luogo ad alcuna riparazione a titolo punitivo, esemplare o comunque non risarcitorio, evidenziando quindi la necessità di prova concreta del danno.

La regola dettata nelle condizioni generali di trasporto, secondo cui la compagnia è quindi responsabile nei limiti del danno provato non è altro che una applicazione del principio generale circa la ripartizione dell'onere della prova (in tal senso vedi Tribunale Roma, 10 novembre 2005 in Dir. maritt. 2006, 4 1310 secondo la quale in difetto di prova non può essere accolta la domanda di condanna del vettore al risarcimento di danni contrattuali e patrimoniali conseguente alla mancata tempestiva messa a disposizione di alcuni passeggeri del loro bagaglio). È pur vero che, in merito alla determinazione del *quantum debeatur*, a seguito dell'accertamento del presupposto costituito dalla impossibilità o dalla rilevante difficoltà di determinare il danno nel suo preciso ammontare consente il ricorso al criterio equitativo, ma nell'atto di citazione il danno patrimoniale è stato determinato nel suo preciso ammontare, attraverso il riferimento ad oggetti ben precisi che sarebbero stati sottratti e non è stato chiesto che il giudice, in relazione a tale voce di danno, eserciti il proprio potere di determinarlo in via equitativa.

Ciò premesso, deve evidenziarsi che un danno vi è comunque stato, atteso che il bagaglio è stato consegnato manomesso.

Circa però la quantificazione dello stesso ed in relazione quindi agli oggetti che sarebbero stati asportati deve sottolinearsi come la parte non sia riuscita a dimostrare il *quantum* del danno, oltre la somma riconosciuta ed offerta dal rappresentante della Compagnia ed il limite dettato dalla Convenzione; assumono infatti gli attori che nel bagaglio manomesso erano contenuti taluni oggetti i quali sarebbero stati sottratti nel corso del viaggio; in particolare erano contenute una macchina fotografica digitale Ca., acquistata pochi giorni prima del viaggio, una telecamera digitale, magliette La., camice Ra., scarpe Pr. e Pa., oltre che degli acquarelli acquistati nel corso del viaggio.



Che tali oggetti fossero custoditi all'interno del bagaglio registrato ed imbarcato nella stiva dell'aeromobile però non vi è alcuna prova.

Parte attrice ha dimostrato di avere effettuato un acquisto presso una galleria di Praga, ma che gli oggetti acquistati fossero stati custoditi nel bagaglio, è solo un'asserzione, priva di qualsiasi riscontro probatorio. D'altronde, era in facoltà della parte, che era costretta a trasportare oggetti preziosi in stiva, effettuare la dichiarazione speciale di interesse alla consegna, prevista dall'art. 22, punto 2, lett. a) della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, ratificata dall'Italia con l. 19 maggio 1932 n. 841, emendata con Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, ratificato dall'Italia con l. 3 dicembre 1962 n. 1832) che consente, ai sensi dell'art. 13 della predetta convenzione - conforme all'art. 456 c. nav., richiamato dall'art. 955 c. nav. - al destinatario di bagagli registrati o di merci di chiedere al vettore il risarcimento per il danno da ritardo nella consegna o per la perdita di essi oltre il limite stabilito dalla prima parte del medesimo art. 22.

A tali carenze probatorie, non può certamente supplirsi con attenuazioni dell'onere della prova, determinate in base alle qualità soggettive o alle professioni svolte dagli attori.

La domanda può essere quindi, tenuto conto di quanto sopra, accolta solo limitatamente alla somma che era stata originariamente offerta, rientrando nell'ambito dei limiti dettati dalla Convenzione di Montreal. Sulla somma così determinata vanno riconosciuti gli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.

Non può essere altresì riconosciuta la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno morale; è pur vero che la Cassazione ormai riconosce la risarcibilità del danno morale anche al di fuori della ipotesi espressamente contemplata di cui all'art. 2059 c.c., ma è necessario che la condotta illecita abbia determinato la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Una ipotesi di tal genere ricorre certamente nell'ipotesi in cui un passeggero sia obbligato a bivaccare in aeroporto per ore, in attesa dell'aeromobile che lo condurrà nelle località della propria vacanza, sulla quale quell'attesa avrà certamente inciso, ma non sembra che tale fattispecie sia ricorrente nel caso che ci occupa.

Invero, parte attrice avrebbe dovuto puntualizzare, al fine di consentire al decidente di verificare se i disagi conseguenti alla mancata e tempestiva consegna del bagaglio avessero recato un danno a valori talmente elevati da essere regolati nella Carta fondamentale, per quanto

tempo fosse stata costretta a restare in aeroporto il giorno dell'arrivo a Catania, quanto tempo ha dovuto impiegare per recarsi per due volte all'aeroporto stesso (la seconda visita, dalla stessa esposizione di parte attrice risulta peraltro parzialmente addebitabile alla stessa, atteso che il Di.Fe. non aveva portato con sé le chiavi del bagaglio), quali conseguenze specifiche, sulla vita quotidiana degli attori, sullo svolgimento della loro attività lavorativa, quei disagi avevano prodotto. In mancanza di tali indicazioni, nulla può essere riconosciuto.

Tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda, le spese vanno interamente compensate.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, Quarta sezione civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, così provvede:

- condanna Al. s.p.a. a risarcire in solido, agli attori, la somma di Euro 300,00, oltre interessi legali, calcolati come in motivazione;
- compensa interamente le spese tra le parti.

Così deciso in Catania in data 4 gennaio 2008

Il Giudice

Dott. Antonino Orifici

### TRASPORTO AEREO – CANCELLAZIONE – CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

*Nelle ipotesi di negato imbarco, cancellazione e ritardo di voli, ai sensi dell'art. 1218, qualora il vettore non esegua il trasporto convenuto è suo obbligo provvedere al risarcimento dei danni cagionati al passeggero, salvo che non provi che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa a lui non imputabile. Il vettore aereo operativo deve dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero adottate tutte le misure del caso. In difetto di tale prova, la responsabilità dell'inadempimento contrattuale non può che essere attribuita integralmente al medesimo vettore (Giudice di Pace di Catania, sentenza del 7 maggio 2008)*

La vicenda riguardava un caso di ritardo aereo, dove i passeggeri erano giunti a destinazione dopo oltre sei ore rispetto all'orario previsto, con notevoli disagi soprattutto per una di loro, invalida. La compagnia aerea non si costituiva neanche e, dunque, non forniva alcuna prova circa l'ascrivibilità dell'inesatto adempimento ad impossibilità della prestazione dovuta a fatti ad essa non imputabili o a forza maggiore, né smentiva le affermazioni dei viaggiatori circa la mancata assistenza durante l'attesa del volo e la negata "riprotezione" su volo alternativo di altra compagnia aerea.

Tanto bastava per ritenere la compagnia aerea responsabile ex artt. 1218 e 1681 c.c. e 942, 947 e 949-bis Codice della Navigazione dei danni consequenziali sofferti dalle parti attrici (stress emotivo e intuibili disagi connessi alla lunga attesa per il notevole ritardo della partenza in un luogo affatto comodo e tranquillo).

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI CATANIA

Il Giudice di Pace di Catania, avv. A.P.G., ha emesso la seguente

#### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3623/2008 RG, avente ad oggetto: azione per risarcimento di danni promossa da

1. Ti.Vi., nato a Catania il (omissis), codice fiscale (omissis), residente in Catania viale (omissis);

2. Ti.Sa., nato a Centuripe (EN) il (omissis), codice fiscale (omissis), residente in Catania via (omissis);

3. Lo.Ma., nata ad Aci S. Antonio (CT) il (omissis), codice fiscale (omissis), residente in Catania via (omissis);

tutti elettivamente domiciliati in Catania, in viale (omissis), presso lo studio dell'Avv. An.Ci., dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine dell'atto di citazione

#### ATTORI

#### CONTRO

AL. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) in Via (omissis), partita IVA (omissis), non costituitasi in giudizio;

#### CONVENUTA CONTUMACE

Conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del giorno 11 aprile 2008 Per parte attrice, l'avv. An.Ci. "precisa le conclusioni come da atto di citazione".

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17 gennaio 2008 Ti.Vi., Ti.Sa. e Lo. Ma. convenivano in giudizio davanti al giudice di pace di Catania la AL. S.p.A. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni dagli stessi asseritamente subiti in conseguenza dell'inesatto adempimento da parte della compagnia aerea delle prestazioni contrattuali relative all'acquisto di un biglietto aereo, andata e ritorno, relativo alla tratta Catania-Venezia.

A fondamento di siffatta pretesa risarcitoria gli attori esponevano quanto segue:

- il 3 luglio 2007 si erano recati in aeroporto a Venezia, con largo anticipo (il volo per Catania era previsto per le ore 18,10);
- allorché si erano messi in turno per la procedura di accettazione, avevano appreso dal tabellone che il volo portava un notevole ritardo per indisponibilità dell'aeromobile;
- era rimasta senza esito la richiesta, dagli stessi rivolta al capo-scalo ed al personale della Al., di potere usufruire di volo alternativo con altra compagnia;
- a causa del ritardo (erano giunti a destinazione dopo oltre sei ore rispetto all'orario previsto) essi avevano sopportato notevoli disagi, soprattutto la Lo., invalida nella misura del 100%.

Evidenziavano quindi gli attori che era rimasta priva di riscontro la richiesta inviata alla convenuta compagnia aerea con lettera raccomandata A.R. del 27.08.07, affinché fosse applicata la c.d. compensazione pecuniaria dei disagi e dello stress emotivo subiti, prevista dal Regolamento comunitario n. 261/04, nella misura di Euro 250,00 ciascuno. La convenuta compagnia, pur se regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.

Quindi, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione e sentito in libero interrogatorio Ti.Vi., sulle conclusioni della parte attrice in epigrafe trascritte, la causa veniva posta in decisione all'udienza dell'11 aprile 2008.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia va decisa nella contumacia della convenuta Al. S.p.A. la quale, pur se regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.

Assolvendo l'onere probatorio impostole dall'art. 2697 c.c., parte attrice ha fornito prova certa dei fatti posti a sostegno della dispiagata pretesa risarcitoria.

In particolare:

- dal prodotto biglietto aereo, acquistato il 18 giugno 2007 dalla Al. S.p.A. risulta che il volo di ritorno della tratta Venezia-Catania era previsto per il giorno 3 luglio 2007 con partenza fissata alle ore 18,10;
- dalle carte di imbarco, prodotte in copia, si ricava che il volo anzidetto venne chiamato alle ore 21,05, e dunque con tre ore di ritardo rispetto all'ora prevista per la partenza; dall'estratto informatico del tabellone informativo dell'aeroporto, poi, risulta che alle ore 19,27 venne dato an-

nunzio di un ritardo nella partenza stimato in quattro ore (il volo E8 1122 delle ore 18,10 venne infatti annunciato in partenza per le ore 22,05);

- infine, dalla prodotta documentazione (notifica in data 20 marzo 2006 di provvedimento emesso dalla Commissione invalidi civili presso la AUSL n. 3 di Catania) risulta provata la condizione di soggetto assolutamente inabile dell'attrice Lo.Ma..

Parte convenuta, resasi contumace, non ha fornito prova alcuna circa l'ascrivibilità dell'inesatto adempimento ad impossibilità della prestazione dovuta a fatti ad essa non imputabili o a forza maggiore, né ha smentito l'assunto di parte attrice circa la mancata assistenza durante l'attesa del volo e la negata "riprotezione" su volo alternativo di altra compagnia aerea. Tanto basta per ritenere l'Al. S.p.A. contraente parzialmente adempiente agli obblighi assunti con il contratto di trasporto aereo e quindi soggetto responsabile ex artt. 1218 e 1681 c.c. e 942, 947 e 949-bis codice della navigazione dei danni consequenziali sofferti dalle parti attrici (stress emotivo e intuibili disagi connessi alla lunga attesa per il notevole ritardo della partenza in un luogo affatto comodo e tranquillo).

E tale responsabilità va ritenuta ancor più grave se valutata con riferimento alla condizione dell'attrice Lo.Ma., invalida civile al 100%, e, dunque, di un soggetto che più di altri certamente rimase vittima di detti disagi. Deve, peraltro, osservarsi che peculiare attenzione è rivolta ai soggetti con mobilità ridotta dal Regolamento comunitario n. 261/2004 (artt. 9, comma 3°, art. 11), riguardante i diritti minimi dei passeggeri della Comunità europea nel trasporto aereo.

Torna utile ricordare poi, con riferimento all'applicazione dell'art. 942 cod. della navigazione e dell'accennato regolamento comunitario, quelle pronunzie dei giudici di merito che ravvisano nelle ipotesi di negato imbarco, cancellazione e ritardo di voli, "fattispecie in cui è operante una presunzione di responsabilità a carico del vettore, il quale, per liberarsi è tenuto a dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze del tutto eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno, posto che in difetto di tale prova, la responsabilità dell'inadempimento contrattuale non può che essere attribuita integralmente al medesimo vettore" (Giudice di pace Bari, sez. VI, 2 aprile 2007, n. 2937).

In ordine al quantum debeatur, ritiene anzitutto il decidente che non può trovare applicazione nel caso in esame - come, invece, richiesto dagli attori - l'istituto della compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del citato regolamento comunitario.

Per vero, tale forma di risarcimento, predeterminata nel suo ammontare a seconda della tratta effettuata in ritardo, è volta al ristoro standardizzato di quei danni percepiti in modo pressoché identico da tutti i passeggeri ed è prevista esclusivamente nei casi di negato imbarco (art. 4, comma 3, reg. cit.) e cancellazione del volo (art. 5, comma 1, lett. c, reg. cit.) e non, invece, in ipotesi di ritardo del volo.

Per tale ultima ipotesi, che è quella sottoposta all'esame del decidente, è necessario provvedere in via equitativa ex art. 1226 c.c., attesa l'obiettivo difficoltà delle persone danneggiate di fornire prova del danno nel suo esatto ammontare.

Stimasi così equo monetizzare il danno sofferto da Ti.Vi. e da Ti.Sa. in Euro 200,00 ciascuno, ed in Euro 400,00 quello patito dalla Lo., quale soggetto più debole, come retro rilevato.

Le spese processuali vanno poste a carico della compagnia convenuta per effetto della regola della giudiziale soccombenza (art. 91 c.p.c.).

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo la controversia promossa da Ti.Vi., Ti.Sa. e Lo.Ma. contro la società Al., nella contumacia di quest'ultima, così statuisce:

- accoglie la domanda attrice e condanna la Al. S.p.A. al risarcimento dei danni sofferti dalle parti attrici, danni che in via equitativa liquida in complessivi Euro 800,00 (euro 200,00 ciascuno per Ti.Vi. e Ti.Sa. ed Euro 400,00 per la Lo.), oltre gli interessi legali e la rivalutazione nella misura di legge, decorrenti dalla domanda sino all'effettivo soddisfo.

- letto l'art. 91 c.p.c., condanna parte convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 870,00, di cui Euro 30,00 per rimborso del contributo unificato versato ed Euro 450,00 per onorario, oltre IVA e CPA, ove dovuti, nella misura di legge.

- dichiara che la presente sentenza è immediatamente esecutiva ope legis.

Così deciso in Catania, il 5 maggio 2008

### **CANCELLAZIONE DEL VOLO – RIPROTEZIONE**

*È onere della compagnia aerea, in caso di cancellazione del volo o in caso di ritiro dell'aeromobile per ragioni tecniche, dimostrare l'eccezionalità del fatto mediante l'avvenuta adozione di tutte le misure necessarie per evitare la cancellazione o l'impossibilità di adottarle per indisponibilità di un aeromobile sostitutivo (Giudice di Pace di Palermo, sezione II, sentenza dell'1 dicembre 2011)*

Il caso riguardava una famiglia palermitana, che aveva acquistato dei biglietti aerei per un lungo week end a Parigi. Purtroppo però, arrivati all'aeroporto di Palermo, avevano l'amara sorpresa di apprendere che per motivi "tecnici" il volo per Parigi era stato cancellato.

L'unica alternativa che la compagnia offriva era quella di prendere un nuovo volo il giorno dopo.

La famiglia tuttavia decideva di rinunciare al viaggio, dato che avrebbero dovuto fare un volo di tre ore per restare a Parigi solo un giorno e mezzo. Richiedevano insistentemente una riprotezione il giorno stesso ma la compagnia diceva che non era possibile. I passeggeri, comprensibilmente arrabbiati ed amareggiati di dover rinunciare alla vacanza, chiedevano a questo punto, oltre al rimborso dei biglietti, anche il pagamento dell'albergo a EuroDisney non utilizzato. La compagnia non accoglieva la richiesta. La famiglia iniziava una causa davanti al Giudice di Pace nella quale, oltre alle spese, reclamava un rimborso per il mancato godimento della vacanza. Il Giudice, accogliendo le tesi dell'avvocato della famiglia, riteneva che la compagnia aerea avrebbe dovuto provare di aver fatto tutto il possibile per sostituire l'aeroplano in tempi rapidi e quindi avrebbe dovuto dimostrare l'eccezionalità della cancellazione del volo. Non essendovi prova di tale fattispecie, la compagnia veniva condannata non soltanto a risarcire le spese sostenute dai passeggeri per il biglietto aereo ed il mancato soggiorno a Parigi, ma anche a 250,00 euro, per ciascuno dei tre per gli ulteriori disagi che avevano subito.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI PALERMO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace della II Sezione Civile di Palermo, Dott.ssa Elena Tuccio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nelle cause riunite iscritte ai nn. 17919 e 18085 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2008, e al n.624 del Ruolo Generale 2009 vertente

**TRA**

M.V., rappresentata e difesa dall'avv. A.P., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via R. W. n. 9.

**ATTRICE NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. 17919/2008 R.G.**

B.M., rappresentato e difeso anch'esso dall'avv. A. P.

**ATTORE NELLA CAUSA ISCRITTA AL N. L8085/2008 R.G.**

M.V., n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore F.B., rappresentata e difesa dal medesimo difensore, Avv. A.P.

**ATTRICE NELLA CAUSA ISCRITTA AL N°624/2009 R.G.**

**CONTRO**

M. S.p.A., in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti R.P., A.R. e F. C., ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. F. C., in questa via Principe di Belmonte, n. 21/C.

**CONVENUTA**

Conclusioni per gli attori: come in comparsa conclusionale.

Conclusioni per la convenuta compagnia aerea: come in comparsa conclusionale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO**

M.V., in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore B.F., e B.M. hanno citato in giudizio la M. S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della cancellazione del volo IG 365 sulla tratta Palermo Punta Raisi — Parigi, prenotato in data 11/9/2008 alle ore 14,45, giusto contratto stipulato presso l'Agenzia "E. V. e T. di L. C.", comprensivo del ritorno in data 14/9/2008 alle ore 11,25 sul volo n. IG 366 e della prenotazione di tre pernottamenti all'albergo Holiday Inn At Disneyland Resort, assumendo che alla data della partenza dopo lunghe ore di attesa, ossia, alle ore 18,30, la compagnia aerea ha comunicato la cancellazione del volo e l'impossibilità di un volo sostitutivo in giornata, offerto solo per il giorno successivo; che tale alternativa è stata rifiutata, attesa la breve durata del soggiorno a Parigi, che la convenuta compagnia aerea, in tale occasione, non ha ottemperato all'obbligo previsto dall'art. 14 del Reg. CE 261/2004 di fornire informazione sui diritti del passeggero, previsti dagli artt.7 e 9 dello stesso Regolamento, che la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti della M. il 16/9/2008 non ha avuto alcun esito.

Gli attori hanno, quindi, concluso chiedendo dichiararsi la M. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, responsabile dell'inadempimento delle obbligazioni inerenti il contratto di trasporto aereo per il volo IG 365 Palermo Punta Raisi - Parigi; responsabile delle violazioni degli artt.5, 7, 9 e 14 del Reg. CE n. 261/2004, per non avere provveduto né a fornire l'assistenza dovuta né a versare la compensazione pecuniaria, previste nel caso di cancellazione del volo; responsabile della violazione degli artt. 1678 c.c., 1218 c.c. e 949 bis cod. della nav. Conseguentemente condannarsi la M. s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento della complessiva somma di euro 2.962,15, di cui euro 1.312,35 per il rimborso delle spese sostenute e, rispettivamente, dovute in favore di M. V. e di B. M. nella medesima somma di euro 454,60, e in favore di M. V., n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore F. B., nella somma di euro 402,95; euro 750,00 per la compensazione pecuniaria, da liquidarsi in favore di ciascuno degli attori nella misura di 250,00, ed euro 900,00 per il risarcimento del danno esistenziale, c.d. da vacanza rovinata, da liquidarsi in capo a ciascuno nella misura di euro 300,00; il tutto con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla notifica dell'atto di citazione; con vittoria delle spese di causa.

Costituitasi in giudizio la M. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, ha ammesso il diritto degli attori al rimborso dei prezzi dei biglietti di trasporto acquistati e non usufruiti, nonché, al pagamento della chiesta compensazione pecuniaria, offrendo a ciascuno di essi la somma di 538,00, di cui euro 288,00 per la prima richiesta e la somma di euro 250,00 per la seconda richiesta; ha contestato l'asserita violazione degli obblighi di assistenza e di informazione; ha contestato, inoltre, il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, rilevando che lo stesso è risarcibile nel solo caso di inadempimento di un contratto di viaggio c.d. "tutto compreso", giusta disciplina contenuta nella Direttiva n. 90/314/CEE, la quale non trova applicazione nel caso di inadempimento di un contratto di trasporto da parte del vettore aereo; in via subordinata, ha invocato su quest'ultima voce di danno l'accertamento della responsabilità concorrente degli attori, ai sensi dell'art.1227 cod. civ. Ha concluso chiedendo accertarsi, nel caso di mancata accettazione delle somme offerte a titolo di rimborso del prezzo dei biglietti di viaggio e a titolo di compensazione pecuniaria, la congruità e la conformità delle stesse al Regolamento CE n. 261/2004; rigettare le altre domande, in quanto infondate e non provate; in via subordinata, determinarsi il risarcimento del danno conseguente alla cancellazione del volo IG365, ai sensi dell'art. 1227 cod. civ.; con vittoria delle spese di causa.

Sulla domanda attorea deve, intanto, ritenersi pacifica tra le parti la circostanza che il volo IG 365 dell'11/9/2008, prenotato dagli attori sulla tratta Palermo Punta Raisi - Parigi e con partenza prevista alle ore 14,45, è stato cancellato a causa della rottura della maniglia del portellone dell'aeromobile.

Orbene, tale ipotesi espressamente disciplinata dal Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 n.261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/ 91, è prevista nel disposto dell'art. 5 di detto Regolamento.

Detta disposizione regolamentare, intitolata "cancellazione del volo", prevede, infatti, al n. 1 lett. a) e b), che, in tale caso, il vettore operativo e tenuto ad offrire ai passeggeri interessati l'assistenza di cui all'art. 8, ossia, la scelta tra un volo alternativo ed il rimborso, nonché, l'assistenza di cui all'art.9, ossia, ad offrire servizi a titolo gratuito adeguati alla durata dell'attesa. La medesima disposizione al n.1 lett.c), prevede, inoltre, che il vettore è tenuto a versare al passeggero una compensazione

pecuniaria nella misura stabilita dall'art.7, a meno che non provi che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali - che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Venendo all'esame delle domande proposte dagli attori, alla luce di detta disposizione, deve ritenersi accertato che i medesimi con lettera del 16/9/2008 hanno avanzato nei confronti della convenuta compagnia aerea richiesta di rimborso della somma di euro 1.299,00, versata all'Agenzia "E. V. e T." di L. C., per l'acquisto del pacchetto turistico comprensivo di tre giorni di soggiorno a Parigi, nonché, richiesta di pagamento della compensazione pecuniaria di cui all'art.7 del Reg. 261/2004.

Sulla prima delle due richieste, si osserva che l'art.8, richiamato dall'art. 5 ed intitolato "diritto a rimborso o all'imbarco su volo alternativo", prevede al secondo comma che "il comma uno lett. a), si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio "tutto compreso", ad esclusione del diritto al rimborso qualora tale diritto sussista a norma della direttiva 90/314/CEE".

In ragione di tale previsione e dell'accettata cancellazione del volo IG365, ne deriva, che gli attori hanno diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per l'acquisto del pacchetto vacanze non usufruito, decorrente dall'11/9/2008 al 14/9/2008, come risulta comprovato dall'allegata copia dei contratti dagli stessi stipulati in data 5/9/2009 con l'Agenzia "E. V. e T." di L. C.. Da tali atti, unita alla copia della ricevuta di pagamento delle somme ivi indicate, comprovante l'eseguito versamento, con carta di credito, in data del 5/9/2008, risulta, infatti, che gli istanti hanno esborsato la complessiva somma di euro 1.299,00, di cui euro 814,00 per il trasporto aereo di andata e ritorno (pari ad euro 288,00 x 2 per i genitori e della somma di euro 238,00 per la minore), ed euro 485,00 per tre giorni di pernottamento presso l'albergo Holiday Inn At Disneyland Resort (pari ad euro 161,60 per ciascuno degli attori).

A tale somma deve aggiungersi, altresì, quella che i medesimi hanno provato di avere sostenuto per l'acquisto dei biglietti di viaggio Palermo Notarbartolo - Punta Raisi, pari ad euro 13,35, così come risulta dall'allegato biglietto "T." n. EBO4668996 emesso in data 11/9/2008, il quale evidenzia la somma di euro 3,35 il costo del biglietto per i ragazzi e la somma di euro 5,00 per gli adulti

In conclusione, sulle spese sopra esaminate ammontanti in complessivi euro 1.312,35, M. V. e B. M. hanno distintamente diritto al rimborso

della medesima somma di euro 454,60, mentre, M. V., n.q., ha diritto al rimborso della complessiva somma di euro 402,95.

Sotto tale profilo, non va trascurato che va ritenuta fondata la contestazione mossa dagli attori sull'avvenuto pagamento dei biglietti di trasporto aereo, prospettato dalla convenuta compagnia aerea, in corso di causa, atteso che la produzione dei documenti emessi l'11/11/2008 ed indicanti le somme stabilite, in favore degli attori, a titolo di rimborso sulla spesa dei biglietti di trasporto, non è sufficiente a comprovare l'effettivo versamento delle somme, ivi descritte, agli attori personalmente o per il tramite dell'Agenzia che ha venduto il pacchetto turistico.

Gli attori hanno, inoltre, diritto, in ragione dell'avvenuta cancellazione del volo in questione, alla compensazione pecuniaria, dagli stessi richiesta a norma del disposto dell'art.7, richiamato dall'art. 5 del citato Reg. 261/2004.

La compagnia convenuta, invero, nel corso del giudizio, ha assunto che il volo IG365 è stato cancellato per causa di forza maggiore, in quanto l'aeromobile è stato danneggiato da un mezzo della società di gestione Aeroportuale, in transito sulla pista, e, invocando l'art.5, comma tre, del Regolamento, ha rilevato che in tali ipotesi il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare la compensazione pecuniaria.

In particolare, la convenuta prova tale circostanza, allegando agli atti, copia riproducibile delle informazioni inerenti il volo 365 dell'11/5/2008 (c.d. print screen), parzialmente leggibile, dalla quale si evince *“volo cancellato a seguito di danneggiamento ....rottura della maniglia del portellone da addebitare a mezzo rampa”*.

Detto documento, invero, prova il ritiro dell'aeromobile dal servizio per ragioni tecniche, ma non anche l'avvenuta adozione di tutte le misure necessarie per evitare la cancellazione o l'impossibilità di adottarle per indisponibilità di un aeromobile sostitutivo e, quindi, l'eccezionalità delle ulteriori circostanze atte ad esonerare la convenuta compagnia dall'obbligo della compensazione pecuniaria, per assenza di responsabilità, come da previsione di cui al ripetuto art.5.

Venendo alla quantificazione di detto indennizzo, deve ritenersi accertato per espressa ammissione delle parti che la tratta aerea Palermo - Parigi non supera 1.500 chilometri.

Orbene, in ragione dell'art. 7 , 1° comma lett. a), il quale prevede che, in tale ipotesi i passeggeri hanno diritto ad una compensazione pecuniaria pari ad euro 250,00, consegue, che in favore di ciascuno degli attori deve essere attribuito detta misura di indennizzo.

Non può, invece, trovare accoglimento, nei confronti della convenuta compagnia, la domanda relativa al danno non patrimoniale, richiesto dagli attori singolarmente nella somma di euro 300,00, per il mancato godimento del breve viaggio destinato al riposo.

Si tratta della figura del cosiddetto *“danno da vacanza rovinata”*, che la giurisprudenza di merito più recente ricostruisce come danno non patrimoniale strettamente legato all'inesatta o mancata esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di vendita del pacchetto turistico *“tutto compreso”*, da parte del venditore del pacchetto o dell'organizzatore del viaggio; in particolare si riconosce il risarcimento di tale voce di danno come conseguenza dell'inadempimento contrattuale, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 17/3/1995 n. 111 ovvero dell'art. 13 Convenzione di Bruxelles del 23/4/1970 sui contratti di viaggio (CCV), resa esecutiva con Legge 27/12/1977 n. 1084 (cfr. Trib. Ragusa, Sez. distaccata di Vittoria 23/1/2006; Trib. Roma 26/11/2003, in I Contratti 2004, 511, Trib. Verbania 23/4/2002 in Giur. merito 2004, 550).

Ed infatti, nel nostro ordinamento, in attuazione alla direttiva Cee 90/314, si è disciplinato il contratto di vendita di pacchetti turistici, per i danni diversi da quelli alla persona provocati dall'inadempimento o dall'inesatta in esecuzione delle prestazioni.

Nello stesso senso si esprime l'art. 13 della legge 1084/77 di ratifica della Convenzione di Bruxelles del 1970, dove si prevede che al viaggiatore, per il caso di inadempimento dell'organizzatore del viaggio, debba riconoscersi il risarcimento di tutti i danni, i quali vengono distinti in tre categorie: a) i danni alla persona, b) i danni alla proprietà e c) tutti gli altri danni.

Un particolare rilievo ai fini del riconoscimento e della configurazione della voce di danno in questione, assume la sentenza interpretativa emessa dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee il 12 marzo 2002, sulla disposizione dell'art. 5 della direttiva 90/314 (direttiva attuata in Italia con il D.Lgs. n.111/95), con la quale ha dichiarato che *“L'art. 5 della direttiva del Consiglio 13 giugno 1990, 90/314 / CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso” dev'essere interpretato nel senso che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”*.

Alla luce di quanto sopra esposto, consegue che solo il venditore del pacchetto turistico *“tutto compreso”* o l'organizzatore del viaggio è te-

nuto a risarcire al consumatore - turista tale voce di danno, in quanto la medesima trova fondamento nella normativa che disciplina la figura contrattuale in questione.

Il risarcimento del danno *de quo* non può, invece, essere richiesto nei confronti della convenuta compagnia aerea, con la quale l'attore ha concluso un contratto di trasporto aereo regolato dalla normativa speciale di settore e rispetto al quale non trova applicazione la disciplina della CCV e del D.Lgs. n. 111/95, sopra esaminata.

Il contratto in questione comporta, infatti, l'obbligo per il vettore aereo di trasportare i passeggeri ed i loro bagagli da un luogo ad un altro, senza che assuma rilevanza negoziale la motivazione alla base del viaggio dell'utente, - che può essere di piacere, di lavoro, di studio - (cfr. Trib. Ragusa, Sez. distaccata di Vittoria 23.12006).

In definitiva, il danno subito dagli attori per il mancato pieno godimento della breve vacanza a Parigi, va respinta, atteso che detta finalità esula dal contratto di trasporto stipulato con la M. s.p.a., dal quale discende a carico di quest'ultima solo la responsabilità legata al rischio specifico assunto, responsabilità che si sostanzia nel risarcimento dei danni immediatamente connessi all'inadempimento dell'obbligazione di portare puntualmente a destinazione il passeggero ed il bagaglio, secondo le previsioni dalla normativa speciale di settore, sopra esaminata.

Alla luce delle considerazioni esposte, la M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, deve, quindi, essere condannata a corrispondere agli attori la complessiva somma di euro 2.062,15, di cui euro 704,60 in favore di M.V., euro 652,95 in favore della medesima attrice, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore B. F. ed euro 704,60 in favore di B. M.

Sui predetti importi, spetta altresì agli attori la rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, dal momento del fatto (11/9/2008) fino alla data della decisione, riconoscibile d'ufficio trattandosi di un credito di valore, precisamente di risarcimento per inadempimento contrattuale, nonché, gli interessi come per legge dalla data della decisione sino al soddisfo.

Le spese processuali, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico della convenuta compagnia aerea e vanno liquidate, in favore degli attori, in complessivi euro 2.519,48, di cui euro 109,57 per esborsi, euro 1.064,00 per diritti di procuratore, euro 1.078,00 per onorario di avvocato (aumentato del 20%) ed euro 267,76 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Palermo, della seconda Sezione Civile, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- in parziale accoglimento delle domande proposte da M.V., in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulla figlia minore B.F., e da B. M. nei confronti della M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, condanna la società convenuta al pagamento, in favore di M. V., della complessiva somma di euro 704,60, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, ed oltre interessi come per legge dalla data della decisione sino al soddisfo, in favore della medesima attrice, nella qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore B.F., della complessiva somma di euro 652,95, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, ed oltre interessi come per legge dalla data della decisione sino al soddisfo e, in favore di B. M., della complessiva somma di euro 704,60, oltre rivalutazione, secondo gli indici ISTAT, ed oltre interessi come per legge dalla data della decisione sino al soddisfo;

- condanna la M. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio che vanno liquidate in complessivi euro 2.519,48, distinti come in motivazione, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palermo in data 1 dicembre 2011

Il Giudice

Dott.ssa Elena Tuccio



## TRASPORTO FERROVIARIO – ACQUISTO TITOLO DI VIAGGIO

*Deve essere annullata la multa al viaggiatore che non ha potuto acquistare un biglietto ferroviario perché le strutture designate erano chiuse.*

*L'Azienda deve mettere gli utenti in condizione di reperire i titoli di viaggio con le opportune strutture, non essendo ammissibile un'asimmetria di diritti tra coloro che forniscono un servizio e chi ne usufruisce necessariamente (Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, sentenza del 7 dicembre 2011, n. 266)*

La vicenda riguardava un utente che si era trovato nella stazione ferroviaria di Bagheria per rientrare a Brolo con un treno regionale. Al momento di acquistare il biglietto, la biglietteria della stazione era chiusa, trattandosi di un giorno festivo, e la cassa automatica guasta; inoltre, all'interno della stazione non erano indicati né punti vendita né agenzie di viaggio alternativi ove acquistare il biglietto e, in ogni caso, nelle ore pomeridiane dei giorni festivi, sarebbero stati chiusi.

Così il viaggiatore all'arrivo del treno era salito a bordo e si era premurato di rintracciare il controllore, esponendo immediatamente il problema, che, però, pur riconoscendo le ragioni dell'utente, aveva deciso comunque di elevare un verbale di accertamento. Il consumatore, quindi, aveva inviato diversi reclami senza ottenere esito positive e decideva di impugnare l'ordinanza di ingiunzione innanzi al Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, il quale, accogliendo le istanze del ricorrente, annullava l'atto impugnato, non essendo rinvenibile un comportamento doloso del consumatore e, anzi, specificando che era obbligo dell'Azienda mettere gli utenti in condizione di reperire i titoli di viaggio con le opportune strutture senza delegare a strutture esterne poiché, come si legge nella sentenza, non è ammissibile “un'asimmetria di diritti tra coloro che forniscono un servizio e chi ne usufruisce necessariamente”.

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI S. ANGELO DI BROLO

Il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo dott. Giovanni Piccolo ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 71/c/11 R.G. promossa da (omissis) res.te in (omissis) C.F. (omissis) domiciliato in (omissis) presso lo studio del proprio difensore e procuratore Avv. A.C.

### RICORRENTE

### CONTRO

P. di M., dom.to in Messina, Piazza U.d.I., T. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma Piazzale della Croce Rossa, difesa dall'Avv. (omissis) dom.ta presso la cancelleria;

### RESISTENTI

Oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione n. prot. N. sic (omissis) notificata il 26 febbraio 2011 che prevede il pagamento di euro 241,80 comprese le spese;

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 14/3/2011 a norma e nei termini di cui all'art. 23 L. 689/81, (omissis) ha proposto opposizione avverso il provvedimento di cui sopra.

Ne ha dedotto la illegittimità per eccessività della sanzione; violazione della legge Bassanini; inesistenza della violazione per mancanza di colpa o dolo. Si costituiva l'Amministrazione che deduceva la legittimità della contestazione e chiedendo il rigetto del ricorso.

Non si costituiva la P. di M.

Ci si riporta alle conclusioni prese nei rispettivi atti e verbali di causa con il rigetto delle avverse istanze ed eccezioni. Ad istruttoria espletata, la causa è stata decisa come da dispositivo letto in pubblica udienza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si fa presente che l'art. 204 bis è stato novellato. Si fa presente che la legittimazione passiva nel giudizio di cui al presen-

te articolo spetta al prefetto, quando le violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, nonché da funzionari e agenti delle F. e tranvie in concessione e dell'ANAS; spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni o, comunque, quando i relativi proventi sono ad essi devoluti ai sensi dell'articolo 208. Il P. può essere rappresentato in giudizio da funzionari della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Pertanto alla luce di quanto indicato la legittimazione passiva spetterebbe alla P. e che l'eventuale costituzione da parte di T. può essere considerato come semplice invio di documentazione che ai sensi della legge 689/81 può essere presa in considerazione dal giudicante.

La opposizione è fondata e conseguentemente va accolta ed annullato il provvedimento impugnato atteso che vanno condivise e fatte proprie da questo Giudicante le argomentazioni, di cui al ricorso.

Si rileva altresì che come previsto *ex lege*, qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, deve essere notificato in termini un verbale con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata; la contestazione poteva essere effettuata immediatamente da parte dell'agente accertatore e la motivazione addotta nel verbale impugnato estremamente generica e di stile, e non può ritenersi idonea a comprovare la impossibilità nel caso concreto della contestazione immediata sancita dalla norma indicata.

L'amministrazione resistente, nulla ha prodotto in merito, non fornendo al giudicante alcun elemento utile ai fini della corretta valutazione delle opposte articolazioni.

Tanto più considerato che proprio in virtù della qualifica di pubblico ufficiale dell'accertatore (rilevando pertanto la competenza della A. P.) è fatto obbligo al medesimo di intervenire, al fine di attenuare e, talora, porre rimedio alla situazione antiggiuridica creatasi, dando conto del fatto che l'atto predisposto dal controllore sul treno fa presente di una sostituzione di biglietto e non indica invece la mancata presenza del biglietto.

In ogni caso la legge 689/81 Art. 3 (Elemento soggettivo) prevede che *“Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua cola.”* Nel caso di specie non è rinvenibile un

comportamento doloso da parte del ricorrente che ha documentato puntualmente anche il volantino delle ferrovie con cui è possibile regolare la propria posizione con il pagamento di soli 50 euro e non dei 241,80 comprese le spese indicate nell'ordinanza di ingiunzione.

In ogni caso si vuole evidenziare l'assoluto sovradimensionamento del sanzione applicata che a seguito di un mancato pagamento di euro 11,30 porta all'applicazione di euro 241,80 comprese le spese dal che consegue l'assoluta sproporzione della sanzione e illegittimità del relativo provvedimento irrogativo della stessa.

Nel giudizio è di tutta evidenza che il ricorrente – viaggiatore è stato (*omissis*) nell'impossibilità di poter acquistare il titolo di viaggio in quanto la stazione ne era sprovvista e le testimonianze rese in pubblica udienza (*omissis*) hanno dimostrato che quanto dichiarato da parte ricorrente corrisponde a verità ed è possibile, pertanto nel caso di specie l'esimente previsto dall'art. 3 della 689/81. In ogni caso non è sanzionabile il comportamento dei dipendenti delle F. che hanno applicato la norma con zelo, sarebbe però opportuno che l'Azienda mettesse in condizione gli utenti (consumatori) di poter reperire i titoli di viaggio con le opportune strutture e non delegare a strutture esterne. Si è tenuto altresì conto, ai fini della decisione che il viaggiatore è tutelato dalla normativa che tutela il consumatore e non è possibile un'asimmetria di diritti tra coloro che forniscono un servizio e coloro che ne usufruiscono necessariamente.

Ritenendo a questo punto, superflua la trattazione degli altri motivi allegati dal ricorrente, per le ragioni enunciate, l'atto oggetto dell'impugnazione promossa, deve essere annullato, e, di conseguenza, deve dichiararsi la sua inefficacia.

Sentenza redatta ai sensi dell'art. 132 cpc novellato.

Le spese di causa come da dispositivo seguono la soccombenza e vengono liquidate con importi determinati al minimo del tariffario;

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo, definitivamente pronunciando, nel giudizio promosso da (*omissis*) contro T. – P. di M.:

- dichiara la contumacia del Prefetto di Messina, regolarmente citato e non comparso;
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittima l'ordinanza di ingiunzione n. prot. N. (*omissis*) notificata il 26 febbraio 2011 che prevede il pagamento di euro 241,80 comprese le spese; e, per quanto di ragione, ne annulla gli stessi effetti;

- condanna la resistente P.A. – P.M. e T. in solido in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 120, oltre IVA (se dovuta) e CPA e spese generali da distrarsi a favore del procuratore costituito Avv. A. C.;
- condanna la resistente P.A. – P. di M. e T. in persona del legale rappresentante pro tempore al rimborso del contributo unificato del presente giudizio per un importo pari ad € 33,00 da liquidarsi a favore di parte ricorrente.

Così deciso in S. Angelo di Brolo, lì 3 dicembre 2011

Il Giudice

Dott. Giovanni Piccolo

## **TRASPORTO AEREO – RESPONSABILITÀ-FORO COMPETENTE**

*In merito all'azione risarcitoria promossa in relazione al ritardo del volo aereo, è infondata l'eccezione preliminare sollevata dalla compagnia convenuta in ordine all'asserita incompetenza funzionale per territorio del Giudice adito in favore del Tribunale ove si trovi la sede legale della medesima. Il termine "tribunale" utilizzato dalla Convenzione di Montreal è da intendersi nel senso generico di autorità giudiziaria non precisando nulla in ordine alla competenza per materia funzione e valore. Infatti il Giudice territorialmente competente deve individuarsi, a norma dell'art. 63 del Codice del Consumatore, nel luogo in cui costui è residente ovvero abbia eletto domicilio dovendosi al contrario ritenersi vessatoria la previsione di una diversa sede (Giudice di Pace di Palermo, sentenza del 18 luglio 2012)*

Il caso riguardava un ritardo del vettore aereo di oltre 3 ore per un volo relativo alla tratta Milano-Palermo. Il consumatore chiedeva la compensazione pecuniaria prevista dalla dal Regolamento CE n. 261/04 e dall'art. 19 della Convenzione di Montreal oltre al giusto ristoro di tutti i danni sofferti secondo le disposizioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 febbraio 2004. Instauratosi il giudizio, la compagnia aerea contestava tutte quante le domande avanzate dall'attore, rilevando preliminarmente l'incompetenza funzionale del Giudice adito.

Il Giudice di Pace di Palermo, proprio su tale eccezione, si esprimeva in maniera chiara, affermando che la convenzione di Montreal del 1999 ed il Regolamento UE 261/2004 si limitano a definire la competenza giurisdizionale tra i fori alternativi, con il termine "Tribunale" non precisando nulla in ordine ai criteri da applicare nel caso di azione di risarcimento dei danni derivanti da volo aereo effettuato in ritardo al fine di individuare il giudice territorialmente competente, non influenzando, quindi, minimamente le regole sulla competenza giurisdizionale peculiare dei singoli ordinamenti; ne deriva che il giudice territorialmente competente deve essere individuato a nor-

ma dell'at. 63 del Codice del Consumo, nel luogo in cui costui è residente o ha eletto domicilio dovendosi al contrario ritenersi vessatoria la previsione di una diversa sede del foro competente.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI PALERMO**

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Lucia Bonvissuto, all'udienza del 09.07.2012 ha pronunciato nella causa civile iscritta al n. 6583/2012 R.G. la seguente

**SENTENZA**

**TRA**

O.A., elettivamente domiciliato in Palermo Via Imperatore Federico n. 124, presso lo studio dell'Avv. C. C., rappresentato e difeso dall'Avv. R.A. del foro di Trapani,

**ATTORE**

**E**

Al, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti A. M. e L. F. nonché dall'Avv. S. P. nel cui studio di via Gen. L. F. n. 14/E Palermo ha eletto domicilio;

**CONVENUTA**

OGGETTO: Risarcimento danni

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore, O.A., chiamava in giudizio la Al., in persona del legale rappresentante pro tempore, affinché fosse accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità di quest'ultima, per inadempimento contrattuale, ed ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non, per il complessivo importo di Euro 264,19, occorsigli in occasione del ritardo riportato dal volo Milano-Palermo del 20.11.2011 predisposto dalla convenuta.

Precisava l'attore di avere acquistato dalla compagnia convenuta, un titolo di viaggio per il volo cod. AZ 7460 per la tratta Milano-Palermo per la data prevista del 20.11.2011, si recava regolarmente al banco Check-in dello scalo milanese, tuttavia l'orario di partenza programma-

to per le ore 21,20 del 20.11.2011 veniva posticipato e solo alle ore 00.50 decollava il volo aereo riuscendo a raggiungere la destinazione alle ore 2.20 con un ritardo di oltre tre ore.

In seguito a tali eventi, l'attore inoltrava formale diffida alla convenuta Al., alla quale veniva richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non consequenziali al ritardo registrato dal volo in questione e non che quantificava in Euro 250,00 secondo le disposizioni previste dal Reg. Cee n. 261/04 e dall'art. 19 della Convenzione di Montreal oltre al danno morale; poiché a tale richiesta non seguiva alcuna offerta risarcitoria il signor O.A., adiva l'autorità giudiziaria al fine di accertare l'inadempimento contrattuale della Al. e di ottenere il giusto ristoro di tutti i danni sofferti secondo le disposizioni di cui al *Regolamento CEE n. 261/2004*, della Sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 febbraio 2004 oltre che delle disposizioni di cui all'art. 19 della convenzione di Montreal. Instauratosi il giudizio, si costituiva la convenuta, Al., con deposito della relativa comparsa di costituzione e di rimborso, ove contestava, tutte quante le domande avanzate dall'attore, rilevando preliminarmente l'incompetenza funzionale del Giudice adito e nel merito chiedeva il rigetto delle domande formulate dall'attore, poiché infondate e prive di qualunque supporto probatorio, rilevando che il ritardo denunciato dall'attore era da attribuire a delle circostanze imprevedibili e fortuite che avevano determinato una serie di ritardi a catena e di cui, pertanto, non poteva essere ritenuta responsabile.

Sciolta la riserva in cui la causa era stata posta al fine di esaminare l'eccezione preliminare, stante la natura documentale della causa, veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni, ove le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive domande, come formulate nei rispettivi atti difensivi e la causa veniva trattenuta per la decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

In ordine alla questione preliminare sollevata dalla convenuta sulla incompetenza funzionale per territorio del giudice adito in favore del Tribunale di Civitavecchia, ove vi è la sede legale della convenuta essa è ritenuta infondata; la convenzione di Montreal del 1999 ed il regolamento Ue 261/2004 si limitano a definire la competenza giurisdizionale tra i fori alternativi, con il termine "Tribunale" non precisando nulla in ordine ai criteri da applicare nel caso di azione di risarcimento dei danni derivanti da volo aereo effettuato in ritardo al fine di individuare il giudice territorialmente competente, non influenzando, quindi, minimamente

le regole sulla competenza giurisdizionale peculiare dei singoli ordinamenti; ne deriva che il giudice territorialmente competente deve essere individuato a norma dell'art. 63 del Codice del Consumo, nel luogo in cui costui è residente o ha eletto domicilio dovendosi al contrario ritenersi vessatoria la previsione di una diversa sede del foro competente.

Secondo la recente sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 9 luglio 2009, C.-204/2008, il Giudice territorialmente competente a decidere una causa di risarcimento danni da ritardo del volo aereo è quello del luogo in cui l'aereo è decollato o è atterrato.

Pertanto con riferimento al caso in questione, poiché ai sensi dell'art. 7 del c.p.c. è competente a decidere il Giudice di Pace per le cause che hanno come oggetto beni mobili il cui valore è inferiore ad Euro 5000,00, si rigetta l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte convenuta, poiché ritenuta infondata.

La questione in esame viene regolata dalle disposizioni contenute negli art. 1681 del c.c. e 942 c.d. nav, che prevedono una vera e propria responsabilità per inadempimento contrattuale del vettore nei confronti del viaggiatore per i danni da questo subiti in caso di ritardo o di mancato arrivo alla destinazione prestabilita o per i danni prodotti dai sinistri verificatisi nel corso del viaggio; sussistono, dunque a carico del vettore una serie di obblighi contrattuali e di regole comportamentali della cui inosservanza deve risponderne a meno che non dimostri che il ritardo o la mancata partenza e i danni derivati non sono stati determinati da circostanze a lui non imputabili.

Oltre che dalle norme di diritto interno la questione è anche regolata dalle disposizioni contenute, nella carta dei diritti del passeggero del 23 giugno 2000 e nel regolamento comunitario n. 261/04 ove si riconoscono ai passeggeri nel caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato imputabile al vettore, il diritto al rimborso del prezzo del biglietto oppure ad un volo alternativo verso la destinazione finale da prendere immediatamente o in una data successiva di suo gradimento, oppure ad un volo da un' aeroporto diverso da quello prenotato e, in tal caso, con il rimborso delle spese di trasferimento dall'aeroporto di partenza rispetto a quello per il quale era stata effettuata la prenotazione; all'assistenza, consistente in pasti e bevande, sistemazione in albergo se il ritardo è particolarmente prolungato e in base alla tratta, e al rimborso di tutte le spese sostenute dal passeggero in seguito al ritardo o mancata partenza, a meno che il vettore non dimostri che la cancellazione o il ritardo del volo è stato determinato da circostanze a lui non imputabili o dimostri di avere adottato tutte le precauzioni necessarie per evitare tali circostanze.

Nel caso in questione le circostanze sostenute dall'attore risultano confermate dalla documentazione posta agli atti di causa; risulta provato che il signor O.A. ha acquistato un biglietto aereo valido per il volo AZ7460 programmato per il 20.11.2011 per la tratta Milano-Palermo con partenza prevista per le ore 21,20 ed arrivo previsto per le ore 23,00, e che, di fatto, il decollo avveniva alle ore 0,50 con arrivo alla destinazione programmata solo alle ore 2.20.

Tenuto conto delle circostanze emerse dagli atti di causa e che la parte convenuta in qualità di vettore è chiamata a rispondere del ritardo e dell'inadempimento contrattuale, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il ritardo e che questo è riconducibile ad un fatto fortuito o imprevedibile, quest'ultima è tenuta a rispondere dei danni subiti dall'attore in conseguenza del ritardo registratosi durante il volo in questione.

In merito alla quantificazione di tali danni, la disciplina internazionale, in tema di responsabilità e dell'entità del risarcimento dei danni nel trasporto aereo, per un verso richiama la convenzione di Montreal (art. 3 regolamento CEE del Consiglio del 9 ottobre 1997 n. 2027) e per altro verso la integra, in particolare per ciò che riguarda i disservizi aerei, con il regolamento CEE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione e di assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione di volo o di ritardo prolungato, applicabile anche ai passeggeri il cui volo rientrano in un servizio "tutto compreso", e che prevede, a carico del vettore l'obbligo di fornire gratuitamente, pasti, bevande, sistemazione in albergo, sempre che ve ne sia la necessità in relazione al protrarsi dell'attesa, trasporto tra aeroporto ed albergo, telefonate o messaggi mediante sistemi telematici; tali criteri sono stati meglio specificati dalla sentenza della Corte Europea Sez. IV del 19 novembre 2009, stabilendo che i passeggeri che hanno riscontrato un ritardo pari o superiore a tre ore sono stati assimilati a quelli a cui è stato negato l'imbarco, riconoscendo ad entrambi il diritto ad una sorta di indennizzo pecuniario che varia in relazione alla distanza della tratta; sulla base di tali criteri la convenuta, è tenuta a corrispondere a titolo di indennizzo la somma di Euro 250,00 così come previsto dal combinato disposto degli artt. 4 e 7 del Regolamento Cee n. 261/04.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale essa trova il suo fondamento nell'art. 5 della direttiva 90/314/CEE in relazione al quale la Corte di Giustizia della Comunità Europea con senten-

za n. 168/2002 ha precisato che tale articolo deve essere interpretato nel senso che: “il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio tutto compreso”.

Tuttavia con riferimento al caso in esame la richiesta formulata dall’attore non può trovare accoglimento atteso che, le circostanze che hanno caratterizzato l’evolversi dei fatti lamentati, fanno sì il ritardo riscontrato, stante il limitato tempo in cui si è protratto, si possa considerare come “un inconveniente” che fa parte della vita quotidiana ed in quanto tale, pur arrecando un certo fastidio non può essere considerato tale da poterlo inserire nella c.d. categoria di “danno esistenziale” nella quale, piuttosto, rientra la violazione del valore inerente la persona e qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona stessa risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali, o circostanze che possono determinare uno sconvolgimento emotivo, oggettivamente dimostrabile, tale da apportare delle modifiche nelle scelte di vita e reddituali di quella persona che non avrebbero avuto luogo se quel fatto determinato non si fosse verificato; infatti, secondo l’orientamento ribadito dalla SS.UU nella sentenza n. 26972/08 il danno non patrimoniale è una categoria di danno generale che non ammette una suddivisione in sottocategorie e che è suscettibile ogni qualvolta sia stato leso un diritto inviolabile della persona che sia costituzionalmente garantito, purché tale danno venga allegato e dimostrato e ciò al fine di evitare la ripetizione del risarcimento dei danni oltre che dei danni c.d. “bagattellari”.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 650,00 di cui Euro 50,00 spese Euro 150,00 onorari ed Euro 400,00 oltre, IVA e CPA come per legge.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, accoglie la domanda avanzata dal signor O.A., e condanna la convenuta Al. in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere la complessiva somma di Euro 250,00.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 650,00 di cui Euro 50,00 spese Euro 150,00 onorario Euro 400,00 diritti oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palermo, il 9 luglio 2012

Dott.ssa Lucia Bonvissuto

## **TRASPORTO AEREO – RESPONSABILITÀ – ONERE DELLA PROVA**

*In tema di danno cagionato dal ritardo del vettore aereo, la responsabilità della compagnia di trasporto, ai sensi dell’art. 1218 c.c., non può essere esclusa per assenza di colpa, ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. Il trasportatore, per escludere sue responsabilità, deve provare che l’evento si sia verificato per una causa esterna ad esso, nonostante il fatto che questi abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ai sensi dell’art. 942, R.D. 30 marzo 1942, n. 327, Codice della Navigazione (Giudice di Pace Palermo, sezione VIII, sentenza del 19 ottobre 2012).*

Il caso riguardava il ritardo di un vettore aereo, dove il consumatore contestava la mancanza di assistenza. La compagnia, pur ammettendo la circostanza del ritardo del volo aereo, rifiutava integralmente le richieste, in quanto non adeguatamente supportate sul piano probatorio ed eccepiva altresì, sulla scorta di documentazione prodotta in giudizio, l’imprevedibilità ed eccezionalità dell’evento.

Il Giudice di Pace di Palermo ha chiarito che l’onere della prova grava sulla compagnia aerea e non sul consumatore: “*il vettore risponde del danno per il ritardo e per l’inadempimento nell’esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall’inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno*”.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI PALERMO  
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 6561/12 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da

M.M., rappresentato e difeso dall'Avv. F. S. del foro di Trapani, e dom.to presso lo studio dell'Avv. G. M., sito in via G. D.M 2/F

**ATTORE**

**CONTRO**

Al., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti A.M., L. F. e S. P., e dom.ta presso lo studio di quest'ultimo, sito in G. L. F. n. 14/E

**CONVENUTA**

Oggetto : Azione di risarcimento danni

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -  
MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione del 17/05/2012, l'attore conveniva in giudizio l'Al. al fine di essere risarcito in conseguenza dell'evento verificatosi in data 20/11/2011.

Avendo stipulato un contratto di trasporto aereo da Milano Linate a Palermo con la compagnia convenuta (con partenza il detto giorno alle ore 21:20), l'istante subiva il ritardo dell'aeromobile, di tre ore e venti minuti, riuscendo a partire solo alle 00:50.

Durante l'attesa, inoltre, la compagnia aerea non forniva adeguata assistenza durante la permanenza presso l'aerostazione, offrendo all'attore unicamente un panino ed una bottiglia d'acqua, costringendo così lo stesso ad acquistare a proprie spese (Euro 25,40) ulteriori alimenti.

A seguito della vicenda, l'istante chiedeva quindi un risarcimento danni quantificato nella misura di Euro 502,21, ivi compreso il danno morale. Costituendosi in giudizio, l'Al. - pur ammettendo la circostanza del ritardo del volo aereo - contestava integralmente le richieste attoree, in

quanto non adeguatamente supportate sul piano probatorio, ed eccepiva altresì, sulla scorta di documentazione prodotta in giudizio, l'imprevedibilità ed eccezionalità dell'evento, non ascrivibile alla stessa.

All'esito dell'istruzione dibattimentale, appare legittimo accogliere parzialmente le domande svolte dall'attore.

In materia, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma "la risarcibilità dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo (o l'inadempimento) nell'esecuzione del contratto di trasporto, allorché il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno *ex art. 942 cod. nav.*, ovvero non provi l'impossibilità della prestazione derivata da causa a lui non imputabile *ex art. 1218 c.c.*" (per tutte, Cass. Civ. 25/08/1992 n. 9854).

Chiarisce, in particolare, la Cassazione (vedi Cass. Civ. , sez. III, 27/10/2004 n. 20787; conf. da Cass. Civ. 4852/1995) che "la norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità del vettore per il ritardo (o l'inadempimento) nel trasporto di persone è *l'art. 942 del codice della navigazione*".

Siffatta norma dispone al riguardo che "il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto, nonché per i sinistri che colpiscono la persona del passeggero, dall'inizio delle operazioni di imbarco al compimento di quelle di sbarco, a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno".

In buona sostanza - continua la Cassazione - la disposizione citata "stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Non basta, peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito *dall'art. 1176 comma 2 c.c.*, ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota .

Il caso fortuito - conclude la Suprema Corte - e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore *ex art. 1218 c.c.* e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito a prevenire l'evento nonostante l'adozione di ogni misura idonea a garantire la puntuale esecuzione del trasporto". In materia, è altresì intervenuto il Regolamento CE 11/02/2004 n. 2004/261/CE, con cui sono state approvate nuove regole in tema di as-

sistenza ai passeggeri in caso, fra l'altro, di ritardo prolungato del volo, sulla scorta della considerazione per la quale "i passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un'adeguata assistenza", precisando che "affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti, essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di ritardo prolungato".

L'art. 6 del citato Regolamento dispone nello specifico che "qualora possa ragionevolmente prevedere che il volo sarà ritardato, rispetto all'orario di partenza previsto...di due o più ore per tutte le tratte aeree... il vettore aereo operativo presta ai passeggeri l'assistenza prevista nell'art. 9, par. 1, lett. a) e nell'art. 9, par. 2.

E il detto articolo 9 - che disciplina il diritto all'assistenza - dispone che "il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

- a pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell'attesa;
- ad effettuare a titolo gratuito due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica".

Orbene, nel caso di specie appaiono sufficientemente provate - in quanto non specificamente contestate - le seguenti circostanze:

- il ritardo oltre le tre ore del volo aereo da Milano a Palermo;
- il danno patrimoniale, quale conseguenza immediata e diretta del ritardo derivante all'attore dall'esborso di Euro 25,40 per la consumazione a proprie spese di ulteriori alimenti.

Si condivide, poi, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza comunitaria (per tutte, Corte di giustizia Europea, sent. 19/11/2009, secondo cui "gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che i passeggeri di voli ritardati possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati ai fini dell'applicazione del diritto alla compensazione pecuniaria e che essi possono pertanto reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall'art. 7 di tale regolamento quando, a causa di un volo ritardato, subiscono una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ossia quando giungono alla loro destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo. Tuttavia, un siffatto ritardo non implica il diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri se il vettore aereo è in grado di dimostrare che il ritardo prolungato è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all'effettivo controllo del vettore aereo".

Nella fattispecie considerata, parte convenuta non si dimostrava in grado di compiutamente fornire la suddetta prova liberatoria, atteso che

dalla nota prodotta in giudizio si attesterebbe solamente una situazione di maltempo a Londra, e non in Italia (considerata la tratta Milano Linate-Palermo).

Conseguentemente, appare legittimo accogliere l'ulteriore voce di danno patrimoniale, prevista ex art. 7, par. 1, lett. b) del Regolamento Comunitario 261/2004, norma che statuisce che "in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo operativo, ammontante a 250,00 Euro per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1.500 Km".

Va infine disattesa la richiesta di una somma pari ad Euro 200,00 a titolo di danno morale.

Infatti, il nuovo orientamento dei giudici di legittimità, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella storica sentenza della III sezione civile del 15/07/2005 n. 15022 (che ha ripreso una teorica sostenuta da precedenti pronunce della Cassazione, tra cui Cass. Civ. 14488/04; Cass. Civ. 12935/03 ; Cass. Civ. 15449/02 ; etc) , risulta essere quello per cui "l'atipicità dell'illecito aquiliano è limitata al risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno non patrimoniale non esiste un'astratta categoria di danno esistenziale risarcibile, poiché la risarcibilità è limitata ex art. 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge, per essi intendendosi sia i casi da questa espressamente previsti sia quelli di lesione si specifici valori della persona umana garantiti dalla Costituzione".

In buona sostanza - afferma la Cassazione - "il danno non patrimoniale è una categoria ampia, comprensiva non solo di quel che un tempo veniva chiamato danno morale, e cioè della mera sofferenza, ma anche di qualsiasi altro pregiudizio non suscettibile di valutazione economica.

Il danno non patrimoniale, al contrario di quello patrimoniale, è per definizione tipico: infatti non tutti i pregiudizi o disagi non pecuniari sono risarcibili, ma solo quelli espressamente dichiarati tali dalla legge, ovvero derivanti dalla lesione di valori inviolabili della persona".

Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e delle altre minori legislativamente previste, attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti (la salute, la famiglia, la reputazione, etc.), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale, e che va provato ex art. 2697 c.c., e non già solamente enunciato, come viceversa emerge dagli atti di causa.



Stante, infine, la soccombenza reciproca delle parti in causa, si ritiene che sussistano i presupposti processuali per compensare interamente fra le stesse le spese di lite.

#### **P.Q.M.**

Visti gli articoli di legge citati, in parziale accoglimento delle domande attoree, formulate dal Sig. M.M., come sopra rappresentato e difeso, in data 17/05/12, dichiara la responsabilità della convenuta Al., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in ordine alla causazione del ritardo di oltre tre ore nella partenza del volo AZ 7460 (da Milano a Palermo), verificatosi in data 20/11/2011.

Condanna pertanto l'Al., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'attore, Sig. M.M., in conseguenza del ritardo, e quantificati nell'importo complessivo di Euro 275,40, oltre interessi dalla data della messa in mora e sino al soddisfo.

Spese processuali interamente compensate.

Così deciso in Palermo, il 19 ottobre 2012

Il Giudice

Dott. Vincenzo Vitale

### **OVERBOOKING – FORO COMPETENTE**

*La disposizione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal richiama i fori alternativi solo come criteri di collegamento giurisdizionale attraverso cui l'attore può scegliere la giurisdizione dello Stato membro cui demandare la decisione della controversia e non come criteri di competenza, la quale rimane soggetta al regime interno dello stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio (Giudice di Pace di Palermo, sezione II, sentenza del 17 maggio 2013, n. 2185)*

Il Giudice di Pace di Palermo, in un caso di overbooking aereo, pur non pronunciandosi definitivamente sulla vicenda, ha ritenuto opportuno esprimersi sulle eccezioni del difetto di incompetenza funzionale e territoriale formulata dalla compagnia aerea.

La società, infatti, richiama il dettato dell'art 33 della Convenzione di Montreal, il quale prevede che “l'azione per il risarcimento del danno è promossa a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti (della convenzione), o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività, o del luogo in cui esso possiede una impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti il Tribunale del luogo di destinazione”, reclamando la competenza per territorio del foro di Civitavecchia (questa eccezione è sovente sollevata dalle compagnie aeree, stante la non assoluta chiarezza della norma).

Il Giudice rigettava tale tesi, chiarendo che “la disposizione dell'art. 33 della Convenzione di Montreal richiama i fori alternativi suddetti solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza, la quale rimane soggetta al regime dello stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio”. Quindi, nel caso di specie, poiché nel sistema italiano, è previsto il criterio del “foro del consumatore”, ne consegue la competenza del Giudice di Pace di Palermo.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI PALERMO  
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice di Pace della II Sezione Civile di Palermo, dott.ssa Elena Tuccio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile scritta al n. 3216 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013 vertente

**TRA**

X e Y, entrambi rappresentanti e difesi dall'Avv. A. P., elettivamente domiciliati presso il suo studio in P. Via R. W. n.

**ATTORI**

**CONTRO**

Z, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati (*omissis*), ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli ultimi due difensori, in questa via Giuseppe La Farina n. 14

**CONVENUTA**

Conclusioni per gli attori:

Voglia il Giudice di Pace

Rigettarsi le eccezioni preliminari di incompetenza funzionale e di incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto inammissibili, improponibili ed infondate.

Con vittoria delle spese di causa.

Conclusioni per la convenuta compagnia aerea:

Voglia il Giudice di Pace

In via preliminare, dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della Convenzione di Montreal, l'incompetenza funzionale del giudice adito, e conseguentemente dichiararsi la competenza funzionale del Tribunale; sempre in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Foro di Palermo e, conseguentemente, dichiararsi la competenza per territorio del Foro di Civitavecchia e, per effetto dell'accoglimento della presente eccezione di incompetenza per territorio, unita quella di incompetenza funzionale, dichiararsi la competenza del Tribunale di Civitavecchia;

in via subordinata preliminare, nel caso di accertamento della competenza per territorio del Foro adito, dichiararsi comunque la competenza funzionale del Tribunale di Palermo;

sempre in via subordinata preliminare, nel caso di accertamento della competenza funzionale del Giudice di Pace, dichiararsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Palermo e, quindi, la competenza del Giudice di Pace di Fiumicino.

Con vittoria delle spese di causa.

Oggetto: condannatorio

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Le eccezioni di incompetenza funzionale e territoriale del Giudice adito, sollevate da Z, in persona del legale rappresentante pro-tempore, vanno ritenute infondate, per i motivi appresso indicati.

Detta convenuta prospetta che nel caso di responsabilità del vettore aereo trova applicazione l'art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, il quale fissa i criteri di giurisdizione, ma anche i criteri di competenza interna, in quanto prevede che: "l'azione per il risarcimento del danno è promossa a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti (della convenzione), o davanti al Tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività, o del luogo in cui esso o possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al Tribunale del luogo di destinazione". Sul punto, invero, la Suprema Corte con sentenza n. 11183 del 2005 ha chiarito che l'art. 28 della Convenzione di Varsavia, oggi sostituito dall'art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, nella parte in cui individua i fori alternativi dell'azione del danneggiato nel luogo del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o nel luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o in quello di destinazione del volo, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna.

La disposizione dell'art. 33 della Conv. Montreal del 1999 come l'art. 28 della Conv. di Varsavia, dunque, richiama i fori alternativi suddetti solo come criteri di collegamento giurisdizionale e non come criteri di competenza che rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l'attore decide di intraprendere il giudizio.

In tale senso, non va trascurato che l'articolo in esame si intitola "competenza giurisdizionale" ed il suo comma 4 (ex comma 2 Conv. Varsavia) stabilisce che le regole di procedura, tra cui vi sono quelle sulla competenza territoriale, sono quelle del Tribunale adito.

In concreto, il termine “Tribunale” è da intendersi nel senso generico di autorità giudiziaria senza alcuna pretesa di determinazione della competenza per materia, funzione, o valore e, quindi, deve escludersi che l’art. 33 della Convenzione di Montreal (come l’art. 28 della Conv. Di Varsavia) riguardi anche i criteri di competenza territoriali.

Ciò significa, che la contestazione sulla competenza territoriale va fatta con riferimento a ciascuno dei diversi criteri di collegamento previsti dal nostro ordinamento dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., ivi compreso il criterio del Foro del consumatore di cui al D. Lgs. 206/2005, ove il contratto di trasporto e di viaggio sia stato concluso dal viaggiatore direttamente in via telematica (v. Trib. Bari 25/3/2002; Tribunale Lanciano 1/7/2002).

Sotto tale aspetto, gli attori hanno provato di avere acquistato per i voli aerei Palermo-Roma e Roma-New York, entrambi prenotati per il 21/8/201, quattro biglietti elettronici.

Da tale accertamento e in ragione della previsione dell’art. 33, comma 2, lett. U), del D. Lgs. 206/2005, il quale stabilisce che, nelle controversie tra il consumatore ed il professionista, il foro esclusivo è quello in cui risiede il consumatore, consegue, che territorialmente competente a decidere la controversia in esame è il Giudice di Pace di Palermo, adito dall’attore.

Per quanto sopra esposto, deve allora concludersi, che le eccezioni di incompetenza funzionale e territoriale del Giudice adito, sollevate da Z, in persona del legale rappresentante pro-tempore, vanno respinte, con sentenza non definitiva.

Occorre, infatti, istruire il processo, per cui si rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.

Si demanda la liquidazione delle spese al definitivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Palermo, della seconda Sezione Civile, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- rigetta le eccezioni del difetto di incompetenza funzionale e territoriale del Giudice adito, formulata da Z, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza;
- demanda la liquidazione delle spese al definitivo.

Così deciso in Palermo, in data 17 maggio 2013

Il Giudice

Dott.ssa Elena Tuccio

## **CROCIERA – SINISTRO – RISARCIMENTO DEL DANNO**

*In riferimento alla responsabilità dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici, nel caso di tratti di consumatore, i termini di prescrizione si discostano da quelli ordinari del codice civile in tema di responsabilità contrattuale. Tale normativa propone una diversificazione dei termini di prescrizione che si fonda sulla distinzione del diritto al risarcimento del danno alla persona, ovvero sul diritto al risarcimento dei danni che siano da quest’ultimo diversi (Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza del 28 maggio 2013)*

La vicenda riguardava una donna che decideva di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro verificatosi mentre scendeva le scale della nave da crociera sulla quale si trovava in viaggio di nozze: scivolava a causa dei gradini bagnati, riportando lesioni fisiche.

La compagnia obiettava che il diritto dell’attrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti si era prescritto ai sensi dell’art. 418 cod. nav., essendo trascorsi oltre 6 mesi tra la prima richiesta di risarcimento del 28 luglio 2008 e la seconda del 2 luglio 2009, senza che fosse stato posto in essere alcun altro atto interruttivo. Tuttavia il giudice rigettava tale tesi, in quanto, trattandosi di un pacchetto turistico, trovava applicazione la disciplina a tutela dei consumatori, la quale stabilisce, in riferimento alla responsabilità dell’organizzatore e del venditore, termini di prescrizione che si discostano da quelli ordinari prescritti dal codice civile in tema di responsabilità contrattuale: segnatamente, tale normativa propone una diversificazione dei termini di prescrizione che si fonda sulla distinzione del diritto al risarcimento del danno alla persona, ovvero sul diritto al risarcimento dei danni che siano da quest’ultimo diversi.

Nel primo caso, il termine è triennale ma diviene suscettibile di riduzione fino a diciotto o dodici mesi nel caso di danno provocato dall’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali si applica l’art. 2951 c.c.; nel caso

di diritto al risarcimento di un danno diverso a quello alla persona, invece, il termine di prescrizione è annuale.

In ogni caso, il termine decorre dal momento il cui il viaggiatore rientra nella località di partenza (art. 94, II comma del Codice del Consumo). Per tale ragione, la compagnia crocieristica veniva condannata al risarcimento.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI PALERMO  
TERZA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 18387 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2009

**TRA**

A.R. (Avv. A.C.)

**ATTRICE**

**E**

C.C. ., in persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv. A.P.)

**CONVENUTA**

Oggetto: Domanda di risarcimento di danni

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -  
MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente, occorre rilevare che il presente procedimento, di cui era originariamente titolare altro giudice, è pervenuto allo scrivente Decidente, a seguito del provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo n. prot. P-12-3033T3B del 30.03.2012, per lo smaltimento dei procedimenti ultratriennali nel settore civile, soltanto in data 18.10.12 - e dunque, all'udienza calendata dal precedente titolare per il deposito

e l'esame della ctu - ed è stato rinviato all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

Ciò posto, R.A. agisce in giudizio per ottenere il ristoro di tutti i danni sofferti in conseguenza di un sinistro asseritamente verificatosi il 10.07.08, alle ore 12,00 circa, allorché, mentre scendeva le scale del ponte 10 della motonave C.C., sulla quale si trovava in crociera in viaggio di nozze in compagnia del neo sposo, scivolava a causa dei gradini bagnati, riportando lesioni fisiche.

Precede per ragioni di ordine logico la disamina dell'eccezione di prescrizione gradatamente spiegata dalla convenuta con la comparsa di risposta del 19.03.10.

Assume la C.C. che il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni asseritamente patiti si è prescritto ai sensi dell'art. 418 *cod. nav.*, essendo trascorsi oltre 6 mesi tra la prima richiesta di risarcimento del 28.07.08 e la seconda del 02.07.09, senza che sia stato posto in essere alcun altro atto interruttivo.

Siffatta eccezione non è fondata e va disattesa.

Invero, mette conto premettere che il contratto posto a fondamento della pretesa avanzata da parte attrice va qualificato come "pacchetto turistico", ai sensi del *D.Lgs. n. 206 del 2005* (Codice del Consumo).

Ora, i cosiddetti "pacchetti turistici" sono formule di vacanza tutto compreso, organizzate dai tour operator e posti in vendita al pubblico, per lo più tramite le agenzie di viaggio; per potersi definire tale ed essere assoggettato alla normativa specifica (Codice del Consumo, artt. da 82 a 100), il pacchetto turistico deve essere di durata superiore a 24 ore, ovvero comprendere almeno una notte, e inoltre prevedere almeno due fra i seguenti elementi: trasporto; alloggio; servizi turistici non accessori al trasporto e all'alloggio.

In particolare, a mente dell'art. 84 del Codice del Consumo, i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 86, lett. i) e o), che costituiscono parte significativa del pacchetto turistico; secondo il disposto del II comma della citata disposizione, peraltro, la fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

Nel caso di specie, il contratto su cui di fonda l'attore pretesa ha indubbiamente ad oggetto l'acquisto di un pacchetto turistico, comprendendo esso una crociera della durata di una settimana; in quanto tale, la vicenda portata all'esame di questo Tribunale rientra nella disciplina relativa ai cd. contratti di viaggio, che attualmente rinviene le sue fonti normative nella Convenzione sul Contratto di Viaggio (CCV), firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel nostro ordinamento con la *L. n. 1084 del 27 dicembre 1977*, nel *D.Lgs. n. 111 del 17 marzo 1995* emanato in attuazione della *direttiva n. 90/314/CEE*, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", nonché, da ultimo, nel *D.Lgs. n. 206 del 2005* istitutivo del Codice del Consumo, col quale sono state sostanzialmente recepite e confermate le disposizioni del *D.Lgs. n. 111 del 1995*.

Tanto si ricava, peraltro, dall'art. 1 delle Condizioni Generali allegate dall'attrice alla memoria istruttoria del 14.06.10.

E dunque, la disciplina consumeristica detta, in riferimento alla responsabilità dell'organizzatore e del venditore, termini di prescrizione che si discostano da quelli ordinari prescritti dal codice civile in tema di responsabilità contrattuale: segnatamente, tale normativa propone una diversificazione dei termini di prescrizione che si fonda sulla distinzione del diritto al risarcimento del danno alla persona, ovvero sul diritto al risarcimento dei danni che siano da quest'ultimo diversi.

Nel primo caso, il termine è triennale ma diviene suscettibile di riduzione fino a diciotto o dodici mesi nel caso di danno provocato dall'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, per le quali si applica l'*art. 2951 c.c.*; nel caso di diritto al risarcimento di un danno diverso a quello alla persona, invece, il termine di prescrizione è annuale.

In ogni caso, il termine decorre dal momento il cui il viaggiatore rientra nella località di partenza (art. 94, Il co., Cod. Consumo).

In concreto, avendo l'attrice spiegato domanda di risarcimento dei danni patiti alla persona, il termine prescrizionale applicabile è quello triennale e non piuttosto quello semestrale dedotto dalla convenuta.

Ed allora, posto che la crociera ha avuto termine il 12.07.08, è evidente che il termine prescrizionale triennale non è ancora spirato, tanto più che vi è prova di un primo atto di costituzione in mora inviato dall'attrice alla C.C. e da questa ricevuto l'01.08.08, oltre che di un secondo ricevuto il 07.07.09 e di un terzo ricevuto il 23.11.09 (cfr. missive di messa in mora allegate al fascicolo attoreo).

In linea gradata, parte convenuta eccipisce la decadenza del diritto attoreo per il mancato tempestivo inoltro da parte della A. del reclamo per le asserite inadempienze contrattuali, in violazione del disposto dell'art. 98, Il co., Cod. Consumo: secondo la C.C. la lettera di formale reclamo del 28.07.08 inviata dall'attrice sarebbe tardiva rispetto al prescritto termine di dieci giorni dal rientro in Italia soprattutto considerato che detto termine ha natura decadenziale.

Ebbene, a mente dell'art. 98 Cod. Consumo richiamato dalla convenuta, ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio; il secondo comma prevede, poi, che il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

In buona sostanza, l'art. 98 Cod. Consumo, riproducendo l'*art. 19 D.Lgs. n. 111 del 1995*, ha disciplinato gli istituti della "contestazione" e del "reclamo".

La contestazione delle eventuali carenze nell'esecuzione del contratto deve essere effettuata "senza ritardo" di modo che l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore possano porre rimedio agli inconvenienti occorsi; essa risponde, dunque, al principio generale di collaborazione del consumatore che deve agire secondo buona fede così da consentire all'organizzatore di porre tempestivamente rimedio alla mancanza contestata.

Il reclamo, invece, può essere presentato dal consumatore mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento all'organizzatore o al venditore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

In altri termini, l'art. 98 ha previsto un iter specifico a carico del consumatore in caso di mancanze dell'organizzatore o del venditore nell'esecuzione del contratto; e tuttavia, per questo istituto, anche per la non certo felice formulazione della disposizione in parola, si pone il dilemma circa la natura giuridica del termine di dieci giorni per la presentazione del ricorso, essendo discussa in giurisprudenza ed in dottrina la sua natura decadenziale.

Secondo un orientamento diffuso in dottrina, il termine non avrebbe natura decadenziale in quanto l'art. 98 stabilisce che il reclamo "può" essere presentato e non che "deve" essere presentato, facendo venir

meno la perentorietà che dovrebbe accompagnare il reclamo; inoltre, la formulazione della norma sembrerebbe escludere che il termine sia stato posto a pena di decadenza, non essendo tale sanzione espressamente prevista.

Tale soluzione sembrerebbe avallata anche da una parte della giurisprudenza, secondo cui la natura perentoria di un termine può desumersi anche in via interpretativa, ma occorre pur sempre che la legge l'autorizzi, in modo chiaro e univoco, comminando una decadenza dal diritto se non esercitato nel tempo stabilito (Cass. Civ., sez. I, n. 9764/95). Del resto, non sembra superfluo osservare che la negligenza di formulazione della norma non può sortire un effetto tanto grave per il consumatore quale la perdita del diritto al risarcimento per decadenza, considerata anche l'esiguità del termine entro il quale il consumatore medesimo deve adottare una decisione, consultare un legale o formalizzare le richieste.

Secondo un'impostazione intermedia, l'ambiguità delle norme, in ogni caso, lascia intendere che ci si trova dinanzi ad un termine sì decadenziale, ma l'oggetto della decadenza non è rappresentato dal diritto all'azione risarcitoria, bensì dalla facoltà di sporgere reclamo.

Oltre queste posizioni più garantiste per il consumatore ve n'è un'altra (quella cui evidentemente aderisce la convenuta), che riconosce natura perentoria al termine concesso per la proposizione del reclamo, atteso che da un'attenta analisi della norma di cui all'art. 98 si nota come questa abbia voluto evidentemente evitare che tutto quanto attiene le manchevolezze nell'esecuzione del contratto e lo svolgimento del tour vengano sollevate oltre un breve lasso di tempo, per consentire all'organizzatore della vacanza di poter valutare le presunte inefficienze quando esse sono ancora ben spiegabili e valutabili (G.d.P. Genova, 24.10.07). L'adesione a questa impostazione comporta che l'istituto in oggetto si pone come una condizione di procedibilità dell'azione risarcitoria, in mancanza della quale gli attori devono essere considerati decaduti dal diritto per cui è causa e la domanda va rigettata per inammissibilità.

E così, all'opinione di chi ritiene che la mancata proposizione del reclamo (o la proposizione dello stesso oltre il termine dei dieci giorni) comporti la necessaria decadenza dal diritto di agire in giudizio per l'accertamento dell'inadempimento ed il risarcimento del danno, si contrappone la tesi, più favorevole al consumatore e più coerente con lo spirito del Codice, del carattere facoltativo del reclamo stesso (peraltro, argomentando dal tenore letterale della disposizione) e della

conseguente procedibilità della domanda giudiziale anche in difetto di preventiva sua proposizione.

Recentemente investita per la prima volta della questione, la Suprema Corte ha ritenuto di condividere l'interpretazione più favorevole al consumatore, statuendo che l'art. 98 Cod. Consumo, lungi dallo stabilire oneri e decadenze a carico del consumatore-viaggiatore, è a favore di quest'ultimo nel senso che la contestazione delle mancanze deve avvenire senza ritardo proprio per consentire all'organizzatore di eventualmente porvi rimedio, e nel senso che l'invio di una raccomandata, da parte del consumatore, con ricevuta di ritorno entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, è facoltativa ed ha la chiara funzione di denuncia degli inadempimenti al fine di favorire una soluzione della controversia in via stragiudiziale (Cass. Civ., sez. III, n. 297/11). Tutto quanto premesso, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento espresso di recente dal Supremo Collegio, dovendosi ritenere che l'omesso o tardivo invio della raccomandata non determina alcuna decadenza del viaggiatore né alcuna limitazione alla sua tutela risarcitoria e che su quest'ultimo non incombe alcun onere di formalizzare il reclamo per le mancanze imputabili all'organizzatore e/o al venditore. Peraltro - e detto dato non appare di poco rilievo -, nel caso specifico, parte attrice ha provveduto a contestare alla Costa nell'immediatezza (id est lo stesso 10.07.08) la verifica del sinistro, indicandone la causa ( "c'era bagnato è scivolata dalle scale... mentre scendeva le scale è scivolata perché c'era bagnato", si legge nell'accident report sottoscritto dalla A., controfirmato dal medico di bordo ed allegato al fascicolo attoreo): siffatta denuncia scritta ben può integrare quanto previsto, "a pena di decadenza", dall'art. 20 delle Condizioni Generali di contratto prodotte dall'attrice, e rende non necessario, secondo lo stesso tenore letterale della disposizione contrattuale ("il passeggero, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'Organizzatore eventuali inadempimenti nell'organizzazione o realizzazione della crociera, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza") il successivo invio entro 10 giorni dal rientro, previsto come alternativo.

Sgombrato il campo dalle superiori eccezioni preliminari, passando al merito della vicenda, giova ricordare che, in ordine alla responsabilità, la richiamata normativa, ed in particolare il *D.Lgs. n. 111 del 1995*, prevede la responsabilità dell'organizzatore sia per danni alla persona (art.

15), che per danni diversi da quelli alla persona (art. 16) entro i limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano la materia e di cui sono parte l'Italia e l'Unione Europea, stabilendo al successivo art. 17 un esonero da responsabilità solo nel caso in cui la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al *consumatore* o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

La disciplina di recepimento della direttiva comunitaria risulta - come si è detto - attualmente trasposta nel Codice del Consumo (*D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, artt. da 82 a 100*); di particolare rilievo, sotto il profilo dell'esonero dalla responsabilità, oltre al disposto dell'art. 93, che ha pedissequamente recepito il contenuto del citato art. 14 in punto di mancato o inesatto adempimento e di impossibilità della prestazione, quanto previsto dall'art. 96 (che riproduce il testo dell'*art. 17 del D.Lgs. n. 111 del 1995*), a mente del quale "L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95 (per il danno derivante dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni), quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al *consumatore* o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore".

Pertanto, con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico "tutto compreso", l'organizzatore assume specifici obblighi contrattuali, soprattutto di tipo qualitativo, inerenti a modalità del viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi, ecc.; conseguentemente, qualora le prestazioni non siano esattamente adempiute, sussiste la responsabilità contrattuale ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'organizzatore, salvo la prova della non imputabilità dell'inadempimento, derivante da eventi successivi alla stipula del contratto, quali il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero l'esclusiva responsabilità del terzo o del *consumatore*. Ne consegue che, vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, al viaggiatore spetta allegare il titolo del viaggio ed i relativi inadempimenti di controparte ed all'organizzatore spetta dimostrare di aver agito con normale diligenza, di aver fatto tutto il possibile per evitare i danni e, eventualmente, la sussistenza di un caso fortuito o di forza maggiore a sua scriminante. Nella specie, se parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente, la convenuta non ha adeguatamente comprovato né la sussistenza dell'invocato caso fortuito né la responsabilità della stessa attrice nella determinazione dell'evento né tantomeno di avere predisposto adeguate misure per prevenire l'evento.

Nel dettaglio, addotti dall'attrice ed escussi all'udienza del 23.09.11, i testi L.I. e G.D.S. - con dichiarazioni lineari, univoche e concordanti, oltre che non smentite da alcun valido elemento di segno contrario -, premettendo che al momento del sinistro si trovavano entrambi sulla motonave C. C. in compagnia della A. e del di lei marito (per la precisione, entrambi i testi si trovavano proprio dietro la coppia composta dall'attrice e da suo marito), hanno confermato che "*stavamo scendendo le scale che conducono fuori dal luogo ove era la piscina. La signora è caduta in quanto sia le scale che il corrimano erano bagnati*" (cfr. teste I.).

A dire del D.S. "*il giorno della caduta noi eravamo in piscina, ci siamo diretti verso le cabine per scendere e cambiarci. La signora R. è scivolata sulle scale che erano bagnate*"; ancora più significativamente, sia il D.S. che la I. hanno poi affermato che "prima della scala non c'era alcun segnale che indicasse il divieto di passaggio o che avvertisse di alcun pericolo" (così la I.) e che "non c'era un cartello che avvisasse che era bagnato né qualcuno ad avvertire di tale circostanza" (così il D.S.). A fronte delle superiori emergenze istruttorie, dalle quali si evince con chiarezza che nessuna precauzione ovvero segnalazione di pericolo fu adottata dalla convenuta per avvertire i viaggiatori della presenza di "bagnato" sulle scale che conducevano alle cabine, né tantomeno che le scale furono temporaneamente chiuse al passaggio dei viaggiatori, la C.C. nulla ha dimostrato in ordine alla sussistenza del caso fortuito e/o della colpa della danneggiata, essendo rimaste del tutto indimostrate le circostanze dalla stessa capitolate nella memoria istruttoria che avrebbero dovuto essere sottoposte al teste addotto - T.C. -, le cui difficoltà di reperimento ne hanno impedito l'audizione, inducendo la convenuta a rinunciarvi.

Tutto ciò posto, la C.C. va condannata a risarcire a R.A. i danni conseguenti al sinistro de quo.

Sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni -che ben resistono, peraltro, alle critiche mosse dal Ct di parte convenuta, alle quali il CtU ha dato puntuale riscontro - cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati - a carico della A. ed in connessione eziologica con le lesioni a suo tempo provocate dall'incidente - postumi di lieve entità quantificati con la percentuale del 4%.

Il Ctù ha, infatti, ritenuto che “dall’analisi delle modalità del sinistro descritte in ricorso, esiste il nesso di causalità con le lesioni riportate”, che consistono in “esiti frattura base 5 metatarso piede sinistro e frattura terzo malleolo sinistro”, precisando che “è vero che nel radiogramma eseguito in data 18 luglio 2008, non è stata refertata frattura del terzo malleolo, ma dato l’edema ancora presente è verosimile che abbia occultato l’evidenza radiografica di una lesione compatibile con la dinamica del sinistro”.

Le argomentazioni e conclusioni del Ctù sono condivisibili anche in punto di quantificazione della durata del periodo di inabilità temporanea procurata all’attrice da quelle lesioni (25 giorni di inabilità temporanea al 75%, 90 giorni di inabilità relativa al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea al 25%).

Venendo alla quantificazione del danno non patrimoniale, mette conto premettere che, recentemente intervenuta sulla questione, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di liquidazione del danno, la fattispecie del danno morale, da intendersi come “voce” integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale, trova rinnovata espressione in recenti interventi normativi (e, segnatamente, nel *D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37* e nel *D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181*), che distinguono, concettualmente, ancor prima che giuridicamente, tra la “voce” di danno c.d. biologico, da un canto, e la “voce” di danno morale, dall’altro, con la conseguenza che di siffatta distinzione, in quanto recata da fonte abilitata a produrre diritto, il giudice del merito non può prescindere nella liquidazione del danno non patrimoniale (Cass. Civ., sez. III, n. 18641/11).

Secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata *dell’art. 2059 c.c.* offerta dal Supremo Collegio, nella sua più autorevole composizione (Cass. Civ., S.U., nn. 26972-26975/2008), invero, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale unitaria, non suscettibile di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un’ingiustizia costituzionalmente qualificata.

E così, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, inteso quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (*art. 32 Cost.*) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali

della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, e, dunque, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche in accordo alle argomentazioni delle succitate Sezioni Unite, degli aspetti esistenziali e dinamico-relazionali della vita della persona danneggiata, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. Poste dette premesse in diritto, con riferimento al danno biologico permanente, considerata l’esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute, conseguente all’indirizzo giurisprudenziale di cui alle citate sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite, questo Decidente ritiene di doversi conformare ad un criterio equitativo e di prendere, per la sua liquidazione, a parametro i valori elaborati in base alla liquidazione fatta dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, facendo applicazione delle tabelle milanesi, in ossequio al principio di recente consacrato dalla III sezione della Corte di Cassazione nella pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408: con la statuizione in parola, infatti, il Supremo Consesso ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l’adozione della regola equitativa di cui *all’art. 1226 c.c.* deve garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici giudiziari, aggiungendo che tale uniformità di trattamento viene garantita dal criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale e rispetto al quale la Cassazione medesima, in applicazione *dell’art. 3 Cost.*, riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli *artt. 1226 e 2056 c.c.*, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l’abbandono.

In particolare, secondo la Corte, il principio di diritto cui attenersi è quello secondo cui, poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell’integrità psico-fisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l’*art. 139* del codice delle assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari



elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto (Cass. Civ., sez. III, n. 12408/11).

Corroborando quanto già affermato, i giudici ermellini sono tornati, anche successivamente alla pronuncia in rassegna, sulla questione, ribadendo che le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione; i relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l'adozione dei parametri esibiti dalle dette tabelle di Milano (Cass. Civ., sez. III, n. 14402/11).

Ed allora, alla luce delle chiare indicazioni contenute nella recente sentenza della Cassazione n. 12408/2011 - che esclude, peraltro, in caso di lesioni micro-permanenti, per sinistri non connessi alla circolazione stradale, la possibilità di ricorrere, in via analogica, ai valori dettati dal codice delle assicurazioni per i sinistri stradali -, il danno non patrimoniale da lesione del diritto inviolabile alla salute, c.d. danno biologico, va liquidato secondo il "sistema tabellare", con particolare riferimento alle tabelle elaborate ed in uso presso il Tribunale di Milano, che ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente (Cass. Civ., S.U., n. 26972/08). E così, in concreto, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (4%), sulla base del valore-punto adeguato all'età (26 anni) del soggetto all'epoca del fatto ed al livello dell'invalidità, anche in considerazione, da un lato, del fatto che il sinistro si verificò il penultimo giorno della crociera e, dall'altro, che, a detta del Ctu, l'attrice "ha difficoltà in tutte le attività che richiedano il mantenimento della stazione eretta per periodi prolungati ed è inoltre impossibilitata ad utilizzare calzature con tacco

alto" - ciò che, per una donna di giovane età, costituisce verosimilmente una limitazione -, compete a R.A. la somma, riconosciuta all'attualità, di Euro 6.036,00 a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente.

Quanto al danno derivante dall'inabilità temporanea, alla luce dei su richiamati criteri ed in considerazione della quantificazione operata nelle citate tabelle del Tribunale di Milano (recentemente aggiornate e riferite all'anno 2013) in una forbice giornaliera da un minimo di Euro 96,00 ad un massimo di Euro 144,00, tenuto conto della modesta entità dei postumi riconosciuti dal Ctu, contenuti entro il limite delle c.d. microinvalidità, nonché della durata del periodo di inabilità, non sussistendo circostanze particolari, appare equa una quantificazione giornaliera corrispondente all'importo minimo di Euro 96,00: spetta, dunque, all'attrice a ristoro di tale profilo di danno il complessivo importo di Euro 6.840,00 (di cui Euro 1.800,00 per I.T.P. al 75%, Euro 4.320,00 per I.T.P. al 50% ed Euro 720,00 per I.T.P. al 25%), sempre con valutazione all'attualità.

Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale subito da parte attrice in connessione eziologica con le lesioni provocate dal sinistro; deve, pertanto, riconoscersi alla A. la somma (comprensiva dell'esborso relativo alla Ctp portato dalla fattura pro-forma del 20.04.12 prodotta dall'attrice unitamente alla nota spese) di Euro 570,85 - giuste fatture in atti - per gli esborsi effettuati in correlazione causale con l'incidente medesimo, somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrà essere rivalutata ad oggi in ragione degli indici Istat con decorrenza dalla data media degli esborsi.

Nulla può, invece, riconoscersi a parte attrice per l'asserito disagio economico patito a causa dell'anticipato recesso dal contratto di locazione, essendo tale voce rimasta priva di riscontro probatorio ed essendo all'uopo inadeguata la produzione versata in atti e consistente esclusivamente nella missiva inviata un anno dopo il fatto per cui è lite alla proprietaria dell'immobile locato per comunicare la disdetta.

Conclusivamente, la somma complessivamente dovuta all'attrice ascende ad Euro 13.446,85 (tenendo presente che la somma di Euro 12.876,00 - riconosciuta a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea - è già comprensiva di rivalutazione monetaria, mentre sull'importo di Euro 570,85 -riconosciuto a ristoro delle spese sostenute - essa dovrà essere calcolata in ragione degli indici Istat), sulla quale vanno calcolati, al tasso legale e con decorrenza dalla data del

sinistro (10.07.08), commisurandoli alla somma medesima previamente devalutata e poi rivalutata di anno in anno, gli interessi compensativi, a ristoro del cd. “danno da ritardo”.

Le spese sostenute da parte attrice seguono la soccombenza e, liquidate, in proporzione alla condanna piuttosto che alla somma domandata, in complessivi Euro 1.748,94, oltre accessori nella misura di legge, vanno poste a carico della convenuta e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto domanda; la convenuta dovrà rifondere a parte attrice anche le spese relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico della stessa. Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 28 maggio 2013

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:

- In accoglimento delle domande spiegate da R.A. con atto di citazione del 04.01.10, condanna la C. C. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma di Euro 13.446,85, oltre rivalutazione monetaria (sulla somma di Euro 570,85) ed interessi al saggio legale dal fatto al soddisfo;
- Condanna la convenuta alla rifusione nei confronti dell'attrice delle spese sostenute in questo giudizio, liquidate, in proporzione alla condanna, in complessivi Euro 1.748,94, oltre accessori come per legge, da distrarre ex art. 93 c.p.c., secondo domanda, in favore del procuratore antistatario, oltre a quelle relative alla espletata ctu, liquidate come da decreto in atti e poste provvisoriamente a carico di parte attrice.

Così deciso in Palermo, il 28 maggio 2013

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Taormina

### **RESPONSABILITÀ STRUTTURA ALBERGHIERA – SINISTRO**

*Deve essere ritenuta responsabile la struttura alberghiera per gli eventi accaduti al turista che, a causa dello stato dei luoghi e della scarsa illuminazione, ha riportato una frattura cadendo dalle scale. Nella fattispecie nessuna illuminazione artificiale era posta sul sentiero e l'unica fonte di illuminazione era costituita dalla luce che su di esso proveniva dalla struttura (Tribunale di Trapani, sentenza del 15 aprile 2014, n. 411)*

La vicenda è del 2010 quando un turista americano, in vacanza in Sicilia, ospite di un albergo di Trapani, dopo cena, stava facendo una passeggiata nel cortile esterno della struttura ed inciampava su dei gradini di pietra rudimentali, coperti da piante non segnalate.

Era sera e la mancanza di illuminazione artificiale faceva sì che il turista non si accorgesse del pericolo. Il Sig. K. veniva trasportato immediatamente presso l'Ospedale di Trapani ed il referto medico segnalava una brutta frattura alla colonna vertebrale e, dunque, la vacanza finiva lì.

Dopo le prime cure, veniva trasportato con l'ambulanza presso l'Aeroporto di Palermo per essere rimpatriato negli Stati Uniti, dove le cure si protraevano per diversi mesi, impedendogli altresì di svolgere la sua attività di commercialista e revisore contabile, che lo portava a muoversi costantemente.

Anche dopo le dimissioni, la frattura lasciava sempre dei postumi che gli impedivano di tornare alla normalità e, peraltro, negli Stati Uniti, le cure e la riabilitazione erano molto costose.

Il Sig. K. iniziava una causa davanti il Tribunale di Trapani che andava avanti con testimonianze, visite mediche ed un continuo “vai e vieni” degli amici che erano in vacanza con lui in Sicilia per raccontare al giudice l'accaduto e confermare la mancanza di segnalazione ed illuminazione del luogo dell'incidente.

Il Giudice trapanese ha ritenuto che “nella fattispecie non risulta in alcun modo che l'attore abbia volontariamente fatto un uso abnorme della cosa, per le considerazioni già svolte: cammina-

*va lungo un sentiero calpestabile e – anche a voler ritenere che abbia deviato il percorso, indirizzandosi alla sinistra del selciato – comunque non ha dovuto superare alcuna protezione, barriera, recinzione che gli impedisse l'accesso alla conca posta al di sotto dei gradini. Peraltro non può sottacersi la circostanza che rende ancora più insidiosa la condizione dei luoghi, consistente nella scarsissima illuminazione del sentiero. Più precisamente, dalle deposizioni testimoniali assunte, è emerso che nessuna illuminazione artificiale era posta sul sentiero e che l'unica fonte di illuminazione era costituita dalla luce che su di esso proveniva dalla illuminazione” e, quindi, vi fosse una responsabilità dell'albergo, il quale veniva dunque condannato a pagare l'importo di 28.000,00 euro.*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI TRAPANI**

Nella causa vertente

**TRA**

M. K. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. V. G. e dell'Avv. P.A. (C.F.) Via R. W. n. Palermo; elettivamente domiciliato in V. R. S., Trapani presso il difensore Avv. V. G.

**ATTORE**

**E**

A.A.D. di C. S.R.L.(Cf), con il patrocinio dell'Avv. F. A. e dell'Avv. , elettivamente domiciliato in V. N.R. Trapani presso il difensore Avv. F. A.

**CONVENUTO**

resa sulla base del seguenti

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

M. J. K. ha proposto il presente giudizio al fine di richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in relazione all'evento infortunistico avvenuto a Trapani, la sera del 7 settembre 2010, presso l'A. A. D. di C. srl;

in tale occasione l'attore, mentre passeggiava insieme alla moglie e altri amici, su una strada del complesso alberghiero vicino al parco giochi, priva di illuminazione e di cancello che ne impedisse l'accesso, è caduto su dei gradini in pietra coperti parzialmente da arbusti e piante selvatiche, non segnalati, subendo lesioni personali.

Costitutosi in giudizio, l'A.A.D. di C. srl ha eccepito ascrivibilità dell'accaduto allo stesso attore e alla sua distrazione, atteso che la stradina, posta in una zona della struttura non frequentata dagli ospiti, sarebbe stata delimitata da un cancello.

Ciò posto, la dinamica del sinistro, così come rappresentata da parte attrice in corso di causa, è stata confermata da quanto appreso dai testi escussi nel corso del giudizio che hanno confermato, con qualche piccola difformità relativa al posizionamento dai gradini - certamente ammissibile e non inficiante l'attendibilità dei testi, stante il lasso di tempo trascorso. In particolare i testi ricordano che nessun cancello delimitava la stradina, la quale era in battuto e pietrisco (o "piccole pietre"), che la zona non era illuminata e che nessuna segnalazione indicava il dislivello esistente e la presenza dei gradini e che il K. cadde sul gradini in pietra coperti di piante selvatiche, come confermato peraltro dalle ritrazioni fotografiche in atti.

Lo stesso legale rappresentante della convenuta in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato che la strada fa parte del complesso alberghiero, è accessibile agli ospiti e l'accesso ad essa non è precluso da cartelli o divieti, confermando che i luoghi erano coperti da arbusti, come ritratti nelle foto che ha confermato raffigurare una zona dell'agriturismo.

Il punto appare del tutto inconferente e irrilevante la circostanza allegata in comparsa di risposta, che la zona non è frequentata (almeno abitualmente) dagli ospiti dell'albergo e che non conduce alle camere da letto degli ospiti, mentre è risultata indimostrata la circostanza che vi fosse un cancello, avendo i testi e lo stesso legale rappresentante riferito la circostanza opposta.

In punto di diritto trova applicazione la norma di cui all'art. 2051 c.c., attesa l'appartenenza alla convenuta del luoghi in cui è avvenuto l'evento estivo (sul punto nessuna contestazione è stata mossa dalla società convenuta).

La Cassazione in punto di responsabilità da cose in custodia è concorde nel ritenere che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e

ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento; tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa stessa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato -con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8229 del 07/04/2010) e ancora la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ. sussiste qualora ricorrano due presupposti: un'alterazione della cosa, che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto della cd. insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e l'imprevedibilità di tale "alterazione" per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno. (Cass. Sez. 3, Sentenza. n. 11592 del 13/05/2010).

Nella specie, non v'è dubbio che la presenza dei gradini e del dislivello, la cui presenza non era opportunamente segnalata dal custode, costituisca una vera e propria insidia imprevedibile dal parte del malcapitato. Tanto chiarito, rimane da verificare se, nella specie, la condotta tenuta dal danneggiato integri gli estremi del caso fortuito rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Ebbene, sostanzialmente la convenuta ritiene che il fatto che l'attore abbia percorso una stradina solitamente non frequentata dagli ospiti e che si trovava lontano dall'alloggio ove era ospitato possa costituire uso improprio della cosa, idoneo ad interrompere il nesso causale.

La prospettiva non è condivisibile.

Ed invero in materia di caso fortuito, sub specie uso improprio, la Cassazione ha ritenuto che l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito del siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il nesso di causalità tra l'eventuale dovere di custodia di un condominio relativo ad un cortile adibito a parcheggio e l'evento di danno occorso al figlio minore di uno dei condomini che, introdottosi in ora serale in tale cortile protetto

da apposito cancello e destinandolo a spazio ricreativo per giocare a pallone, si era procurato delle lesioni venendo a contatto con i vetri di copertura delle grate di un garage, anch'esse appositamente protette, così ponendo in essere il c.d. "fattore esterno", idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e a condurre all'esonero da qualsiasi responsabilità del convenuto condominio). (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24804 del 08/10/2008).

Nel caso di specie, da un lato non è emerso nel corso del giudizio che l'accesso alla stradina percorsa ovvero ai gradini posti sul margine sinistro della stessa fossero inaccessibili e che comunque l'accesso fosse impedito da transenne o comunque protezioni di qualsiasi natura che l'attore avrebbe oltrepassato contravvenendo al divieto di accesso e, dall'altro, deve escludersi che il passaggio sul sentiero e sul gradini costituisca un uso improprio, atteso che il primo è evidentemente destinato a costituire un piano di camminamento e i secondi a condurre ad un piano di calpestio posto ad un livello inferiore rispetto al sentiero. L'assenza di segnali di inibizione al passaggio non consente di ritenere integrato l'uso anomalo e imprevedibile della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21727 del 04/12/2012).

Né, nella fattispecie, può ritenersi sussistente il concorso di colpa del danneggiato.

Ed infatti, come chiarito dalla Suprema Corte Sez. 3, Sentenza n. 1769 del 08/02/2012, la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ., di natura oggettiva, non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa fonte di danno volontariamente ed in modo inusuale, quando tale uso, benché non conforme a quello ordinario, è reso possibile dalla facile accessibilità alla cosa medesima. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., dell'albergatore per i danni patiti da una minore in gita scolastica, che, scavalcando il balcone della sua stanza ed avventuratasi su un solaio di copertura a pari livello non calpestabile per assumere stupefacenti, era caduta nel vuoto).

Nella fattispecie non risulta in alcun modo che l'attore abbia volontariamente fatto un uso anormale della cosa, per le considerazioni già svolte: camminava lungo un sentiero calpestabile e - anche a voler ritenere che abbia deviato il percorso indirizzandosi alla sinistra del selciato e comunque non ha dovuto superare alcuna protezione, barriera, recinzione che gli impedisse l'accesso alla conca posta al disotto del gradino. Peraltro non può sottacersi la circostanza, che rende ancor più insidiosa

la condizione dei luoghi, consistente nella scarsissima illuminazione del sentiero.

Più precisamente dalle deposizioni testimoniali assunte è emerso che nessuna illuminazione artificiale era posta sul sentiero e che l'unica fonte di illuminazione era costituita dalla luce che su di esso proveniva dalla illuminazione dell'edificio principale.

L'attore ha dunque diritto ad essere risarcito del danno non patrimoniale e patrimoniale subito.

Sul punto, le risultanze della c.t.u. medico legale sulla persona del danneggiato (le cui conclusioni non hanno formato oggetto di contestazione), hanno evidenziato il seguente danno etiologicamente riconducibile alla caduta per cui è causa:

Danno biologico 8% - I.T.T. giorni 30 - I.T.P. al 50% giorni 40, l'ITP al 25% giorni 50;

Spese mediche documentate € 1.635,00 ed € 4.056,80 (in dollari 5.599,40) e congrue, quindi in totale € 5.691,80.

Il danno biologico patito dall'attore, così come chiesto in sede di discussione facendo applicazione dell'art. 139 del D.Lgs. n. 209/2005, come aggiornato dal decreto 6 giugno 2013 ammonta ai seguenti importi:

- D.B. 8% E 9.845,52
- I.T.T. giorni 30 E 1.386,00
- I.T.P. giorni 40 al 50% E 924,00
- I.T.P. giorni 50 al 25% E 577,50
- Totale danno biologico € 12.733,02

Considerata, l'entità delle sofferenze fisiche e psichiche che presuntivamente hanno accompagnato le lesioni subite dall'attore, anche in considerazione della sua età e il pregiudizio anche soggettivo connesso alla residua rigidità nucale ai movimenti attivi e passivi e al dolore in regione occipitale, ritiene questo Giudice equo, ed appropriato ad una liquidazione personalizzata del danno che ne apprezzi la particolarità e in tutti i suoi aspetti, liquidare il ristoro per il complessivo danno non patrimoniale in tutte le sue componenti in € 15.279,62 in valuta attuale, potendosi liquidare in via personalizzata un'ulteriore aliquota pari ad un quinto di quanto riconosciuto tabellarmente e quindi pari a € 2.546,60.

Agli importi di cui sopra deve essere aggiunta la somma di € 5.691,80 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e documentate.

Danno globale subito da K. M. J. va, dunque, liquidato in € 20.971,42 incluse le spese mediche, in valuta attuale. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attore della complessiva som-

ma di € 20.971,42, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. Quanto al danno per ritardato pagamento, lo stesso compete dal dì del sinistro per le voci di danno non patrimoniale, mentre deve farsi decorrere da una data media che può individuarsi al 7 settembre 2012 quanto al danno patrimoniale.

Tenuto conto dei tassi d'interesse bancari vigenti nel periodo, e dell'esigenza di evitare ingiuste locupletazioni alla luce dell'applicazione degli stessi su somme già in moneta attuale, il danno stesso può commisurarsi nell'attribuzione di interessi annui del 2% sulle somme dovute dalle date predette a quella della presente sentenza. Dalla data della sentenza decorrono interessi compensativi nella misura legale sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il valore della causa e le questioni giuridiche trattate, con distrazione in favore degli avvocati P. A. e V. G.

Le spese delle CTU, già liquidate in corso di causa in favore di A. A. in € 72,56 oltre, e che si liquidano ora in € 250,00 oltre IVA, in favore del dott. A. G., vanno poste in via definitiva a carico della società convenuta. Nulla sulle spese della consulenza di parte e per i testimoni non residenti, le prime perché in ogni caso documentate solo all'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi tardivamente, le altre perché non richieste ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 30.05.2002 n° 115.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:

- in accoglimento della domanda, condanna l'A. A. D. di C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di M. J. K. dell'importo di € 20.971,42, oltre interessi come in parte motiva;
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di lite liquidate in € 4.245,00 di cui € 220,00 per spese, € 4.025,00 per compenso, oltre 15,00% per spese generali, Iva e CPA con distrazione a favore degli avvocati A. P. e G. V.;
- pone le spese delle CTU per come liquidate in corso di causa e in parte motiva, in via definitiva a carico del l'A. A. D. di C. s.r.l. soccombenente.

Così deciso in Trapani li 15 aprile 2014

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Linares

## NEGATO IMBARCO – DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

*Il certificato di nascita vidimato dalla Questura di Palermo è un documento di viaggio valido per i minori. Va, pertanto, considerato illegittimo il comportamento della compagnia aerea che si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali non consentendo la partenza al passeggero minore (Giudice di Pace di Palermo, sezione III, sentenza del 28 aprile 2014, n. 758)*

Il Giudice di Pace di Palermo, con sentenza n. 758 del 28 aprile 2014, ha condannato la compagnia aerea per aver illegittimamente negato l'imbarco ad un bambino per il quale, l'adulto che l'accompagnava, esibiva come documento di riconoscimento "un certificato di nascita con foto vidimato dalla questura".

La vicenda era accaduta presso l'Aeroporto di Palermo, dove uno steward della compagnia aveva messo in discussione la validità del documento di viaggio italiano, impedendo l'imbarco del bambino e, di conseguenza, dell'adulto nel volo con destinazione Londra.

Veniva pertanto instaurato un giudizio davanti al Giudice di Pace di Palermo, il quale ha accolto le argomentazioni dei viaggiatori, affermando che "la documentazione prodotta, ivi compreso il ripetuto certificato di nascita vidimato dalla Questura di Palermo, appare idonea all'espatrio del minore de quo e, quindi, appare idonea a consentire l'imbarco del suddetto volo, ne consegue con evidenza l'illegittimità del comportamento della Società convenuta che inopinatamente si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali intrapresi con gli attori".

## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace della Terza Sezione Civile, dott.ssa Carolina Arena, definitivamente decidendo ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

Nella causa iscritta al N. 11241 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civile dell'anno 2013, vertente

### TRA

G. L., R. S. M. e S. C., questi ultimi nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore P. R., tutti residenti a P. ed ivi elettivamente domiciliati in via W. n., presso lo studio dell'Avv. A. P., dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura agli atti:

### ATTORI

### E

R., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede presso l'aeroporto di D.;

### CONVENUTA CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 4 del regolamento CE n. 861/2007

### CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

Per gli attori: ritenere la responsabilità della Compagnia aerea convenuta, stante il proprio inadempimento contrattuale per avere illegittimamente rifiutato l'imbarco del minore P. R. e della Signora G. L. sul volo FR3919 per la tratta Palermo-Londra. Ciò premesso in virtù dell'art. 1218 cc. e del combinato disposto degli artt. 2, lett.J), 4 e 8 del Regolamento (CE) 261/2004 ritenere e dichiarare la R. tenuta a corrispondere agli attori R. M. e S. C., nelal qualità di genitori esercenti la potestà sul minore P. R. , l'importo di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre il prezzo pieno del biglietto di detto minore, pari ad euro 48,95, nonché a corrispondere all'attrice G. L. l'importo di euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria, oltre il prezzo pieno del biglietto pari ad euro 48,95. Con vittoria delle spese del giudizio

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che la presente sentenza viene resa, in applicazione della previsione di cui all'art. 4, primo comma, del Regolamento (CE) n. 861/2007 che regola il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, sulla base della documentazione versata in atti dagli attori.

La presente sentenza, inoltre, viene resa ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come novellato dall'art. 45 della legge 18 giugno 2009 n. 69, conseguentemente, viene omesso lo svolgimento del processo.

Tutto ciò premesso, passando ad esaminare il merito della controversia, si osserva che la domanda avanzata dagli attori, G. L., in proprio, R.S. e S.C., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore P.R., appare fondata e, conseguentemente, dovrà essere accolta.

Ed invero, dall'esame della copiosa documentazione versata in atti da parte attrice è rimasto processualmente provato e, quindi, accertato che illegittimamente la Compagnia di volo convenuta in data 17 luglio 2013 all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ha negato l'imbarco sul volo FR3919, con destinazione Londra, del minore R.P. e, conseguentemente dell'attrice G.L., nonna e accompagnatrice di detto minore, adducendo che la documentazione presentata al personale di terra non era idonea a consentire l'imbarco del ripetuto minore.

In particolare, non veniva accettato come valido ai fini dell'espatrio il certificato di nascita rilasciato dal Comune di Palermo in data 8 marzo 2010 e debitamente vidimato dalla Questura di Palermo con validità fino al 7 marzo 2015, documento che si trova in allegato al n. "3" del fascicolo di parte attrice.

In conseguenza al suddetto diniego l'attrice G. L. si è vista necessariamente costretta a rinunciare al viaggio che aveva programmato con il nipote.

Gli attori, inoltre, mediante la produzione della nota raccomandata del 26 luglio 2013, tramite il proprio legale hanno contestato prontamente il comportamento dalla convenuta e hanno chiesto il ristoro dei danni dagli stessi subiti, chiedendo al contempo la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004.

Sull'esame della nota del 20 agosto 2013 si evince, poi, che la R. in risposta alla richieste degli attori ha confermato di avere rifiutato l'imbarco del minore poiché non era stata esibita a tal fine valida documentazione di identità, senza, però, specificare quale documentazione mancasse e, al contempo, in detta nota ha elencato tutta la documenta-

zione presentata all'atto dell'imbarco compreso il certificato di nascita di cui sopra.

A tal proposito si osserva, infine, che ai sensi dell'art. 7/14 25 novembre 2009 è consentito ai minori di anni 15 di espatriare con il c.d. "lasciapassare" costituito da un certificato contestuale di nascita e cittadinanza vidimato dal Questore, documentazione che come provato *per tabulas* è stata prontamente esibita all'attrice G.L. al momento dell'imbarco. Orbene, alla luce di quanto precede, ed in considerazione del fatto la documentazione elencata nella predetta nota inviata da parte convenuta, ivi compreso il ripetuto certificato di nascita vidimato dalla Questura di Palermo, appare idonea all'espatrio del minore de quo e, quindi, appare idonea a consentire l'imbarco nel suddetto volo, ne consegue con evidenza l'illegittimità del comportamento della Società convenuta che inopinatamente si è resa inadempiente agli obblighi contrattuali intrapresi con gli attori.

Sempre in merito si rileva, inoltre, che in tema di negato imbarco (o volo cancellato), circostanza, come accertato, concretizzante inadempimento del contratto di trasporto aereo internazionale, al passeggero spetta provare unicamente il mancato imbarco (o la cancellazione del volo) mentre è onere della compagnia aerea provare eventuali cause di giustificazioni del negato imbarco (o della cancellazione del volo).

Nel caso di specie, però, la convenuta nulla ha provato in proposito, essendo rimasta contumace.

In considerazione di quanto precede è di tutta evidenza che agli attori va riconosciuto, in applicazione del disposto di cui all'art. 1218 c.c., il diritto ad ottenere, in applicazione del disposto di cui all'art. 1218 c.c., il diritto ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito ed allegato, oltre che il diritto ad ottenere la prevista compensazione pecuniaria ex artt. 4 e 7 del Regolamento CE n. 261/2004.

In particolare la Società convenuta dovrà rimborsare a G. L. il costo del biglietto aereo rilasciato per il volo FR 3919 seq. N. 138, pari ad euro 48,95, oltre che la compensazione pecuniaria di euro 250,00 in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 4 e 8 del Regolamento CE n. 261/2004.

Agli attori R.S.M. e S.C., nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore R.P., parte convenuta, inoltre, dovrà corrispondere euro 48,95 a titolo di rimborso del costo del biglietto aereo rilasciato per il volo Fr 3919 seq. N. 139 ed euro 250,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex artt. 4 e 8 del richiamato Regolamento CE n. 261/2004.

Conclusivamente, all'esito del presente giudizio la Società convenuta, R. LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta a corrispondere all'attrice G.L. la complessiva somma di euro 298,95 (euro 48,95 a titolo di rimborso del biglietto aereo ed euro 250,00 per compensazione pecuniaria ex artt. 4 e 8 Reg. CE n. 261/2004) oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo e agli attori R. S. M. e S. C., nella richiamata qualità, la complessiva somma di euro 298,95 (euro 48,95 a titolo di rimborso del biglietto aereo ed euro 250,00 per compensazione pecuniaria ex artt. 4 e 8 Reg. CE n. 261/2004) oltre interessi legali dalla data della domanda al soddisfo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

La presente sentenza, giusta la previsione di cui all'art. 282 c.p.c. è provvisoriamente esecutiva tra le parti

#### **P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo, in accoglimento delle domande avanzate da G. L. e da R.S.M. e S. C., quest'ultimi in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore R. P., così provvede:

- accerta e dichiara la responsabilità di R. LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'accertato inadempimento contrattuale e, conseguentemente,
- condanna R. LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a G. L., la complessiva somma di euro 298,95, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna R. LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a R. S. M. e S.C, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore R.P., la complessiva somma di euro 298,95, oltre interessi legali dalla data della domanda all'effettivo soddisfo;
- condanna R. LDT, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore degli attori delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 580,00, di cui euro 60,00 per esborsi forfetariamente considerati, oltre I.V.A. e CPA come per legge.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Così deciso in Palermo il 28 aprile 2014

Il Giudice

Dott.ssa Carolina Arena

## **CROCIERA – PACCHETTO TURISTICO**

*L'art. 43 del Codice dei Turismo ha sancito che la crociera è a tutti gli effetti un pacchetto turistico e che, quindi, quale organizzatore risponde dei danni subiti dai passeggeri, fatto salvo il diritto di rivalersi nei confronti della compagnia aerea, che va condannata in solido (Giudice di Pace di Catania, sentenza del 26 giugno 2014, n. 1926)*

Il Giudice di Pace di Catania ha condannato la compagnia di navigazione ed aerea al risarcimento nei confronti di una donna di Catania che, dopo aver acquistato una crociera di otto giorni per lei ed i suoi due figli, si era vista costretta a fare a meno dei bagagli, che erano arrivati in parte dopo tre giorni di crociera, in parte il pomeriggio del penultimo giorno di vacanza.

La signora, al ritorno a casa, aveva inoltrato alla compagnia crocieristica una richiesta di risarcimento che veniva negata.

Iniziava pertanto un giudizio, durante il quale la compagnia chiamava in causa il vettore aereo.

Il Giudice di Pace, applicando l'art. 43 del Codice dei Turismo, sanciva che la crociera è a tutti gli effetti un pacchetto turistico e che, quindi, l'organizzatore era tenuto a rispondere dei danni subiti dai passeggeri, fatto salvo il diritto di rivalersi nei confronti della compagnia aerea, condannata in solido.

### **REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI CATANIA**

nella persona della dott.ssa Laura Milazzo, ha pronunciato la seguente

#### **SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 8371/2013 promossa da (*omissis*) e (*omissis*) tutti residenti in Catania, rapp.ti e difesi dall'Avv. C.C., presso il cui studio in Catania, viale della L. n. 221, hanno eletto domicilio



**ATTORI**  
**CONTRO**

(*omissis*) in persona del (*omissis*) con sede in (*omissis*) P.I. (*omissis*) rappresentata e difesa dall'Avv. (*omissis*) ed elettivamente domiciliata in Catania presso lo studio dell'Avv. (*omissis*)

**CONVENUTA**

**E**

(*omissis*) in persona del (*omissis*) con sede in (*omissis*) rapp.ta e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti (*omissis*) C.F. (*omissis*), con domicilio eletto in Catania via (*omissis*) presso lo studio di quest'ultima.

**CONVENUTA – TERZA CHIAMATA**

avente ad oggetto: Ritardo/cancellazione volo smarrimento bagagli.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri (*omissis*) a mezzo di loro procuratore, convenivano in giudizio la (*omissis*), in persona del Procuratore Speciale p. t., per statuire la responsabilità della convenuta, per lo smarrimento dei bagagli, poi ritrovati e recapitati dopo alcuni giorni di navigazione, quasi al termine della crociera; con condanna della parte convenuta al risarcimento dei danni di natura patrimoniale e non, nella complessiva somma di € (*omissis*), in favore della signora (*omissis*) e di € (*omissis*) per ciascuno, in favore della signora (*omissis*) e del sig. (*omissis*) o in quella diversa misura ritenuta equa e che emergerà nel corso del giudizio, entro il limite di competenza del giudice adito, comprensiva di interessi dalla domanda al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e compensi del giudizio.

I fatti: gli odierni istanti acquistarono presso l'agenzia (*omissis*) una crociera (*omissis*) in specie la Crociera Grandi Città del Baltico, con partenza da Catania il 19.08.2012, e ritorno dopo otto giorni, il 26.08.2012, per la somma di € 3.532,00. La crociera prevedeva la partenza dall'aeroporto di Catania, alle ore 7.35, con volo A. ed arrivo a Roma Fiumicino alle ore 8.55, e ripartenza da Roma verso Copenaghen alle ore 11,50. Alla partenza, da Catania, gli attori imbarcavano n. 3 bagagli; ma giunti a destinazione ne constatavano la mancata riconsegna; provvedevano dunque ad effettuare la denuncia di smarrimento, P.I.R. presso l'ufficio Lost & Found di Copenaghen, oltre a segnalare il fatto alla compagnia. La mancanza dei bagagli ha comportato disagi agli odierni attori, che

dunque furono costretti ad acquistare alcuni beni per sopperire alle prime necessità (per € 161,49), dal momento che due valigie su tre furono recapitate a Stoccolma solo nel primo pomeriggio del 21 agosto, mentre il terzo bagaglio venne riconsegnato a Warnemunde alle ore 17,00 del 25 agosto, ultima tappa della crociera (come accertato anche dalla *omissis*). I bagagli non presentavano darmi alla riconsegna, anche se la terza valigia risultò poi danneggiata. Inviato reclamo alla compagnia (*omissis*) ed all'agenzia (*omissis*) oltre che alle compagnie (*omissis*) e (*omissis*) per l'ultima tratta di volo, atteso che rimaneva priva di riscontro la richiesta risarcitoria, gli attori si vedevano costretti ad adire le vie legali per ottenere quanto di loro spettanza, di natura patrimoniale e non, constatata anche la vacanza rovinata a causa dello smarrimento dei propri bagagli. La (*omissis*) dunque risulterà responsabile, ai sensi dell'art. 34 Codice del Turismo, trattandosi di acquisto di pacchetto turistico. Ai sensi poi del 2 comma dell'art. 43 comma 2, la Costa è responsabile anche, quale organizzatore o intermediario, che si avvale ad altri prestatori di servizi, dei danni sofferti dal turista, salvo diritto di rivalsa. Per tali motivi, gli attori insistevano dunque nelle proprie richieste.

Si costituiva la (*omissis*), in persona del Procuratore Speciale p.t., la quale rilevava come nessun inadempimento potesse esserle attribuito, considerato anche che il personale della (*omissis*) nell'occorso si premurava fornendo agli attori, come previsto nel caso di specie, un kit di emergenza per ognuno di loro, e mettendo a disposizione il guardaroba della nave, oltre ad un servizio di sartoria e di lavanderia; al fine di consentire agli attori di poter comunque godere della loro vacanza. Atteso che la compagnia di crociera provvedeva a predisporre a bordo beni di prima necessità ed altresì abiti di ogni taglia, per ogni gusto ad ogni ora della giornata, nessuna responsabilità può essere addossata alla (*omissis*) dunque ogni richiesta avanzata dagli attori appare del tutto infondata. Rilevava comunque come ogni eventuale responsabilità per i fatti contestati sia da attribuire alla compagnia aerea (*omissis*), sulla quale intendeva rivalersi, quale soggetto terzo obbligato a rendere ulteriori servizi pattuiti con l'organizzatore, consentendo all'operatore di essere manlevato da eventuali condanne. Pertanto, chiedeva di chiamare in causa la compagnia (*omissis*), atteso che il ritardo nella consegna dei bagagli andava attribuito unicamente al volo Catania/Roma Fiumicino del 19/8/2012. rilevava infine come parte attrice, pur avendo acquistato una polizza assicurativa (*omissis*), per lo smarrimento e la ritardata consegna del bagaglio, non ha inteso dar seguito alla relativa procedu-

ra. Infine, considerava eccessive le richieste risarcitorie avanzate dalla parte attrice; ed in specie la voce relativa al danno da vacanza rovinata. Insisteva dunque nella chiamata del terzo; altresì nel proprio difetto di legittimazione; nel merito nel rigetto della domanda, comunque della sola compagnia aerea, anche in merito alle spese legali.

Il Giudice, alla prima udienza, autorizzava la chiamata della compagnia aerea (*omissis*), la quale, nei costituirsi, all'udienza successiva, eccepiva in primis come la materia risulti disciplinata dal Codice della Navigazione, oltre che dalla Convenzione di Montreal. Rilevava altresì il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rivalsa avanzata dalla (*omissis*), per il danno richiesto dalla signora (*omissis*), per € 250,00, non riconducibile alla compagnia aerea, in quanto il bagaglio consegnato in ritardo non presentava danno, se non alla riconsegna definitiva, a conclusione della vacanza.

Altresì, la domanda risulterebbe inammissibile per mancata presentazione del reclamo entro il termine di gg 7 dal suo ritrovamento.

Nel merito: lo smarrimento del bagaglio non può imputarsi alla convenuta compagnia, in quanto i bagagli vanno consegnati a distinte società che si occupano della movimentazione del traffico, del carico e dello scarico dei bagagli. Il vettore, peraltro, non risulta responsabile, qualora dimostri che egli ed i propri dipendenti ed incaricati abbiano adottato tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare il danno. In tal caso l'esclusione di responsabilità è in re ipsa, atteso che il vettore, per legge, non può interferire nelle attività di movimentazione di bagagli. Quanto al danno non patrimoniale, certamente non va riconosciuto, atteso che lo stress subito non può certamente considerarsi circostanza tale da integrare tale forma di danno. Non può nemmeno addebitarsi alla convenuta compagnia l'eventuale danno da vacanza rovinata, che si riferisce ai viaggi ed alle vacanze tutto compreso.

Tale circostanza esula dunque dal campo dei trasporti aerei. Sul quantum, rileva la circostanza che i bagagli sono stati rinvenuti e restituiti, ragion per cui non si è avuta alcuna perdita dei beni o decremento patrimoniale. Relativamente al danneggiamento della valigia della signora (*omissis*), non vi è poi alcuna prova in atti, risultando dunque arbitraria la relativa richiesta. Sui beni acquistati infine non vi è prova del tipo di acquisto effettuato, altresì essendo rimasti i beni comunque nella disponibilità degli attori chiedeva ridursi la richiesta risarcitoria nella misura del 50%, in conformità alla disciplina del regolamento 261/04. insisteva dunque nelle proprie richieste sia preliminari che di merito.

Il Giudice di Pace, letti gli atti ed i verbali di causa, ammesso l'interrogatorio formale degli attori, per come richiesto dalla convenuta (*omissis*) e, ritenuto poi poter decidere in base a quanto prodotto, attesa la natura documentale del procedimento, all'udienza del 04/06//2014, ritenuta la causa matura, la mandava in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale e nelle note depositate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla documentazione agli atti della parte attrice, si rinviene denuncia di smarrimento dei tre bagagli, meglio identificati nello stesso modulo di denuncia, e corrispondenti a quelli indicati nei talloncini rilasciati ai passeggeri, a seguito della consegna di tali bagagli, al momento del ceck-in, dall'aeroporto di partenza. Altresì nella denuncia di smarrimento fatta a bordo della (*omissis*), vengono nuovamente indicati i bagagli e riferito che probabilmente gli stessi furono smarriti allo scalo di Roma Fiumicino. Dalla comparsa della (*omissis*) si evince che lo smarrimento del bagaglio è da attribuire alla compagnia aerea (*omissis*) che curava, per conto della (*omissis*), il trasferimento, via aerea, dei passeggeri della crociera (*omissis*), da Catania a Roma; i bagagli non venivano ritrovati già nella prima tratta, con scalo a Roma Fiumicino. Tale circostanza non viene comunque smentita dalla compagnia aerea. A tal uopo, occorre dunque, innanzitutto, pronunciarsi sulle eccezioni preliminari formulate; ed in primis sull'eccezione di prescrizione, formulata dalla compagnia. Nel silenzio delle norme del Regolamento del 2004, occorre, nella specie, riportarsi alle disposizioni della Convenzione di Montreal, ed in particolare all'art. 35, che si riporta all'art. 29 della Convenzione di Varsavia, che a tal proposito prevede che l'azione di responsabilità per i diritti riconosciuti da tali convenzioni deve essere promossa, a pena di decadenza, entro due anni dall'arrivo a destinazione o dal giorno in cui l'aeromobile avrebbe dovuto arrivare o da quello in cui il trasporto fu interrotto.

Il nostro ordinamento, in attesa di una disciplina specifica, che risolverebbe ogni questione, atteso che comunque le norme del Regolamento 261/04 si pongono al di sopra delle Convenzioni di Montreal e di Varsavia, che non le rendono, in caso di vuoto normativo, automaticamente applicabile, a seguito della riforma del codice della navigazione, all'art. 949 ter c. n. 9, ha ritenuto applicabile, a fini decadenziali, il termine biennale previsto dagli artt. 29 e 35 su indicati, tenendo conto comunque anche del termine di sospensione feriale, operativo in Italia, risul-

tando diversamente illegittimamente incostituzionale all'art. 24 Cost; dunque il termine di decadenza per la proposizione dell'azione è di 2 anni e 90 giorni, dal giorno in cui il passeggero ha fatto ritorno, dal momento in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare o il trasporto fu interrotto; escludendo specificamente l'applicabilità delle norme sulla prescrizione. Avendo nella specie parte istante iniziato l'azione entro il termine su indicato, l'azione risulta proponibile, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione (o meglio decadenza) proposta. Quanto all'ulteriore eccezione, concernente il difetto di legittimazione passiva della (*omissis*) va evidenziato come, relativamente al caso prospettato, per come giustamente riportato nell'atto introduttivo, avendo gli istanti acquistato un pacchetto unico volo/crociera per la partecipazione ad una crociera, con imbarco da Copenaghen, e partenza dall'Italia, offerto dalla compagnia (*omissis*), con la quale venne stipulato apposito contratto di viaggio, in applicazione dell'art. 43 comma 2 cod. del Turismo, dei danni sofferti dai turisti, ovviamente collegati all'acquisto del pacchetto, risponde anche l'organizzatore o intermediario, salvo diritto di rivalsa nei loro confronti.

Dunque, va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da parte della (*omissis*), rilevando dunque le (eventuale) responsabilità solidale di (entrambi) i convenuti, salvo poi l'azione di rivalsa da parte della (*omissis*) nei confronti del (*omissis*) per quelle somme che dovesse eventualmente essere tenuta a corrispondere a controparte, nel caso di accertamento della responsabilità conseguente allo smarrimento dei bagagli, da attribuirsi alla compagnia aerea. Infine, sempre in via preliminare, relativamente all'azione proposta e strettamente concernente il risarcimento per il bagaglio ritrovato il giorno 26 agosto, danneggiato, va dichiarata l'improcedibilità della domanda, non avendo parte istante provveduto a denunciarne il fatto nel termine di decadenza di 7 giorni dalla riconsegna (per come previsto dall'art. 31 della Convenzione di Montreal).

Nel merito: due dei tre bagagli regolarmente consegnati all'aeroporto di Catania vennero riconsegnati agli attori dopo 3 giorni di crociera, ed in specie quello del (*omissis*) ed un altro in comune tra la sig.ra. (*omissis*) e la (*omissis*). Il terzo bagaglio, secondo quanto riferito anche in sede di interrogatorio formale, fu ritrovato l'ultimo giorno della (*omissis*).

Tale bagaglio, secondo quanto riferito dalla signora (*omissis*) fu ritrovato integro, ma alla fine della crociera, dopo lo sbarco, venne riconsegnato senza manico, seppur con tutti gli indumenti all'interno integri.

La valigia conteneva indumenti sia della (*omissis*) che della figlia.

Da quanto su evidenziato, quindi appare evidente come i passeggeri oggi attori dovettero privarsi dei propri beni ed effetti personali per almeno la metà della crociera; ed altresì come due su tre passeggeri per l'intera crociera dovettero fare a meno di ulteriori beni, anche non di prima necessità. In applicazione delle disposizioni della Convenzione di Montreal, ed in specie dell'art. 22 paragrafo 2 Convenzione di Montreal, in caso di perdita o smarrimento di un bagaglio, ogni singolo passeggero ha diritto ad una compensazione pecuniaria sino a 1000 diritti speciali (circa 1100,00 euro). Lo stesso dicasi in caso di distruzione e/o deterioramento del bagaglio. La compensazione spetta singolarmente ai passeggeri anche se il numero dei bagagli consegnati era inferiore a quello dei viaggiatori effettivi (ad es. 4 passeggeri con bagagli divisi in due valigie – così sentenza Corte Giustizia 22.11.2012 C 139/11). La responsabilità del vettore aereo sussiste per il solo fatto della perdita o deterioramento del bagaglio prodottosi a bordo o durante qualsiasi periodo in cui il vettore ne aveva la custodia dopo la consegna; a meno che il danno non consegua alla natura stessa del bagaglio a suo difetto o vizio intrinseco (art. 17 ai paragrafi 2 e 4).

Nel commisurare il quantum del risarcimento per lo smarrimento o la perdita del bagaglio, il giudice tiene conto dei giorni in cui il soggetto non ha potuto usufruire del bagaglio; dovendo inoltre rimborsare anche le spese (vive) sostenute per l'acquisto di beni (nuovi) di prima necessità, a causa dello smarrimento del bagaglio, previa esibizione dello scontrino, che quanto eventualmente acquistato in base anche alla motivazione del viaggio (es. vestiti per partecipare ad un congresso, matrimonio), nonché le eventuali ed ulteriori spese affrontate dal passeggero per il recupero del bagaglio (ad es. le spese di taxi sostenute per recarsi in aeroporto per il ritiro del bagaglio, poi ritrovato). Nella specie ritiene questo giudicante dover risarcire per il bagaglio di (*omissis*). Ritenuto che lo stesso fu recapitato e consegnato dopo tre giorni di vacanza la somma di € 300,00, a prescindere dalla circostanza che lo stesso fosse in possesso di bagaglio a mano, che certamente non gli consentiva di poter usufruire di tutto quanto necessario a trascorrere spensieratamente una vacanza con i propri effetti personali, beni necessari alla persona per tutto il giorno, ed altresì di potersi cambiare anche in occasione delle serate che si svolgono all'interno di una nave, consentendo al passeggero anche il cambio di vestiti che si impone in una crociera ed in specie nelle prime serate.

Quanto alle altre due attrici, atteso che le stesse non poterono usufruire di una valigia per tutta la crociera e che un bagaglio contenente beni comuni fu rinvenuto solo il terzo giorno, alle stesse ritiene questo decidente dover riconoscere un risarcimento pari ad € 500,00 per ciascuna. A nulla rileva la circostanza che la (*omissis*) si prodigò fornendo un kit di beni, peraltro non confermato dagli attori in sede di interrogatorio formale, anche in considerazione della mancanza di cambi, prevedendo tale kit (eventualmente) soltanto una maglietta, spazzolino da denti, già in possesso dagli attori nel bagaglio a mano; ed evidenziando come a prescindere da tale circostanza il risarcimento appare dovuto per il sol fatto che i passeggeri vengono privati di quanto da loro portato in viaggio, per soddisfare le proprie esigenze personali, e di quanto di loro appartenenza; circostanza questa da sola idonea a turbare anche parzialmente ogni vacanza.

In tale contesto trova applicazione la Convenzione di Montreal, ed in specie l'art. 19 che prescrive che "il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci". In materia, l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte afferma "la risarcibilità dei danni patiti dagli utenti di compagnie aeree per il ritardo l'inadempimento nell'esecuzione del contratto di trasporto, allorché il vettore non dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno ex art. 942 cod. nav., ovvero non provi l'impossibilità della prestazione derivata da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c." (per tutte, Cass. Civ. 9854/04).

Chiarisce, in particolare, la Cassazione (Cass. Civ. sez. III, n. 20787/04, conf. da Cass. Civ. 4852/1995) che "la norma dell'ordinamento interno che regola la materia della responsabilità del vettore per l'inadempimento nel trasporto di persone e beni è l'art. 942 del codice della navigazione". Siffatta norma dispone al riguardo che "il vettore risponde del danno per il ritardo e per l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto a meno che provi che egli e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno". In buona sostanza – continua la Cassazione – la disposizione citata "stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del vettore. Per liberarsi della quale, il vettore è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Non basta, peraltro, la prova generica dell'uso della normale diligenza secondo il criterio di valutazione stabilito dall'art. 1176 comma 2 c.c., ma occorre la specifica indicazione delle misure concrete adottate e l'individuazione della causa che ha provocato il danno, con la conseguenza che rimangono a carico del vettore i danni da causa ignota. Il caso fortuito

– conclude la Suprema Corte – e la forza maggiore, quali fattori estranei all'organizzazione del trasporto, concretano causa non imputabile al vettore ex art. 1218 c.c. e ne escludono la responsabilità solo se egli non sia riuscito a garantire la puntuale esecuzione del trasporto".

Non risultando dunque contestato ed evidenziato nella documentazione prodotta che gli attori consegnarono i bagagli all'aeroporto di Catania, ove s'imbarcavano su un volo verso Roma (per poi imbarcarsi verso Copenaghen dove aveva inizio la crociera dagli stessi prenotata), che restarono privi dei loro bagagli, poi riconsegnati dopo tre giorni e l'ultimo giorno di crociera, in conseguenza va dichiarato l'inadempimento della società convenuta all'obbligo di custodia e di riconsegna dei bagagli da cui deriva la responsabilità della predetta società per il danno subito agli attori a causa dello smarrimento e della ritardata consegna dei suoi bagagli.

In merito al "danno" subito, va inoltre rilevato come, la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che tale termine, derivante dalla perdita di bagagli, contenuto all'art. 22, n. 2, della convenzione di Montreal, include tanto il danno materiale quanto il danno morale; ciò al fine di garantire il giusto equilibrio dei contrapposti interessi, ossia quelli del passeggero ad essere risarcito agevolmente e rapidamente e quelli dei vettori aerei a non essere gravati da oneri di riparazione difficilmente identificabili e calcolabili, atti a compromettere e/o paralizzare la loro attività economica; riconoscendo un rimborso fino a mille Dsp (diritti speciali di prelievo pari a 1.134,71 euro) in caso di compagnie aeree dell'Unione europea e dei Paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal e fino a 17 Dsp (circa 19 euro) per Kg in caso di compagnie aeree dei Paesi che aderiscono alla convenzione di Varsavia.

Infine, occorre altresì sottolineare come a nulla rileva la circostanza prospettata dalla (*omissis*) di non aver parte istante fatto ricorso alla assicurazione stipulata al momento della contrattazione, tramite la (*omissis*); rilevando come la convenuta compagnia di navigazione non solo non ha dimostrato che eventualmente gli attori si siano avvalsi di tale polizza, proposta dalla convenuta compagnia al momento dell'acquisto del pacchetto, ai fini risarcitori; ma altresì da quanto prodotto in atti non si evince quali siano le coperture di tale assicurazione, né la stessa (*omissis*) ha prodotto le condizioni della polizza, che la stessa propone e fa sottoscrivere a chi acquista il pacchetto, atta ad evidenziare le coperture garantite nel corso di un viaggio.

Infine, relativamente alla richiesta di rimborso delle spese documentate, si osserva come dagli scontrini prodotti non si evince chiaramente

il tipo di acquisto effettuato; quindi tali spese non possono riconoscersi in questa sede.

Ne consegue l'accoglimento delle domande avanzate dagli attori, nei termini su indicati; con conseguente condanna delle parti convenute, in solido, al pagamento di quanto su specificato in favore degli odierni attori, a titolo di risarcimento, oltre interessi legali dalla richiesta al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate, in favore dell'odierna parte istante, in complessive € 700,00, di cui € 200,00 per spese, ed € 500,00 a titolo di compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge.

### PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *(omissis)* e *(omissis)* nei confronti della compagnia *(omissis)*, in persona del *(omissis)* p.t., e della *(omissis)*, in persona del *(omissis)* e del *(omissis)*, così statuisce:

- rigetta l'eccezione di prescrizione formulata dalla *(omissis)* in persona del *(omissis)* e *(omissis)* del *(omissis)* e p.t.;
- rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla *(omissis)* in persona del *(omissis)* p.t.;
- dichiara improcedibile la domanda di parte attrice di risarcimento del danno del bagaglio danneggiato.

Nel merito:

- accoglie le domande proposte e conseguentemente condanna le convenute in solido al pagamento, a titolo di risarcimento della somma di € 300,00, in favore del sig. *(omissis)* oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; e della somma € 500,00, per ciascuna, in favore delle sigg. *(omissis)* e *(omissis)*, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; e salvo diritto di rivalsa da parte della *(omissis)* nei confronti della compagnia *(omissis)* per le somme eventualmente dalla stessa anticipate in favore degli attori;
- condanna le convenute in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore degli attori, che si liquidano in complessive € 700,00 di cui € 200,00 per spese ed € 500,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA. Catania, 26 giugno 2014

Il Giudice

Dott.ssa Laura Milazzo

## CAPITOLO V RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO E GARANZIA NELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO

In questo capitolo si passerà in rassegna la responsabilità del produttore e la garanzia nella vendita dei beni di consumo disciplinata dagli articoli 114 e seguenti del Codice del Consumo.

### 5.1. La definizione di produttore

Innanzitutto è bene ricordare che la definizione del produttore (art. 115), come modificata dal decreto legislativo 221/07, si va ad affiancare a quella prevista dall'articolo 3 del Codice del Consumo, che definisce produttore “*il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto o sulla sua confezione*”.

Nella categoria di “*intermediari del fabbricante*” vengono, quindi, inclusi anche quei soggetti che, pur non svolgendo una vera e propria attività di produzione di beni, influiscono attraverso la loro opera sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto; vengono, invece, esclusi il trasportatore e l'installatore.

Il fornitore è responsabile nei confronti del soggetto danneggiato, nella situazione in cui non gli comunica il nome del produttore nei modi e tempi stabiliti.

La sua responsabilità è legata a 3 elementi:

- *il fornitore ha distribuito il prodotto nell'ambito di una attività commerciale;*
- *il produttore deve rimanere sconosciuto;*
- *il fornitore non comunica l'identità del produttore<sup>26</sup>.*

<sup>26</sup> Anche se il fornitore ha, in questa ipotesi, solo una responsabilità eventuale, all'interno del Codice del Consumo, altre norme lo hanno invece reso direttamente responsabile nei confronti del soggetto che utilizza il bene. Si è passati da un sistema

Si tratta di una sorta di responsabilità a cascata, che colpisce i soggetti che vengono coinvolti nella catena che porta dalla produzione alla vendita di un prodotto e che serve ad attribuire a ciascuno uno stimolo a seguire le regole di trasparenza.

## 5.2. Il prodotto difettoso e la responsabilità del produttore

L'articolo 117 del Codice del Consumo stabilisce che **un prodotto è difettoso** quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze. La valutazione, da compiersi caso per caso, andrà effettuata tenendo conto di alcuni parametri indicati dalla stessa legge:

- *il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;*
- *l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato;*
- *il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.*

Il riferimento al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione richiama gli obblighi di informazione del produttore. Quando un prodotto viene messo in circolazione senza adeguate istruzioni, può essere considerato difettoso.

Il concetto di difetto è strettamente connesso al concetto di sicurezza e di pericolo per il soggetto che ne fa un uso e per i terzi che si trovano in contatto con esso. In tale prospettiva il difetto non coincide con il vizio, perché il vizio è un'imperfezione del bene che può anche non comportare un'insicurezza del prodotto. Potrebbe quindi affermarsi che il vizio comprende, al suo interno, la nozione di difetto ma presenta un rilievo più ampio.

Può essere considerato, altresì, un parametro integrativo di riferimento, al fine di valutare la sussistenza del difetto, la nozione di prodotto sicuro contenuta nella disciplina sulla sicurezza generale dei prodotti riprodotta nell'articolo 103 del Codice del Consumo.

(antecedente al Codice) in cui questa figura aveva un ruolo neutrale, ad un nuovo scenario in cui diventa protagonista. Per esempio, l'articolo 104 stabilisce che *“il fornitore/distributore dovrà omettere la fornitura di prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità, in base alle informazioni in suo possesso”*.

In base a tale disposizione è sicuro il prodotto che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l'installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l'impiego del prodotto e considerati accettabili nell'osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione dei seguenti elementi:

- 1) caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione;
- 2) effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l'utilizzazione del primo con i secondi;
- 3) presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
- 4) categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani.

L'articolo 118 prevede delle ipotesi tassative in presenza delle quali è esclusa la responsabilità del produttore:

- se il prodotto non è stato messo in commercio dal produttore;
- se il difetto che ha causato il danno non c'era quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
- se il prodotto è stato fabbricato solo per l'autoconsumo e non è destinato alla vendita;
- se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma di legge vincolante;
- se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, nel momento in cui ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso (si parla in questo caso di rischio di sviluppo. Si tratta di un compromesso tra la necessità di sostenere e stimolare le attività innovative delle imprese e le richieste dei consumatori);
- se il difetto del prodotto non dipende dalle qualità delle componenti, ma dall'uso che ne è stato fatto nella realizzazione del prodotto finale.

In tutte queste ipotesi è il produttore che deve dimostrare l'assenza di responsabilità da parte sua.

L'articolo 119 si occupa di dare una definizione del concetto di "messa in circolazione del prodotto", (l'immissione del prodotto nel mercato) come il momento in cui il prodotto esce dalla sfera di controllo del produttore, potendo così provocare danno al pubblico dei consumatori e degli utenti.

Questa nozione risulta fondamentale sotto diversi profili:

1. Per un'indagine sulle cause di esclusione della responsabilità, le quali sono previste:

- se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
- se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo in circolazione il prodotto;
- se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerarlo come difettoso.

2. Per la valutazione sulla difettosità del prodotto: un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui il mondo in cui il prodotto è stato messo in circolazione ed il tempo.

3. Per stabilire il termine decennale entro cui il produttore può essere chiamato a rispondere dei difetti del suo prodotto.

La messa in circolazione avviene anche mediante consegna al vettore o allo spedizioniere. Questa consente di estendere il raggio di applicazione della norma anche all'ipotesi di danni provocati a terzi da prodotti difettosi in viaggio verso l'acquirente o l'utilizzatore.

L'articolo 119 prevede altresì una deroga al principio in base al quale il prodotto deve essere messo in circolazione in maniera volontaria dal fabbricante: il produttore è chiamato a rispondere dei danni provocati dai suoi prodotti anche quando la messa in circolazione dipende da una vendita giudiziale forzata.

Secondo l'art. 120 del Codice, è il danneggiato che deve provare il difetto, il danno e la connessione tra difetto e danno; il produttore,

a sua volta, deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità, secondo quanto stabilito dall'articolo 118.

La responsabilità imposta al produttore, prescindendo dalla prova della sua colpa, è una responsabilità oggettiva, basata sul solo rapporto di causalità tra il fatto e l'evento dannoso.

Nel caso più soggetti abbiano partecipato alla realizzazione del bene difettoso, esiste una responsabilità solidale e tutti sono obbligati a risarcire il danno<sup>27</sup>.

L'articolo 122 si occupa di regolare la situazione in cui esiste una colpa del danneggiato nel verificarsi dell'evento nocivo. In tale situazione, si è giunti a negare ogni obbligo di risarcimento per il produttore, in quanto, il danneggiato, pur consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne poteva derivare, si sia volontariamente esposto.

Naturalmente, spetta al produttore fornire la prova dell'esistenza di esclusione della sua responsabilità, dimostrando che il danneggiato aveva piena consapevolezza del difetto e del pericolo che poteva derivare.

Per quanto concerne la tipologia del danno, è bene distinguere due tipologie:

- il danno provocato dalla morte o da lesioni personali;
- la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purchè utilizzato dal danneggiato.

Per quanto riguarda la prima tipologia, la norma prevede solo la risarcibilità del danno biologico, cioè del danno alla salute come lesione dell'integrità psico-fisica di un soggetto ma non si occupa di danno morale, il quale viene invece previsto dall'articolo 2059 del Codice Civile.

Per quanto riguarda la seconda tipologia, è stata prevista una soglia minima di valore del bene (387,34 euro).

È nulla ogni clausola che limita o esonera il produttore dalla responsabilità derivante da prodotto difettoso.

<sup>27</sup> Per quanto riguarda i rapporti interni fra i responsabili, secondo le regole ordinarie della solidarietà, colui che ha risarcito il danno al consumatore, può agire (tecnicamente "ha regresso") contro gli altri nella misura determinata da alcuni parametri: le dimensioni del rischio riferibile a ciascuno; la gravità delle eventuali colpe; l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.

Dal momento in cui il danneggiato subisce il danno e viene a conoscenza del difetto e dell'identità del responsabile, ha 3 anni per chiedere il risarcimento.

In caso di aggravamento del danno, **il termine di 3 anni** deve essere calcolato dal momento in cui il danneggiato ha preso consapevolezza della gravità.

La responsabilità del produttore per danni derivanti da prodotti difettosi dura 10 anni dalla messa in circolazione.

È il produttore a dover evidenziare che il periodo è trascorso e che il consumatore non può avere alcun risarcimento.

L'utilizzatore potrà naturalmente agire davanti ad un giudice, qualora si verifichi un danno, ma non potrà richiamare le regole sulla responsabilità oggettiva del produttore.

### 5.3. La disciplina delle garanzie nella vendita dei beni di consumo

La disciplina delle **garanzie nella vendita dei beni di consumo** è contenuta negli artt. 128 e seguenti del Codice del Consumo.

È importante puntualizzare che le regole riguardanti i contratti di vendita dei beni di consumo e le garanzie previste dalla legge sono applicabili anche a contratti di tipo diverso, quali ad esempio, i contratti di permuta e di somministrazione, nonché quelli di appalto, di opera e tutti i contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre; ciò vuol dire che tali contratti devono comunque riguardare necessariamente un bene di consumo.

La norma riporta delle definizioni essenziali per inquadrare tale argomento, ed in particolare:

- **il bene di consumo** è qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, che viene acquistato da un consumatore; da ciò è possibile stabilire che anche le singole parti che compongono un bene rientrano nella definizione di bene di consumo<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Non rientrano invece nella nozione di beni di consumo:

- i beni venduti attraverso le autorità giudiziarie (ad es. i beni mobili di un debitore venduti all'asta); tali beni, pur potendo essere beni di consumo, sono sottratti all'applicazione di tali regole in quanto vengono messi sul mercato attraverso canali non tradizionali;
- l'acqua ed il gas, a meno che non vengano confezionati per la vendita di determinate quantità (ad esempio l'acqua in bottiglia da bere o il gas venduto in bombole da campeggio);
- l'energia elettrica.

- il **venditore** è qualsiasi persona fisica o giuridica (ad esempio una società), pubblica o privata, che esercita una attività imprenditoriale o professionale consistente nella vendita di beni di consumo, o la cui attività si svolge attraverso la sottoscrizione di alcuni contratti alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre (si fa riferimento ai già citati contratti di permuta e di somministrazione, nonché a quelli di appalto e di opera);

- la **garanzia convenzionale ulteriore** è qualsiasi garanzia offerta da un venditore o da un produttore che si aggiunge a quella esistente per legge (c.d. garanzia legale). In particolare, essa consiste nell'impegno da parte del venditore o produttore, senza oneri aggiuntivi per il consumatore, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare o intervenire sul bene di consumo, tutte le volte in cui lo stesso non corrisponda alle condizioni presenti nella garanzia o annunciate attraverso la pubblicità.

Tale strumento viene utilizzato dal venditore o dal produttore proprio per invogliare il consumatore alla scelta del proprio prodotto in virtù della più ampia tutela che gli viene offerta;

- la **riparazione** è un intervento sul bene di consumo al fine di renderlo conforme alle previsioni contenute nel contratto di vendita. Le regole riguardanti la vendita dei beni di consumo e le garanzie si applicano anche alla vendita dei beni usati, escludendo però la loro applicazione in presenza di difetti che derivano dal normale uso che viene fatto del bene.

L'articolo 129 del Codice del Consumo impone al venditore il preciso obbligo di consegnare al consumatore beni di consumo che siano conformi al contratto di vendita: in altri termini, tutte le volte che si acquista un prodotto, il bene che viene poi consegnato dal venditore deve avere le medesime caratteristiche, qualità e requisiti di quello presentato nel contratto.

Affinché questa regola possa essere seguita, vengono indicati dei parametri di confronto.

I beni di consumo sono conformi al contratto se:

- sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo: il concetto di idoneità all'uso deve essere considerato



attraverso il confronto del bene ad altri beni della stessa categoria di merce; occorre dunque valutare se del bene consegnato può farsi quell'utilizzo standard caratteristico del tipo di merce al quale esso appartiene;

- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore: si presume, dunque, che quando le caratteristiche funzionali e qualitative di un bene acquistato e consegnato dal venditore corrispondano alla descrizione che ne viene fatta al momento del contratto di vendita, il bene è da considerarsi conforme al contratto stesso;
- possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello: tale parametro andrà valutato tutte le volte in cui un venditore, per presentare il bene al consumatore ai fini dell'acquisto, utilizzi un campione o un modello dello stesso. Pertanto, se le qualità del bene consegnato corrispondono a quelle del campione o modello presentato dal venditore, allora il bene sarà conforme al contratto;
- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle indicazioni presenti nella pubblicità e nell'etichetta. In particolare, le dichiarazioni pubbliche fatte dal venditore, sotto forma di messaggio pubblicitario o di quanto riportato nell'etichettatura, hanno carattere vincolante nel rapporto con il consumatore, nel senso che le caratteristiche del prodotto in tal modo dichiarate devono essere effettivamente presenti nel bene che viene consegnato all'acquirente, diventando parte integrante del contenuto del contratto;
- sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore: questo parametro di conformità va valutato soltanto quando il consumatore, dietro accettazione del venditore, abbia richiesto al venditore la consegna di un bene avente determinate caratteristiche specifiche, in quanto destinato ad un uso particolare che lo stesso intende farne.

Una volta elencati i parametri di conformità, la norma prevede determinate ipotesi che escludono sempre e comunque il difetto di conformità, e ciò anche quando il bene consegnato non possiede le caratteristiche sino ad ora elencate ed esaminate.

In particolare, non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto:

- il consumatore era a conoscenza del difetto di conformità;
- il consumatore non poteva ignorare il difetto di conformità con l'ordinaria diligenza, ossia il difetto di conformità era facilmente riconoscibile;
- il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. In tal caso, ciò non esclude che il professionista deve agire con la diligenza né, tanto meno, che deve controllare i materiali e le istruzioni fornitegli (nel caso in cui poi il professionista dovesse riscontrare la cattiva qualità dei materiali forniti dal consumatore, dovrà fargli presente che la realizzazione del prodotto con questi materiali non sarebbe conforme al contratto)<sup>29</sup>.

Nel caso in cui il bene acquistato non sia conforme, sulla base dell'art. 130, il consumatore ha diritto:

- alla riparazione o alla sostituzione;
  - alla riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto.
- Se il bene non è conforme al contratto, il consumatore potrà chiedere al venditore di riparare o di sostituire gratuitamente il bene, secondo ciò che egli ritiene più conveniente. La libertà di scegliere uno dei due rimedi viene però meno nel caso in cui quello scelto sia oggettivamente impossibile, o comporti al venditore spese irragionevoli rispetto all'altro. Così, se ad esempio l'acquirente dovesse scegliere la riparazione e questa fosse impossibile o troppo costosa per il venditore rispetto alla sostituzione, il consumatore avrà necessariamente a disposizione solo tale ultimo rimedio.

In particolare, per valutare se la riparazione o sostituzione sono eccessivamente onerose, si farà riferimento alle spese effettuate

<sup>29</sup> Quando un bene di consumo, oltre ad essere consegnato, deve anche essere installato per espressa previsione contenuta nel contratto di vendita, l'imperfetta installazione fatta dal venditore, o avvenuta comunque sotto la sua responsabilità, viene considerata come un difetto di conformità del bene stesso. Ciò vuol dire che in tal caso, anche se il bene rispetta tutti i parametri di conformità sopra elencati (idoneità all'uso, conformità alla descrizione fatta dal venditore, possesso delle qualità del campione o modello...), lo stesso sarà considerato non conforme al contratto perché installato in modo errato. Analogamente, qualora il bene è stato concepito per essere installato dal consumatore e le istruzioni di installazioni sono carenti tanto da comportare un'imperfetta installazione, il bene sarà considerato non conforme al contratto.

per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali ed occorrerà inoltre tenere in considerazione tali circostanze:

- ✓ il valore che il bene avrebbe se non vi fosse il difetto di conformità;
- ✓ l'entità del difetto di conformità;
- ✓ l'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

In ogni caso, le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un tempo ragionevole e non devono arrecare inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale è stato acquistato<sup>30</sup>.

L'acquirente, a sua scelta, potrà chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto in queste circostanze:

- la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo; ciò si verifica quando il consumatore, obbligato per legge a poter richiedere inizialmente quali unici rimedi la riparazione o sostituzione, non è stato soddisfatto nella sua richiesta entro un termine adeguato;
- la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore; tale circostanza si verifica nel caso in cui, nonostante sia avvenuta la riparazione o sia stato sostituito il bene (a seconda della scelta fatta al riguardo dal consumatore), ciò abbia arrecato dei notevoli disagi al consumatore per effetto della riparazione o della sostituzione.

Sia nel caso della richiesta di riduzione del prezzo, sia nel caso di richiesta di risoluzione del contratto (che comporta la restituzione del bene per il consumatore e la restituzione del prezzo corrisposto per il venditore), bisognerà tenere conto dell'uso del bene che nel frattempo è stato fatto dall'acquirente.

La norma prevede inoltre che il venditore, una volta denunciato il difetto di conformità da parte del consumatore, può offrire a quest'ultimo qualsiasi altro rimedio disponibile.

<sup>30</sup> Non essendoci un termine preciso stabilito dalla legge, né una definizione che stabilisca cosa debba intendersi precisamente per "notevoli inconvenienti", bisognerà valutare caso per caso se la riparazione o la sostituzione siano state fatte oltre un congruo termine o abbiano causato disagi al consumatore.

Gli effetti della sua offerta, però, si diversificano in base alle seguenti circostanze:

- se il consumatore, secondo l'ordine gerarchico sopra delineato (prima la riparazione o la sostituzione, poi, se ve ne sono i presupposti già esaminati, la riduzione del prezzo o la risoluzione), ha già richiesto uno dei rimedi previsti dalla norma in esame, il venditore sarà obbligato a soddisfare la sua scelta entro un tempo ragionevole, a meno che l'acquirente accetti il rimedio alternativo proposto;
- se il consumatore non ha scelto alcun rimedio previsto dalla legge, può accettare la proposta alternativa del venditore, oppure, sempre seguendo l'ordine gerarchico previsto, scegliere uno dei rimedi previsti dalla norma (prima la riparazione o la sostituzione, poi, se ve ne sono i presupposti già esaminati, la riduzione del prezzo o la risoluzione).

Nel caso di un difetto di conformità di lieve entità (e non sia stato possibile ricorrere ai rimedi della riparazione o della sostituzione perché impossibili o eccessivamente onerosi) il consumatore non avrà diritto alla risoluzione del contratto, bensì soltanto alla congrua riduzione del prezzo.

La norma contiene una forma di tutela per il venditore che appartiene ad una catena distributiva (venditore finale), ossia per il professionista che non produce direttamente il bene per venderlo, ma che è preceduto da altri soggetti, quali un precedente venditore, un intermediario, un produttore.

In particolare, il fine di tale norma è quello di tutelare il venditore finale dalle conseguenze di avere venduto al consumatore un bene difettoso, senza che ci sia una sua responsabilità. Può accadere infatti che il difetto riscontrato da un acquirente non sia da attribuire a chi lo vende, ma dipenda dalle azioni o dai comportamenti degli altri soggetti appartenenti alla catena distributiva (come per esempio il produttore).

Colui che però risponde in prima persona nei confronti del consumatore di eventuali difetti di conformità del bene acquistato è sempre il venditore finale, il quale è obbligato ad offrire all'acqui-

rente uno dei rimedi previsti dalla legge (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto).

In ragione di ciò, la norma prevede il diritto di rivalsa del venditore, ossia costui può chiedere al soggetto veramente responsabile (produttore o distributore) di farsi carico delle spese o degli oneri che egli ha dovuto sopportare.

I presupposti per i quali il venditore finale possa esercitare il suo diritto di regresso nei confronti del soggetto responsabile sono due:

- il consumatore ha richiesto al venditore di rispondere del difetto di conformità del prodotto;
- la non conformità deriva da un difetto imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena distributiva.

I diritti previsti in favore del consumatore in caso di difetto di conformità hanno una durata limitata nel tempo, nel senso che il venditore è responsabile per due anni dal giorno in cui ha consegnato il bene al suo cliente per i difetti esistenti al momento della consegna; per i difetti che si manifestano oltre tale termine, dunque, il consumatore non può pretendere alcun rimedio da parte del professionista.

Il consumatore, inoltre, perde ogni diritto se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro due mesi dal giorno in cui lo ha scoperto; se però il venditore ammette l'esistenza del difetto oppure lo ha occultato al consumatore, non è necessaria alcuna denuncia.

La norma, inoltre, introduce un termine di ventisei mesi dalla consegna del bene entro il quale il consumatore può esercitare un'azione legale nei confronti del venditore per far valere il difetto di conformità. Nel caso in cui il venditore ha volutamente nascosto i difetti del bene, il termine di ventisei mesi non decorre dal giorno della consegna, bensì dal giorno in cui il consumatore ha scoperto il raggio del venditore.

Nel caso in cui il consumatore viene chiamato in giudizio per l'esecuzione del contratto, egli potrà far valere sempre gli eventuali diritti previsti in caso di difetto di conformità (senza essere limitato al rispetto dei termini dei quali si è scritto), purché abbia denunciato il difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine.

La norma disciplina il contenuto della garanzia convenzionale, cioè della garanzia offerta da un venditore o produttore, in aggiunta a quella esistente per legge; per effetto di questo tipo di garanzia offerta dal professionista, il consumatore può vantare ulteriori diritti rispetto a quelli sino ad ora esaminati. Si ritiene che la garanzia convenzionale possa costituire un mezzo per indurre il consumatore ad acquistare un bene proprio in ragione della promessa di ulteriori diritti e vantaggi dei quali può godere. Il contenuto di tale garanzia è vincolante per chi la offre e può essere diffuso attraverso due modalità:

- una dichiarazione di garanzia vera e propria;
  - messaggi pubblicitari relativi al prodotto venduto.
- L'articolo elenca inoltre gli elementi minimi che la garanzia convenzionale deve indicare:
- l'indicazione che il consumatore gode dei diritti previsti dalla garanzia legale e che la garanzia convenzionale lascia impregiudicati tali diritti;
  - l'oggetto della garanzia (in che cosa consiste) espresso in modo chiaro e comprensibile;
  - la sua durata e la sua estensione territoriale;
  - il nome o la ditta di chi la offre;
  - il domicilio o la sede di chi la offre.

Sul venditore o sul produttore che offrono la garanzia grava pertanto un obbligo di informazione che, nel caso concreto, è finalizzato a rendere il consumatore consapevole del contenuto, degli effetti e delle condizioni della garanzia.

Se il consumatore ne fa espressa richiesta, la garanzia convenzionale deve essere disponibile per iscritto o su un altro supporto duraturo al lui accessibile e, comunque, deve essere redatta in lingua italiana e con caratteri non meno evidenti di quello usati per eventuali altre lingue utilizzate.

La garanzia priva di tutti i requisiti sino ad ora indicati resta comunque valida ed applicabile.

L'articolo 134 stabilisce che non ha nessun valore un accordo tra il venditore ed il consumatore che escluda o limiti i diritti e le garanzie previste a favore dell'acquirente.

Si tratta di un rimedio che può essere fatto valere solo dal consumatore e non dal venditore (nullità relativa) e che non comporta la nullità dell'intero contratto ma solo dell'accordo intervenuto tra il venditore ed il consumatore (nullità parziale)<sup>31</sup>.

31 In un eventuale giudizio, il giudice potrà di sua iniziativa fare valere la nullità del patto. Quando il contratto di vendita riguarda beni usati, la norma prevede la possibilità per il consumatore ed il venditore di limitare la responsabilità di quest'ultimo ad un periodo inferiore a quello legale (due anni), ma mai al di sotto di un anno dal momento della consegna. Tale norma ha la specifica finalità di evitare che il consumatore possa essere privato di tutela per il solo fatto che il bene venduto sia già stato oggetto di precedenti utilizzi.

## RESPONSABILITÀ – PRODOTTI DIFETTOSI

*Il prodotto deve considerarsi difettoso se, in relazione al suo prevedibile e ragionevole utilizzo, non offra la sicurezza attesa dall'utenza; nello specifico sussiste in capo al produttore e al distributore l'obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri. Quanto all'onere della prova è il danneggiato a dovere provare il difetto, il danno e il collegamento casuale tra difetto e danno, non essendo sufficiente la semplice prova del nesso eziologico tra prodotto e danno a trasferire in capo al produttore l'onere di dimostrare che il prodotto non era difettoso o che sussistono altre cause di esclusione della sua responsabilità (Tribunale di Palermo, sezione III, sentenza del 19 febbraio 2008)*

Il caso riguardava un sinistro che aveva coinvolto una famiglia siciliana mentre percorreva la tangenziale ovest di Catania, nel tratto Monte Po - San Giorgio a bordo della loro autovettura.

Il sinistro si era verificato per il distacco della ruota posteriore sinistra completa del mozzo e sistema frenante. Tuttavia la famiglia, prima di mettersi in viaggio, avevano sottoposto l'autovettura - peraltro acquistata pochi mesi prima presso il concessionario di Palermo a controllo presso la medesima concessionaria, che aveva anche montato il gancio di traino per roulotte.

L'accertamento tecnico disposto dal Tribunale di Palermo aveva permesso di accertare che nessuna operazione di manutenzione era stata effettuata sul mozzo posteriore sinistro, che nessun controllo era stato effettuato sul serraggio della bulloneria e che lo svitamento dei dadi che serravano il mozzo del ponte poteva essersi verificato per errato serraggio da parte della casa costruttrice.

Assumendo allora di avere diritto al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura, dalla roulotte e dagli occupanti del veicolo, iniziava la causa.

Secondo il giudice, nel caso di specie, la famiglia aveva adempiuto all'onere probatorio, fornendo la prova del danno e dell'esistenza del difetto, nonché il nesso causale tra il difetto medesimo ed il verificarsi del danno, mentre il produttore non aveva provato

l'esistenza di alcuna delle cause di esclusione di responsabilità previste dall'art. 118 Codice Consumo.

Il giudice ha condannato il produttore a versare un risarcimento pari ad oltre 50.000,00 euro.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE TERZA CIVILE**

Il Tribunale di Palermo, III sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Daniela Galazzi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 9660 del Ruolo Generale dell'anno 2001, vertente

**TRA**

SP.GI., MA.PI., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale su SP.RO., elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell'avv. Ac.Ga. che li rappresenta e difende in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione

**ATTORI**

**E**

I. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Cr.Ni. che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della comparsa conclusionale depositata il 18.6.2007

**CONVENUTA**

**E**

M. s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Ma.To. che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Er.A.Ma. del foro di Milano in virtù di mandato apposto alla copia notificata dell'atto di citazione

**CONVENUTA**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato, Gi.Sp. e Pi.Ma., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore Ro. Sp., convenivano in giudizio M. s.r.l. e I. s.r.l., per sentirli condannare al risarcimento dei danni, fisici e patrimoniali, subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto il 18.8.2000 mentre percorrevano la tangenziale ovest di Catania, nel tratto Monte Po - San Giorgio a bordo della M. Pajero Sport tg. (...). Allegavano gli attori:

- che il sinistro si era verificato per il distacco della ruota posteriore sinistra completa del mozzo e sistema frenante;

- che essi, prima di mettersi in viaggio, avevano sottoposto l'autovettura - peraltro acquistata pochi mesi prima, il 20.1.2000 presso la I., concessionaria M. di Palermo - a controllo presso la medesima concessionaria, che aveva anche montato il gancio di traino per roulotte;

- che l'accertamento tecnico preventivo, disposto su loro richiesta dal Tribunale di Palermo il 20.10.2000, aveva permesso di accertare che nessuna operazione di manutenzione era stata effettuata dalla I. sul mozzo posteriore sinistro; - che nessun controllo era stato effettuato sul serraggio della bulloneria; che lo svitamento dei dadi che serrano il mozzo del ponte poteva essersi verificato per errato serraggio da parte della casa costruttrice; era stato peraltro escluso che lo svitamento potesse essere cagionato dall'utilizzo come fuoristrada del mezzo - progettato e realizzato proprio per questo impegno -.

Assumendo allora di avere diritto al risarcimento dei danni riportati dall'autovettura, dalla roulotte e dagli occupanti del veicolo, concludeva quindi chiedendo al Tribunale di "ritenere e dichiarare che il sinistro del 18.8.2000, per cui è causa, si è verificato per fatto e colpa esclusivi della M. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e della I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la prima quale importatrice esclusiva per l'Italia, la seconda quale concessionaria per Palermo dei mezzi M. e ciò per avere violato gli oneri posti a loro carico, sia di controllo che di manutenzione sul mezzo venduto; condannare conseguentemente la M. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, e della I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore anche con il vincolo della solidarietà tra essi, a risarcire i danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali e fisici subiti dagli attori in occasione del sinistro di cui in premessa e pari a complessive Lire 322.925.820 o a quell'altra ulteriore somma che sarà determinata anche a seguito delle espletande consulenze tecniche d'ufficio, da

effettuarsi sia sui mezzi sinistrati che sulla persona dell'attore, mezzi istruttori che sin d'ora si richiedono, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dal momento del sinistro e fino all'effettivo sinistro; condannare ancora controparte a rimborsare agli attori quanto anticipato per l'espletamento del ricorso ex art. 696 c.p.c. pari a complessive Lire 4.8089.820; vinte le spese".

I. s.r.l., costituitasi in giudizio, contestava la domanda di parte attrice, rilevandone l'infondatezza sotto il profilo dell'an, non avendo gli attori provato la reale causa del sinistro, né tantomeno la sussistenza di nesso causale tra il danno dagli stessi subiti e l'asserita violazione degli obblighi di manutenzione da parte della I.: sul punto, in particolare, precisava che i propri tecnici avevano regolarmente effettuato la manutenzione dell'autovettura dello Sp. in data 7.7.2000, ponendo in essere i controlli di routine relativi al primo tagliando di manutenzione e garanzia, ossia la sostituzione dei filtri e dell'olio e l'ispezione e manutenzione del motore in conformità a quanto analiticamente indicato dal libretto di manutenzione e garanzia rilasciato dalla Casa Costruttrice, e che nulla di anomalo era stato segnalato in quella occasione dallo Sp., ad eccezione della necessità di sostituire una maniglia esterna dell'auto. Aggiungeva poi che non rientra tra le operazioni di manutenzione previste per il primo tagliando il controllo del serraggio dei bulloni, né tantomeno si tratta di vizio immediatamente rilevabile dai tecnici addetti. Sottolineava, infine, che lo stesso consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo aveva soltanto ipotizzato che la causa del distacco della ruota posteriore sinistra fosse dovuta da un errato serraggio dei quattro perni installati dalla ditta costruttrice, senza poter giungere ad alcuna certa conclusione.

In ultima analisi, sul presupposto che soltanto il difetto di fabbricazione imputabile al produttore, ma rilevabile dal rivenditore, determina la responsabilità in solido del distributore e del produttore per i danni eventualmente cagionati, concludeva chiedendo al Tribunale di "ritenere e dichiarare l'insussistenza di alcuna responsabilità a carico di I. s.r.l. relativamente al sinistro occorso, addì 18.8.2000, ed ai conseguenziali danni assuntamente subiti dagli odierni attori, per l'effetto, rigettare tutte le domande risarcitorie formulate dai sig. Gi.Sp. e Pi.Ma. nei confronti di I. s.r.l. in quanto infondate in fatto ed in diritto; condannare in ogni caso gli attori al pagamento delle spese, diritti ed onorari".

Si costituiva in giudizio anche M. s.r.l. che eccepiva, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo intrattenuto al-

cun rapporto negoziale con l'attore, avendo piuttosto venduto l'autovettura da questi poi acquistata alla concessionaria I. s.r.l.; rilevava poi di essere contrattualmente tenuta a prestare garanzia contrattuale tramite il concessionario/venditore per il buon funzionamento e l'assenza di vizi di costruzione dei veicoli importati per il periodo di tre anni dalla data di prima immatricolazione ovvero entro 100.000 km di percorrenza, con esclusione però di quei danni attribuibili a cause diverse dal difetto di costruzione del veicolo, quali uso improprio, impropria manutenzione, fattori ambientali esterni. Contestava quindi le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, osservando che, se si fosse trattato di originario difetto di insufficiente serraggio dei dadi, esso si sarebbe manifestato ben prima, soprattutto tenendo conto che il veicolo, al momento del sinistro, aveva percorso già 11.000 km e che, comunque, l'insufficiente serraggio avrebbe potuto essere stato realizzato nel corso di successivi interventi manutentivi. Contestava infine la M. anche il quantum della pretesa risarcitoria e concludeva chiedendo al Tribunale di "in via preliminare, respingere la domanda attorca nei confronti della convenuta stante l'estraneità di quest'ultima al rapporto negoziale dedotto in giudizio e la conseguente assenza di legittimazione passiva; nel merito, respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e sfornita di prova; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio".

La causa veniva poi istruita mediante produzione documentale, prove testimoniali ed espletamento di ctu tecnica, diretta ad "accertare se il manuale dell'assistenza e della manutenzione fornito dalla Casa Automobilistica M. alle proprie concessionari di vendita prescrive tra gli interventi caratterizzanti il cosiddetto 1° tagliando la verifica e l'ispezione degli ingranaggi e delle parti meccaniche del veicolo, e, più specificamente, il controllo del serraggio di tutta la bulloneria, ed, in particolare, di quella che assicura il mozzo posteriore sinistro al ponte dell'autovettura", nonché per quantificare l'entità dei danni subiti dagli automezzi degli attori, e di consulenza medico-legali sugli attori; infine, all'udienza del 27.6.2006, veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta provato che il sinistro in oggetto si verificò allorché tre dei quattro dadi che assicuravano il mozzo posteriore al ponte dell'autovettura si distaccarono, così comportando la perdita della ruota posteriore

sinistra: più precisamente, secondo quanto rilevato dal consulente nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo (le cui conclusioni si condividono pienamente, essendo state sintetizzate con relazione coerente e lineare, logicamente sviluppata e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti proposti), dapprima si svitarono i due dadi superiori, determinando il disimpegno della parte superiore del mozzo dai c.d. prigionieri e l'inclinazione della ruota in senso antiorario rispetto al normale assetto stradale, poi, in seguito al conseguente strisciamento della ruota sul manto stradale, si verificò la forzatura dei due c.d. prigionieri inferiori del mozzo, uno dei quali si ruppe e l'altro si danneggiò; conseguì allo svincolo del mozzo dai prigionieri superiori la frattura del semiasse di trasmissione. Il consulente ha poi accertato che il gancio di traino era omologato ed integro e che il fuoristrada non era stato impropriamente utilizzato, attese le ottime condizioni di manutenzione e l'ottimo stato di usura dei pneumatici.

È poi risultato provato che, nel corso dell'ispezione per il c.d. primo tagliando effettuata circa quaranta giorni prima del fatto, non vennero effettuate operazioni di manutenzione riguardando il mozzo posteriore sinistro. Il consulente ha infine concluso ritenendo che, presumibilmente, lo svitamento dei dadi avvenne gradualmente e fu dovuto ad un errato serraggio dei quattro perni effettuato dalla casa costruttrice, che con l'andar del tempo ne determinò lo svitamento.

Il teste An.Ro., dipendente della I., ha altresì riferito che l'ispezione e la verifica dei dadi che assicurano il mozzo al ponte dell'autovettura M. sono operazioni tecniche escluse da quelle di assistenza e manutenzione integranti il primo tagliando, mentre rientrano nella fase di preconsegna del mezzo (circostanza questa ammessa anche dalla I.), confermando altresì che, al momento del primo tagliando, lo Sp. non riferì nulla che potesse fare dedurre l'esistenza di un problema di serraggio di dadi.

Ciò detto, deve precisarsi che il titolo di responsabilità azionato dagli attori nei confronti di M. fa perno sui principi che regolano la materia - attualmente trasfusi nella L. 6/9/2005 n. 2006 che ha sostituito il *D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224* - attuazione della direttiva CEE numero 85/374 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (ai sensi dell'*art. 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183*) -.

Secondo le citate normative succedutesi nel tempo (*art. 1 D.P.R. 24 maggio 1988 n. 224*; art. 114 Codice del Consumo), il produttore è re-

sponsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, dove per produttore si intende il fabbricante del prodotto finito e per prodotto ogni bene mobile (nel caso di specie, allora, il prodotto è il veicolo, il produttore è la M., che ha costruito l'autovettura ovvero il rappresentante per l'Italia del costruttore, che è parificato al produttore per la legge in esame).

La suddetta disciplina prevede, all'art 104 Codice del Consumo, tra gli obblighi del produttore e del distributore, quello di immettere sul mercato solo prodotti sicuri: se da un lato il fornitore ha l'obbligo, oltre che di informare al consumatore per consentirgli una più corretta valutazione e prevenzione dei rischi inerenti l'utilizzo del prodotti, se non immediatamente percepibili, anche di adottare le misure atte a prevenire tali rischi - misure che dovranno essere "proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito" -, dall'altro il distributore dovrà agire "con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri", ossia, oltre a non fornire prodotti di cui conosce o dovrebbe conoscere la pericolosità, anche a "partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato". Bisogna adesso esaminare quando si applica il principio generale della responsabilità del produttore, ovvero qual è il criterio di imputazione della responsabilità: ebbene, esso può identificarsi non soltanto nella immissione del prodotto sul mercato, ma piuttosto sulla difettosità del prodotto. In altri termini, non basta che il prodotto entri in commercio; è necessario, perché sorga la responsabilità (evidentemente, oggettiva) del produttore, che esso sia difettoso.

La nozione di difettosità, poi, si ricava dalle specificazioni contenute all'art. 117 Codice Consumo (già *art. 5 DPR 224/88*), ove si legge che (1° comma) un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie" Mentre il successivo art. 120 disciplina l'onere probatorio in capo

al danneggiato: questi deve provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno.

Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha adempiuto all'onere probatorio come sopra individuato, fornendo la prova del danno e dell'esistenza del difetto, nonché il nesso causale tra il difetto medesimo ed il verificarsi del danno, mentre il produttore non ha provato l'esistenza di alcuna delle cause di esclusione di responsabilità previste dall'art. 118 Codice Consumo.

A nulla rileva quanto sottolineato da entrambi i convenuti, ossia la circostanza che l'attore non ebbe a segnalare alcuna anomalia al momento dell'effettuazione del primo tagliando, ovvero che non rientra tra gli interventi manutentivi il controllo del serraggio dei bulloni che assicurano il mozzo al ponte dell'autovettura: tenuto conto dell'utilizzo cui era destinato il prodotto - si trattava infatti di una autovettura destinata anche ad essere utilizzata quale fuoristrada -, era infatti ragionevole per il consumatore-attore aspettarsi che tutte le parti dell'autovettura fossero state ben controllate, soprattutto quelle più soggette a forti sollecitazioni nel corso dell'utilizzo del veicolo.

Accertata allora la responsabilità di M. come prevista dalla citata legislazione speciale, deve rilevarsi che concorre con la responsabilità della suddetta società quella di I. s.r.l.

Come ha infatti evidenziato il consulente (ed ammesso la stessa I., nonché il teste Ro.), al momento della vendita la società venditrice è tenuta ad ispezionare il sistema di sospensioni (danni o lasco) innalzando il mezzo sull'apposito ponte: nel corso di questa ispezione, allora, l'esame del serraggio dei cd. prigionieri che assicurano il mozzo al ponte, oltre ad essere di agevole esperimento posto che il veicolo è già sollevato da terra, rappresenta una attività di controllo senz'altro adeguata (e quindi diligente secondo le disposizioni di legge sopra richiamate) rispetto all'utilizzo cui il veicolo è destinato e dell'affidamento del compratore nei confronti del rivenditore dell'auto circa la perfetta efficienza della vettura medesima. Spetta allora agli attori il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro de quo.

Quanto alla danno biologico cagionato dalle lesioni subite, vanno accolte le conclusioni delle espletate consulenze tecniche - efficacemente argomentate -: per la liquidazione equitativa dei danni ivi riconosciuti - e cioè del danno "biologico" inteso quale "lesione all'integrità psicofisica della persona ... risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato" (così il citato

*art. 5, 3° comma, della legge 5 marzo 2001 n. 57*, in materia di danni derivati da sinistri provocati dalla circolazione stradale; ma v. anche, in generale, l'*art. 13 del D.lgs. n. 38/2000*) ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea - si farà poi riferimento al "criterio tabellare", recepito dalla *Legge n. 57/2001* (attualmente sostituita dal D.L.vo 7.9.2005 n. 209, normativa non applicabile al sinistro in oggetto) la quale, in relazione ai "postumi da lesioni pari o inferiori" al 9%, dispone (sempre all'art. 5) che - appunto nell'ipotesi di "danno biologico permanente" - deve essere liquidato a titolo di risarcimento "un importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità" e che "tale importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente di cui all'allegato A annesso alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è pari a Lire un milione duecentomila"; la legge dispone altresì che per "il danno biologico temporaneo è liquidato un importo di Lire settantamila per ogni giorno di inabilità assoluta", laddove "in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno".

Sempre la *legge n. 57/2001* - inoltre - prevede un meccanismo di rivalutazione periodica dei valori come in essa stabiliti (sia per l'invalidità permanente, sia per l'inabilità temporanea), meccanismo che ha trovato la sua ultima applicazione con il *D.M. 12.6.2007* ed ad esito del quale la somma liquidabile per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta è oggi pari ad Euro 40,72.

Premesso che al 4° comma l'*art. 5 della legge n. 57/2001* precisa anche che "fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il danno biologico viene ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato", deve peraltro, rilevarsi che la suddetta legge stabilisce che i criteri in essa contemplati - che in ogni caso non riguardano le invalidità permanenti di grado superiore al 9% - sono applicabili ai sinistri accaduti dopo l'entrata in vigore della legge stessa, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo del 2001.

Anche conformandosi alle indicazioni provenienti dalla legge di cui finora si è detto - e ciò anzitutto per l'individuazione dei "valori-punto" relativi ai postumi inferiori o pari al 9%: i "valori-punto" per i postumi



di maggiore entità, peraltro, hanno ovviamente uno sviluppo quantitativamente coerente - per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il Tribunale ha allora - oggi - elaborato una (nuova) tabella fondata appunto sul criterio del cd. “valore punto”, in virtù del quale l’entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato ed all’età della persona lesa: e cioè sulla base della preventiva individuazione di un “valore unitario di danno” per ogni grado di invalidità compreso tra l’1% ed il 100% (il valore minimo - e cioè corrispondente ad un’invalidità permanente dell’1% - essendo pari ad Euro 697,92, e quello massimo - corrispondente ad un’invalidità permanente dell’100% - essendo invece pari ad Euro 6.397,57) e della preventiva individuazione di un “coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell’età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento all’effettivo valore perduto, che certo decresce al crescere dell’età del soggetto leso (il coefficiente più basso è quello previsto per un soggetto di cento anni, pari a 0.505).

L’entità del danno biologico da invalidità permanente si ottiene allora moltiplicando il “valore unitario di danno” per il numero che esprime il grado di invalidità e per il “coefficiente di adeguamento” corrispondente all’età del danneggiato.

Anche per l’ipotesi della inabilità temporanea, d’altronde, il criterio tabellare che il Tribunale utilizza è elaborato sulla base dell’indicazione proveniente dalla *legge n. 57/2001* (in particolare: Euro 40,72 per ogni giorno di inabilità assoluta ed Euro 20,36 per ogni giorno di inabilità parziale, ove debba presumersi che essa sia espressa dalla percentuale del 50%).

Nella fattispecie in esame, quindi, andranno liquidate le seguenti somme: per Gi.Sp.: nessuna invalidità permanente è stata accertata; per il danno da inabilità temporanea assoluta e relativa (giorni 5 + giorni 45) si liquida invece la somma complessiva di Euro 1.119,80 (in valori attuali). Va risarcito altresì il danno morale, che ricorrono nella specie gli estremi del reato di lesioni colpose: per la quantificazione, comunque equitativa, di questo profilo di danno, il Tribunale è solito individuare una somma compresa tra il quarto e la metà di quella complessivamente riconosciuta per il danno biologico: nella specie, in ragione del tipo, dell’entità delle lesioni subite dall’attore, ed anche della sua età, il risarcimento per il danno morale si quantifica in Euro 500,00 (in valori attuali). Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale connesso alle spese sanitarie riconducibili al sinistro, pari - da documentazione prodotta - ad Euro 265,98, somma che, oggetto di

un’obbligazione di valore, si rivaluta (indici ISTAT), in Euro 301,20 partendo dalla data media del novembre 2000 fino ad oggi. Sulla complessiva somma di Euro 1921,00, andranno infine calcolati gli “interessi compensativi” al tasso legale, con decorrenza dalla data del sinistro (commisurandoli alla somma medesima, rivalutata di anno in anno) a ristoro del cd. “danno da ritardo”: in ultima analisi spetta a Gi.Sp. la somma complessiva di Euro 2.265,28. per Pi.Co.Ma.: considerata l’invalidità permanente accertata del 2% (dovendosi escludere, mancando al riguardo la documentazione medica relativa al riferito trauma a carico della spalla sinistra) e l’età all’epoca del sinistro - anni 51 - il danno da postumi stabilizzati sofferto dalla Ma. può essere equitativamente liquidato, utilizzando le tabelle in uso presso il Tribunale di Palermo in Euro 1.381,87; per il danno da inabilità temporanea assoluta e relativa (giorni 5 + giorni 45) si liquida invece la somma complessiva di Euro 1.119,80 (in valori attuali). Va risarcito altresì il danno morale, che ricorrono nella specie gli estremi del reato di lesioni colpose: per la quantificazione, comunque equitativa, di questo profilo di danno, il Tribunale è solito individuare una somma compresa tra il quarto e la metà di quella complessivamente riconosciuta per il danno biologico: nella specie, in ragione del tipo, dell’entità delle lesioni subite dall’attrice, ed anche della sua età, il risarcimento per il danno morale si quantifica in Euro 1.000,00 (in valori attuali). Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale connesso alle spese sanitarie riconducibili al sinistro, pari - da documentazione prodotta - ad Euro 405,94: somma che, oggetto di un’obbligazione di valore, si rivaluta (indici ISTAT), in Euro 461,72 partendo dalla data media dell’ottobre 2000 fino ad oggi. Sulla complessiva somma di Euro 3963,39, andranno infine calcolati gli “interessi compensativi” al tasso legale, con decorrenza dalla data del sinistro (commisurandoli alla somma medesima, rivalutata di anno in anno) a ristoro del cd. “danno da ritardo”: in ultima analisi spetta a Pi.Co.Ma. la somma complessiva di Euro 4.682,14;

per Ro.Sp.: considerata l’invalidità permanente accertata dell’8% e l’età all’epoca del sinistro - anni 14 - il danno da postumi stabilizzati sofferto da Ro.Sp. può essere equitativamente liquidato, utilizzando le tabelle in uso presso il Tribunale di Palermo in Euro 11.490,53; per il danno da inabilità temporanea assoluta e relativa (giorni 10 + giorni 20) si liquida invece la somma complessiva di Euro 6.814,40 (in valori attuali). Va risarcito altresì il danno morale, che ricorrono nella specie gli estremi del reato di lesioni colpose: per la quantificazione, comunque equitativa,

di questo profilo di danno, il Tribunale è solito individuare una somma compresa tra il quarto e la metà di quella complessivamente riconosciuta per il danno biologico: nella specie, in ragione del tipo, dell'entità delle lesioni subite dal minore, ed anche della sua età, il risarcimento per il danno morale si quantifica in Euro 5.000,00 (in valori attuali). Va fatto oggetto del risarcimento il pregiudizio patrimoniale connesso alle spese sanitarie riconducibili al sinistro, pari - da documentazione prodotta - ad Euro 342,41: somma che, oggetto di un'obbligazione di valore, si rivaluta (indici ISTAT), in Euro 387,40 partendo dalla data media del dicembre 2000 fino ad oggi. Sulla complessiva somma di Euro 17692,33, andranno infine calcolati gli "interessi compensativi" al tasso legale, con decorrenza dalla data del sinistro (commisurandoli alla somma medesima, rivalutata di anno in anno) a ristoro del cd. "danno da ritardo": in ultima analisi spetta a Ro.Sp. la somma complessiva di Euro 20.900,78.

Quanto al chiesto risarcimento del danno patrimoniale, risulta dalla consulenza tecnica disposta in corso di causa che sia l'autovettura sia la roulotte che la stessa trascinava al momento del sinistro riportarono danni tali da rendere antieconomica la loro riparazione: va allora liquidata al proprietario dei mezzi, Gi.Sp., la somma relativa al valore dei mezzi al momento del sinistro, come valutata dal consulente d'ufficio, ossia la somma complessiva di Euro 26.335,00 (di cui Euro 24.270,00 per l'autovettura ed Euro 2.065,00 per la roulotte), cui va aggiunto l'esborso di cui alla fattura n. 333 del 13.2.2001 per la custodia dei mezzi incidentati, per Lire 1.260.000, pari ad Euro 650,74; detta somma complessiva, rivalutata, è pari ad Euro 31.879,53.

Spetta quindi a Gi.Sp. - per danno biologico, morale a patrimoniale - la somma complessiva di Euro 34.144,81.

Su tutte le somme come sopra quantificate decorrono gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, e quelle dell'accertamento tecnico preventivo, in virtù della soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti soccombenti tra loro in solido.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulla domanda formulata da Sp.Gi., Ma.Pi.Co., entrambi in proprio e nella qua-

lità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Sp.Ro., condanna M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a pagare a Sp.Gi., in proprio, la somma di Euro 34.144,81, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di questa decisione a quella del saldo; a Ma.Pi.Co., in proprio, la somma di Euro 4.682,14, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di questa decisione a quella del saldo; a Sp.Gi. e Ma.Pi. Co., nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore Sp.Ro., la somma di Euro 20.900,78, oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di questa decisione a quella del saldo;

condanna M. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e I. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di giudizio liquidate complessivamente in Euro 7.000,00, di cui Euro 1.543,00 per diritti ed Euro 5.000,00 per onorari, ed oltre le spese dell'accertamento tecnico preventivo e delle consulenze di ufficio disposte in corso di causa, poste definitivamente a carico delle parti soccombenti tra loro in solido; dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva tra le parti.

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 2008

Dott.ssa Daniela Galazzi

## RESPONSABILITÀ – DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO

*Nel caso di danni subiti dal consumatore a causa di un prodotto difettoso, è sufficiente che questi dimostri il danno, il difetto del bene e la connessione causale tra difetto e danno, mentre spetta al produttore provare gli specifici fatti previsti dalla legge come fattori idonei ad escludere la responsabilità (Giudice di Pace Palermo, sezione VIII, sentenza del 4 marzo 2011)*

La vicenda riguardava un caso di intossicazione alimentare correlata all'acquisto di una marca di pancarré presso un supermercato palermitano, atteso che alcune fette, poste sul fondo della confezione, presentavano un evidente stato d'avaria.

Sulla base delle norme sulla responsabilità presenti nel Codice Civile in tema di garanzia per vizi del bene compravenduto (artt. 1490 e seguenti c.c.), di responsabilità aquiliana (artt. 2043 e ss. c.c.) e nel Codice del Consumo in materia di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo (artt. 128 e seguenti Codice del Consumo), il giudice dichiarava la responsabilità da prodotto difettoso.

### REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI PALERMO OTTAVA SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7807/10 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da G.G., rappresentato e difeso dall'Avv. R.G., presso il cui studio, sito in P.zza P. di C. n. 102, ha eletto domicilio

**ATTORE**

## CONTRO

G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. A.F. e A. M., ed elett. dom.ta presso lo studio della prima, sito in via P. n. 94

### CONVENUTA COSTITUITA

Oggetto: responsabilità da prodotto difettoso.

Conclusioni: come in atti.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo del 09/06/2010, l'attore citava in giudizio la predetta convenuta al fine di sentire dichiarata la responsabilità di quest'ultima, ed essere risarcito, a seguito del danno alla persona subito per avere lo stesso ingerito delle fette di pancarré marca "C.A.", prodotte dalla società convenuta.

In tal senso, riferiva di avere acquistato in data 24/04/2010 presso l'esercizio commerciale "C.S." di Palermo una confezione del prodotto, integra e con scadenza 19/06/10, il cui inserimento comportava una grave intossicazione alimentare.

Individuava quindi la causa della sintomatologia - protratta per 6 giorni - nelle fette di pancarré, atteso che alcune di queste, poste sul fondo della confezione, presentavano un evidente stato d'avaria.

A supporto di quanto rilevato, l'attore produceva in giudizio, ex art. 2697 c.c., scontrino commerciale d'acquisto, riproduzioni fotografiche riguardanti il prodotto difettoso e certificato medico, quantificando i danni subiti nell'importo di Euro 1.800,00, comprensivo del danno morale sofferto. Costituitasi tardivamente in giudizio, controparte eccepiva la propria assenza di colpa in riferimento al prodotto in questione, sottoposto a verifiche di qualità, e dal cui lotto (061 del 02.03.10) non erano pervenute altre contestazioni in ordine a difetti dello stesso.

Sul piano istruttorio, si dava atto del mancato espletamento dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, avente ad oggetto l'omessa effettuazione di "controlli periodici o a campione, al fine di verificare la qualità, la sicurezza e la salubrità del prodotto".

Sul punto, il codice di rito dispone che "se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio".

In considerazione del dettato della norma (*art. 232 c.p.c.*), la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che dalla mancata risposta il decidente possa desumere argomenti di prova, ai sensi *dell'art. 116 comma 2 c.p.c.*

Orbene, la valutazione degli altri elementi di prova ha riguardato da un lato la documentazione prodotta, *ex art. 2697 c.c.*, dall'attore, a dimostrazione dell'accaduto, e dall'altro l'analisi del dato normativo, vigente in materia.

La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal *D.P.R. n. 224/1988* - emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi contenuta nel Codice del Consumo di cui al *Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206* - configura, infatti, in capo al produttore o all'importatore del prodotto nella Comunità europea, relativamente ai danni da c.c. prodotto difettoso, una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto. In particolare, l'*art. 114 Cod. Consumo* dispone che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, mentre l'*art. 117* del predetto codice prevede che il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: “ a) le sue caratteristiche palesi; b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere”. Invero - osservano i giudici di legittimità (già nel vigore della precedente normativa) - posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall'ordinamento in favore del c.d. consumatore finale, in ordine all'onere della prova, ai sensi *dell'art. 2697 c.c.* il danneggiato deve provare il danno, il difetto del prodotto e la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità.

Orbene, all'esito dell'istruzione dibattimentale, si ritiene sufficientemente dimostrata in giudizio la responsabilità da prodotto difettoso in capo alla società convenuta, ed in tal senso ci si riporta ad un precedente giurisprudenziale conforme (Cass. Civ. 1270/64, in Foro It. 1965, I, 2098), ove la Suprema Corte ha affermato la responsabilità extracontrattuale, *ex art. 2043 c.c.*, del produttore, con riferimento alla particolare natura del prodotto costituito da un pacchetto di biscotti sigillati, che tuttavia avevano procurato al consumatore malessere e vari disturbi.

Secondo il Giudice nomofilattico (per tutte, Cass. Civ. 8981/2005), infatti, le considerazioni sin qui svolte non si infrangono con quanto disposto dal Codice Civile in tema di garanzia per vizi del bene compravenduto (*artt. 1490 e seguenti c.c.*), di responsabilità aquiliana (*artt. 2043 e ss. C.c.*) e dal Codice del Consumo in materia di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo (*artt. 128 e seguenti Cod. Cons.*) di colui che patisca un danno ingiusto, atteso che “per stabilire la sussistenza del nesso causale tra fatto dannoso ed evento di danno il giudice non può fare ricorso né alla causalità naturalistica intesa in senso stretto (il che porterebbe a ritenere “causa” di un evento tutta la sterminata serie di precedenti senza i quali il fatto non si sarebbe potuto verificare); né alla causalità statistica (impossibile da applicare per la mancanza di rivelazioni oggettive). Per accertare il suddetto nesso eziologico il giudice dovrà invece valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l'evento” (così, Cass. Civ. 9037/98).

Alla luce delle suesposte considerazioni, in base al combinato disposto di cui agli *artt. 2043 c.c.*, e 120 D.Lgs 206/2005, va dichiarata la responsabilità da prodotto difettoso in capo alla G. S.r.l.

In ordine alla corretta determinazione e quantificazione del danno, va tuttavia osservato che la documentazione medica prodotta in giudizio costituisce un indubbio elemento probatorio, in base al quale appare legittimo riconoscere all'attore, Sig. G.G., l'importo di Euro 258,96 a titolo di invalidità temporanea assoluta (6 giorni), importo su cui vanno calcolati gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'effettivo esborso e sino al soddisfo.

Di contro, tenuto infine conto del principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (per tutte, Cass. Civ. S.U. 26972/2008; conf. da Cons. Stato 365/2011), atteso che “vanno evitati automatismi risarcitori e duplicazioni”, non si ritiene di dover quantificare espressamente il danno morale subito dall'istante, in quanto “al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva”.

In ordine alle spese legali, ed ai fini di una loro corretta regolamentazione, deve rilevarsi che la stessa - secondo la Suprema Corte - non può” che essere operata in funzione dell'esito finale della causa, atteso che “la pronuncia sulle spese dipende da quella del merito”: in vero, l'elaborazione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, ha posto in rilievo che “qualora parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura più

o meno significativamente inferiore rispetto all'entità" del bene che, attraverso il processo..., si proponeva di conseguire...deve ravvisarsi la sussistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c. " (per tutte, Cass. Civ. 21/03/1984 n. 2653; Cass. Civ. 06/06/1996 n. 5275; Cass. Civ. 28/11/1998 n. 12108; Trib. Cagliari 30/09/1985, in Riv. Giur. Sarda 1987, pag. 431; Trib. Novara 26/09/1988, in Giust. Civ., Rep. 1989, voce Circolazione Stradale n. 260).

Sulla scorta di quanto rilevato, le spese processuali si determinano nell'importo di Euro 580,00, oltre IVA e CPA come per legge.

### **P.Q.M.**

Visti gli articoli di legge citati;

In parziale accoglimento della domanda attorea, proposta da G.G., come sopra rappresentato e difeso, in data 09/06/2010, dichiara la convenuta G. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, responsabile dei danni da prodotto difettoso, come sopra esplicitati.

Conseguentemente, condanna la G. S.r.l., al pagamento dell'importo di Euro 258,96 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'effettivo esborso e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni.

Condanna infine la G. S.r.l., alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad Euro 580,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Palermo, 4 marzo 2011

Il Giudice

Dott. Vincenzo Vitale

### **GARANZIA POST VENDITA**

*In caso di difetto di conformità del bene rispetto all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 128 del Codice del Consumo, il consumatore può chiedere, alternativamente, la riparazione del bene, la sua sostituzione senza spese, una congrua riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto. Nel caso di specie, il consumatore ha diritto ad ottenere la risoluzione del contratto ed il rimborso del prezzo pagato qualora il prodotto consegnato non corrisponda alle caratteristiche esplicitate nel catalogo (Giudice di Pace di Catania, sezione IV, sentenza del 12 aprile 2013, n. 1927)*

Il caso riguardava l'acquisto di un mobile, commissionato su catalogo alla ditta arredamenti. Si trattava di un mobile in legno pino di Svezia con precise caratteristiche riportate nella proposta di commissione, in quanto andava inserito in un particolare arredamento di cucina, per il prezzo complessivo di € 450,00. Prima della consegna del mobile, veniva chiesto all'acquirente di effettuare il pagamento; tuttavia proprio al momento del montaggio, era evidente che il mobile non era conforme a quello ordinato, legno e modello diverso; la difformità veniva contestata nell'immediatezza al personale che aveva effettuato la consegna ed alla ditta che in un primo momento aveva promesso di ritirare il mobile e successivamente si era rifiutata.

Il Giudice di Pace ha condannato la ditta di arredamenti al rimborso del presso versato oltre alle spese del giudizio.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
GIUDICE DI PACE DI CATANIA  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

In nome del Popolo Italiano, il Giudice di Pace di Catania, sez. IV, nella persona dell'Avv. (*omissis*), ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. 2409/2012 R.G.

Promossa da:

(*omissis*) elettivamente domiciliata in Catania, Via (*omissis*), presso lo studio dell'Avv. (*omissis*) dal quale è rappresentata e difesa per mandato a margine dell'atto di citazione

**ATTORE**

**CONTRO**

(*omissis*), P.I. (*omissis*), elettivamente domiciliata in Catania via (*omissis*), presso lo studio dell'Avv. (*omissis*) dal quale è rappresentata e difesa per mandato a margine alla comparsa di costituzione

**CONVENUTA**

Oggetto: risoluzione contrattuale

Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa che qui si intendono integralmente trascritti.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione, notificato il 20.01.12 (*omissis*) conveniva davanti a questo Giudice la (*omissis*) titolare della ditta (*omissis*), per sentire dichiarare risolto il contratto di vendita del bene di cui in narrativa e per gli effetti condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 450,00 oltre interessi della domanda con vittoria di spese e compensi da distrarre ex art. 93 c.p.c.

Esponesse di avere, il 12.8.11, commissionato su catalogo alla ditta arredamenti (*omissis*) un mobile in legno pino di Svezia con precise caratteristiche riportate nella proposta di commissione, il quale andava inserito in un particolare arredamento di cucina, per il prezzo complessivo di € 450,00 di cui € 50,00 versate in acconto ed il resto

alla consegna; che il 20.09.2011 la (*omissis*) veniva infondata dell'arrivo del mobile e le veniva richiesto il pagamento della restante somma che prontamente veniva pagata prima della consegna del mobile; che il 22.9.11 la ditta (*omissis*) arredamenti aveva consegnato un mobile non conforme a quello ordinato, legno e modello diverso; che la difformità veniva contestata nell'immediatezza al personale che aveva effettuato la consegna ed alla ditta che in un primo momento aveva promesso di ritirare il mobile e successivamente si era rifiutata.

Si costituiva la ditta (*omissis*) arredamenti di (*omissis*) chiedendo il rigetto della domanda perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto e la conferma dell'acquisto effettuato dall'attrice la quale non aveva contestato la difformità nei termini previsti e che in ogni caso la sostituzione, qualora il mobile avesse presentato vizi o difetti doveva essere richiesta alla ditta costruttrice e non alla (*omissis*) che si era limitata a commissionare l'ordine. Interrogate liberamente le parti, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, precisate le conclusioni dalle parti, dopo discussione, la causa è stata posta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'attrice ha provato di avere commissionato alla ditta (*omissis*) arredamenti di (*omissis*) un mobile in pino di Svezia di determinate dimensioni e di averlo pagato prima della consegna a domicilio come pattuito.

L'attrice ha altresì provato di avere contestato nei termini la difformità del mobile consegnato.

Non vi è alcuna contestazione sulla difformità del legno del mobile che invece di essere di Pino di Svezia è in noce Tanganica.

L'attrice ha commissionato il mobile alla ditta della (*omissis*) e lo ha alla stessa pagato, pertanto la difformità è stata correttamente contestata alla ditta dalla quale è stato acquistato il bene.

Non vi è alcuna prova che l'acquirente era stata informata sulla difformità del legno.

Per quanto sopra, visto l'Art. 128 e ss. del codice del consumo non può che dichiararsi risolto il contratto di compravendita intercorso tra la ditta (*omissis*) arredamenti di (*omissis*) e la (*omissis*).

Ne consegue che la ditta (*omissis*) di (*omissis*) è condannata al pagamento di € 450,00 con interessi legali dalla data del pagamento al soddisfo all'attrice ed al ritirare il mobile oggetto della compravendita.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Catania, definitivamente pronunciato *Contrariis reiectis*, così statuisce:

- Dichiaro risolto il contratto di compravendita del 22.08.11 tra (*omissis*) e la ditta (*omissis*) arredamenti;
- Condanna la convenuta al pagamento di € 450,00 oltre interessi dalla data del pagamento al soddisfo in favore dell'attrice ed al ritiro del mobile oggetto della compravendita;
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta e che liquida in complessivi € 380,00 di cui € 37,00 per spese oltre IVA e CPA.

Così deciso in Catania, 12 aprile 2013

Il Giudice

Dott.ssa Giuseppina Cocimano

**APPENDICE****METODI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE  
DELLE CONTROVERSIE**

Per fornire una completa visione su cosa fare quando il consumatore vede “calpestati” i propri diritti, è utile ricordare che vi sono anche i c.d. “**Metodi alternativi di risoluzione delle controversie**”, che sono dei mezzi attraverso i quali il consumatore può vedere riconosciuti i propri diritti senza dover “fare causa”.

Questi mezzi sono una serie di tecniche e procedimenti per risolvere le liti invece che attraverso l'intervento di un giudice, attraverso strumenti (cioè i diversi metodi) rimessi alla volontà dei privati: questi metodi, quindi, si basano essenzialmente sul consenso delle parti “contendenti”.

Analizziamo - molto sinteticamente - questi metodi di risoluzione alternativa delle controversie.

**Conciliazione**<sup>32</sup>

La conciliazione è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie grazie al quale le parti in conflitto si confrontano, cercando di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe.

Il confronto avviene con l'aiuto di un soggetto terzo neutrale, il conciliatore, che non emette un giudizio, ma ascolta le parti e le assiste, in modo che possano trovare una soluzione condivisa.

La conciliazione indica una via diversa per la soluzione dei conflitti rispetto al ricorso al giudice. Si tratta di un procedimento volontario, riservato e non vincolante, che, nel caso non giunga a buon fine, consente alle parti, se lo ritengono, di avviare una causa.

**Quali sono i vantaggi della conciliazione?**

È una procedura rapida: la conciliazione ha tempi più brevi rispetto alla durata media di un giudizio civile ordinario che si protrae per anni.

<sup>32</sup> Tratto da [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)

È una procedura economica: il costo è di gran lunga inferiore a quello di un processo civile.

È una procedura che guarda agli interessi reali: per questa ragione è possibile trovare delle soluzioni creative basate sui bisogni delle parti. Esse hanno la possibilità di ascoltarsi reciprocamente e creare insieme l'accordo.

È una procedura priva di rischio: il ricorso alla conciliazione non preclude la possibilità di ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie in caso di fallimento della procedura.

#### Conciliazione presso le Camere di Commercio

La legge n. 580/93 ha individuato nelle Camere di Commercio le sedi privilegiate per la risoluzione di controversie commerciali tra imprese e tra imprese e consumatori. Per tentare di risolvere in modo veloce ed efficace queste "dispute" è stata quindi attivata la rete di conciliazione camerale.

Il modello del servizio di conciliazione camerale è fissato nel "Regolamento unico di conciliazione", redatto da Unioncamere, che garantisce omogeneità ed uniformità a livello nazionale, sia per quanto attiene alle tariffe sia per la procedura. È tuttavia opportuno verificare preliminarmente il regolamento adottato da ciascuna Camera di Commercio, poiché potrebbero esservi alcune differenze rispetto a quello nazionale.

#### Quando si può ricorrere alla procedura di conciliazione?

Si può ricorrere alla conciliazione presso le Camere di Commercio per la soluzione di controversie commerciali/economiche che possono insorgere tra imprese e tra imprese e consumatori. Le parti in conflitto possono ricorrere alla conciliazione prima di iniziare una causa (per facilitare questa eventualità viene spesso inserita già all'interno del contratto una clausola che prevede, in caso di controversia, il ricorso alla conciliazione), oppure può accadere che, a lite già iniziata, le parti decidano di tentare la strada conciliativa.

#### Come può essere attivata?

La procedura di conciliazione può essere attivata sia dai consumatori sia dagli imprenditori. Chi vuole avviare il procedimento,

deposita una domanda presso lo Sportello di Conciliazione della Camera di Commercio della propria Provincia, indicando sinteticamente la tipologia della controversia, la materia del contendere, nonché le specifiche richieste. La Segreteria dello Sportello contatta la controparte, invitandola a rispondere entro 15 giorni; solo se essa accetta di partecipare e invia la propria adesione, viene individuato un conciliatore, scelto in un'apposita lista; viene fissata la data dell'incontro, che deve svolgersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'adesione. È altresì prevista l'ipotesi di una presentazione congiunta della domanda di conciliazione.

#### Come si svolge?

Il conciliatore fissa l'incontro in una data concordata con le parti. Compito del conciliatore, che può ascoltare le parti anche separatamente, è ristabilire il dialogo e aiutare i contendenti a trovare una soluzione soddisfacente per entrambi. Le parti partecipano all'incontro personalmente: solo in casi eccezionali possono inviare un proprio rappresentante. Possono invece farsi assistere da avvocati, rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria, o da altre persone di fiducia. In ogni caso la Segreteria deve essere informata in anticipo su chi sarà presente all'incontro. In casi particolari, il conciliatore può chiedere il parere di un consulente tecnico, a condizione che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri.

#### Come si conclude la procedura?

Al termine dell'incontro le parti e il conciliatore sottoscrivono un verbale di conciliazione. Nel caso in cui si sia giunti ad un accordo, il verbale definisce la controversia ed ha, tra le parti, la medesima efficacia di un contratto. Nel caso in cui invece l'accordo non sia stato trovato, il verbale riporta l'esito negativo dell'incontro. Le parti possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e, se vogliono, possono rivolgersi al giudice ordinario. Il procedimento di conciliazione è riservato e tutto ciò che viene detto nel corso dell'incontro non può essere registrato o verbalizzato, né utilizzato in eventuali successivi procedimenti contenziosi.



### Le tariffe della conciliazione

Le tariffe per l'accesso alla conciliazione delle Camere di Commercio prevedono, ad oggi, un diritto di segreteria di 30 euro dovuto da entrambe le parti, tranne che nei seguenti casi:

- quando una delle parti è un consumatore;
  - quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge;
  - quando le parti presentano domanda di conciliazione congiunta.
- È inoltre previsto il pagamento dei diritti camerale, da versare prima dell'incontro di conciliazione comprensivi dell'onorario del conciliatore, e commisurate al valore della controversia.

### Conciliazione paritetica<sup>33</sup>

La conciliazione paritetica è una procedura volontaria di risoluzione bonaria delle controversie in materia di consumo attivabile grazie ad appositi protocolli d'intesa sottoscritti tra le Associazioni dei consumatori e l'Azienda, per la gestione di specifiche tipologie di controversie (riferite ad esempio ad un disservizio o un guasto di linea telefonica, piuttosto che di servizi non richiesti, ecc.).

#### Che cos'è un protocollo d'intesa o di conciliazione?

È un accordo quadro tra l'Associazione dei consumatori (previsto dall'art. 137 del Codice del consumo) e le Aziende con il quale si individuano le modalità per la gestione delle controversie che dovessero verificarsi tra cliente e azienda. Nel protocollo vengono stabilite casistiche, tempi, eventuali rimborsi o indennizzi e modalità di trattazione del contrasto.

I protocolli ed i relativi regolamenti sono aperti, in continuo aggiornamento e implementabili.

#### Chi sono i conciliatori?

I conciliatori sono due persone, una incaricata dall'Associazione dei consumatori scelta dall'utente e l'altra incaricata dall'Azienda

che cercano di raggiungere un accordo che sia soddisfacente per entrambe le parti.

#### Che costi ha la conciliazione paritetica?

La procedura per l'utente è assolutamente gratuita.

#### Come si fa per attivarla?

Per iniziare la procedura è necessario che l'utente inoltri un reclamo scritto all'Azienda; se l'Azienda non risponde entro 30 giorni, ovvero se risponde in maniera insoddisfacente, l'utente può rivolgersi ad un'Associazione dei consumatori che attiverà la procedura: l'Associazione scelta interverrà nella procedura in rappresentanza dell'utente.

#### Qual è l'esito della conciliazione paritetica?

La procedura di conciliazione paritetica si conclude con un verbale; nel caso di soluzione positiva della controversia, l'Associazione dei consumatori che rappresenta l'utente e l'Azienda sottoscrivono il verbale di conclusione della conciliazione che ha efficacia di accordo transattivo, ai sensi dell'art. 1965 c.c.

#### Perché è utile?

La conciliazione paritetica è uno strumento molto utile perché garantisce:

- rapidità e tempi certi per individuare una soluzione soddisfacente per entrambe le parti;
- adeguata rappresentanza degli interessi coinvolti;
- libertà per l'utente di accettare o meno la proposta di soluzione individuata dai conciliatori;
- gratuità (per l'utente) della procedura.

La conciliazione paritetica è, conclusivamente, un efficace mezzo di soluzione delle controversie in materia di consumo, contribuendo (insieme ad altri strumenti come la mediazione, reclami o le ADR ODR) a garantire un criterio virtuoso di giustizia, contribuendo a rafforzare la posizione del consumatore – utente.

<sup>33</sup> Tratto da [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)

**Small claime procedure**<sup>34</sup>

Il Procedimento Europeo per le Controversie di Modesta Entità (Small Claims Procedure, abbreviazione: ESCP) è una procedura giuridica transfrontaliera (introdotta dall'Unione Europea nel 2007 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2009) di grande importanza per i consumatori quando tutti i tentativi di ottenere una risoluzione bonaria della controversia sono falliti.

Cosa è

Small claim è una procedura che permette, quindi, la cooperazione giudiziaria tra gli stati membri in tutte le tematiche civili e commerciali con l'obiettivo di ridurre i costi, la durata (la sentenza deve essere emanata entro 30 giorni) unitamente alla semplificazione delle procedure (le udienze sono tenute solo se necessarie; la rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria) al fine di ottenere una sentenza che sia esecutiva ovunque.

Pertanto, per i consumatori è un aiuto in più, quando tutti i tentativi di addurre ad una bonaria soluzione della controversia sono falliti; può essere usata per il reclami in materia civile e commerciale il cui valore non superi i 2.000,00 euro.

È applicabile in modo particolare alle controversie relative agli acquisti transfrontalieri (consegna di beni, garanzie, acquisti via internet) ed ai risarcimenti nel settore viaggi e vacanze (danno da vacanza rovinata, smarrimento bagagli, infortuni in viaggio ecc.). È una procedura in cui tutto viene fatto a distanza, inviando i documenti via posta o attraverso un altro mezzo di comunicazione accettato nello Stato Membro dove la procedura è cominciata.

Esclusioni

Da tale procedura sono escluse le controversie relative a:

- stato o capacità giuridica della persone fisiche;
- regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni e obbligazioni alimentari;

- fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini;
- sicurezza sociale;
- arbitrato;
- diritto del lavoro;
- affitto di immobili, escluse le controversie aventi ad oggetto somme di denaro;
- violazione della vita privata e dei diritti della personalità, inclusa la diffamazione.

Come si attiva

Il consumatore trasmette la sua domanda, utilizzando un modulo "standard A", all'ufficio giudiziario competente. (designato da tutti gli Stati Membri) a mezzo raccomandata.

Facciamo presente che tutti i moduli richiesti da questa procedura sono disponibili esclusivamente sul portale europeo della giustizia. Entro 14 giorni, il Giudice invia la pratica alla controparte all'estero e questa ha 30 giorni per replicare (modulo C). Una volta ricevuta la replica, il Giudice ne invia una copia al consumatore. Nel caso in cui la controparte presenti una domanda riconvenzionale (ovvero, invece di difendersi, rilancia l'accusa al consumatore), chi ha presentato la domanda ha altri 30 giorni per replicare. Entro 14 giorni dalla ricezione della replica del convenuto, l'organo giurisdizionale ne invia una copia all'attore, insieme ad eventuali documenti giustificativi pertinenti.

Se lo ritiene, il giudice può ordinare la comparizione delle parti a un'udienza, che deve tenersi entro 30 giorni dall'ordinanza (è ammessa la videoconferenza).

In ogni caso, l'organo giurisdizionale emette la sentenza entro 30 giorni dall'eventuale udienza o dalla ricezione di tutte le informazioni necessarie.

La sentenza

La sentenza viene eseguita secondo il diritto processuale applicabile nello Stato membro di esecuzione. La parte che richiede l'ese-

34 Tratto da [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)

cuzione della sentenza è tenuta a fornire una copia della sentenza stessa e del certificato redatto secondo il “modulo D”; questo certificato deve essere tradotto da una persona abilitata ad effettuare traduzioni nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione.

La parte non è tenuta ad avere né un rappresentante autorizzato, né un recapito postale nello Stato membro di esecuzione, che non siano le persone responsabili per l'esecuzione. Le autorità non possono chiedere cauzioni, garanzie o depositi a causa della qualità di straniero dell'attore o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro di esecuzione.

La sentenza non può in alcun caso formare oggetto di un riesame del merito nello Stato membro di esecuzione. La parte soccombente sopporta le spese processuali.

### Lingua

La domanda deve essere presentata nella lingua o in una delle lingue dell'organo giurisdizionale adito. Tale lingua è utilizzata anche per la replica, eventuali domande riconvenzionali, descrizioni dei documenti giustificativi ecc.

Se l'organo giurisdizionale riceve qualsiasi altro documento in una lingua diversa, può richiedere la traduzione di tale documento soltanto se ciò appaia necessario per l'emissione della sentenza. Se una parte ha rifiutato di accettare un documento perché non è redatto in una lingua che comprenda, o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui deve essere eseguita la notificazione e/o comunicazione, l'organo giurisdizionale ne informa l'altra parte in modo che quest'ultima possa fornire una traduzione del documento.

### Giudici competenti in Italia

In Italia è prevalentemente competente il Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore, in quanto si tratta di controversie di piccolo importo.

Nei casi di competenza esclusiva per materia (previsti dalla legislazione italiana) possono essere competenti il Tribunale o la Corte d'Appello.

### **On line Dispute Resolution**<sup>35</sup>

Per la risoluzione delle controversie dei consumatori vi è anche la procedura della Online Dispute Resolution o, più semplicemente, ODR. Nel 2013 l'UE ha adottato una nuova direttiva in tema di ADR (Direttiva n. 11 del 21 maggio 2013) dedicata esclusivamente alle controversie involgenti i diritti dei consumatori; con tale direttiva è stata disposta, a livello di UE, la piena applicabilità di un sistema unico di tutela alternativo al giudizio: ciò vuol dire che è disponibile una procedura, uniforme in tutti gli Stati membri, per cercare di risolvere le controversie contrattuali di gran parte dei settori di mercato (dai viaggi ai servizi bancari, fino ai problemi con le tintolavanderie, con esclusione di problematiche relative alla salute ed all'istruzione).

Le ODR Europee sono regolate dal Regolamento n. 524/2013 che, oltre a prevedere l'obbligo degli operatori commerciali di informare i consumatori del sistema, consentirà ai cittadini dell'UE (professionisti o consumatori) di gestire le controversie derivanti da acquisti online direttamente su una piattaforma unica. Tale punto di accesso è pensato per costituire un sito web interattivo e facile da usare, comodo, gratuito e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

I consumatori possono, quindi, presentare un reclamo online nella lingua di loro scelta e la controversia dovrà essere risolta entro 90 giorni; ribadiamo che la procedura, che cerca di risolvere la lite mediando fra le diverse posizioni, è svolta esclusivamente online e consente al consumatore di potervi ricorrere a un basso costo.

Le forme di ODR sono due:

- la c.d. Blind Negotiation, che è la modalità con la quale si tenta di comporre la lite tra un'impresa ed un consumatore attraverso una vera e propria “mediazione virtuale”;
- la c.d. Peer Pressure o “pressione tra pari”; con questo metodo, il consumatore deluso da un venditore o da un fornitore di servizi, propone alla controparte una soluzione della lite attraverso la compilazione di un modulo che viene pubblicato sul sito internet dell'ODR provider. Il gestore della mediazione interviene solo quando, a scambio di idee avvenuto, si decide di siglare l'accordo.

<sup>35</sup> Tratto da [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)

### Cos'è una ODR

Si tratta di una piattaforma online, ossia di un sito web in grado di offrire un punto di accesso comune ai consumatori ed ai professionisti che desiderino risolvere le controversie attraverso l'intervento di un organismo di A.D.R. inserito in elenco a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2013/11/UE.

L'obiettivo di questa procedura è quello di garantire, attraverso lo sviluppo di strumenti informatici in grado di rafforzare i livelli di affidabilità dei meccanismi di A.D.R., un maggior grado di sicurezza nell'utilizzo di tutte quelle tecnologie capaci di favorire la risoluzione stragiudiziale delle controversie connesse alle operazioni transfrontaliere di commercio elettronico.

### Organismi

Gli organismi più attivi sul fronte della gestione di ODR sono quelli ubicati presso le Camere di Commercio (<http://www.risolvi-online.com>).

### Composizione della lite

Tutte le procedure si svolgono a distanza, in presenza “virtuale” di un mediatore (che non è un giudice e non ha poteri decisionali) il quale, in posizione di terzo neutrale, assiste i litiganti nel trovare una decisione accettabile per entrambi.

L'“arbitrato telematico” si articola in tre fasi:

- **Identificazione delle parti e accesso al sistema:** colui che ritiene di aver diritto ad un risarcimento in denaro, invia alla piattaforma unica di ODR una richiesta per raggiungere la composizione transattiva della vertenza. L'organismo designato per la risoluzione della controversia ricevuta la richiesta di mediazione, provvede a inviare alle parti ed al conciliatore dedicato una email contenente le informazioni necessarie per l'identificazione, e il collegamento alla chat room dove si svolgerà il confronto (si tratta di password, nome utente, codice di accesso).
- **Seduta di conciliazione:** le sedute si svolgono come veri e propri incontri tra due parti con il terzo interlocutore che svolge il ruolo di conciliatore; quest'ultimo ascolta le parti e le aiuta a

comprendersi reciprocamente se di nazionalità differenti. Il conciliatore online può anche comunicare singolarmente – ed in via riservata – con ciascuna delle parti fino a quando non si giunga alla soluzione della vertenza. Le parti, durante tutta questa fase, si scambiano opinioni sull'accaduto e varie offerte fino a quando non si giunga ad una soluzione fattibile per entrambe. A quel punto il conciliatore, se ritiene che l'accordo possa essere siglato, redige verbale.

- **L'accordo:** se si raggiunge un'intesa, si redige un verbale che ha forza contrattuale: infatti, una volta messa nero su bianco la proposta, se questa viene accettata e sottoscritta essa crea un nuovo vincolo giuridico a tutti gli effetti. Qualora le parti non lo rispettino, il soggetto interessato può andare davanti al giudice e agire contro l'inadempimento dell'altro.

### Costi

Per l'accesso, ciascuna parte deve pagare una “tassa” di entrata che sarà proporzionata al valore della controversia nonché, solo in caso di esito positivo, una ulteriore somma a titolo di contributo per l'organismo mediatore.

### Mediazione<sup>36</sup>

La mediazione, introdotta con il D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili, alternativo al processo civile.

Il legislatore la definisce come l'attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

La mediazione civile, quindi, è un nuovo sistema di risoluzione/composizione delle controversie civili, alternativo al giudizio ordinario davanti al Tribunale o al Giudice di Pace; il suo scopo è quello di cercare una soluzione condivisa fra istanze diverse e apparentemente inconciliabili, al fine di ridurre il numero di cause pendenti.

<sup>36</sup> Tratto da [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)

Attraverso la mediazione infatti si cerca di far raggiungere alle parti un accordo che chiude in maniera definitiva la lite prima che essa venga affrontata in Tribunale: infatti, per una serie di procedimenti tassativamente indicati prima di andare in causa bisogna obbligatoriamente fare la mediazione.

Le parti in “conflitto” devono però tenere presente che il mediatore (che le guiderà nella procedura) non è un giudice e non decide la controversia, ma agisce come terzo neutrale con l’unico scopo di aiutarli a ricomporre positivamente il conflitto.

#### Differenza tra mediazione e conciliazione

Talvolta i due termini vengono usati impropriamente, ma esiste una differenza sostanziale; molto semplicemente, la mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in contrasto, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.

#### Vantaggi della procedura

- rapidità dei tempi di risoluzione della controversia;
- semplicità;
- costi ridotti e predeterminati da un tariffario;
- riservatezza

#### Il mediatore

Il mediatore è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione, rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione; il mediatore è, quindi, un professionista esperto in tecniche di gestione e composizione dei conflitti, che aiuta le parti a trovare un accordo per risolvere la propria controversia.

Il mediatore deve essere:

- indipendente;
- neutrale;
- imparziale nei confronti delle parti.

Il mediatore gestisce l’incontro di conciliazione aiutando le parti in lite ad esporre i loro problemi e le rispettive posizioni, facilitando in questo modo un dialogo tra le stesse; inoltre, attraverso colloqui separati con le parti, le aiuta a sviluppare nuovi punti di vista ed alternative sulle quali trovare, se possibile, un accordo.

Il mediatore è, in ogni caso, privo del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per le parti coinvolte nella procedura.

#### Mediazione preventiva obbligatoria: materie

La mediazione è obbligatoria in materia di:

- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

#### A chi rivolgersi

Gli organismi a cui si deve rivolgere sono quelli riconosciuti dal Ministero della Giustizia e da questo inseriti in un registro.

È obbligatorio rivolgersi ad un organismo che si trovi o che abbia sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente, ovvero nell’ambito territoriale del locale giudice di pace o del Tribunale, a seconda del caso.

Agli avvocati iscritti all’albo è attribuita, di diritto, la funzione di “mediatori”. Se sono iscritti ad un organismo di mediazione, devono sottoporsi a corsi di formazione ed aggiornamento sulla mediazione. Non possono però esercitare le funzioni di mediatore al di fuori di un organismo di mediazione. Inoltre, l’organismo di mediazione non può avere sede presso il loro studio o che quest’ultimo abbia sede presso un organismo di mediazione.

Per controversie in ambito bancario e di investimento finanziario, la mediazione può essere svolta anche da organismi particolari, quali l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) e la CONSOB, che ha istituito un servizio di mediazione nell'ambito degli investimenti finanziari e della gestione del risparmio.

#### Procedimento

- Chi vuole iniziare una causa civile deve prima contattare un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia;
- È fissato un primo incontro di programmazione con un mediatore e le parti ed i rispettivi avvocati;
- All'esito dell'incontro preliminare di programmazione, le parti decidono se concludere la mediazione con un accordo, oppure proseguire la mediazione o ancora, in caso di mancato accordo, terminare la procedura di mediazione e andare in giudizio;
- Il mediatore redige un verbale che attesta l'esito della procedura;
- Le parti non devono alcun contributo all'organismo di mediazione se decidono di interrompere la mediazione;
- Il mediatore redige un verbale che dà atto dell'esito della procedura;
- La parte interessata può conferire efficacia esecutiva all'accordo di conciliazione;
- Il giudice può prendere provvedimenti nei confronti della parte che ha rifiutato la mediazione.

Non si può iniziare la causa se il procedimento di mediazione non si è concluso con il verbale redatto dal mediatore: questo a prescindere dall'esito della mediazione.

#### Assistenza legale

L'assistenza di un legale delle parti in lite è obbligatoria per tutta la durata della mediazione.

#### Durata

Il procedimento di mediazione non può durare più di tre mesi, calcolati dal deposito della domanda o dalla scadenza dettata dal giudice. Il termine non è soggetto alla sospensione feriale che riguarda gli organi giudiziari.

In qualunque momento le parti possono richiedere al mediatore di redigere per iscritto una proposta di conciliazione, che può essere accettata o rifiutata rispondendo per iscritto entro 7 giorni. La mancata risposta equivale ad un rifiuto.

#### Provvedimenti urgenti

È sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti e indilazionabili.

#### Conciliazione

Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia. Se la conciliazione riesce, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo. Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali previste dall'articolo 13 del d.lgs. 28/2010. In qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore formula una proposta di conciliazione.

#### Efficacia esecutiva della mediazione

Il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

#### Spese processuali

All'esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il

giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato e al pagamento dell'indennità spettante al mediatore (e all'esperto, se nominato).

Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto.

#### Agevolazioni fiscali

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di € 500 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione; in caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.

#### Gratuità della mediazione

La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti) quando la mediazione è condizione di procedibilità ex lege della domanda giudiziale (nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010), ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.

A tal fine, la parte deve depositare presso l'organismo dichiarazionalmente sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui firma può essere autenticata dal mediatore. Nessuna spesa in caso di mancato accordo.

Quando il primo incontro di programmazione tra le parti e il mediatore si conclude con un mancato accordo, non è dovuto alcun compenso per l'organismo di mediazione.

#### **Esposti in materia finanziaria**<sup>37</sup>

Per rendere più accessibili ai clienti bancari le procedure di reclamo nonché per abbreviare i tempi di trattazione delle segnalazioni, spingendo le banche e gli intermediari finanziari a gestirle correttamente, si può presentare un esposto o un reclamo alla Banca d'Italia, anche attraverso le Associazioni dei consumatori.

Infatti, sul sito della Banca d'Italia, il consumatore può trovare:

- un modulo, stampabile o gestibile in via elettronica, che agevolerà il cliente nella compilazione e nell'individuazione delle informazioni utili alla migliore trattazione del suo esposto.
- la nuova informativa al pubblico sulla "policy" di trattazione degli esposti da parte della Banca d'Italia.

Per completezza di informazione, è importate sapere che il cliente, in caso di problemi, può attivare questi strumenti:

- presentare un reclamo direttamente all'intermediario;
- ricorrere ad un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie;
- rivolgersi al giudice ordinario.

Ogni intermediario è tenuto ad avere un "Ufficio Reclami" che deve rispondere al cliente entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. Le modalità per presentare un reclamo e i recapiti degli Uffici sono disponibili sul sito internet dell'intermediario.

Il consumatore/cliente, se non riceve risposta entro 30 giorni o non è soddisfatto, può scegliere di rivolgersi:

- a uno dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla legge;
- all'Autorità giudiziaria.

#### **Arbitro Bancario Finanziario**<sup>38</sup>

Se si ha una controversia con la propria banca si può ricorrere all'arbitrato bancario. Vediamo meglio di che cosa si tratta.

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari: si tratta di una procedura stragiudiziale ed offre un'al-

37 Tratto da [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)

38 Tratto da [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)

ternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, anche perché non prevede l'assistenza da parte di un Avvocato.

All'Arbitro Bancario Finanziario – che è un organismo indipendente ed imparziale – possono essere sottoposte le controversie che coinvolgono:

- Banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico bancario (TUB) ed i confidi e i cambiavalute di cui all'art.155 del TUB;
- Istituti di moneta elettronica (IMEL) che operano in Italia;
- Poste Italiane per l'attività di Bancoposta;
- Banche e intermediari esteri operanti in Italia.

L'Arbitro Bancario Finanziario può decidere tutte le controversie che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari quali i conti correnti, i mutui, i prestiti personali:

- fino a 100.000 euro, se il cliente chiede una somma di denaro;
- senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza o la mancata cancellazione di un'ipoteca dopo aver estinto un mutuo).

Il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario deve essere preceduto da un reclamo scritto all'intermediario e devono essere trascorsi non più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso.

Sul sito dell'Arbitro bancario Finanziario è possibile verificare se e come fare ricorso; sono, inoltre, disponibili sia la modulistica sia un percorso guidato.

### **Conciliazione tributaria (giudiziale)**<sup>39</sup>

La conciliazione tributaria giudiziale è il mezzo attraverso il quale si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco.

Si applica a tutte le controversie per le quali hanno giurisdizione le Commissioni tributarie provinciali e non oltre la prima udienza.

39 Tratto da [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Può essere proposta:

- dalla Commissione tributaria provinciale che, d'ufficio, può prospettare alle parti il tentativo di conciliazione;
- dalle parti stesse (contribuente, ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della riscossione).

Il tentativo di conciliazione comunque non è vincolante. Infatti, se il contribuente nel tentare l'accordo non lo raggiunge, può sempre proseguire con il contenzioso.

Attenzione: Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, la mediazione è alternativa alla conciliazione giudiziale. In base al comma 1 dell'articolo 17-bis del Dlgs 546/1992, infatti, nelle controversie instaurate a seguito di rigetto dell'istanza ovvero di mancata conclusione della mediazione “è esclusa la conciliazione giudiziale”.

### **Procedimento**

La conciliazione giudiziale può essere realizzata sia “in udienza” che “fuori udienza”.

La **conciliazione in udienza** può essere avviata su iniziativa delle parti o dello stesso giudice. In particolare, si può verificare uno dei seguenti casi:

- il contribuente o l'ufficio, con una domanda di discussione in pubblica udienza depositata presso la segreteria della Commissione e notificata alla controparte entro i 10 giorni precedenti la trattazione, può chiedere di conciliare in tutto o in parte la controversia;
- l'ufficio, dopo la data di fissazione dell'udienza di trattazione e prima che questa si sia svolta, può depositare una proposta scritta già concordata con il ricorrente;
- il giudice tributario, con intervento autonomo, può invitare le parti a conciliare la controversia.

Se si raggiunge l'accordo, viene redatto un verbale, in udienza, contenente i termini della conciliazione e la liquidazione delle somme dovute.

La **conciliazione fuori udienza** viene formalmente avviata dopo che è intervenuto l'accordo tra l'ufficio e il contribuente sulle condizioni alle quali si può chiudere la controversia.



In questa ipotesi, lo stesso ufficio, prima della fissazione della data di trattazione, provvede a depositare presso la segreteria della Commissione una proposta di conciliazione con l'indicazione dei contenuti dell'accordo. Se l'accordo viene confermato, il Presidente della Commissione dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio.

#### I vantaggi della conciliazione

La conciliazione giudiziale permette al contribuente di usufruire di una riduzione delle sanzioni amministrative del 60% .

#### Come versare le somme dovute

Il versamento delle somme dovute per la conciliazione delle controversie tributarie deve essere effettuato:

- con modello F24 per le imposte dirette, per l'Irap, per le imposte sostitutive e per l'Iva;
- con modello F23 per le altre imposte indirette.

Nei modelli di pagamento devono essere indicati gli appositi codici tributo reperibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nonché il codice atto relativo all'istituto conciliativo a cui si è aderito. Per le imposte dirette, l'Irap, le imposte sostitutive e l'Iva è consentito effettuare, mediante il modello F24, la compensazione di tutte le somme dovute per effetto della conciliazione giudiziale con i crediti d'imposta spettanti dal contribuente.

Non è possibile compensare, invece, le imposte dovute per effetto della conciliazione giudiziale che si versano con il modello F23.

#### Il pagamento va fatto:

- in **unica soluzione**, entro 20 giorni dalla data del verbale (conciliazione in udienza) o della comunicazione del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza);
- in **forma rateale**, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo, o in un massimo di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano 50.000 euro.

La prima delle rate deve essere versata entro il termine di 20 giorni dalla data del processo verbale o della comunicazione del decreto presidenziale.

Gli interessi sulle rate sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio, e fino alla scadenza di ciascuna rata.

Il contribuente deve consegnare all'ufficio una copia dell'attestazione del versamento.

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 471/199

#### **Class action**<sup>40</sup>

Sta per arrivare la riforma della "class action": la Camera dei Deputati, infatti, ha votato all'unanimità la nuova legge sulla class action; il testo, che ora passa al Senato, potenzia lo strumento dell'azione di classe. Vediamo quali sono le principali novità:

- ✓ la class action non fa più parte del Codice del Consumo perché viene disciplinata da un intero titolo contenuto nel Libro IV del Codice di Procedura Civile;
- ✓ viene ampliato il suo "raggio d'azione" (potrà essere azionata nei confronti di banche, finanziarie, società di energia ecc.);
- ✓ in caso di vittoria, potranno ottenere un risarcimento anche i consumatori che non hanno preso parte alla causa.

Pertanto se i consumatori vincono, la sentenza può avere effetti anche sui "soggetti non personalmente identificati", cioè su coloro che non hanno fatto la causa, ma hanno comunque subito lo stesso danno di chi l'ha intentata.

Ovviamente non si tratta di un'estensione indiscriminata: l'importante è che ci si "inserisca" nella causa fornendo tutti i propri dati e i motivi per cui vi si aderisce: sarà un curatore speciale, nominato dal giudice, a dare loro le somme dovute.

40 Tratto da [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)

L'unica differenza tra soggetti "identificati" (quelli cioè che prendono subito parte alla causa) e quelli "non identificati" è che questi ultimi devono essere avvertiti attraverso una pubblicità sui principali quotidiani, siti internet, tv e radio della zona interessata, che può essere anche l'intero Paese.

Un elemento importante della riforma è che i singoli cittadini, non aderenti ad associazioni né a comitati, non possono intentare alcuna causa: le nuove disposizioni prevedono che possano essere accolte solo le domande di associazioni, di comitati "adeguatamente rappresentativi di coloro i cui diritti si richiede di far valere" o di cittadini che ne facciano parte.

La legge prevede che, una volta vinta la causa, la liquidazione del risarcimento sia automatica, senza bisogno cioè di ulteriori richieste o iniziative.

Competente per l'azione di class action è il "Tribunale delle imprese" (per evitare l'ingolfamento delle Sezioni ordinarie), che sarà rivisitato alla luce di queste nuove disposizioni normative; l'azione deve essere proposta con la presentazione di un apposito "atto di citazione" ed è sottoposta ad un giudizio di ammissibilità, superato il quale si passa alla valutazione nel merito.

Vediamo adesso come si svolge il nuovo procedimento della class action; il procedimento si attua in due fasi:

- la prima fase prevede la domanda, il giudizio di ammissibilità, l'adesione preliminare, la trattazione della causa e la sentenza;
- la seconda fase è, invece, relativa alla disciplina della procedura di adesione successiva; sono previsti il progetto dei diritti individuali degli aderenti, il decreto del giudice delegato, il piano di riparto delle somme e l'ordine di pagamento: è, infatti, previsto che in questa fase il rappresentante comune degli aderenti (figura nominata dal giudice tra chi ha i requisiti di curatore fallimentare) metta a punto il piano dei diritti omogenei degli aderenti con le sue conclusioni per ciascuna posizione.

Il giudice delegato, con decreto motivato in forma sintetica, quando accoglie integralmente o solo in parte la domanda, condanna l'impresa anche al pagamento delle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione.

Con il medesimo decreto, il giudice condanna, altresì, l'impresa a pagare una somma aggiuntiva al rappresentante comune, a titolo di compenso, aumentandola in caso di particolare complessità dell'incarico o di ricorso a consulenti; ma, soprattutto, il giudice delegato condanna l'impresa a versare un importo a titolo di compenso premiale all'avvocato che ha assistito l'attore fino alla sentenza che ha accertato la responsabilità dell'azienda.

### **Negoziazione assistita**<sup>41</sup>

Prima di fare una causa il cui risarcimento si presume sia fino a 50.000 euro, si dovrà obbligatoriamente ricorrere all'istituto della "negoziazione assistita"; il mancato ricorso a questo strumento è, infatti, condizione di improcedibilità del ricorso.

Vediamo, quindi, di approfondire questo istituto (introdotto dal D.L. 132/2014, convertito nella legge 162/2014) che consentirà di risparmiare tempo e denaro.

Prima di iniziare una nuova causa, l'avvocato dovrà tentare di risolvere la controversia in via extra-giudiziale: pertanto dovrà scrivere alla controparte, invitandola a stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Una volta ricevuta tale richiesta, possono avvenire tre cose:

- ✓ la controparte si rifiuta di aderire alla negoziazione assistita: si potrà andare in tribunale;
- ✓ la controparte non risponde entro i 30 giorni previsti: anche in questo caso si può iniziare la causa;
- ✓ la controparte aderisce alla negoziazione.

41 Tratto da [www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)



Programma Generale di intervento 2013/2014  
della Regione Siciliana  
realizzato con l'utilizzo dei fondi  
del Ministero dello Sviluppo Economico



FONDAZIONE ROSSELLI

Pubblicazione realizzata con la consulenza  
del Centro di Ricerca DET della Fondazione Roselli

Gruppo di Ricerca

Avv. Alessandro Palmigiano  
Dott.ssa Rosa Guttuso

La Sicilia racconta  
7 anni di Giurisprudenza  
del Consumatore

Publicazione disponibile in versione elettronica sul sito  
[www.ioconsumatore.eu](http://www.ioconsumatore.eu)